IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO TERZO

PARTE PRIMA

DELLA

GIVRISDIZIONE, DELL'IMPERIO,

E del Foro competente.

Cioè

Quale debba dirsi il Giudice, ouero il Superiore competente.

L'Autore è di Venosa [illegible]

INDICE
DE' CAPITOLI
DELLA PARTE PRIMA.
DEL TERZO LIBRO
Della Giuriſdizione; Dell' Imperio; E del Foro competente.

CAPITOLO PRIMO.

cale trà essi Principi, ò Magistrati secolari in generale, senza mistura della giurisdizione ò podestà ecclesiastica.

CAP. VIII.

Delle questioni, ò differenze di maggiore ò minor competenza trà più Giudici, e Magistrati, li quali habbiano l'istessa competenza, ma sia trà loro diuisa la giurisdizione, secondo la natura, ò la qualità delle cause.

CAP. IX.

Del concorso di più Giudici competenti nell'istesso genere di cause ciuili, ò criminali, mà per diuerse specie, ò cause di competenza, e quale debba dirsi la competenza maggiore, che vinca l'altra.

CAP. X.

Dell' ordine che si deue tenere trà più fori, e Giudici per la diuersità dell'istanze; Et anche delle persone, ò casi priuilegiati, ouero straordinarij, nelli quali, l'ordine solito riceue alterazione.

CAP. XI.

Quando la giurisdizione si possa esercitare nel territorio d'vn' altro independentemente da quel-

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Donde nascano le difficoltà, è le questioni di questa materia, che si sia resa tanto difficile, & intricata.

SOMMARIO.

1 *CHe la mutazione dell' Imperio Romano habbia cagionata gran mutazione in questa materia.*
2 *Per qual causa questa materia anticamente era facile, & oggi è difficile.*
3 *Se à tempo dè Gentili vi erà l'esenzione dè sacerdoti dal foro laicale.*
4 *Che ne primi tempi della Religione Cristiana la podestà ecclesiastica era di fatto soggetta alla laicale.*
5 *Dell' erezione dell' Imperio d' occidente.*
6 *Donde cominciarono le questioni trà l' uno, e l' altro foro, ecclesiastico, e laicale.*
7 *E donde nascano gli abusi d' oggidì in questa materia.*
8 *Dell' uso fazionario dè Scrittori, e delli motiui, per*

li

CAP. I.

1 TRà li molti effetti, che nel noſtro Mondo comunicabile, il qual viue con l'vſo delle leggi, ciuile, e canonica, ſi ſcorgono dalla diſtruzione dell' antico Imperio Romano, con l' introduzione di coſi gran numero di dominij, e di principati, in quei paeſi, che allo ſteſſo Imperio ſoggiaceano; Vno dè maggiori, pare che ſi ſcorga in queſta materia giuriſdizionale; Atteſoche, per quanto ſi può cauare dalle leggi ciuili dell' iſteſſo Imperio, e da quei pochi ſcrittori, che trà così gran numero, nelle tante incurſioni dè barbari, ſon remaſti alla noſtra memoria; Come particolarmente ſono, Cicerone, Seneca, Plinio, Quintiliano, Liuio, Tacito, Suetonio, e ſimili, Non regnauano in quei tempi le tante frequenti, & intricate queſtioni giuriſdizionali, ouero di dominio, e d' imperio, che oggidì la pratica inſegna, così trà il foro ſpirituale & il temporale, come ancora in ciaſcun foro reſpettiuamente,

mente, trà diuersi Principi, e signori; Mentre appresso le leggi suddette, si ritrouano solamente trattate quelle questioni, le quali, à comparazione delle moderne, meritano dirsi facili, e di poca considerazione; Ouero più tosto priuate frà le parti, che publiche trà li Principi, e trà li Magistrati, cioè sopra la maggiore, ò minor pertinenza dell' esercizio d' vna stessa giurisdizione abituale, ouero sopra la maggiore, ò minor competenza d' vn' istesso foro laicale, secondo quelle questioni, delle quali si tratta di sotto, particolarmente nelli capitoli ottauo, e nono.

Nasce questa variazione di cose da due ragioni; Vna cioè, che anticamente era vn'Imperio solo, il quale si reggeua con le stesse leggi da per tutto, siche non vi erano tanti principati indipendenti, mà tutti li presidi, e li gouernanti, anche quelli, li quali godessero il titolo Regio, erano dipendenti, e subordinati, ad vn Principe maggiore, ch' era l'Imperadore Romano, sourano di tutti; E per conseguẽza non entrauano quelle dispute, che oggidì si sentono così frequẽti trà li Principi, & altri Signori, ciascuno de quali independente dall' altro, pretende hauer tanta ragione nel suo dominio, quanta ne haueua il detto Imperadore nel suo Imperio, ãche con grandissima varietà di leggi, e stili, siche la facoltà legale si è veramente ridotta à confusione inestricabile.

2

E l' altra, perche, quando pure si ammetta l' opinione d' alcuni, che anche nel suddetto Impe-
3 rio Romano, e nel tempo della gentilità, li Flamini, e li Sacerdoti, & altri ministri di quella falsa Religione, fossero esenti dal foro laicale, sotto la giurisdizione di quel sommo Pontefice, e degli Archiflamini, ed' altri Superiori; Tuttauia, era ancora vna giurisdizione subordinata all' Imperatore, il quale era il sourano di tutti; Nella maniera che nell' altra parimente falsa, Religione Maomettana, insegna, la pratica della Monarchia Ottomana, ouero del Gran Turco, poiche se bene vi sia vn supremo direttore ecclesiastico, come per vna figura dell' antico Sommo Pontefice de gentili, al quale si dà nome di Mofti; Nondimeno questo è dipendente, e subordinato al Gran Signore, dal quale viene deputato, ò deposto; O pure che li medesimi Imperadori si facessero deputare ancora Sommi Pontefici, acciò essendo in tal modo vnita l' vna, e l' altra podestà, cessasse ogni dubbio, cõforme particolarmente osseruano alcuni Scrittori in occasione di trattare delle antiche leggi ciuili, che disponessero del giuramento, e di altre cose, le quali riguardino la religione.

Anzi doppoi che gl' Imperatori Romani, seguitando l' esempio di Costantino Magno (ec-
4 cettuandone l' apostata Giuliano) fino al tempo

di Giustiniano compilatore, ò riformatore delle leggi ciuili, abbracciarono, e ritennero la Cristiana religione; Ancorche questa porti seco per legge diuina l'esezione degli ecclesiastici dal foro laicale, con la suprema podestà del Sommo Pontefice, indipendentemente da ogni podestà vmana, con la sola & immediata dependenza dalla podestà diuina; Tuttauia parte per la continuazione dello stile antico; E parte per li trauagli che patì la Chiesa Cattolica dall' eresia Ariana, ed' altre, ò per altri rispetti che producea la condizione di quei tempi, fù continuato de fatto nell' istesso modo, mentre la detta condizione dè tempi portaua il douerlo tollerare; Che però dal tenore delle suddette leggi ciuili si scorge, che lo stesso Giustiniano, & altri religiosissimi Imperadori, metteano le mani à far leggi con li Vescoui, e con li chierici, & anco con le Chiese.

Mà essendo in progresso di tempo sciolto quasi affatto l' Imperio suddetto nelle nostre parti occidentali, come occupate da varie nazioni barbare, 5 e particolarmente da Goti, e da Longobardi; Et aderendo gl' Imperatori Costantinopolitani, parte all' eresie, e parte allo scisma greco, particolarmente in occasione della gran questione sopra l' imagini, e fomentando le vane, e mal fondate pretensioni del Patriarca Costantinopolitano; Come ancora trascurando di dare li douuti aiuti al

Sommo Pontefice Romano, & alla Chiesa Cattolica contro l' oppressione degli eretici, e dè tiranni; Quindi con molta ragione seguì, con autorità pontificia sotto Leone III. l' erezione del nuouo Imperio d' Occidente con la dismembrazione da quello d' Oriente, e con la douuta dipendenza dal Pontefice, siche cōforme per prima, l' Imperadore Costantinopolitano di fatto pretendea spettargli la confermazione dell' elezione del sōmo Pōtefice Romano, col quale gli restasse vna certa superiorità, seguì in tutto l' opposto per quella mutazio-
6 ne, la quale di ragione doueua seguire da principio della nostra Redēzione, mà di fatto era impedita, cioè che l' Imperadore fusse subordinato al Pontefice; E per conseguenza gli altri Rè, e Principi cattolici riconobbero quella superiorità del sommo Pontefice, che riconoscea, l' istesso Imperadore; Che però cominciando ad hauer' il libero esercizio la podestà ecclesiastica, nelle persone, e nelle cause del suo foro, cominciarono per conseguenza le tante controuersie giurisdizionali trà l' vn foro e l' altro, quante ne insegna la lettura de Sacri Canoni, e dè Concilij, ed anche delle croniche, così ecclesiastiche, come profane.

Nè tali questioni sono state nel mondo vnifor-
7 mi, mà difformi, secondo la varietà dè tempi, e dè principati, & anche secondo il maggiore, ò minor dominio, che hanno hauuto l' eresie, ò gli scismi;

E dà

E dà ciò è nato che se bene, sono dopoi cessati li tiranni, ouero son cessate l'eresie, e gli scismi; Tuttauia si sono, in tutto, ò in parte mantenuti gli stili, ouero gli abusi che in tali tempi calamitosi furono introdotti, che però il preteso mantenimento di questi stili alla giornata produce nella materia tante questioni, con così gran varietà d' opinioni; Attesoche li Giuristi, & anche li professori d' altre lettere, li quali, ò dottrinalmente, ouero istoricamente hanno scritto sopra questa materia, per lo più han fatto professione di scriuere all' vso fazionario, & all' opportunità di quella podestà, della quale fossero sudditi, ò ministri, dando nell' vno, e nell' altro estremo vizioso; E da ciò nascono tutti i disordini, cioè che gli scrittori ecclesiastici moderni, ò sia per gran zelo, ouero per ambizione d' ottener per questa strada le dignità, e li premij, han cercato in alcune cose di dilatarsi più del douere; Et all' incontro i secolari, ò per lo stesso fine ambizioso d'ottener le cariche, e gli officij, ouero per altri fini, & interessi temporali, scordandosi affatto, degli oblighi, à quali gli astringa la professione della Religione cattolica, han dato in eccessi tali, che forse in questa materia, non vi sono arriuati gli stessi eretici, ò scismatici; Sodisfacendo principalmente all' ambizione del plauso, che ne han riportato dalli nemici della Chiesa, ouero dalle persone di genio maligno, ò dagli amici della satira.

8

Non

Non è coſa più facile al mondo, che moſtrare il bell' ingegno, e l' erudizione in queſte materie quando ſi vogliano diſprezzare le douute regole, e li precetti della Cattolica Religione, poiche con ogni poco d' infarinatura dell' iſtorie antiche, ſi poſſono dire molte coſe à fauore della podeſtà ſecolare, & ãche delli Veſcoui e degli altri Prelati contro il Papa, con farne pompoſa moſtra appreſſo il volgo ignorante, il quale ſempre gradiſce più le ſatire ſciocche, che gli eruditiſſimi, e ben regolati panegirici, nõ ſapẽdo riflettere, che quãto viene riferito dagli iſtorici, riguarda vna gran diuerſità di tempi, e di circoſtanze di ſopra accennate.

Quando vn cauallo, buttando à terra il caualiere, e togliendoſi il freno, con diſpezzar le regole della cauallerizza, farà sfrenatamente quei corſi, e ſalti ſregolati, che gli concederãno le forze naturali, & anche gli ſteſſi eſercizij appreſi nella cauallerizza, valendoſi in male degli ammaeſtramenti datigli; Appreſſo il volgo ignorante del mẽſtiere, parerà facilmente vn brauo, e generoſo deſtriere, et aurà il ſeguito della plebe con gran plauſo; Mà appreſſo le perſone nobili, e pratiche del meſtiere, ſarà ſtimato vna carogna degna del baſto, ò del carretto; Atteſoche quello ſi deue ſtimare buon cauallo, il quale ſappia moſtrare le ſue forze, e la ſua generoſità, mantenẽdo però l'obedienza al freno, & al caualiere, ſiche, ſalti, corra, e galoppi bene,

mà

mà à ſuo tempo, e ſenza vſcire dal ſuo ſentiere, e dalle regole della caualleriza.

E queſto appunto è il caſo dè ſcrittori, poiche ciaſcuno, per mediocremente infarinato che ſia, quando vorrà diſprezzar le leggi, & il freno della religione, e della conuenienza, ſaprà parer' erudito, e coll' eſſer ſatirico, ò impugnatore della podeſtà de dominanti, haurà gran plauſo dalli maligni, ò dagli ignoranti, mentre l' vmana natura è troppo amica, e famelica della ſatira; Mà il pũto ſtà nello ſcriuer bene, e fondatamẽte, dentro però le regole, & i ligami della Religione, e della verità, con la douuta rifleſſione alle diſtinzioni, e circoſtanze dè tempi.

Scorgendoſi in ciò la maggior ſciocchezza, ò la triſtizia di tali ſcrittori, poiche facẽdo grãde ſtudio appreſſo gli antichi, cercano d'applicare alli tempi noſtri quelle coſe, che negli antichi ſucceſſero, non riflettendo alla diuerſità; Atteſoche, ſe ſi parla dè tempi della Chieſa primitiua ſotto li gentili, fino al tempo di Coſtantino Magno, quando li ſommi Pontefici, e li Veſcoui, & altri miniſtri eccleſiaſtici, erano ſtimati gran malfattori, degni delle carceri, dè tormenti, e dè patiboli, ſarebbe troppo chiara ſciochezza l' addurre quegli eſempij per i tempi noſtri.

Parlando poi dè tempi ſuſſeguenti fino à quello nel quale ſotto Leone III. ſeguì la diuiſione dell'Im

perio,

perio, con la nuoua erezione di quello d' occidente; Ancorche sotto Costãtino, la dignità pontificia possedesse grãde stima, e molte prerogatiue; Nõdimeno essendo già disseminata nella Chiesa la tanto famosa, e perniciosa eresia Arriana; Come ancora essendo nata nel Patriarca Costantinopolitano la vana pretensione d' egualità, o di maggioranza col Pontefice Romano; Quindi cominciò à nascere lo scisma, in gran parte fomentato dalla diuersità delle opinioni, e dè riti, trà li Greci, e li Latini, e particolarmẽte sopra la questione delle Imagini; E da ciò seguì, che conuenne alli Pontefici tollerare e dissimulare molte cose; A tal segno, che alcuni Imperadori, si assunsero autorità di far carcerare, e di condurre fino à Costantinopoli, ò d' esiliare alcuni Santi Pontefici; E che essendo eletti, vi fosse necessaria la loro confermazione, anche con certa ricognizione, come per specie di laudemio; Ingerendosi anche in far leggi sopra le Chiese, e li Vescoui, e li chierici, e sopra le diuisioni dè territorij spirituali; Bisognò però prudentemente dissimulare tutto ciò, per isfuggire i danni maggiori alla Chiesa, & alla cattolica Religione; acciò non si desse maggior fomento di persecuzione agli eretici, & agli scismatici.

L' istesso in què primi tempi occorse in altri Regni, e principati, cioè che per riparare alli progressi & abusi degli eretici e dè scismatici, ò alle vane preten-

pretenſioni dè Veſcoui, e degli altri Prelati, fù di
di meſtiere, che il Papa imploraſſe l' aiuto delli Rè
e dè Principi ſecolari;Et anche alli medeſimi Prin-
cipi, come ſuoi Vicarij e commiſſarij, deſſe molte
giuriſdizioni, e prerogatiue contro gli eccleſiaſti-
ci rebelli,per reprimere la loro audacia, e rebellio-
ne, mentre in ſenſo di molti Santi Padri, la Chieſa
hà riceuuto ſempre più pregiudizij dalli mali eccle-
ſiaſtici, che dagl'iſteſſi infedeli,e dà altri ſuoi nemi-
ci; Ouero che faceſſe loro molte conceſſioni delli
paeſi occupati da infedeli; Mà non perciò, eſſen-
do ceſſate queſte ragioni, dà quei tempi, ſi può
inferire alli preſẽti,e trà coloro,li quali profeſſano
di viuere nel grembo, e nell' vnità della Chieſa
Romana, e della Cattolica Religione.

Oltre che, per la lontanãza dè paeſi,e per gl'im-
pedimenti delle guerre, ò dè ſciſmi, molte coſe da
i Pontefici ſi commetteuano alli Patriarchi, & à i
Veſcoui; Siche ſe queſti faceſſero male l' officio
loro, ed occultando l' autorità delegata, affettaſ-
ſero di far gli atti à loro commeſſi,con la propria,
non per ciò ſi può inferire à pregiudizio alcuno in
quelle coſe, le quali di ragione ſiano della ſpeciale,
e ſuprema autorità pontificia; Come per eſempio;
Il Rè di Spagna poſſiede in Italia, & in altre parti
molti regni e principati lontani della ſua reſiden-
za,e non potendo alle volte per le guerre ò per al-

tri accidenti prouedere per ſe ſteſſo à quelle coſe, le quali ſolamente ſpettano alla ſua regia autorità, le commette alli ſuoi Vicarij, e Magiſtrati, Mà da ciònõ ſi può inferire che ſi ſia pregiudicato alla ſua autorità, e che contro ſua voglia li detti Magiſtrati neghino à lui medeſimo l' eſercizio dell' autorità ſua, con caſi ſimili; E per conſeguenza, reſta manifeſta la ſciocchezza, ò la triſtizia di coloro, li quali, riuoltãdo le carte vecchie, con gli eſempij de tempi antichi, vogliono regolare li preſenti; Poiche ſe ſi aueſſe à caminare con queſti eſempij, molti dè Principi ſecolari, non haurebbono quella podeſtà, che poſſiedono.

Molto più chiara reſta la ſciocchezza, ò triſtizia di coloro, li quali nelle noſtre parti dell' Europa occidentale, vanno ripeſcando gli eſempij, e le pratiche antiche nelle parti dell' Europa orientale, ouero dell' Aſia, ò dell' Africa, non riflettendo all' altre diſtinzioni, dè Patriarcati, e che gli ſteſſi ſciſmatici, li quali coſeſſano la ſubordinazione al Patriarca Coſtantinopolitano, come loro Pontefice d' Oriente, ammettono la podeſtà patriarcale del Papa in occidente; E per conſeguenza molto chiaro reſta l'equiuoco di coloro, li quali cõfondono gli vni tempi, ouero gli vni paeſi con gli altri, ſenza riflettere alle douute diſtinzioni, le quali deuono eſſer le regolatrici di queſta materia, e di

tut-

tutte le queſtioni, che di ſotto ſi vanno accennando.

Io però mi dichiaro, e mi proteſto eſpreſſamente, per quel che riguarda le queſtioni, trà l' vna e l' altra podeſtà, ouero trà l' vno e l' altro foro ecclesiaſtico, e ſecolare, di non voler fare in ciò il giudice, nè il deciſore, nemeno il parteggiano dell' vna ò dell'altra podeſtà, mà laſciando in tutto, e per tutto il ſuo luogo alla verità, itendo riferire ſolamente per vna ſuperficiale notizia dè non profeſſori, alcune di tali queſtioni, che la memoria ſuggeriſca; Accennando ſommariamente le pretenſioni dell' vna, e dell' altra podeſtà, ſenza determinar cos' alcuna, mentre coſi neceſſita la cattiua condizione de tempi, che volendo ciaſcuno le coſe à ſuo modo, veſte la verità, e la giuſtizia di quel colore, ouero di quell' abito, che ſia più adattato alli ſuoi intereſſi, ò ſodisfazione.

Deſidererei ſi bene ſommamente, che trà cattolici ſi penſaſſe pur' vna volta (pigliando vn' oneſta via di mezzo), à ſtabilir ſopra ciò vna regola generale, & vniforme, per tagliar la radice, dalla quale naſcono tanti pregiudizij, alla noſtra Religione, e ſi dà coſi grand' adito à ſuoi nemici, infedeli, eretici, e ſciſmatici, di lacerarla, e di farle coſi grandi pregiudizij; Parendo vmanamente impoſſibile, come queſta Republica cattolica poſſa

10

mantenerſi con tante ſciſſure trà ſe ſteſſa, e trà li ſuoi membri, li quali, in parole confeſſano, e riconoſcono il Sommo Pontefice per Vicario di Criſto, e Capo viſibile di queſta Republica, mà in fatti alcuni fanno forſe il contrario, ſiche pare, che vi ſi ſcorga vn continuo, & euidente miracolo della particolar'aſſiſtenza Diuina.

CAPITOLO SECONDO.

Della diſtinzione delle diuerſe ſpecie di giuriſdizione e d'imperio.

SOMMARIO.

1 *IL Papa è capo della podeſtà eccleſiaſtica, & il Principe laico della temporale.*

2 *Ogni Principe ſourano è Imperatore nel ſuo principato.*

3 *Queſta diuiſione non ſi dà nella podeſtà eccleſiaſtica.*

4 *Il papa è aſſomigliato al Sole & il Principe ſecolare alla luna.*

5 *Che le queſtioni giuriſdizionali trà l' vn foro, e l' altro producano degli inconuenienti.*

6 *Delle diſtinzioni dell' vna e dell' altra giuriſdizione, ò podeſtà, eccleſiaſtica, e laicale.*

7 *Nella podeſtà eccleſiaſtica tutti li Prelati e ſuperiori dipendono dal Papa.*

8 *Delli Baroni, e feudatarij inferiori, e delli feudatarij regali e maggiori.*

9 *Li feudatarij maggiori ſono aſſoluti & indipendenti.*

Del-

CAP. II.

1 LA prima, e più general diſtinzione che ſi dia della giuriſdizione, ò podeſtà, è la già accennata nel capitolo antecedente, trà l' eccleſiaſtica ò ſpirituale, e la profana ò temporale, ſtimandoſi capo della prima il Papa, e capo dell' altra l' Imperatore per vn modo di parlare dè Giuriſti, li quali caminano col preſuppoſto dello ſtato antico delle coſe, parimente di ſopra accennato, cioè che l' Imperadore foſſe il padrone, e l' vnico Principe temporale di tutto il Mondo comunicabile; Che però ceſſando oggidì queſto dominio vniuerſale, e ſtimandoſi ciaſcun Principe ſourano 2 & aſſoluto, d' eſſer' Imperadore nel ſuo regno, ò principato, fingendoſi in tal modo tanti Mondi, ò tanti Imperij, quanti ſono li principati aſſoluti & independenti; Quindi ſegue, che ogni Principe veramente aſſoluto, e totalmente independente, ſarà capo di queſta podeſtà ſecolare, nel ſuo principato; Reſtando ſolo l' vniuerſità nella podeſtà 3 eccleſiaſtica, la quale non è atta à riceuere più capi, per l' vnità, & indiuiduità della Chieſa, la quale forma vn corpo ſolo, ſiche ſarebbe moſtro,

ſe

se hauesse più capi. A

E per conseguenza, quel paralello, che dalli Sacri Canoni si dà di queste due podestà, Pontificia, & Imperiale, cioè che nel Mondo formale, ò politico, la prima facci parte di Sole, e la seconda di luna, conuien bene inalterabilmente nella prima parte, al Sommo Pontefice Romano, mà nell' altra conuiene distributiuamente ad ogni Principe, il qual sia totalmente sourano, & assoluto, nel suo principato.

4

Da questo paralello, si conferma l' istesso che si è accennato nel detto capitolo antecedente, cioe che (parlando vmanamente, con le sole regole politiche, e mondane) pare impossibile il mantenimento di questo Mondo cattolico, con tanti continui dispareri trà questi due luminari; Poiche se si stimerebbe impossibile il mantenimento del Mondo materiale, quando mancasse il cosi ben'ordinato cõcerto, trà il Sole, e la luna, mentre quando, anche di raro, & à breuissimo tempo, detto concerto si scompone, per mezzo degli ecclissi, ne risultano tanti gran danni; Hor si pensi che cosa sia in questo Mondo formale, con tanti, e moltiplicati ecclissi continui?

5

Dalli suddetti capi, dipendono in ciascuna specie di giurisdizione, le altre specie inferiori, e subordinate, come membri respettiuamente di ciascun corpo; Come sono, à rispetto della giurisdizione ò pode-

6

A *Nel disc. 2. della relazione della Corte nel lib. 15.*

podeſtà eccleſiaſtica, li Patriarchi, Primati,gli Arciueſcoui, li Veſcoui, e gli altri Prelati inferiori dell' vno,e dell'altro clero ſecolare, e regolare, et anco li loro Vicarij, e miniſtri & altri officiali; Et à riſpetto della poſteſtà laicale ſono li Vicarij generali de Regni, li Preſidi delle Prouincie, i Gouernatori, & altri magiſtrati, & officiali; Et anche ſono li feudatarij, li quali per lo più oggidì ſono chiamati con li titoli di Principi, Duchi, Marcheſi, e Conti; Et ve ne ſono ancora di quelli, li quali habbiano titolo regio, e li loro officiali, e miniſtri.

Nella prima ſpecie della podeſtà eccleſiaſtica; Tutta la giuriſdizione,ſecōdo le regole cattoliche, 7 fermate dalla più vera opinione, viene ſtimata vniforme, e d' vn'iſteſſa natura cioè ſubordinata, ſenza pretenſione di ſouranità, ò d'independenza, mentre vn ſolo è il ſourano, ch' è il Papa, dandoſi negli altri Prelati vna maggiore, ò minore giuriſdizione, per l' ordine dell' appellazioni, e dè ricorſi,cioè delli Veſcoui ſoggetti à gli Arciueſcoui,e di queſti ſoggetti alli Patriarchi,& altri Primati. E l' iſteſſo nelli Prelati delle Religioni, mà di tutti la giuriſdizione è dipendente, e ſubordinata al Papa. B

B
Di ciò ſi parla nel lib.15. de giudizij nel la relazione della Corte trattando del Papa nel detto diſc.2. e ſeguēti,

Diuerſa è la regola nell' altra ſpecie di giuriſdi- 8 zione tēporale; Atteſoche particolarmēte nelli feudatarij, ſi ſcorge vna notabile diuerſità di podeſtà, e di

e di giurifdizione, & imperio, conforme fi è accennato nel lib. 1. dè feudi, cioè che vi fono li Baroni, e li fignori, li quali hanno vn dominio, & imperio totalmente fubordinato al padron diretto, il quale gli hà inueftiti del feudo, à fomiglianza della fubordinazione che riconofcono li Vefcoui, e gli Arciuefcoui, e li Patriarchi cattolici dal Papa, col libero ricorfo dell' appellazioni; Come per efempio fono in Italia li feudatarij, e li Baroni de li Regni delle due Sicilie, ed anche li Baroni e li Domicelli dello Stato ecclefiaftico, e fimili; Et altri fono feudatarij di quei feudi, li quali fi dicono regali, e di dignità vera, che riconofcono in loro fourano vn' altro Principe, che gli hà inueftiti del feudo, con vna certa recognizione folamente, nel pagamento del tributo, ò cenfo ne i tempi ftabiliti, e nell' obligo di ciafcun nuouo fucceffore à pigliare la rinouazione, come anche nella giurifdizione, ò competenza d' effer Giudice fopra la fucceffione del feudo, trà più perfone che la pretendano. C

C
Nel lib. 1. dè feudi nelli dif 1. e 2. & 59. & in altri di fimi li conceffioni.

Bensì che, nelli feudi grandi, li quali fanno figura di principati potenti, & affoluti; È folito di quefta podeftà dell' infeudante alle volte di fatto, (e piaccia à Dio che non fia più frequentemente) efferne giudice l' efito della guerra, ouero la maggiore, ò minor forza, pretendendo di fatto effer' affoluti & independenti, e non foggetti,

9

alli ricorſi & alle appellazioni, con tutte quelle preminenze, e regalie del prim' ordine, che ſpettano ad vn Principe ſourano, ſiche ſi pretende, che anco in loro ſi verifichi quelche ſi dice nelli Principi ſourani veramente independenti, cioè che ſiano Imperadori nel loro dominio, e che in queſto poſſano fare tutto quello che fà l' Imperadore nell'Imperio; E per conſeguenza ſono di quei membri, li quali fanno parte, ò figura di capo con total' independenza dal loro capo originale; Nelche ſi laſcia al ſolito il ſuo luogo alla verità. D

D *Nel lib. 1. dè feudi nel diſcorſo 63.*

E ſe bene, ſecondo la vera, e general diſtinzione, ſi danno, ſolamente due ſorti di dominio, 10 ò d' imperio; Vno cioè che ſi dice alto, ouero ſourano; E l' altro che ſi dice inferiore e ſubordinato; Nondimeno in queſta ſorte di feudatarij ſi ſcorge vn' altra ſpecie di ſouranità, e di alto dominio, cioè vno e quell' alto dominio, il quale hà con loro l' infeudante, e l'altro è quell' alto dominio, che hanno loro con li Baroni, e Signori da eſſi infeudati; Nella maniera, che (per eſempio) nella noſtra Italia inſegna la pratica nel Regno di Napoli, & in alcuni altri feudi maggiori della Chieſa Romana, ò dell' Imperio, mentre li feudatari creano Baroni, e titolati à loro ſoggetti.

Tuttauia ſopra ciò non vi cade vna certa regola legale vniforme applicabile ad ogni caſo, mentre

tre pare, che ſecondo le contingenze, in gran parte ciò d pẽda dalla maggiore, ò minor potenza; Poiche reſtringendoſi (per eſempio) alla ſteſſa noſtra Italia, vi ſono degli altri feudatarij Imperiali, parimente di feudo regale, e di vera dignità con l'iſteſſa giuriſdizione, e tuttauia riconoſcono maggior ſubordinazione, per eſſere di minor potenza, la quale pare che alle volte di fatto regoli il tutto, ancorche lo dourebbe regolar la legge, ouero la maggiore, ò minor' ampiezza dell' inueſtitura.

Nell'vno, e nell'altro genere di giuriſdizione eccleſiaſtica, e temporale, cioè in ciaſcuno d' eſſi reſpettiuamente, entrano molte altre diſtinzioni di diuerſe ſpecie di giuriſdizioni; Atteſoche, altro è la giuriſdizione ordinaria, & altra è la delegata, 11 con la differenza trà loro; che quello, il quale hà l' ordinaria, ſi dice hauer à ſuo fauore la regola, ouero la cauſa vniuerſale, con tutte le perſone, e robbe che ſiano nel ſuo territorio, ogni volta che non ſe ne moſtri la limitazione, per eſenzione cagionata da priuilegio, ò da preſcrizione; E la delegata ſi dice vna giuriſdizione particolare, cõ la diſtizione ancora trà la delegazione à cauſe ſpeciali ò ſingolari, e quella ad vna vniuerſità d' alcune cauſe.

Come anche, Altra ſi dice la giuriſdizione territoriale, cioè che ſia anneſſa al territorio; Et al-

tra, la quale si dice nelle persone in alieno territorio, secondo che più distintamente si conoscerà di sotto, trattando delle questioni speciali trà li medesimi Giudici, e Magistrati, ò Prelati.

Si danno ancora due generi di questioni giurisdizionali, e di competenza di foro; Vno cioè, che la giurisdizione si pretenda da vno in total' esclusione dell' altro in generale per tutte le cause, e di questo si tratta primieramente nelli capitoli prossimi; E l' altro trà più giudici egualmente competenti, sopra la maggiore, ò minor competenza in casi particolari, siche le questioni siano più tosto trà le parti; E di questo genere si tratta dopoi nelli capitoli susseguenti.

***

CA-

CAPITOLO TERZO.

Delle queſtioni più generali, che ſogliono occorrere trà l'vna, e l'altra giuriſdizione, eccleſiaſtica, e ſecolare.

SOMMARIO.

1 *SE il Papa habbia il territorio, e la giuriſdizione territoriale per tutto il mondo.*

2 *Degli effetti di detta queſtione.*

3 *Si diſtinguono più caſi; E nello ſtato temporale della Chieſa non cade dubbio.*

4 *L'iſteſſo nelle cauſe ſpirituali da per tutto.*

5 *Nelle cauſe temporali che la podeſtà del Papa ſia in materie di fede.*

6 *Che cauſa ſia nelle cauſe meramente temporali de' principati.*

7 *Di alcuni eſempij che il Papa habbia eſercitata la ſua giuriſdizione anche nelle coſe temporali.*

8 *Come poſſano darſi due padroni d' vn' iſteſſo territorio.*

Dell'

9 *Dell' esecutoriazione, ò recognizione che fanno li Principi secolari delle lettere Apostoliche.*

10 *Anche li ministri, ò Magistrati del Principe riconoscono le sue prouisioni, e sogliono negar loro l'esecuzione.*

11 *Se l'Imperadore habbia dominio alcuno, ò souranità nello Stato ecclesiastico.*

12 *L'Imperadore, ò altro Principe non può trasferire l'alto dominio totale.*

13 *Che le ragioni dell' imperio d'oriente fossero affatto suanite.*

14 *Delle ragioni dell' Imperio d'Occidente.*

15 *Del dominio vniuersale del mondo in Cristo, e nel suo Vicario.*

16 *Della causa del dominio dell' Imperio Romano.*

17 *Il Principe è marito della republica, & è padre de' sudditi.*

18 *Della causa vera del dominio temporale del Papa, di Roma, e dello Stato ecclesiastico.*

19 *Se nelle Città, terre, e castelli conceduti alle Chiese dalli Principi secolari, questi ritengano l'alto dominio, e la souranità.*

20 *Se il Giudice laico possa esercitare giurisdizione nelle Chiese, e luoghi sacri.*

21 *Se, e quando il Principe secolare habbia podestà con li Prelati, e con li chierici.*

22 *Dell' istessa podestà laicale nelle materie ecclesiastiche per via di forza, ò di ricorso.*

Dell'

CAP. III.

LA prima, e forse la maggior questione, che sia trà queste due podestà ecclesiastica, e laicale primarie, cioè trà il Papa, e l'Imperadore, (sotto nome del quale, conforme di sopra si è detto, vien significato ogni Principe sourano,) cade sopra il punto, se il Papa habbia il territorio in tutto il mondo, siche la sua giurisdizione, e podestà sia in ragion territoriale, così nelle persone, e nelle cause ecclesiastiche, come anche con le persone, e cause temporali, anzi sopra gli stessi Principi, e principati; Ouero che più tosto la sua giurisdizione sia nelle persone, e nelle cause solamente ecclesiastiche, mà non nel territorio, il quale fuori dello Stato temporale della Chiesa, debba dirsi di piena ragione del Principe

1

cipe

cipe secolare dominante; Siche sia vn' esercitar giurisdizione nel territorio alieno.

Riguarda tal questione diuersi effetti, e particolarmẽte quello, se le bolle, e li decreti, & altri ordini fatti dal Papa, ò suoi officiali anche nelle persone, e cause ecclesiastiche, si possano eseguire negli alieni principati, senza il braccio, e l' autorità del Principe secolare, come padrone del territorio, con altri effetti simili.

2

Et in ciò, non hauendosi ragione alcuna (com' è di douere degli scrittori eretici, ò scismatici) Anche trà gli stessi scrittori cattolici si scorge non poca varietà d' opinioni, particolarmente trà li Canonisti, e li Ciuilisti, che vol dire l'istesso, che li Dottori ecclesiastici, e li secolari; Et anche trà gli stessi ecclesiastici di diuerse professioni, cioè trà li Canonisti, e li Teologi, in maniera che può meritamente dirsi questione, la quale habbia qualche confusione; Maggiormente per lo sciocco stile dè moderni di non badare ad altro, che ad ammassare li seguaci dell' vna, e dell' altra opinione, con far' il maggior fondamento nel maggior numero aritmetico, senz' alrro discorso, ò ratiocinio.

Per qualche chiarezza dunque di tal questione all' effetto di toglier' alcuni equiuoci, si deuono distinguere trè casi diuersi; Vno cioè, dentro li termini, ò confini dello Stato temporale della

3

Chie-

Chiesa, che volgarmente si dice lo Stato ecclesiastico; L'altro nelli principati, e dominij alieni, solamente con le persone, e nelle cause ecclesiastiche; Et il terzo parimēte nelli principati e dominij alieni, nelle persone, ò cause profane, ò temporali, anco dell'istessi principati.

Nel primo caso, non vi entra la presente questione, mà più tosto l'altra, la qual segue immediatamente, cioè se all'Imperadore in questo dominio spetti qualche sourranità, & alto dominio, non cadendoui altra ragione di dubitare, mentre il Papa è anche Principe temporale.

Nel secondo caso delli principati alieni, nelle sole persone, ò cause ecclesiastiche, ò spirituali; Ancorche alcuni caminino con questa opinione, e che tuttauia il Principe secolare ne habbia la sourranità, e l'alto dominio, siche solamente la podestà del Papa sia nelle persone senza territorio, che però per l'esecuzione sia necessaria il braccio del Padrone del territorio, al quale spetti vedere se in casa sua, ciò si debba permettere; Non dimeno ne' tempi nostri tal' opinione, è stata riprouata dalla S. Congregazione dell'vniuersal' Inquisizione, dalla quale essendosi maturamente esaminato il punto, è stata la sudetta proposizione dichiarata, non solamente temeraria, mà anche scismatica, & eretica; Siche frà Cattolici non vi cade più dubbio. A

4

A
Nel lib. 15. de giudizij nella relazione della Corte, trattando del Papa nel disc. 2.

Cade benſi la diſputa nel terzo caſo delle cauſe tẽporali; Et in ciò ſi ſcorge gran varietà d'opinioni, atteſoche li Legiſti, ouero li Dottori ſecolari, 5 col ſentimento de quali caminano ancora in queſta parte alcuni Teologi, ſtimano che la podeſtà del Papa non entri nelle coſe temporali, mà ſolamente in quelle di Fede, ouero in quello che influiſca nella ſalute dell' anime, e nel foro interno, e ſopranaturale.

Quando poi ſi tratti di coſe meramente temporali, come per eſempio di depoſizione de'Principi per loro mal gouerno, il quale ſia pregiudiziale 6 ancora al bene ſpirituale, ouero di legitima ſucceſſione del principato, cõ coſe ſimili, & in tal caſo vogliono che la ſua parte ſia ſolamente d'aſſoluere i popoli, e di dichiarare, che à loro, ouero alla republica, ſia lecito negare à quel Principe l' obedienza con darſi ſotto il dominio, ò protezione d' vn' altro, ſiche al Papa ſpetti il fare vna ſemplice dichiarazione, come ad vn Giudice, mà che l' eſecuzione ſi faccia dalla steſſa republica, con l' autorità propria.

All'incontro li Canoniſti, con quali caminano anche alcuni Teologi, ſoſtengono maggiormẽte la podeſtà Põtificia, non ſolamẽte nel cõcendere alli Principi Criſtiani Cattolici li Regni, e paeſi occupati da infedeli, ò da eretici per il fine della religione Chriſtiana di quei popoli; Mà ancora che hab-

habbia la ragione del territorio in tutto il Mondo, anche nelle cose temporali, nell'abito solamente, lasciandone l'atto, ouero l'esercizio alli Principi secolari Cristiani sotto la condizione però del buon reggimento de' popoli, con la douuta custodia della Religione cattolica, siche quando si portino male, sia lecito al Pontefice come Vicario di Cristo, reassumendo la suddetta podestà abituale, deporre quel Principe, e conceder' il principato ad vn'altro.

Fondano ciò li Canonisti principalmente nella pratica cauata da molti esempi; E particolarmente in quello di S. Leone terzo, accennato di sopra, di dismembrare parte dell' Imperio d'Oriente, e di erigerne l'imperio d'Occidente; E quello di Gregorio quinto di dare la podestà alli Principi di Germania d'elegere quest' Imperadore; Come anco quello di Zaccaria, nel deporre Ilderico Rè di Francia, e conceder' il Regno à Pipino; Di Gregorio VII. nel conceder ad Alfonso chiamato il conquistatore alcuni Regni di Spagna, occupati da infedeli; Quello d'Alesandro Sesto nel concedere alli Rè di Spagna, e di Portogallo l'Indie Occidentali col tirare la famosa linea; Di Giulio secondo nel priuare il Rè di Nauarra, concedendolo al Rè Ferdinando chiamato il Cattolico, che poi l'vnì alla Corona di Castiglia, e simili; Oltre l'esempio del-

7

la concessione del Regno d' Vngaria à S. Stefano; E di quella dell' Isola di Sicilia occupata da Saraceni à Roggiero, con molt'altri casi simili; Bensì che à ciò rispondono li seguaci dell'altra opinione, che questi, & altri simili esempij siano fondati in causa, ò motiuo della Fede, ò della Religione. B

B *Di ciò si discorre nel più volte accennato libro 15. nella relazione e pratica della Corte Romana parlando del Papa nel disc. 2.*

8 E rispondendo all'argomento, che portano incontrario li Legisti, dell' impossibilità di dare due padroni in solido d' vn' istesso territorio, dicono due cose; L' vna che (conforme s' accenna sotto diuerse materie, e particolarmente nella feudale) Questa implicanza camina per vn'istesso rispetto, mà non già quando si dia il concorso di più padroni, e di più possessori con la diuersità de rispetti. C E l'altra, la quale batte nell' istesso, cioè che il dominio del Papa, in nome di Cristo Padrone di tutto il Mondo, resta abituale, dandone l' attuale al Principe secolare, sotto la condizione del buon gouerno, la quale mancando, lo possa togliere, per darlo ad vn altro.

C *Nel lib. 1. de feudi nel disc. 61. & in molti altri luoghi*

Quanto poi all' altro più forte argomento della pratica di alcuni Principi, di voler riconoscere le 9 prouisioni Apostoliche, ancorche siano con le persone, ò cause ecclesiastiche, prima che se gli dia l' esecuzione, e particolarmente nelle prouiste dè Vescouati e de' beneficij, ouero nella suppressione delle Religioni, ò de Monasterij, con

l' ap-

l'applicazione delle loro robbe in altri vſi, con caſi ſimili, cioè che non ſi permette ſenza il braccio, ò conſenſo del Principe; Si dice che ciò non toglie la ſuprema podeſtà, e la ragione territoriale del Papa, mà che ò ſia vn' allegare l'inconueniente, e quelche di fatto ſi faccia contro ragione ò pure che così richieda la ragione di congruenza, acciò quel Principe ſappia ſe tal prouiſione ſia pregiudiziale alle ſuè ragioni, ouero al buon gouerno del ſuo principato, per poterne informare l' iſteſſo Papa forſe ingannato da falſe eſpreſſioni, ò relazioni d' altri.

Il che chiaramẽte ſi proua dal vedere in pratica, che anco alli Magiſtrati, & altri miniſtri del medeſimo Principe, per la ſteſſa ragione, ſi permette il proibire l' eſecuzione delle ſue prouiſioni ſenza la loro eſecutoriazione, la quale ſi ſuole alle volte negare per informar meglio il medeſimo Principe; al quale ſi rende lecito, anzi ſi deue replicare; O pure, ſecondo il ſenſo d'alcuni eccleſiaſtici più zelanti, che conforme ſi è detto, ciò ſia malfatto, e che ſia vn' adurre gl' inconuenienti per argomento; Intendendoſi detto tutto ciò per vn ſemplice diſcorſo, con laſciare l' intiero il ſuo luogo alla verità. D

10 (margin)

D
Nel libro 2. de Regali nel diſc. 148.

L'altra queſtione, la qual cade trà la podeſtà eccleſiaſtica, e la laicale, riſguarda il punto di ſopra accennato nel primo delli trè caſi di ſopra di-

11 (margin)

diſtinti, cioè, ſe nel dominio temporale dellaChie-ſa, che volgarmente diciamo loStato eccleſiaſtico, reſti tuttauia all' Imperadore qualche ragione di alto dominio, e di ſouranità; Et in ciò tengono alcuni l'affermatiua col fondamento, che attribuendo alcuni degli medeſimi eccleſiaſtici queſto dominio alla donazione, che ſi dice fatta da Coſtantino Magno à S. Silueſtrò, della Città di Roma, e di tutta l' Italia, nel trasferir la Sede Imperiale in Coſtantinopoli; Ouero parte di eſſo alle conceſſioni di Pipino, e di Carlo Magno, e d'altri Imperadori, e parte alla donazione della Conteſſa Matilda; In qualunque modo ſia, non ſi foſſe trasferito l'alto dominio, e la ſouranità, per la ragione riceuuta da feudiſti, & accennata nella ſua materia feudale, ciòe che l'Imperadore, ouero ogn' altro Principe, può ben concedere parte de' luoghi ſpettanti al ſuo imperio in feudo, anche regale e con ragione di principato, purche però ritenga per ſe la ſouranità, ſiche non ſia vna total diſmembrazione del principato, ò ſciſſura della corona, facendo vn'altro eguale à ſe ſteſſo, mentre ciò non ſi può fare.

E *Nel lib. 1. de feudi nel diſc. 60. e nel lib. 6. della dote nel diſc. 146.*

12

Queſta opinione però dagli altri più comunemẽte vien riprouata, e ſtimata ideale; Atteſoche, ſe ſi parla delle ragioni dell'Imperio Coſtantinopolitano ritenute da Coſtantino nella detta preſuppoſta donazione, (circa la quale ſi laſcia il ſuo luogo

alla

alla verità) quelle già ſuanirono, per la ſudetta
[13] diſmembrazione dell' Imperio d' Occidente, approuata già dal conſenſo di tutto il Mondo Cattolico; Maggiormente che doppoi anche l' iſteſſo Imperio Orientale, è già ſuanito affatto, & occupato da infedeli.

E ſe ſi parla delle ragioni dell' altro Imperio Occidentale; Si ſtima vna total vanità il dire, che hauendo egli tutto l' eſſere dal Papa, come ſuo autore e fondatore, con l' accennata ſubordina-
[14] zione, e dipendenza, per la conferma, che deue da queſto riceuere la ſua elezione, in occaſione della quale, deue promettere la ſuddetta ſubordinazione, s' habbia da dire, che il ſuperiore debba eſſer ſuddito del ſuo ſuddito.

Come ancora, perche quando ſeguì queſta nuoua erezzione dell'Imperio d' Occidente, l' altro d' Oriente hauea già quaſi perduto affatto ogni dominio, e ſuperiorità in Italia; E per conſeguenza, non poteano nel ſurrogato trasferirſi quelle ragioni, che non ſi poſſedeano dal principale.

Et in oltre, à diſcorrerla con le regole della Religione Chriſtiana, cauata dall' Euangelo, nel
[15] quale Criſto profeſſa d' eſſergli data dall' eterno Padre tutta la podeſtà nel Cielo, e nella Terra; e che eſſendo eſaltato nel legno della croce per la noſtra redenzione, tiraſſe à ſe ogni coſa; Quindi

ne

ne segue il disopra accennato dominio di tutto il Mondo abituale, restando all'Imperadore, & ad altri Principi Cristiani il solo dominio attuale nell' esercizio; E per conseguenza, quando il possessore del dominio attuale, cede le sue ragioni à quello, che habbia il dominio abituale, e superiore, ne nasce quella consolidazione, che la legge dispone, quando il feudo si deuolue all' infeudante, ouero che il proprietario diuenti padrone anche dell'vsufrutto, il quale era d' vn altro, con casi simili. F

F *Nel detto dis. 60. del lib. 1. de feudi, e nel detto disc. 2. del Papa nel lib. 15. nel titolo della relatione della Corte Romana.*

E discorrendola ancora con ragioni vmane; 16 Vengono stimati degni di riso coloro, li quali trattano questa materia con le sole simplicità solite de' Legisti, presupponendo l' Imperadore Romano padrone del Mondo, come se ce l' hauesse dato Iddio à dirittura in pieno dominio, ouero che l' hauesse auuto per eredità da Adamo nostro primo padre; Douendo riflettere che in sostanza l' Imperadore Romano antico, non è altro che vn capitano, ouero vn ministro del popolo e della republica, con quella maggior' autorità che in progresso di tempo, sotto nome di dittatura, fù vsurpata dà Cesare, in occasione della guerra ciuile con Pompeo; E questa figura di capitano, e di gouernatore, con gran moderazione professò di fare Ottauiano Augusto nel tempo che nacque Cristo Signor Nostro, siche quella maggior' auto-

autorità dispotica, la quale hebbe origine da Tiberio, il quale vien reputato l'idea del tiranno, e che fù cōtinuata da altri successori, fù più tosto tirannica vsurpazione, che legitimo principato, e dominio, e se bene Cristo Signor nostro tentato sopra il pagamento del tributo da Scribe, e Farisei, diede quella veramente diuina risposta di dare à Dio quello ch'è di Dio, & à Cesare, quel ch'è di Cesare; Nondimeno parlò di quel ch'era possessore defatto del principato, mà non perciò ne segue che l'autēticasse, ò lo canonizasse per legitimo; Et ancora perche non essendo ancora adempito il misterio della passione, non era seguita quella attrazione di tutte le cose, che fece à se stesso, pendendo in croce.

Equando anche potesse dirsi vero, e legitimo principato, (tuttauia conforme si è accennato nel libro antecedente de' regali) il Principe non è altro 17 che vn marito, ò padre, e legitimo amministratore della republica, e del popolo, dal quale hà riceuuto tutta la sua podestà, e per conseguenza, quando il sudetto Imperadore Romano, considerandolo come marito, ò come padre, abbandonò la moglie, ouero li figli dell'Occidente, lasciandoli in preda de Goti, Vnni, Vandali, e Longobardi, e di altre barbare nazioni, anche con pregiudizio della Religione Cattolica, poterono essi legitimamente scuotere il giogo del primo dominio,

e darsi alla protezzione;&al gouerno d' vn' altro, conforme fecero, dandosi alla protezione, cura, e gouerno del Pontefice, al quale più propriamente conueniua il nome di padre, e di conseruatore della Religione; In maniera che possa, e debba dirsi dominio trasferitogli più legitimamente dal consenso de' popoli, di quello che fusse trasferito dall' antico popolo Romano negli Imperadori gentili; Maggiormente che rispetto à Roma, & alla maggior parte degli altri luoghi, questo passaggio non fù immediato dall' Imperadore al Papa; Atteso che vi fù di mezzo il dominio delli delli Rè d' Italia, e del Duca Romano, e di altri Duchi simili, da quali come tiranni, ò eretici poterono li popoli sottrarsi; E da ciò si scorge qualche simplicità di coloro, alli quali pare di dire vna gran cosa, quando allegano per titolo di que-18sto dominio la suddetta donazione di Constantino, senza badare alla suddetta difficoltà, che rinasce perche la loro capacità non vi arriua; Atteso che senza negarla, lasciando (come si è detto) il suo luogo alla verità, vi si dà titolo migliore, con altre ragioni che sopra ciò si sogliono considerare. G

G *Si discorre di ciò nel supplemento del lib. 2. de Regali in occasione di trattare delle confiscazioni, e nel dis. 2. della relazione della Corte nel lib. 15.*

La terza questione, riguarda le concessioni, delle Città, terre, e luoghi abitati con giurisdizio-19ne, & imperio ne i vassalli, che da Principi secolari si siano fatte alle Chiese, cioè se diuentino luoghi totalmente ecclesiastici, in maniera che

non

non ne resti superiorità alcuna al Principe secolare concedente, mà che la souranità, e l' alto dominio, per lì casi d' appellazione, e di ricorso siano del Papa; Ouero all' incontro, che s' intenda conceduta vna giurisdizione subordinata, in ragione di semplice baronaggio; Et in ciò, si camina con la distinzione della qualità, ò natura della concessione, atteso che quando sia in ragione di feudo vero, in tal caso resta senza dubio la soggezzione al Principe secolare infeudante in quel che riguarda il feudo solamente, e non in altro, non cadendo in ciò disputa alcuna, mentre i medesimi sacri canoni così espressamente dispongono; Mà se la concessione sarà in allodio (conforme in dubbio s'intende, e si presume,) in tal caso, entra vna gran disputa, con molta varietà d' opinioni, e con efficaci argomenti per l' vna parte, e per l'altra, conforme si discorre nel teatro nella materia feudale, doue si potrà vedere, si crede però che l' osseruanza vi habbia gran parte. H

H *Nel detto dis. 60. del lib. 1. de feudi.*

La quarta questione riguarda l' immunità locale delle Chiese, e de luoghi sacri, non solamen- 20 te sopra li casi eccettuati, e non eccettuati, mentre ciò ferisce più tosto la materia dell' immunità, della quale si tratta nel suo luogo particolare, che questa della giurisdizione, mà circa il punto della ragion territoriale, cioè se le Chiese, e li luoghi sacri s'intēdano esser separati dal territorio del

Principe laico, ſi che coſtituiſcano vna ſpecie di territorio ſeparato; Ouero che più toſto ſiano nel territorio del Principe, mà godano queſta eſenzione per vna certa riuerenza, à ſomiglianza delle Chieſe e de'Monaſterij eſenti, che ſono dẽtro la dioceſi; E molti, forſe più comunemente, credono che queſta ſeconda parte ſia la più probabile. I

I
Si tratta di ſotto nel libro 14. doue ſi diſcorre la materia dell'immunità eccleſiaſtica.

Come ancora ſe il giudice laico poſſa eſercitare giuriſdizione nelle Chieſe, & in altri luoghi sacri, ouero immuni con li proprij ſudditi, nel che ſi ſuol caminare con la diſtinzione degli atti ſolamente verbali, e li reali, cioè che quelli ſi poſſano fare, e non queſti per l'iſteſſa ragione di riuerenza, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel teatro, cioè che ſi poſſa citare verbalmente vno che ſia in Chieſa, mà non ſi poſſa carcerare, nè eſaminare, ò tormentare, ò far' altr' atto di fatto, più che di parole. L

21

L
In queſto lib. 3. della giuriſdizione nel diſc. 70.

La quinta queſtione riguarda l'altra ſpecie d'immunità eccleſiaſtica perſonale delli Prelati, e de' chierici, e di altre perſone eccleſiaſtiche, cioè ſe quando il Principe ſecolare per cauſa di ſtato, ouero per cauſa publica, particolarmente in tempo di peſte, ò di guerra, poſſa eſercitare giuriſdizione ò ſuperiorità alcuna con le perſone eccleſiaſtiche, eſiliandole dal ſuo dominio, ouero prohiben-

22

bendo il commercio, e facendo altri atti giurifdizionali, ò pure forzandoli all' offeruanza delle fue leggi & editti, col motiuo del ben publico, e col fondamento della legge di natura che obliga tutti, conforme fe n' è accennato qualche cofa nel proemio; E parimente fi fcorge la folita varietà grande d' opinioni. Come ancora, fe & in quali cofe fiano foggetti alla podeftà laicale li chierici celibi, ò coniugati refpettiuamente; E fe, e quando nelli chierici d' ordini minori vi concorrano li requifiti neceffarij per l' efenzione del foro; Et à rifpetto delli chierici greci, fe anco le loro mogli, e figli godano il priuilegio del foro, cō cafi fimili, de quali in occorrenza, fi dourà vedere nel teatro, & altroue attefo che per le graui diuerfità de ftili delli diuerfi principati, non facilmente vi fi può dare vna regola certa, e generale. M

M
Se ne difcorre nel detto libro 14. trattando dell' immunità ecclefiaftica.

La fefta queftione cade fopra la podeftà laicale fe fotto pretefto d' impedire lè forze, ò le violenze 23 poffa ingerirfi nelle caufe ecclefiaftiche, così fopra materie indifferenti trà perfone ecclefiaftiche, come ancora fopra le materie di fua natura fpirituali & ecclefiaftiche trà fecolari, come particolarmente occorre fopra la cognizione del chiericato, ouero fopra l'impedimento della libertà del matrimonio, & in cofe fimili; Et in ciò fogliono li laici far la diftinzione trà la cogniz ionformale di quelche fi dice de iure, e quella che fi dice di fatto fo-

to ſolamente, ouero eſercitando la temporalità nelle robbe, e nelle ragioni temporali delle Chieſe, ò delle perſone eccleſiaſtiche; N Et anco perche in alcune parti ſi pretende il Principe ſecolare Legato Apoſtolico, ouero capo, e Preſidente di qualche conſeglio, ò tribunale eccleſiaſtico per autorità Apoſtolica; Mà queſte ſono materie da laſciarſi per regole prudenziali ſotto ſilenzio, e non metterſi in bocca de volgari.

N
Nel lib. 15. de giudizij.

La ſettima riguarda l'immunità eccleſiaſtica 24 reale, cioè ſe, e quando il Principe ſecolare, ò la Republica de' laici, poſſa ſoggettare alle collette, & altre publiche grauezze gli eccleſiaſtici, per queibiſogni che riguardano il beneficio & intereſſe comune, del che ſi diſcorre in altri luoghi. O

O
Nel lib. 2. de regali nel diſ. 58. & altri, e nel lib. 14. nel tit. Miſcellaneo eccleſiaſtico nelli diſc. 2. e ſeguenti doue ſi tratta di queſta immunità.

L'ottaua all'incontro feriſce la podeſtà eccle- 25 ſiaſtica con li ſecolari, non già nelle cauſe di Fede, ò in altre puramente eccleſiaſtiche, e ſpirituali; Come per eſempio ſono, di matrimonio, e di decime, e coſe ſimili, mentre in queſto non cade dubbio alcuno, mà in quelle cauſe che ſi dicono di miſto foro; Et in cio anco ſi ſcorge qualche varietà di leggi, ò di ſtili ſecondo la diuerſità de principati, ſiche non vi ſi può dar regola.

Occorre anche diſputare della giuriſdizione de' 26 Veſcoui, e di altri Prelati, circa la loro fameglia armata, e della loro giuriſdizione, con li loro famigliari, e miniſtri, ancorche laici, li quali ſiano

no

no esenti dal foro laicale; Mà parimente ciò non riceue regola, per la diuersità delle leggi, ò degli stili de'principati. P

P *Nel dis.67.di questo libro.*

Quando poi il Giudice laico habbia giurisdizione con li chierici, e con altre persone ecclesiastiche, per l'amministrazione, ouero per la robba, ò denaro auuto dalle sue mani, ò per altro rispetto, se ne discorre di sotto nel capitolo vndecimo, nel quale si tratta della capacità de' laici nel conoscere le cause del foro ecclesiastico. 27

E molte altre questioni, le quali cadono sopra questa materia men frequenti, si tralasciano, atteso che sarebbe troppo noiosa digressione il voler reassumere tutte le minuzie; Maggiormente, per la più volte accennata ragione, cioè che per la gran diuersità de stili, in ciascun principato, non può in questa materia stabilirsi vna regola ferma, e generale, che però in occorrenza bisognerà regolarsi secondo la qualità del paese, nel quale occorra la questione; E molte cose nella materia si accennano di sotto nelli capitoli seguenti, et anche nel libro decimoquinto in occasione di trattare de' giudizij, e del giudice competente, e nel libro decimo quarto trattando dell'immunità ecclesiastica.

CA-

CAPITOLO QVARTO.

Delle queſtioni giuriſdizionali nell' iſteſſa podeſtà eccleſiaſtica, trà diuerſi eccleſiaſtici Superiori, ſenza miſtura di laici.

SOMMARIO.

1 *SE il Concilio ſia ſopra il Papa, ouero il Papa ſopra il Concilio.*
2 *Che li Concilij non vengano ſotto le derogatorie ſenza menzione ſpeciale, ilche ſi dichiara.*
3 *Degli atti del Concilio di Coſtanza.*
4 *Se il Papa diſpenſi con ſe ſteſſo ſopra il giuramento delli capitoli del Conclaue, e dell'oſſeruanza delle bolle.*
5 *Della podeſtà del Collegio dè Cardinali in tempo di ſede vacante.*
6 *Dell' iſteſſo, diſcorrendola per ragione.*
7 *Della podeſtà delli Patriarchi.*
8 *Che il Papa debba eſſer'vnico, e non ſi poſſa dare pluralità di perſone.*

Qua-

9 *Quali siano quelle cose, le quali oggi siano sole del Papa, siche gli altri Prelati non vi habbiano podestà.*

10 *Il Papa si dice Ordinario degl' Ordinarij, e può preuenire gli Ordinarij nelle collazioni dè beneficij, & in altre cose, se vuole.*

11 *Se possa togliere le dignità, li beneficij, e gli officij senza cognizione di causa.*

CAP. IV.

1 NON solamente questa materia giurisdizionale oggidì viene stimata, difficile, & intricata, per le controuersie, trà le due diuerse podestà, ecclesiastica e laicale, trà le quali pare che si scorga l'accennato cotidiano, e continuo eclisse; Mà ancora trà il capo, e li membri di ciascuno delli suddetti corpi ò generi di podestà; Poiche trattando dell'ecclesiastica, non poca disputa cade trà li Canonisti, e li Teologi, anzi nell' istessa professione dè Canonisti, trà gli oltramontani, e li citramontani, sopra la podestà del Concilio generale, se sia maggiore ò minore di quella del Papa; E vi si scorge

 la

la ſolita varietà dell' opinioni ; Facendoſi da coloro,li quali tengono le parti del Concilio gran fondamento nell'iſtorie eccleſiaſtiche, & in alcuni caſi ſeguiti in diuerſi Concilij , e particolarmente nel più moderno Concilio di Coſtanza radunato per togliere il coſi lungo,e pernicioſo ſciſma d' anni quaranta, e più, mentre in quello , eſſendo ſtati depoſti, ouero dichiarati decaduti, ò non legitimi, & in ſomma eſautorati, Giouanni vigeſimo ſecondo,Gregorio duodecimo,E Benedetto vndecimo, ciaſcuno de quali nella ſua obedienza , nell' iſteſſo tempo faceua parti di Papa, fù dal Col legio dè Cardinali, con l' interuento di trent' altre perſoue deputate dal Concilio ; eletto Martino quinto col ſuſſeguito effetto . A

A Se ne diſcorre nella relazione della Corte nel lib. 15. nel diſc. 2.

Tuttauia, ciò che in ragion diſputatiua ſi poſſa dire nelle ſcuole , e ne i circoli; Per quelche ſpetta alla pratica del foro , ſecondo l' opinione oggidì più riceuuta, & aſſoluta nella Corte di Roma , & appreſſo li buoni Cattolici, reſta fuori d'ogni dubbio, che non ſi poſſa conuocare il Concilio ſenza l' autorità del Papa, ſenza la quale non merita il titolo di legitimo, e di generale , e conforme li Canoniſti, e li teologi dicono, di ecumenico; E che il Papa ſia à quello ſuperiore, in maniera che vi poſſa derogare , ò diſpenſare à ſuo arbitrio . B

B Nel lib. 14. nelle ãnotazioni al Concilio di Trẽto nel diſc. 1. & nel detto diſc. 2. nella relazione della Corte.

Che però quella prerogatiua, la quale da Giuriſti ſi dà alli Concilij generali, che non s' intenda

2 à lo-

à loro derogato ſenza ſpecial menzione, non riguarda la podeſtà, mà la certezza della volontà; Siche quando di queſta in altro modo appariſca, baſta la deroga implicita, e virtuale; Anzi ne meno queſta prerogatiua ſi concede al Concilio dì Trento, atteſoche baſta d' auer conceduta qualche coſa ad eſſo contraria. C

C
Nel ſudetto luogo.

E riſpondendo alla ſuddetta pratica del Concilio di Coſtanza, ſi dice non eſſer vero, che ſi caminaſſe per via d' autoritatiua depoſizione di vn Papa legitimo, eſercitando con queſto l'autorità di ſuperiore; Mà che ciò ſeguiſſe in figura di giudice, il quale dichiaraſſe, che niuno delli trè occupaſſe bene quella ſede, la quale perciò ſi haueſſe per vacua; O'ciò foſſe per l' incertezza; O' perche alcuno di eſſi foſſe veramente intruſo; O per lo giuramẽto fatto da alcuni di loro di douer renunziare per reſtituire alla Chieſa la tranquillità, e far ceſſare la tempeſta dello ſciſma; O' pure che alcuno per graui delitti ſcandaloſi à tutto il mondo ne foſſe decaduto; Mentre altro è il deporre, e l'eſautorare di propria podeſtà; Et altro è il giudicare ſe vno ſia tale, ò nò, biſognando in ciò dar' vn Giudice; Mentre ſi vede, che anche nè feudi, e nè principati, gli Tribunali del principato, giudicano à chi ſia douuto il principato, e chi ſia il Principe legittimo, ancorche ſiano tribunali ſubordinati e ſudditi à quello, che ſia Principe legitimo, ſiche

3

non è giudicare del Papa, mà di quella persona, priuata, se sia, Pontefice, ò nò. D

D *Nel disc. 2. della relazione della Corte nel lib. 15.*

L'altra questione riguarda la podestà di dispensare con se stesso al giuramento d' osseuare li capitoli del conclaue, & ad alcune bolle dè predecessori; Et in ciò parimente si scorge la solita varietà dell' opinioni; Però si crede, che più comunemente, quanto alli capitoli del Conclaue, si camini con la distinzione, trà quelle cose, le quali riguardano la religione cattolica, & il bene della Chiesa vniuersale, e quelle che riguardano l' vtile e comodo priuato dè Cardinali, cioè che nel primo caso stia fermo l' obligo, e non nel secondo. E

4

E *Nel detto disc. 2. e 3. della relazione della Corte nel lib. 15.*

Ouero, quanto al giuramento sopra l' osseruanza delle bolle dè predecessori, che si distingua, trà la dignità pontificia, e la persona priuata del Pontefice, conforme in occasione della bolla di Pio quinto di non infeudare, se n'è accennato qualche cosa nel libro primo dè feudi F; Lasciando però sopra tutto ciò sempre il suo luogo alla verità, senza fermar cosa alcuna.

F *Nel cap. 9.*

La terza questione cade sopra la podestà e giurisdizione del Collegio dè Cardinali per il tempo che vaca la Sede Papale, Mà tal questione già è stata in parte tolta dalla costituzione di Bonifacio ottauo registrata nel suo sesto G, e più chiaramente parla la bolla di Pio quarto H; con laquale oggidì si camina; Cio è che non habbia podestà, nè giuris-

5

G *Nel cap. vbi periculum de elect. in 6.*

H *La 63.*

giuriſdizione alcuna, coſi in quelche riguarda le coſe di grazia, come quelle di giuſtizia, ſopra le materie ſpettanti alla podeſtà del Papa; E ciò per lo giuſto fine d' accelerare l' elezione; Eccettuatene quelle coſe, le quali riguardano il mantenimento del gouerno corrente; O' pure, quando occorreſſe accidente tale, che ſopraſtaſſe gran pericolo, ò che ſe ne poteſſero cagionare grand' inconuenienti, quando non ſi riparaſſe prontamente.

Circoſcritte le ſudette coſtituzioni; Quādo la materia ſi haueſſe à diſcorrere con li termini generali, entrerebbe la diſtinzione delle quatro perſone diuerſe formali, che ſi conſiderano nella perſona materiale del Papa; la prima cioè di Papa come Papa, Vicario di Criſto, e capo della Chieſa vniuerſale; E per quelche riguarda le coſe ſpettanti à queſta perſona, il Collegio non vi hà podeſtà, nè giuriſdizione alcuna, poiche ſe bene rappreſenta la Chieſa vniuerſale, in nome della quale elegge il Papa; Tuttauia queſta commiſſione, che per conſuetudine ſe gli è data, è riſtretta à queſt' atto dell' elezione; Che però ſe bene li Cardinali hanno qualche participazione nel gouerno della Chieſa, vniuerſale, nondimeno ciò naſce dall' aſſunzione che ne hà fatto il Papa medeſimo, in figura di conſiglieri, mà non già con quella formal participazione, che hà il Capitolo della Cattedra-

tedrale col Vescouo formando vnitamente il corpo cattedratico. I

I Nel disc. 3. della relazione della Corte nel lib. 15.

La seconda persona è di Principe temporale dello Stato ecclesiastico; Et in questa parte potrebbe fare quelche si concede alli comizij, ouero alli Parlamenti radunati per l'elezione del loro Principe, come rappresentante la Republica, ouero il principato; Come per esempio sono li Palatini, ò gli elettori del Regno di Polonia, e simili, siche questa giurisdizione non hà quella repugnanza, che si scorge nel caso precedente.

La terza, e quarta persona, sono di Patriarca d'Occidente, e di Vescouo di Roma, col suo distretto; Et in queste parti, quando non ostassero le suddette costituzioni, entrarebbe quelche di sotto, può dirsi della giurisdizione del Capitolo sede vacante, mentre il Collegio de Cardinali è il Capitolo di queste Chiese patriarcale, e Cattedrali respettiuamente, mà non già della Chiesa vniuersale. L

L Nel detto disc 3.

Oggidì, non si sentono più quelle questioni di giurisdizione, e di podestá, che, conforme insegnano l'istorie ecclesiastiche, erano anticamente cosi frequenti, frà il Papa, e li Patriarchi, e particolarmente con il Costantinopolitano, il quale anche nella stessa Italia, col calore dell'Imperatore d'Oriente, s'ingeriua in far le parti pontificie, in quei

7

pae-

paesi, li quali alla riuiera del mare Adriatico furono sotto l' Imperio greco M; Mentre tutti quei paesi, li quali cadono soto li Patriarcati Costantinopolitano, Alessandrino, Antiocheno, e Gerosolimitano, sono in potere d'infedeli, e quei Cristiani generalmente sono scismatici, eccetto pochi cattolici forastieri, ò paesani occulti.

M a Se n' accenn qualche cosa nel disc. 6. delle preminenze in questo istesso lib. nel fine.

E' stato nella nostra età disputato, se il sommo pontificato Romano ammetta la pluralità di per-8 sone, e ciò in occasione di trattare della podestà dell' Apostolo Paolo, se fosse coeguale con quella di Pietro; Mà sotto il pontificato d' Innocenzo X. con molta maturità, fù deciso per l' vnità, siche oggidì trà Cattolici non deue ciò ammetter disputa. N

N Nel detto disc 2. della detta relazione della Corte nel lib. 15.

Alcuni atti, secondo l'opinione senza dubbio riceuuta, e praticata nella Corte Romana, spettano alla sola giurisdizione, e podestà del Papa, priuati-9 uamente à tutti gli Prelati, li quali non vi si possono ingerire; Come per esempio sono; L'erezioni delle nuoue Chiese Cattedrali, e Metropolitane, e le vnioni, e diuisioni delle medesime; Le dispense matrimoniali, ò altre, sopra altri impedimenti canonici, siche bisogni derogare alli Canoni, ouero ad altri decreti Apostolici; L' indulgenze, e giubilei vniuersali, & anco li locali, mentre li Vescoui le possono concedere solamente per quaranta giorni;

Le

Le prouiste, ò confermazioni dell'elezioni, ò nomine delli Vescouati, & Arciuescouati; Le collazioni dè beneficij riseruati, ouero la podestà di far queste riserue, con cose simili; Tuttauia non mancano alcuni d'assumer dispute circa il defetto di questa podestà di proibirlo à Vescoui, quasi che ogni Vescouo sia Pontefice, con egual podestà, nella sua diocesi, à quella che habbia il Papa in Roma, e che questo sia solamente vn giudice dell'appellazioni, e dei ricorsi in caso di grauami.

Mà ciò che possa dirsi disputando alla scuolastica, ouero all'academica per esercitar l'ingegno; Per quelche tocca al foro pratico della Corte Romana, non vi cade più dubbio alcuno; Essendo oggidì massime assentate, che il Papa sia il Vescouo della Chiesa vniuersale, & Ordinario degli Ordinarij, siche gli altri Vescoui, e Prelati particolari, siano à lui subordinati, come coadiutori nel gouerno del gregge, ouero dell'ouile di Cristo, così diuiso per il mondo, che non può gouernarsi da vn solo pastore principale, che però vi bisognano gli altri pastori subordinati, secondo quella proporzione, che si dà in ciascuna diocese, trà il Vescouo, e li Rettori delle parrocchie in essa distinte; Attesoche altrimente non si verificarebbe l'vnità della Chiesa, e dell'vnico suo Capo visibile;

Nè

Nè meno si verificherebbe il detto di Cristo Signor nostro, che dourà esser' vn pastore di vn solo ouile; Come ancora, che Cristo disse à Pietro solo che pascesse le sue pecore in generale, senza restringersi più à quelle d' vn luogo, che d' vn'altro, sì che coloro, li quali veramente professino d' esser buoni cattolici, non dourano dir' il contrario. O

O Nel istesso disc. 2. della relazione della Corte.

Quindi segue, che volendo il Papa preuenire 10 li Vescoui, e gl altri Ordinarij nella collazione dè beneficij, e nella cognizione delle cause, ò nell' esercizio d' ogn' altra giurisdizione ordinaria, (secondo la suddetta opinione, senza dubbio riceuuta nella Corte Romana) potrà farlo; Bensì che non è solito, eccetto che per cause graui, e giuste, caminandoui cō molta circospezione, perilche in dubbio tal volontà non si presume, siche le questioni che sopra ciò cadono trà le parti, riguardano più tosto la volontà, che la podestà P; Douendosi anco in ciò riflettere alle considerazioni accennate nel capitolo primo, sopra la distinzione dè luoghi, e dè tempi per conoscere la fallacia di coloro, li quali con alcuni esempij dè tempi antichi, e della Chiesa greca, vanno sopra cio sognando fauole.

P Nel detto disc. 2. & anche nel disc. 23. nel tit. dè beneficij.

E' stato anche nell' età nostra disputato, se possa il Papa togliere alli prouisti le dignità e li be- 11

neficij, ò gli officij di loro natura perpetui; E ciò che sia nel foro interno per lo requisito della giusta causa; Per quelche tocca all' esterno, e pratico, si è nella Corte fermata per più vera l' affermatiua, che possa farlo per molte ragioni distintamente accennate nel teatro, doue si potrà vedere. Q

Q *In detto disc. 2. della relazione della Corte e nel disc 148. dè Regali,*

CA-

CAPITOLO QVINTO.

Delle differenze giuriſdizionali, trà li Veſcoui, & altri Ordinarij dè luoghi, e li Prelati inferiori, li quali pretendano d' hauere la giuriſdizione eccleſiaſtica, e quaſi Epiſcopale attiua nel clero, e nel popolo ſecolare di qualche terra, ò luogo, priuatiuamente all' Ordinario, ouero al Veſouo dioceſano.

SOMMARIO.

9 *Degli altri Prelati inferiori ſenza territorio ſeparato.*
10 *Che il poſſeſſo di queſti Prelati ſia poco lodeuole.*
11 *Auanti di chi ſi faccia il concorſo alle parocchie.*
12 *Delli Cardinali nelli loro titoli.*
13 *Delli Prelati Regolari ò locali.*
14 *Particolarmente di quelli della Religione di Malta.*
15 *Che coſa ſia la cura dell' anime.*
16 *Che li regalari & altri eſenti non poſſono predicare publicamente al popolo, nè confeſſare, ſenza licenza dell' Ordinario.*
17 *Quando li Prelati regolari eſenti habbiano giuriſdizione con li ſecolari loro ſeruenti.*
18 *A chi ſpetti la proua del territorio ſeparato.*
19 *In che modo tal proua ſi debba fare.*
20 *Della differenza di proua per priuilegio, ò per immemorabile.*
21 *Nella giuriſdizione la ſola aſſiſtenza di legge, baſta per la manutenzione.*
22 *Di alcuni Prelati inferiori priuilegiati, & eſenti dalle coſe ſuddette.*
23 *Si danno gli eſempij del Protettore della Santa Caſa di Loreto, dell' Arciueſcouo di Nazarette, e del Veſcouo di Fieſole.*

CA-

CAP. V.

NCORCHE fin da principio della Chiesa nascente, vi sia stato l'vso dè Vescoui, che dall'istesso S. Pietro, ouero da gli altri Apostoli, alli quali distribuiti per tutto il Mondo à predicare il vangelo, ne fù dal medesimo S. Pietro comunicata la facoltà, si deputauano in ciascun luogo, che abbracciasse la fede Cristiana; Nondimeno, per la persecuzione dè tiranni, anzi generalmente per quella di tutta la gentilità, e del giudaismo; Et anche per non esserui in quei principij la formal erezione delle Chiese materiali, nelle quali fosse publico l'vso del colto diuino, con la subordinazione di più luoghi ad vno, non vi era l'vso delle diocesi, stabilito con li suoi termini ò confini, e per conseguenza non vi era il numero prefinito dè Vescoui, e degli Arciuescoui, e dè Patriarchi, restando tuttauia sotto disputa la questione, se, e quando questa introduzione ò diuisione seguisse, scorgendouisi non poca varietà d'opinioni. A

1

A *In questo lib. 3. nella 2. par delle preminẽ zẽ nel disc. 3. e seg.*

La Corte Romana però, con la quale deuono caminare tutte l'altre Corti del foro ecclesiastico nel Mondo cattolico, in pratica seguita, e tiene per ferma l'opinione che ciò seguisse sotto Dionisio

2

Pri-

Primo il quale fù creato Pōtefice nell' anno 262.e morī nell' anno 271; E per conſeguenza, ſe ne inferiſce, ch' eſſendo ſtato tutto il Mondo diuiſo in dioceſi ſotto li Veſcoui, ogni luogo abitato ſi debba preſumere di eſſere in qualche dioceſi, e ſotto la giuriſdizione del Veſcouo, ſiche non ſi preſume la giuriſdizione degli altri, che non ſiano Veſcoui, generalmente eſplicati col termine, ò vocabolo di Prelati inferiori, l' vſo dè quali può dirſi moderno, parte per priuilegio della Sede Apoſtolica, e parte per conceſſione, ò permiſſione dè Veſcoui; E forſe in alcuni con intruſione, e col principio vizioſo della ribellione al proprio Veſcouo, ſecondo le contingenze dè tempi, ne i quali habbia dominato l' ereſia, ò la ſciſma, ò la guerra trà Principi ſecolari, per la quale il Signore d' vn luogo della dioceſi, non abbia permeſſo che il Veſcouo della Città, la qual foſſe in dominio del ſuo nemico, vi eſercitaſſe giuriſdizione. B

B *In queſto iſteſſo lib. 3. della giuriſdizione nel diſc. 1. con più ſeguenti, e nel lib. 14. nel Miſcellaneo eccleſiaſtico nel diſc. 1.*

Gran parte ancora di queſt' vſo è nata dalla miſtura della giuriſdizione temporale, che per conceſſione de Principi haueſſero in qualche luogo gli Abbati, ò altri Superiori dè Monaſterij, ouero le prime Dignità delle Chieſe, cioè che per commiſſione dè Veſcoui come in figura di loro Vicarij eſercitaſſero anche la giuriſdizione eccleſiaſtica & Epiſcopale, e che in tal modo à poco à poco, con lungo tratto di tempo, da miniſtri di-

3

pen-

pendenti, si siano resi Prelati, e superiori indipen-
dẽti, scorgendosi oggidì in tutte le parti del Mõdo
cattolico numero notabile di questi Prelati infe-
riori, così del Clero secolare, come del regolare. C

C *Nel detto disc. 1. di questo lib e nell'altro disc. 1. del lib. 14. nel miscellan. Ecclesiastico.*

Di trè sorti sono questi Prelati; Vna cioè di
4 coloro, li quali habbiano la giurisdizione ecclesia-
stica e quasi Episcopale in tutto il popolo, e nel
Clero di qualche luogo, il quale sia senza dubbio
dentro li termini di qualche diocesi; L'altra di co-
loro, li quali habbiano parimente la suddetta giu-
risdizione in tutto il popolo, e Clero di qualche
luogo; Mà che questo si pretenda di esser fuori d'
ogni diocesi, e di hauer il vero territorio proprio
separato, & indipendente, siche costituisca vna
specie di diocese, solita adesplicarsi col termine ò
vocabolo di Nullius; E la terza specie è di quei
Prelati, li quali habbiano la giurisdizione ecclesia-
stica quasi Episcopale, solamente con li chierici,
secolari, ò regolari, e con altri ministri di vna cer-
te Chiesa, ouero di vn Monastero ò Conuento
del quale siano Superiori, e Prelati, secondo la co-
mune, e molto frequente pratica degli Abbati, e
dè Priori, & degli altri Superiori dè Monastarij, e
dè Cõuẽti, ò altre case dè Regolari, li quali sono per
lo più esenti dalla giurisdizione degli Ordinarij dè
luoghi; Et anche si hà la pratica frequente nelle
prime dignità di alcune Chiese Collegiate secola-
ri, con li chierici, e ministri della stessa hiesa, mà

non

non già col clero, e popolo ſecolare del luogo; con la giuriſdizione vniuerſale in tutto quel territorio.

La ſeconda ſpecie è de Prelati di quei luoghi, li quali per verità ſiano Nullius, cioè che veramente, e de fatto, abbiano il territorio ſeparato, 5 independente da ogni dioceſe; Come per eſempio in pratica ſono defattoſenza lite gliAbbati òCommēdatarij dell'abazie;Di Monte Caſino; Di Farfa Di Nonantula,gliArcipreti diAltamura;Et il Preuoſto di Peſcia,e molti altri ſimili; E queſta ſpecie de fatto quaſi niente differiſce dalli Veſcoui, non mancandogli altro, che la dignità Epiſcopale, e per conſeguenza li manca ſolamente la podeſtà, e giuriſdizione, circa l' eſercizio di quegli atti, che ſono dell' ordine Epiſcopale, e che ſi dicono pontificali;Come per eſempio ſono,il conferire gli ordini ſacri, il conſecrare l' olio ſanto, il conſagrare le Chieſe, l' amminiſtrare il ſacramento della creſima, e coſe ſimili; E tuttauia, anche in queſte coſe hanno vna certa podeſtà giuriſdizionale, cioè che à loro ſpetta il dar le licenze, ouero le lettere dimiſſoriali alli proprij ſudditi per pigliare l' ordine da quel Veſcouo che da eſſi Prelati ſi deputerà, quando però ne ſtiano in poſſeſſo, mentre in ciò la pratica non è vniforme. D

D
Nel diſc. 16. di queſt'iſteſſo titolo e

Et anche hanno podeſtà di dar licenza ad vn Veſcouo à loro elezione di cōſecrare le loro Chieſe,

ſe, & altari, e l'oglio ſanto, e di amminiſtrare à proprij ſudditi detto ſacramento della creſima, e di eſercitare altri pontificali; Ogni volta però che per conſuetudine, ò per ordine della Sede Apoſtolica, non ſpettaſſero queſti atti pontificali al Veſcouo più vicino. E

E *Nel detto diſ. 16.*

Si dicono però, à ſomiglianza de veſcoui di eſſer ordinarij de luoghi, con la piena, e totale giuririſdizione Epiſcopale, non ſolamente ordi-6 naria, mà anche delegata dal Concilio di Trento, e dalle coſtituzioni Apoſtoliche ſopra gli eſenti, ouero ſopra gli altri Prelati inferiori; Et in ſomma hanno tutto quelche hanno i veſcoui, eccetto alcune coſe, che la Sede Apoſtolica da qualche tempo moderno l'hà tolto, e le hà date alli veſcoui più vicini, come per eſempio ſono le cauſe dell' immunità eccleſiaſtica locale, & in alcuni altri caſi, quali eccettuati, aſſiſte loro la regola generale. F

F *Nelli ſudetti diſc. ſopra accennati nella lettera E & in molt' altri ſeguenti di queſt' iſteſſo lib. di giuriſdizione.*

Io non intendo far' in queſte materie il giudice, nè il conſigliere, mà lodando, & approuan-7 do quelche dalla ſede Apoſtolica vien permeſſo; Per modo di diſcorrere, e per confeſſare la mia poca capacità, mi dichiaro, che non capiſco la ragione di queſta permiſſione, (ouero per dir meglio,) il fondamento della dichiarazione data al Concilio di Trento ſopra quello, che di ſotto ſi diſcorre nell' altra ſpecie di Prelati inferiori, nei

quali non ſi verifica queſta qualità di vero territorio ſeparato, e di nullius; Non ſapendo vedere, come nell' elezione de' veſcoui s' habbiano da vſare tante ſolennità, e diligenze, cioè (parlando dell' vſo d'Italia,) che con le douute informazione, il Papa elegga perſone qualificate, in virtù & in coſtumi, & in età matura ſopra l' anno trigeſimo, e che ſi debbano approuare con vn eſame publico in canoni, ò in teologia morale auanti il medeſimo Papa, con l' interuento di molti Cardinali, e Prelati; E che dopoi vi ſi faccia vn proceſſo formato per vn Cardinale, ſopra la ſua vita, e coſtumi, e legitimi natali, & in altri requiſiti, con la giuſtificazione de quali ne ſegua la preconizatione in publico conciſtoro, acciò pigliandoſi del ſoggetto da ciaſcuno de' Cardinali informazione, poſſa il Papa col loro voto, nel conciſtoro ſeguente, ammetterlo alla dignità Epiſcopale; E che doppo tutto ciò ſeguito, in occaſione di conſacrarſi, dia tanti ſtretti giuramenti, e faccia così gran promeſſe, che à ſentirle vi ſi aggricciano li capelli; E non dimeno che l' iſteſſa giuriſdizione, e podeſtà appunto, ſi dia da vn Superiore regolare, & alle volte anco da vn Principe ſecolare, conforme di fatto inſegna la pratica dell' Arciprete d'Altamura, cõ caſi ſimili; O pure che ſi dia dal Papa per via di Dataria informa di prouiſta di vn benefizio, ouero d' vna ſemplice, & ordinaria

8

digni-

dignità à perſone alle volte non conoſciute, e di niuna ſofficienza; Siche à mio giudizio pare più probabile, che il Concilio di Trento habbia voluto intendere anco di queſti; Pure ſe ne laſcia il ſuo luogo alla verità. G

G
Di ciò ſi diſcorre in queſto lib. 3. di giuriſdizione più volte, e particolarmẽte nel detto diſc. 16. e nel diſcorſo 1. del Miſcellaneo ecleſiaſtico nel lib. 14.

Nell' altra ſpecie, poſta per prima, cioè di quei Prelati, li quali habbiano la generale, & ordinaria giuriſdizione eccleſiaſtica nel clero, e nel popolo, il quale viua nel territorio di qualche 9 luogo, ſenza che ſi verifichi detta qualita di territorio ſeparato; Anticamente ſi ſentiuano graui, e frequenti queſtioni trà queſti Prelati, e li Veſcoui, eſſendoui nato vn numero infinito di coloro, che pretendeano eſſer' in poſſeſſo di queſta giuriſdizione; Per il che Bonifacio ottauo fece vna coſtituzione, con la quale ſi diſpone, che coloro li quali haueſſero tal pretenſione, doueſſero giuſtificarlo in vna forma iui ſtabilita, e per conſeguenza ne naſceſſero le ſentenze delli Delegati Apoſtolici, con le quali, tali pretenſioni ſi canonizaſſero, ò reſpettiuamente ſi riprouaſſero, & in tal modo ſi fermaſſe lo ſtato delle coſe, conforme ſeguì in molti caſi; E quãdo la proua fuſſe in parte à fauore del Veſcouo, & in parte à fauore del Prelato inferiore, ſecondo la diuerſità de priuilegij, ò delle cauſe, ciaſcuno haueſſe il ſuo. H

H
Se ne tratta particolarmẽte in queſto lib. nel diſc. 5

Sperimentandoſi però tuttauia pernicioſo l' vſo di queſta giuriſdizione, in maniera che ancor' oggidì

10 gidì in alcune parti d' Italia, corre il detto, *di terra d' Abbate*, per ſignificare vn luogo, nel quale ſi viua con poca diſiplina eccleſiaſtica, gli tolſe la cognizione delle cauſe, criminali, e matrimoniali, commettendole alli veſcoui dioceſani, ouero ã gli ordinarij de luoghi, in ragione di delegazione della Sede Apoſtolica; Et anche commettendo à queſti, con la ſteſſa delegazione, l' approuazione di coloro, che haueſſero la cura dell' anime, ò che amminiſtraſſero i ſacramenti parochiali; E che approuaſſero li predicatori, con altre coſe più diſtintamente accennate nel teatro, e di ſotto nel titolo de Regali, poiche à quelche ſi è diſpoſto dal Concilio, vi ſi ſono aggiunte molte altre coſe per le Coſtituzioni Apoſtoliche, ouero per li decreti della ſacra Congregazione. I

I *In queſt' iſteſſo libro nelli disc. 1. e più ſeguenti.*

Anzi, per quelche ſpetta al concorſo, il quale ſi deue fare nella prouiſta delle parochie, ſecondo la forma dell' iſteſſo Concilio di Trento, auanti gli eſaminatori ſinodali, anche in quei luoghi, li 11 quali ſiano veramente Nullius, e di territorio ſeparato come ſopra, quando il Prelato non vſi di conuocare, e celebrare il ſinodo, dourà il concorſo farſi auanti l' ordinario il quale faccia ſinodo, & habbia li eſaminatori ſinodali, dalli quali, douranno anche eſſer' approuati generalmente coloro, che deuono eſſer' deputati all' eſercizio della cura dell' anime, anco ſenza la detta

for-

forma del concorso, come vicarij, nella maniera, che si discorre nella materia beneficiale. L

L In questo lib. nelli disc. 14. & 15. e nel lib. 12. nelle parochie delli disc. 10. e seguenti.

Sotto questo nome di Prelati inferiori, vengono anche li Cardinali, nelli loro titoli dentro di Roma, nelli quali, ancorche (per vn certo modo di parlare de Dottori) siano stimati come tanti 12 vescoui, e che le Chiese di detti titoli, siano stimate, come tante diocesi, con la giurisdizione ordinaria, e quasi episcopale, anco à rispetto delli titoli diaconali conforme, nell' età nostra è stato deciso per la facoltà di dar la benedizione solenne, e che più pienamente si discorre nel teatro; Tuttauia, à comparazione del Papa, considerato come vescouo di Roma, sono stimati come Prelati inferiori, siche in quel che riguarda la cura dell' anime, & l' amministrazione de' sacramenti, al clero, e popolo secolare, il quale viua fuori dell' ambito, ò recinto di detti titoli, questi sono soggetti alla giurisdizione dell' ordinario, particolarmente per vn decreto, ò costituzione di Gregorio decimoterzo. M

M In quest' istesso titolo nel disc. 34. e nel supplemento.

Sotto la terza specie de' Prelati locali, li quali habbiano giurisdizione particolare, ristretta ad vn certo luogo, e con certe persone, vengono (conforme si e detto) gli Abbati, e gl' altri superiori de Monasterij, e di case regolari; Ouero le 13 prime dignità d' alcune Chiese collegiate secolari esenti dalla giurisdizione degli ordinarij, e sog-

gette

gette à quella de proprij Prelati.

In questa specie di Prelati, e particolarmente dè regolari, e per la maggior frequenza, di quelli della Religione di Malta, li quali si chiamano Priori, ò
14 ò Baliui, ouero Commendatori, cadono più frequentemente le questioni con gli ordinarij dè luoghi; Attesoche hauẽdo li Regolari ãplissimi priuilegij d' esenzione, con dichiarazione ancora in alcuni, che i loro Prelati s'intendano veri ordinarij, non solamente con li religiosi ò chierici respettiuamente, mà ancora con li seruenti, ministri, coloni, e vassalli, anche in quel che concerne la cura dell' anime, e l' amministrazione dè sacramenti; Quindi, intendendo questi priuilegij nella sola lettera, pretendono che tutti li loro coloni, lauoratori, e seruenti, anche se viuano sparsi nelle case dè secolari ad vso del popolo, debbano esser compresi sotto questa esenzione, e giurisdizione respettiuamente; Anzi che se il monastero, ò commenda possedesse qualche luogo abitato per concessione del Principe secolare, in feudo, ò in allodio, con la giurisdizione negli abitatori, li quali perciò si dicono volgarmente vassalli, che debbano entrare i priuilegij, i quali parlano anche dè vassalli; Mà ciò contiene vn' equiuoco chiaro; mentre l' esenzione dall' Ordinario conceduta à questi religiosi, & à loro superiori, s' intende della giurisdizione passiua, mà non per ciò è abile, à dar loro la giurisdi-

zione

zione attiua nel territorio, il quale è del Vescouo, e nelle persone del clero e popolo secolare, che iui stia, come pecore commesse al Vescouo. N

N
In questo istesso lib nelli aisc 1. & in molti seguenti.

Anzi, che quando anche questi Prelati habbiabiano la cura dell'anime, la quale si eserciti per se stessi, ouero per li loro Vicarij e ministri nell'istesse loro Chiese esente, col clero e popolo secolare, il
15 quale viua nel luogo che sia della diocesi, non gioua l'esenzione delle Chiese, e delle persone, in quel che riguarda l'esercizio di detta cura d'anime e l'amministrazione dè sacramenti, mà entra la giurisdizione del Vescouo, ordinaria, ò delegata, con la facoltà di visitare; Per quella chiara, e conuincente ragione, che stimandosi le persone del clero, e del popolo secolare pecore commesse alla cura del Vescouo, il quale si dice il primo & il principal pastore, è di douere, che habbia la giurisdizione di vedere, se gli pastori, e li ministri inferiori gouernino bene le sue pecore; Ne possono gli esenti dolersi, che si pregiudichi alli loro priuilegij, poiche mentre vogliono ingerirsi à far l'operarij in vna vigna, deuono esser soggetti al padrone, ouero al custode di quella. O

O
Nelli stessi luoghi di sopra accennati nella lettera antecedente.

Dalche nasce, che anche nelle proprie Chiese, ancorche non curate, non possano li regolari predicare publicamente al popolo, & al clero se-
16 colare, ne meno amministrargli il sacramento della penitenza, senza che vi concorra l'approuazio-

ne del

P *In questo istesso lib. più volte, e nel lib. 4 sotto il titolo de Regolari, e nel miscellaneo Ecclesiastico. & anco nelle annotazioni al Concilio di Trento.*

ne del Vescouo, in quelle persone, le quali deuono fare queste funzioni, con le dichiarazioni più distintamente contenute nel teatro, poiche la forza non stà nelle persone, esenti, che fanno tai' operazione, ne meno nel luogo esente, nel quale si facci no mà nelle persone suddite al Vescouo, con le quali si fanno. P

Resta dunque stabilito per le costituzioni Apostoliche, e particolarmente per quella di Gregorio XIII. (con la quale si camina), che la giurisdizione di questi Prelati, con l'esenzione dall' ordinario, respettiuamente hà luogo, quando si tratti di Monasterij, ò di case regolari, con li professi, ancorche stiano fuori del monasterio, ò loro case, eccetto alcuni casi de quali si tratta nel suo titolo particolare dè Regolari; Et à rispetto delle Chiese secolari, che camini con li canonici e con li beneficiati, li quali in titolo siano addatti à quella Chiesa; Mà à rispetto di quelli del clero e del popolo secolare, li quali siano seruenti, ò coloni, ò vassalli, entra la giurisdizione con l'esenzione, e giurisdizione respettiuamente, quando si verificano li trè requisiti; Il primo cioè, che questi seruenti ò ministri viuano dentro i chiostri, ò recinto delle case regolari, nella maniera che viuono gli stessi Religiosi; Il secondo che siano fermamente, e per la maggior parte della vita, come per professione principale, applicati à quel seruizio; Et il terzo, che

17

che viuano ſotto l'obedienza di quel Prelato, ò ſuperiore regolare, ſiche non baſta, che viuano nelle caſe rurali dè poderi degli ſteſſi religioſi, ouero in altre caſe le quale ſiano parimente, nelli luoghi abitati, atteſoche la forza ſtà nel viuere ad vſo del popolo ſecolare, ouero ad vſo di clauſtrale. Q

Q In queſto lib. 3. nel diſc. 4. & in altri luoghi accennati di ſopra nella lettera] antecedente.

Eſſendo dunque tutte le ſuddette teoriche, ò regole generali, oggidì ſtabilite, e ferme, mentre le moderne dichiarazioni della Sacra Congregazione, e le deciſioni della Rota, hanno chiarito tutti li dubbij, che per prima naſceuano dallavarietà delle opinioni, ouero dagli equiuoci de ſcrittori moder- 18 ni doppo il Concilio di Trento; Quindi ſegue, che tutte le diſpute, in pratica ſi reſtringono al fatto, cioè alla ſituazione del luogo, nel quale il prelato inferiore habbia la giuriſdizione, ſe ſia ſituato, ò nò dentro la dioceſi di quel Veſcouo, il quale, impugnando la giuriſdizione del prelato inferiore, pretenda d'eſſercitare la ſua piena giuriſdizione ordinaria, ò almeno la delegaata, ò pure all' incontro che ſi verifichi la ſuddetta qualità di vero territorio ſeparato, e di Nullius.

Et in ciò, cadono due queſtioni; L'vna, ſe & à chi tocchi di prouare l'affermatiua, ò reſpettiuamẽte, la negatiua della ſua ſituazione in quella dioceſi; E l'altra, poſto che ſpetti il peſo della proua al prelato inferiore, in che modo quella ſi debba fare.

Quãto alla prima; Se dalla pianta apparisce che il luogo sia posto in mezzo, ouero circondato da tutte le parti di quella diocesi,in maniera che non confini con altra; In tal caso resta fermo, che il Vescouo habbia l'intenzione fondata, fin' à tanto che il prelato,inferiore proui bene la separazione del territorio; Mà se fosse in qualche angolo, ò in qualche estremità, in maniera che confinasse con altre diocesi, siche possa caderui il dubbio, se quel luogo sia più d' vna diocesi che dell' altra, in tal caso vi corre qualche varietà d' opinioni;Attesoche alcuni vogliono, che mentre non è in causa il Vescouo di quell'altra diocesi adiacente,sia fondata l'intenzione di quel Vescouo,il qual' è in causa; Et altri all' incontro, che al Vescouo attore spetti il peso di prouare tal situazione, come fondamento della sua intenzione, siche al prelato inferiore, come reo, e possessore, basti di vincere per difetto della proua dell'attore;Cheperò restando l' articolo ancora con qualche dubbiezza, non può stabiliruisi vna regola totalmente sicura. R

R
In questo lib. nel disc.1.con molti seguenti

Quanto poi all' altra questione, sopra la proua del territorio separato; Questa si restringe à due modi solamente; Vno cioè per priuilegio Apostolico, chiaro, & espresso, mentre al Papa solamente spetta il diuidere, ouero vnire li territorij, e dare, ò togliere questa giurisdizione; E l' altro con l' immemorabile ben prouata,

19

con

con li ſuoi requiſiti, delli quali generalmente per tutte le altre materie ſi diſcorre nel titolo dè Giudizij; E ciò per la virtù & operazione dell'immemorabile, che ſi poſſa allegare qualunque titolo migliore di queſto mondo, ſenza neceſſità di prouarlo, e per conſeguenza ſi può allegare il ſuddetto priuilegio Apoſtolico, ancorche di quello non appariſca. S

S Nell' iſteſſi luoghi accennati.

Notabile però è la differenza trà l'vna ſpecie 20 di proua, e l'altra, poiche quando ſia per priuilegio chiaro, & eſpreſſo, ſi dice proua pronta, e certa, e per conſeguenza fonda ſubito l' intenzione del prelato; Mà all'incontro, quando ſia per l'altro modo d'immemorabile, ſi richiede che ſia canonizata con trè ſentenze conformi, ouero con vna legitima regiudicata, & in tanto l'Ordinario dourà eſſer' mantenuto nel poſſeſſo della ſua giuriſdizione ſenz' altra proua di poſſeſſo. T

T Nell' iſteſſi luoghi.

Eſſendo in ciò ſingolarizata queſta materia giuriſdizionale, che la ſola aſſiſtenza della legge ba- 21 ſta per la manutenzione; Molto più quando il Veſcouo prouaſſe qualch'atto poſſeſſorio, poiche hauendo egli la cauſa vniuerſale, alcuni pochi atti baſtano per il poſſeſſo in tutte l'altre coſe. V

V Nell' iſteſſi luoghi.

Si danno però (come per limitazione delle ſud- 22 dette regole), alcuni caſi ſpeciali, nelli quali il luogo, ò la Chieſa del Prelato inferiore ſia ſenza dubbio dentro la dioceſi, e nondimeno che ſia come

Nullius,e di territorio ſeparato, per vna finzione, la quale hà forza di verità, in maniera che il ſuo prelato ſi habbia à tutti gli effetti,comeVeſcouo,e come veroOrdinario,sẽza riconoſcere in coſa alcu l' ordinario dioceſano, eſercitando la piena giuriſdizione, anche nella cura dell' anime, con quelle perſone del clero, ò del popolo ſecolare, le quali viuano dentro la ſteſſa dioceſi; Come per eſempio è la Santa Caſa di Loreto, la quale, ſe bene ſtà ſituata in mezzo della Cattedrale del Veſcouo, tuttauia,per quanto importa il giro delle colonne, ſi dice di territorio ſeparato ſotto la piena giuriſdi-23zione del Protettore,il quale in tutto e per tutto ſi dice vero Ordinario non ſolamente nella capella e nella ſua ſacriſtia particolare,mà ancora con tutti li cappellani, chierici, miniſtri, e ſeruenti fiſſi ſecondo le dichiarazioni accennate nel Teatro, mentre il Papa può con ſuo priuilegio eſpreſſo dar forza di verità à queſta finzione; X Et anche ſi verifica per antica conſuetudine, ò per priuilegio Apoſtolico, per la qualità del prelato, nella Chieſa che poſſiede dèntro la Città di Fiorenza il Veſcouo di Fieſole, et in quella, che poſſiede dentro Barletta dioceſi di Trani, l' Arciueſcouo diNazarette, conforme più diffuſamente nell' iſteſſo teatro ſi diſcorre. Y

X *In queſto lib. nel diſc. 33.*

Y *Nell' iſteſſo lib. nel diſc. 20.*

CA-

CAPITOLO SESTO.

Di altre questioni, ò differenze giurisdizionali trà li Prelati, & altri officiali; Ouero trà li superiori e li sudditi, parimente dell' istesso foro ecclesiastico, senza mistura della podestà laicale.

SOMMARIO.

1 *Della ragione per la quale questa materia è difficile, e confusa, nè vi si dà regola certa.*
2 *Delle questioni trà gli ordinarij dè luoghi, e li regolari esenti.*
3 *Delle questioni trà li Metropolitani e li suffraganei, e quando entri la giurisdizione del Metropolitano.*
4 *Si esercita col Vicario & altri officiali.*
5 *Non può il Metropolitano, ò il Legato, ò il Nunzio ingerirsi nella cognizione delle cause in prima istanza, e quando si possano.*
6 *Delle cause nelle quali il suffraganeo sia esente dal Metropolitano.*
7 *Della vicinanza maggiore delle Chiese Cattedrali, &*

inche

in che modo vada misurata la distanza.

8 *Della giurisdizione del Vicario di Roma cumulatiua con gli Ordinarij dentro il distretto.*

9 *Vn Vescouo non può esercitare li pontificali nella diocesi d'vn'altro.*

10 *Delli Nunzij Collettori, e Commissarij Apostolici, e loro ministri.*

11 *Quando vn Vescouo possa essercitare giurisdizione con li sudditi fuori del territorio.*

12 *Il Vescouo può risiedere e tener il tribunale in ogni parte della diocesi.*

13 *Della giurisdizione nella collazione dè beneficij.*

14 *Del capitolo in tempo di sede vacante.*

15 *Delle giurisdizioni trà più Chiese sopra la ragione cattedratica.*

16 *Di altre questioni nella materia con li proprij sudditi ecclesiastici.*

CAP. VI.

1

I molte altre questioni giurisdizionali nell'istesso genere di podestà, ò foro eccelsiastico, occorre dispurare, che hà quasi dell'impossibile il reassumerle tutte con la sola memoria; Siche per qualche notizia, oltre le già dette di sopra, se ne accenneranno alcune, e per l'altre che occorressero, si dourà ricorre-

correre alli professori, à quali bisogna pur lasciare qualche cosa, mentre (conforme più volte si è accennato) ancorche l'antica sauijssima, e grandissima Republica Romana, s' affaticasse tanto nelle leggi, tuttauia nel corso d'anni mille, e più, non potè arriuare à decidere tutti li casi; E l'istesso sperimentiamo nei nostri tempi, che, se bene doppo l'inuenzione delle leggi ciuili, e la compilazione de sacri Canoni, nel corso di cinque secoli e più, habbiamo tanto gran numero di scrittori sopra l'vna, e l'altra legge, ciuile, e canonica, ed anche sopra li Concilij, e sopra la teologia morale; Tuttauia sempre occorrono casi nuoui, ò almeno alterati da circostanze particolari, siche non è stato, nè sarà mai possibile nelle materie legali, dare per tutti i casi, le regole ferme; Maggiormente per la varietà dell'opinioni, non solamente trà diuersi paesi, ò Tribunali, mà nelli Tribunali stessi, sperimentandosi alla giornata, che i Tribunali anche grandi, e primarij in vn tempo han tenuta vn' opinione, & in vn' altro sono caminati con l' altra, e dopoi sono ritornati all' opinione antica, conforme in occasione di diuerse materie si accenna più distintamẽte nel Teatro; Nascendo ciò dall' vmana condizione, e dall' effetto naturale, al quale la legge positiua non può rimediare.

Frequenti dunque sono le questioni giurisdi-

zio-

zionali,trà li Veſcoui, O altri ordinarij de'luoghi, 2 e li Regolari eſenti dell' vno, e dell' altro ſeſſo, per quei caſi, nelli quali, per delegazione Apoſtolica, pretendono gli Ordinarij poter con eſſi eſercitare la loro giuriſdizione, non oſtante l'eſenzione; Mà perche queſta materia de' Regolari, e di Monache, ha il ſuo titolo particolare, però ſi potrà iui vedere, poiche ſarebbe troppo noioſa digreſſione il diſcorrere quiui di queſta materia, & il repeterla iui di nuouo. A

A *Nel lib. 14. nel titolo dè Regolari, e nell' iſteſſo libro nel Miſcellaneo eccleſiaſtico e nelle annotazioni al Concilio di Trento.*

Occorrono ancora frequentemente le queſtioni,trà li Metropolitani, e li Veſcoui ſuffraganei di trè ſorte; Vna cioè ſopra la podeſtà, e giuriſdi- 3 zione, che pretenda il Metropolitano eſercitare con la perſona dell' iſteſſo ſuffraganeo conſiderato come ſemplice ſuddito, e come reo, ouero per forzarlo ad interuenire nel Concilio prouinciale, ò pure alla ſua oſſeruanza; Mà ſe bene le regole aſſiſtono al Metropolitano; Tuttauia, parte per decreti del Concilio di Trento, e parte per Coſtituzioni Apoſtoliche, ò per decreti delle Sacre Congregazioni, coll' oracolo pontificio (parlando della pratica della noſtra Italia), non ſi dà il caſo dell' eſercizio libero di quella giuriſdizione, che li danno gli Canoni, & i Concilij più antichi, almeno in alcuni caſi, ſenza la participazione, & approuazione della Sede Apoſtolica, et alle volte ſecondo la qualità de negozij per l' or-

ga-

gano di qualche sacra Congregazione.

Si dà bensì l' esercizio di questa giurisdizione metropolitica, e resta in vso più libero con li Vicarij generali, e foranei, e con altri ministri & officiali de suffraganei, mentre à rispetto di questi, il Concilio di Trento, e le costituzioni Apostoliche non hanno corretto, nè innouato la ragione comune, e canonica.

La seconda specie di questioni, trà il metropolitano, e li Suffraganei riguarda l' ordine dell' appellazioni, e dè ricorsi, ouero la cognizione delle cause nella prima istanza, se, e quando possa il metropolitano ingerirsi, e toglier le cause al suffraganeo, Mà tali questioni, parimente oggidì sono in gran parte sopite con li decreti del Concilio di Trento, il quale dispone, che la cognizione delle cause in prima istanza, debba essere degli Ordinarij, nè vi si possano ingerire li Metropolitani, ouero li Legati, ò li Nunzij Apostolici, li quali hauessero prerogatiua di Legato, se non in grado d' appellazione, e col suo ordine prescritto da canoni. B

5

B *In questo istesso lib. 3. di giurisdizione nel disc 51. & 68. e nel lib. 15. de giudizij, nel disc. 3. e nel lib. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 33.*

Mâ perche tal prouista non toglieua gl' inconuenienti nell' auocare le cause dalli Suffraganei sotto pretesto d' appellazioni friuole, per la gran frequenza, e vicinanza de Metropolitani in Italia; Quindi sotto Clemente ottauo furono fatti molti decreti, li quali danno regola sopra li casi, nelli

C
Nel detto disc 33. delle annotazioni al Cõcilio di Trento, e nel disc 1 nel miscellaneo Ecclesiastico, nell'istesso lib. 14. e nel lib. 15. de giudizij nel disc. 3.

quali possa il Metropolitano ammettere l'appellazioni, & inibire, & in quali non possa; Mà non bastando queste prouisioni, se ne fecero dell' altre sotto Vrbano ottauo; C E tuttauia non bastano ad impedire, siche occorrono alla giornata nuoue controuersie, le quali si terminano dalla Signatura di Giustizia, ouero da qualche Sacra congregazione; Bensì che à rispetto delli Cardinali Legati nõ si può dar regola per molte facoltà che si sogliono concedere loro per Breue, con deroga à questo decreto conciliare, e particolarmente, quando si tratti di Legati de latere, siche il tutto dipende dal tenore delle facoltà.

La terza specie di questioni trà il Metropolitano, et il Suffraganeo, riguarda la specialità d' alcune cause, nelle quali il Suffraganeo sia esente dalla giurisdizione del Metropolitano, che non gli può inibire; Come per esempio, nelle cause d' immunità ecclesiastica, ouero nelli decreti, che faccia in visita, in quelche però riguarda la correzzione de costumi, ò in altre cose delegategli dal Concilio di Trento, ouero dalle Costituzioni Apostoliche; Attesoche se bene li Vescoui hanno comunemente quest' opinione, che quanto da loro venga ordinato in visita, sia specie di decreti, ò di prouiste papali, senza che se ne dia appellazione suspensiua al Metropolitano; Tuttauia questa è vn'opinione erronea, mentre tal priuilegio s' intende solamen-

lamente in quelche riguarda la correzione dè co- costumi, & in alcun' altre cose, nelle quali sia specialmente prouisto. D

D
Nell' istessi luoghi accennati.

Occorrono ancora questioni giurisdizionali trà più Vescoui vicini, sopra li confini delle loro diocesi, ouero sopra la maggior vicinanza ad vn' altra 7 diocesi, ò ad altro luogo che sia di territorio separato, che si dice Nullius, per molte cose che generalmẽte dal Cõcilio di Trento, e dalle costituzioni Apostoilche, ouero specialmente per casi particolari, si commettono al Vescouo viciniore, particolarmente in tempo di sede vacante, Mà ciò consiste più in fatto; Cadendo solamente la questione legale, sopra il modo di regolare la vicinanza, se si debba intendere dall' estremità della diocesi, ouero dalla Cattedrale, à quel luogo doue sia la causa, ò pure da vna cattedrale all' altra; E quest' vltima opinione pare che sia la più probabile.

Cadendo anche questa disputa di distanza, trà il Vicario di Roma, e li Vescoui che sono dentro il distretto delli quaranta miglia, per la cumulatiua, che con loro hà il Vicario, anche nella prima 8 istanza, E; Et sopra la qualità dè quali si hanno le dispute se siano veri Vescoui, ò pure coadiutori del Vescouo di Roma; Et à tempi nostri si è disputato, se particolarmente li sei Vescouadi Cardinalizij portino l' obligo della residenza, e siano

E
Nel disc. 50. di questo lib. 3. e nel lib. 15 de giudizij nella relatione della Corte

incompatibili con altri veſcouati, li quali portino peſo di reſidenza, e ſi è riſoluto per la parte negatiua. F

F *Nella detta relazione della Corte nel diſc. 5.*

9 Altre queſtioni occorrono trà più Veſcoui, ò più Ordinarij, ancorche non confinanti, per occaſione, che vno s' ingeriſca ad eſercitare li pontificali nella dioceſi dell' altro, ilche è proibito; Ouero che l' eſerciti nella dioceſi propria, mà con li ſudditi d' vn' altro Veſcouo, conforme particolarmente occorre che vn Veſcouo conferiſca gli ordini al ſuddito naturale d' vn' altro Veſcouo, ſotto preteſto che habbia contratto il domicilio nella ſua dioceſi, ouero che iui poſſegga il beneficio, ò pure che ſia ſuo famigliare; E ſopra la verificazione di queſti requiſiti, che gli danno tal podeſtà, come in coſa conſiſtente, più in fatto, che in legge, non può darſi regola, dipendendo dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, che però in occorrenza ſi dourà ricorrere à quel che ſe ne diſcorre nel Teatro. G

G *In queſto iſteſſo lib. nel diſc 20. e 52. e nelle annotazioni al Concilio di Trento nel diſc. 6. e 14.*

10 Maggiori, e più frequenti ſono le queſtioni, trà li Nunzij, & altri officiali Apoſtolici; Come per eſempio ſono gl'Inquiſitori, e gli officiali della fabrica di S. Pietro, e ſimili, ſopra l' eſenzione dagli Ordinarij de luoghi nelle cauſe ſpecialmente commeſſe à queſti Prelati, ò officiali Apoſtolici, ouero ſopra l'eſenzione delle perſone, le quali ſeruino il loro Tribunale; Mà dipendendo tutto ciò dal-

dalle circostanze del fatto, cioè dal tenore delle facoltà, e dalla qualità delle cause, e delle persone; Quindi segue, che nō può daruisi regola, siche nell' occorrēze si dourà ricorrere à quelche in occasione di casi seguiti, se ne discorre nel Teatro in diuersi luoghi per riceuerne lume, ò scorta, da decidere il caso, del quale si tratta. H

H *Nel lib. 14. nel titolo Miscellaneo ecclesiastico nelli disc. 16. 22. e 23. & altri.*

Come ancora nell' istesso Teatro si potrà vedere della questione, quando vn Vescouo, ouero vn' altro superiore ecclesiastico, possa esercitare la giurisdizione con li suoi sudditi nella diocesi d' vn' altro, senza il consenso, ò 'l braccio del proprio diocesano, e se questo braccio si possa dare dal Nuntio Apostolico, con casi simili; mentre ciò dipende dalle diuerse distinzioni e circostanze del fatto, siche sarebbe troppa digressione il reassumerle minutamente. I

11

I *In questo lib. nel dis. 20. & in detto libro 14. nel Miscellaneo eccl. nel disc. 22.*

Con li proprij sudditi, e diocesani ancora, occorrono delle questioni giurisdizionali rispetto al luogo del tribunale, poiche in alcune diocesi, sogliono pretendere li sudditi, che non possa il Vescouo tirarli fuori del proprio paese, ma che debba iui giudicare le loro cause per se stesso, ouero per vn giudice particolare; O pure che debba necessariamente tenere il tribunale nella Città, doue sia la Cattedrale, con cose simili; Mà quando non vi sia particolar priuilegio Apostolico, ouero vna consuetudine immemorabile ben proua-

12

ta,

ta, in vigor della quale si possa allegare l'istesso priuilegio, la regola assiste al Vescouo, che possa risedere, et anco tenere il Tribunale in ogni luogo, ò parte della diocesi, nè sia obligato tenere più Vicarij, e che perciò non possano li sudditi negargli l'obedienza; Bensì che ricorrendo questi alla Sacra Congregazione de' Vescoui, ò del Concilio, si sogliono dar gli ordini alli Vescoui che debbano risedere, & hauer' il Tribunale nella Cattedrale, per la maggior parte dell' anno, secondo il senso de' sacri canoni, ò almeno precisamente in certi tempi qualificati, cioè, nella quadragesima, con tutta l' ottaua di Pasqua, nell' Auuento, & in certe solennità principali, secondo la natura, e qualità de' luoghi, e delle cause, per le quali il Vescouo se ne scusi; E quando vi sia giusta causa d'vna grand' ampiezza di diocesi, ò di grande incommodità de' sudditi, si suole ordinare la residenza in luogo comodo, ouero la deputazione delli vicarij foranei con qualche maggior facoltà di quello, che per ordinario si dia loro. L

L
In quest'istesso libro nelli disc. 22. & altre seguenti

Cadono anche le dispute trà più Prelati, ò altre 13 persone ecclesiastiche, sopra la giurisdizione ò facoltà di conferire li beneficij ecclesiastici; Mà perche di ciò si tratta nella sua particolare materia beneficiale, però iui si potrà vedere. M

M
Nel lib. 12. de beneficij.

Sotto questa stessa materia giurisdizionale, cade anche la giurisdizione del Capitolo della Catte-

dra-

drale, ò respettiuamente della Collegiata de Pre-
14 lati inferiori, per il tempo, che la sede del Vesco-
uo sia vacante, ò impedita; Mà si tralascia, per
trattarsene nel libro duodecimo nel suo titolo
particolare del Capitolo, e de Canonici, per con-
tinuare l'ordine tenuto nel Teatro; Et occorre
anche dirne qualche cosa in occasione di accenna-
re in compendio li decreti del Sacro Concilio di
Trento, nel libro decimoquarto.

Questioni di giurisdizione si possono anche
dir quelle, le quali sogliono disputarsi trà più
15 Chiese, le quali contrastino trà loro della prero-
gatiua di cattedralità, ò di collegialità, ò pure di
matricità, ouero di altra qualità, per la quale vna
pretenda maggioranza sopra l'altra; Mà secondo
l'istess' ordine tenuto nel teatro, di ciò si tratta
nella seconda parte di questo istesso libro in occa-
sione di trattare delle preminenze, e delle prece-
denze, e di altre prerogatiue.

Di molte altre cose spettanti à questa materia di
giurisdizione ecclesiastica in generale, trà i Prelati,
& altre persone ecclesiastiche, si tratta di sotto in
occasione delle questioni sopra la maggior com-
petenza di foro trà diuersi giudici, li quali siano
abitualmente competenti; Ed anche occorre dir-
ne qualche cosa nel titolo de giudizij, in occasio-
ne di trattare della pratica, e de Tribunali della
Corte Romana.

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Delle questioni, e differenze giurisdizionali, nell'altro genere di giurisdizione, ò podestà laicale, trà Principi, e Magistrati secolari in generale, senza mistura della giurisdizione, ò podestà ecclesiastica.

SOMMARIO.

1 *SE l'Imperadore habbia sourantià sopra tutti gli altri Principi del mondo.*
2 *Che siano questioni ideali.*
3 *Che non s'attendano le istorie antiche.*
4 *Non è materia da legisti.*
5 *Delle questioni di alto dominio, e di souranità trà il padrone diretto, & il feudatario.*
6 *Dell'istesso sopra le remissioni delle cause alli Baroni, e delli feudatarij maggiori di dignità.*
7 *Delle questioni di giurisdizione con gli Ambasciadori de Principi.*
8 *Della giurisdizione de' popoli sopra il proprio Principe.*

Della

CAP. VII.

1 LA prima, e la più nobile queſtione giuriſdizionale, la quale cada in queſto genere di podeſtà laicale, riguarda l'alto dominio, e la ſouranità, che (ſecondo il ſenſo d'alcuni Dottori,) ſpetta all'Imperadore in tutto il Mondo, ſopra gli altri Rè, e Principi, ancorche aſſoluti, nella maniera che ſi è accennato di ſopra nel capitolo terzo, intorno l'iſteſſo alto dominio, e la ſouranità, che ſecondo la mal fondata opinione d'alcuni, ſi pretenda ſpettare all'Imperadore nello Stato temporale della Chieſa, per il che quei Giuriſti, li quali caminano con le ſole regole cauate dal corpo delle leggi ciuili, o uero dalle tradizioni degli antichi, e primi interpreti, ò per dir meglio, con la ſolita ſimplicità leguleica; Con molta fatica aſſumono gran diſpute ſopra la ſoggezzione, ò reſpettiuamente, ſopra la libertà preſcritta dalla podeſtà Imperiale, delli Rè di Spagna, e di Francia, e di Polonia, e ſimili, e di alcune Republiche, e di altri Principi.

In pratica però, tali queſtioni reſtano ideali, e per cõſeguenza ſeruono ſolamente per le ſcuole e per le accademie, ouero per li circoli, ad effetto di eſercitare gl' ingegni, con le queſtioni in aſtratto & ideali, poiche in pratica ſi camina col poſſeſſo, ouero coll' oſſeruanza; Particolarmente ſtante la total diſſoluzione dell' antico Imperio Romano d' Oriente, mentre il moderno Occidentale (de' i natali del quale ſi è diſcorſo di ſopra,) ſi reſtringe alla Germania, & in qualche ſouranità che in alcuni Principati d'Italia, forſe più accidentalmente, e per caſo, ſi è indotta, conforme ſi è accennato nel libro primo de feudi.

2

Che però ſono degni di riſo quei Giuriſti, ò quei politici ſcrittori, li quali volendo adulare ad alcuni principi d' Europa, che contraſtano trà loro di precedenza, ouero delle pretenſioni ſopra alcuni Principati, vanno riuoltando carte vecchie, & iſtorie antiche, alle quali all' effetto del poſſeſſo, ò della pratica, conuiene più toſto il titolo di fauole, Atteſoche ſogliono dire alcuni ſenſati, che l' oſſeruanza, ò il poſſeſſo di più ſecoli, e quelle reuoluzioni che han ſeco portato gli accidenti, ò le leggi della guerra, han cagionato la perdita d' ogni antica ragione, ſiche le antiche iſtorie, ò tradizioni, ſeruono ſolamente di colore, ò di preteſto per cooneſtare la forza, la quale in fatti, trà li Principi ſourani, per lo più ſi ſuole ſtimare quella

3

legge

legge, là quale decide le liti; E questi appunto sono gli pretesti dell'Imperio de' Turchi, cioè che hauendo occupato Costantinopoli, la qual'era Sede dell' antico Imperio Romano, pretende che sia succeduto in tutte quelle ragioni, e per conseguēza che gli sia lecito di occupare li dominij di tanti Principi con la forza per recuperare il suo Che però queste simplicità, possono seruire, à fomentare l' ingiuste pretensioni del tiranno, il quale ci possa in tal modo conuincere coll' istesse arme nostre.

E per conseguenza, conforme più volte si accenna, tanto in quest' opera, quanto anche nel Teatro, particolarmente in occasione d' alcune guerre moderne, restano vane le fatiche di quei 4 professori di legge, ò di altre lettere, li quali con proposte, ò con risposte, si sono molto affaticati in trattare queste materie, con le proposizioni, e con le regole legali, alle quali li Principi pretendono di non riconoscere soggezione alcuna; Siche conuien bene di trattarne alli regolatori del foro interno della coscienza, ma per quelche tocca all'esterno, la pratica insegna che poco giouano, poiche le leggi, e le regole legali seruono per li giudici, acciò sappiano in che modo debbano decidere le cause trà litiganti, & ordinare, l' osseruanza della giustizia, acciò si dia ad ognuno quelche è suo, nè vno si renda lecito di occu-

pare quelch' è dell'altro; Mà questi giudici non facilmente di fatto si danno trà li Rè, e li Principi grandi, e sourani d'egual potenza, se non l'euento della guerra, ò della forza maggiore, ouero quelche à ciascuno ordini il rimorso della propria coscienza, e del timor di Dio; Ripetendo l'istessa protesta fatta di sopra, che tutto ciò si dice in semplice narrazione di quelche si suol disputare trà Giuristi, senza decidere ò fermar cosa alcuna, lasciando l'intiero luogo alla verità.

Cadono in pratica dunque le sudette questioni di alto dominio, e di souranità maggiore, 5 ò minore, & in quali casi si dia luogo alli ricorsi al sourano, trà gl'infeudanti, e gl'infeudati, ouero trà il Principe sourano di quel Regno, ò di quella Prouincia, e quei signori inferiori, li quali in esso posseggano, Città, Terre, e luoghi, senza inuestitura feudale, in natura di allodio; Mà perche di ciò si è dato qualche tocco à sufficienza per la notizia generale de non professori nella materia feudale, nel libro primo, però iui si può vedere.

E se bene, presupposta la subordinazione anche totale, sono frequenti, e continue le questio- 6 ni giurisdizionali, trà gli Tribunali del Principe sourano, e le Corti, ouero li Magistrati di questi signori inferiori, sopra la cognizione delle prime istanze, e quando le appellazioni siano legitime, ò nò, à somiglianza di quelche si è detto di sopra

trà

trà li ſuffraganei, e li Metropolitani, ò li Legati, e li Nunzij, mentre vi entrano l' iſteſſe regole, ouero gl' iſteſſi termini, e particolarmente ſopra la cognizione d'alcuni delitti, che toccano le ragioni regali; Come ſono, di moneta falſa, di rotture di ſtrada publica, e ſimili accennate nel libro precedente de Regali; Ouero quando ſi tratti di contrauenzione di leggi, e di editti particolari dell' iſteſſo Principe ſourano; Nondimeno, tanto nella prima ſpecie de feudatarij regali, e del primo ordine, in figura di Principi aſſoluti, quanto nell' altra di feudatarij inferiori, e del ſecond'ordine, in figura di ſemplici Baroni, ò di Vicarij, ſecondo le diſtinzioni accennate nella detta materia feudale, non può darſi regola certa, e generale, applicabile à tutti i caſi, & à tutti i luoghi; Poiche in queſta ſeconda ſpecie di Baroni, e di ſignori più ſubordinati, alli quali in alcune parti d' Italia, ſi ſuole dar' il titolo di domicelli, il tutto dipende dalle leggi, ouero dagli ſtili del principato, che ſogliono eſſer diuerſi, ſecondo la diuerſità de' paeſi, conforme ſi è accennato nella detta materia feudale, et anche in quella de' Regali, in occaſione di diſcorrere quando à queſti Baroni ò ſignori ſpettino le regalie, ò nò; E quanto à quelli della prima ſpecie (conforme altroue ſi è detto) la deciſione in gran parte dipende dalla forza, ouero dalla maggiore, ò minor potenza, poiche

ſe be-

ſe bene, ò per le leggi generali del padrone diretto, ouero per le particolari dell' inueſtitura, molte coſe poſſono, ò deuono ſpettare al padrone come effetti dell' alto dominio, e della ſouranità, tuttauia la forza ſtà nella pratica, ouero nell' eſecuzione, la quale alle volte, ſecondo le contingenze de tempi riceue, dell' impedimenti, ſiche bene ſpeſſo conuiene al ſuperiore di diſſimulare; Che però non ſono materie ſoggette al ſolo giudizio de' Giuriſti, ma pizzicano più toſto del politico.

L' iſteſſo camina in quelle queſtioni giuriſdizionali, che occorrono ſopra l' eſenzione degli Ambaſciadori Regij, ò d' altri Principi, e della loro fameglia, ouero circa la franchizia delle loro caſe, mentre il tutto dipende dagli ſtili particolari de' luoghi, ouero (per dir meglio), anche negli ſteſſi luoghi, dalle contingenze de' tempi, e da altre circoſtanze; Inſegnando le croniche, & i diarij, che a gli Ambaſciadori d' vn' iſteſſo Principe, ſia ſtato portato maggiore, ò minor riſpetto, ſecondo l' opportunità de tempi; Ouero che vn' iſteſſo Principe habbia diſſimulato, e tolerato con molta patienza grandiſſimi affronti, e ſtrapazzi fatti à ſuoi miniſtri, e dependenti; da vno più potente di lui; Et all' incontro habbia fatto grandiſſimi riſentimenti di coſe di poca conſiderazione, e più toſto caſuali, con vn' altro meno potente

7

tente

tente; Che però non ſono materie da legiſti, & è ſpecie di pazzia il voler trattar queſte materie all'vſo puro leguleico.

L'iſteſſo và detto in quell'altra queſtione (per quelche ſpetta al foro eſterno), più politica che
8 legale, e da deciderſi con la ragione della guerra, più che per via giudiziaria; Siche reſta congrua ſolamente alli profeſſori del foro interno; Cioè qual giuriſdizione reſti alli popoli, ouero alla Republica contro il proprio Principe, ancorche aſſoluto, di deporlo, e di punirlo, nella maniera che nella noſtra età la pratica hà inſegnato in vn Rè grande, il quale è ſtato fatto morire in publico palco per mano di miniſtro di giuſtizia, per condanna de'proprij ſudditi; Oltre che, quando anche ſi haueſſe à diſcorrere legalmente; Siche quelle coſe, le quali vanno conſiderate per li ſuddetti profeſſori del foro interno, acciò entri detta giuriſdizione, e podeſtà, ſi haueſſero da eſaminare nel foro eſterno giudiziario, Ne meno vi ſi potrebbe dare vna regola certa per la diuerſa natura, e qualità de'principati; Atteſoche alcuni, per eſſer di conquiſta, ouero per conſuetudine, ſono più aſſoluti, e monarchici, sẽza participazione alcuna de ſudditi; Et altri hanno qualche miſtura del monarchico congiunto con l'Ariſtocratico, ouero con il Democratico, per qualche participazione de' ſudditi, col mezzo de'Parlamenti, ò di altre adunanze,

ſiche

ſiche l'Imperio ſia più riſtretto ; Mà tuttauia non è materia da legiſti, e da profeſſori del foro eſterno giudiziario.

E della giuriſdizione in mare, ſi è accennato qualche coſa nel libro precedente de' Regali; Mà parimente vi entrano le ſteſſe ragioni politiche, più che legali; Siche il tutto alle volte fà più la forza, ò l'opportunità, che la legge ſcritta, e giudiziaria.

9

Le altre queſtioni (eccetto quelle de confini, delle quali ſi tratta di ſotto,) riguardano li caſi ò le cauſe particolari, ſiche ſono più priuate che publiche, e generali; Che però cadono ſotto l'altra iſpezzione, della quale ſi tratta nelli capitoli ſeguenti ; E quando la qualità de paeſi portaſſe altre queſtioni generali, dourà ricorrerſi à profeſſori, non eſſendo poſſibile, ſenza vna gran digreſſione, la quale portarebbe noia, e forſe qualche confuſione, l'eſaminare minutamente il tutto, douendo queſte notizie baſtare per vn lume, ouero per vna ſcorta, da regolare gli altri caſi.

10

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Delle questioni, ò differenze di maggiore, ò minore competenza, trà più Giudici, e Magistrati dell'istesso foro, li quali habbiano l'istessa competenza, mà sia trà loro diuisa la giurisdizione, secondo la natura, ò qualità delle cause:

SOMMARIO,

A Chi spetti la cognizione delle cause miste, quando siano diuise le giurisdizioni, ciuile, è criminale.

2 *Quando la causa debba dirsi più tosto criminale che ciuile, & all' incontro.*

3 *Quando il Giudice ciuile inibisca al criminale, ouero il criminale al ciuile.*

CAP. VIII.

LA materia di queſto capitolo, riguarda più toſto le cauſe particolari trà le parti litiganti, ſe debbano ſpettare più ad vn giudice che all' altro, che però ſono comuni, all' vno, & all' altro foro, ouero all' vno & altro genere di podeſtà eccleſiaſtica, e laicale reſpettiuamente.

La prima queſtione dunque, la quale pizzica più del generale, trà eſſi giudici, che del particolare, riguarda il caſo, che trà li Magiſtrati 1 ſiano diuiſi li generi delle cauſe, cioè che ad vno ſpetti la cognizione delle cauſe ciuili, & all' altro quella delle criminali, in maniera che il giudice, ouero il magiſtrato d' vn genere, non habbia giuriſdizione, nè competenza nell'altro, Atteſoche trà queſti entrano le queſtioni ſopra quelle cauſe, le quali da Giuriſti ſi dicono miſte, cioè che participino dell' vna, e dell' altra qualità; Come per eſempio ſono le cauſe d' alcune ingiurie, & offeſe, ouero quelle della falſità, e coſe ſimili, che portano ſeco la criminalità per il gaſtigo del delitto, e la ciuiltà per l' intereſſe della Par-

te; Ouero all'incontro, ſono quelle cauſe, nelle quali ſi tratta principalmente dell'intereſſe ciuile della parte, mà vi è la miſtura di pena da applicarſi al fiſco, la quale cagiona la criminalità per cauſa del pergiuro, ò per altro riſpetto, con caſi ſimili; Et in queſti caſi, entra il dubbio, quale di queſti due giudici, ò magiſtrati, ſia il competente, con la priuatiua dell' altro, in maniera che non entrino i termini della preuenzione, delli quali ſi diſcorre di ſotto nella queſtione ſeguente; E ciò particolarmente cade frequentemente in diſputa nel Regno di Napoli, per cauſa che molte Chieſe ſecolari, e regolari, per antiche conceſſioni regie poſſiedono in feudo, ouero in allodio però ſubordinato, & in ragione di ſemplice baronia, alcune terre, e caſtelli abitati con la giuriſdizione ciuile, reſtando la criminale appreſſo il Rè, ouero appreſſo altri Baroni, ò feudatarij, alli quali dal Rè quella ſi ſia conceduta, com'è ſolito farſi quaſi di tutto quel Regno per ſua diſgrazia; Che però entrano le queſtioni nelle cauſe miſte.

Le ſudette queſtioni, nel ſecolo paſſato furono molto frequenti, e produſſero degl'inconuenienti, mà di preſente in gran parte ſono già ſopite con deciſioni di quei Tribunali, ouero con altre regie

prouisioni; Nè in ciò si può dar' vna regola generale applicabile à tutti i casi, & à tutti i luoghi, poiche se bene vi suol cadere vna certa generalità, di
2 douer' attendere la parte principale, ouero preponderante, la quale tiri à se la parte minore, e consecutiua, siche, se la causa principalmente consista nell' interesse delle parti, debba dirsi ciuile, ancorche per conseguenza porti seco qualche criminalità; Et all' incontro, se principalmente si tratti del delitto, debba dirsi criminale, ancorche in conseguenza porti la refezione dell' interesse alla parte offesa; Tuttauia diuersi sogliono esser gli stili dè paesi, e dè principati, che però l' osseruanza viene stimata vn gran giudice.

Col presupposto dell' istessa distinzione, di giurisdizione ciuile, e criminale, entrano
3 frequentemente in pratica (particolarmente nella Corte di Roma) le questioni di maggior competenza trà questi giudici e magistrati, ciuili, e criminali, alli quali aderiscono anche le parti interessate; Come per esempio (parlando della maggior contingenza de casi) Muore vna persona con testamento, nella quale istituisca vn' estraneo, perilche li prossimi parenti, à quali sarebbe douuta la successione ab intestato, pretendendo che quel testamento sia falso, ouero che sia estorto con dolo, e con mal' arte, diano querela criminale contro il testamentario, il quale auanti

il

il giudice ciuile dimandi d' esser dichiarato erede, & anco di hauer' il possesso dè beni; Ouero che vn debitore, doppò hauer con lunga lite stangheggiato il creditore, con tutti li sutterfugij e regiri possibili, vedendosi arriuato, vsi quella bella cautela, la quale ad alcuni è stata solita riuscir profitteuole, di dare al creditore vna querela criminale di falsità dell' istromento ò di altre scritture, ouero di vsura, ò di subornazione dè testimonij, o pure che dimandi il debito due volte, con casi simili, perilche nasce la questione, se il giudice ciuile possa inibire al criminale, & ordinare che si aspetti l'esito della causa ciuile, dalla quale dipende la criminale; Ouero all' incontro, se il criminale possa inibire al ciuile; E ciò suol dipendere dalla legitima preuenzione, cioè che quello, auanti il quale si sia introdotta prima la causa, possa inibire all' altro; Quando la natura della causa non sia tale, che possa ammettere il concorso di tutti due i processi; Ouero che non ostino le leggi, ò gli stili, li quali hanno gran parte in questa materia. A

A *In questo istesso lib. 3. nelli disc. 77. 79. & 81.*

Le suddette, & altre simili questioni, caminano nel concorso di piu giudici, e magistrati egualmente competenti per vn' istessa specie di competenza, cioè che (per esempio) tuttidue siano dell' istesso foro laicale, ò ecclesiastico, respettiuamente, per la stessa ragione d' origine, ò di domicilio,

siche

ſiche la queſtione di cōpetenza, dipēda dalla diſtinzione della giuriſdizione, ouero dalla qualità delle cauſe; Ilche anche nel foro eccleſiaſtico ſuol'occorrere (benche più di raro), quando (per eſempio) il Veſcouo habbia in vſo di tener due Vicarij, ouero due officiali diſtinti, vno per le cauſe ciuili, e l'altro per le criminali, conforme inſegna la pratica del Tribunale del Vicario di Roma, ed anche quella dell'Arciueſcouo di Milano, con altri ſimili, che forſe vi ſiano.

***

CA-

CAPITOLO NONO.

Del concorſo di più Giudici competenti nell' iſteſſo genere di cauſe, ciuili, ò criminali, mà per diuerſe ſpecie, ò cauſe di competenza, quale debba dirſi competenza maggiore, che vinca l'altra.

SOMMARIO.

1 *DElle diuerſe ſpecie di competenza.*
2 *Il foro del delitto è più priuilegiato.*
3 *L' attore hà l' elezione in prima iſtanza.*
4 *E nella ſeconda è dell' appellato.*
5 *Del giudizio di diffamazione, ò iattanza.*
6 *Della preuenzione.*
7 *Se per il delitto commeſſo in vn territorio, poſſa eſſer' il reo punito nell' altro.*
8 *Del foro della contrettazione della robba rubbata.*
9 *In quelche ſi diſcorre nel numero 7. ſono di peggior condizione gli eccleſiaſtici, e della ragione.*

Del

10 *Del concorso di più giudici competenti di vn' istesso luogo.*

11 *Del foro priuilegiato per la robba hauuta da quel giudice.*

12 *Se in ciò suffraghi l' esenzione del foro.*

13 *Quando cessino le competenze per la diuersità del patrimonio.*

14 *Se l' erede sia astretto al foro del morto.*

15 *Della connessione ò pregiudizialità per la comunione.*

16 *Dell' istessa connessione, e quando vi sia.*

17 *Se si tratti di eredità, ò di fideicomisso che habbia robbe in più luoghi.*

18 *Se per questa causa li Chierici possano esser chiamati auanti il Giudice laico.*

19 *Di altre questioni trà il foro Ecclesiastico, & il laicale.*

20 *Della ragione, per la quale non si può discorrere di tutti i casi.*

21 *Del foro della turbata giurisdizione, ò dell' offesa fatta al giudice.*

CAP. IX.

1 OLTE ſono le ſorti, ouero le ſpecie di competenza ordinaria, ò regolare, per lo che naſcono le queſtioni, qual diloro debba dirſi la maggiore, ſiche vinca l' altre, e tiri à ſe la cognizione della cauſa; Atteſoche vna è quella dell' origine; L' altra del domicilio; L' altra del delitto; L' altra del contratto; L' altra del deſtinato pagamento, ò adempimento; E l' altra della ſituazione delle robbe, delle quali ſi tratta; Che però verificandoſi più delle ſudette ſpecie in vn' iſteſſa perſona, ò cauſa, la quale debba eſſer giudicata da vn ſolo, entra il dubio, à chi ne ſpetti maggiormente la cognizione, e debba dirſi di maggior competenza. A

A *Di queſta ſpecie, e del concorſo trà loro ſi tratta in queſto iſteſſo lib. nelli diſc. 57. & 71. con molti ſeguenti, e nel lib. 15 de giudizij nel diſc. 3. & in altri.*

La regola generale aſſiſte al foro del luogo del delitto, quando ſi tratti in criminale; Ouero in ciuile al luogo del contratto, ò del deſtinato paga- 2 mento, ouero adempimento di quel che ſi è promeſſo, ſenza eſcludere gli altri fori, à fauore di quello, à chi ſi è promeſſo l' adempimento, mentre il creditore, può, ſe vuole, conuenire il debitore negli altri fori ſuddetti; Mà il punto ſtà, ſe debba

eſſer forzato agitare contro il debitore più in vno, che in vn' altro, quando da queſto ſia preuenuto; Et in ciò ſi ſcorge qualche varietà d' opinioni; Mà però nõ può daruſi regola certa, per la grã varietà de ſtili in ciaſcun dominio, ò principato; Regolarmente però la competenza di più fori dell' iſteſſa iſtanza s' intende introdotta à fauore del creditore, ouero dell' attore, al quale ſi dà la facoltà d' eleggere vno di più giudici competenti nell' iſteſſa iſtanza, mà nell' altre iſtanze d' appellazioni, l' elezione d' vno di più giudici competenti, ſi concede all' appellante. B

3

4

B
Nelli luoghi ſudetti e nel diſc. 62. di queſto lib. e nel detto tit. de' giudizij nel diſc. 3. e nel diſc. 37 dell' appellazione.

Bensì che alle volte queſta elezione anco nella prima iſtanza ſi dà al debitore, ouero al reo, quando per cauſa delli vantamenti del creditore, ò dell' attore, il reo debitore intenti auanti vn ſuo giudice competente, quel giudizio, il quale dalli Giuriſti ſi dice di iattazione, ouero di diffamazione, del quale ſi diſcorre nella materia giudiziaria. C

5

C
Di queſto giudizio ſi tratta in queſt' iſteſſo lib. nel diſc. 62. e nel detto lib. 15. de giudizij, nel diſc. 2. & 3. & 16.

Come ancora nelle cauſe criminali, il priuilegio del foro del delitto ſuol ceſſare, quando eſſendo quel giudice, molto negligente, ſi ſia, ſenz' affettazione, preuenuta la cauſa dal giudice dell' origine, ouero da quello del domicilio; D Che però, in ciò nõ facilmente ſi può dare vn regola certa, eſſendo materia arbitraria, ſecondo le circoſtanze particolari di ciaſcun caſo.

6

D
Nel detto diſc 37. di queſto lib. & in altri

Il concorſo delle ſuddette diuerſe ſpecie di fori, non

non sẽpre camina; Atteſoche in criminale, quando ſi tratta di delitti, ciò caminerà bene in tutto quel 7 principato, mà non già fuori di eſſo, in principato alieno indipendente, anche ſe foſſe l' vno, e l' altro, poſſeduto da vn' iſteſſa perſona con diuerſi titoli; Poiche ſe (per eſempio) vno nel Regno di Napoli faceſſe qualche delitto, ò nella ſua patria, ò in altro luogo di ſuo domicilio, non potrà eſſere moleſtato nel Regno di Sicilia, ouero nel Ducato di Milano, ancorche iui cõtraeſſe ouero haueſſe già il domicilio; Ouero, che all'incontro nel luogo del domicilio faceſſe il delitto, e ſi ricoueraſſe nel luogo dell'origine, quando nel luogo, nel quale ſi ſia ricouerato, non vi fuſſe la preordinazione, con le diſtinzioni che danno li Criminaliſti, non oſtante che ſiano principati poſſeduti dall' iſteſſo Rè di Spagna, mentre il detto Rè vien conſiderato come rappreſentante tante perſone diuerſe; Molto più quando anche materialmente ſiano diuerſe le perſone dè Principi; Ogni volta però che non ſi tratti di quei delitti, li quali ſiano da per tutto punibili, come per eſempio, è quello dell' ereſia, ò dell' apoſtaſia, ò di altro che concerna la fede; O pure che ſecondo li concordati dè Principi confinanti, non ſiano delitti tali, che vn Principe debba rimetter' all' altro quello, il quale ſi ricouera nel ſuo principato, ſiche parimente in ciò hanno gran parte gli ſtili dè paeſi. E

E *Di ciò ſi diſcorre nel lib. 2. de Regali nel ſupplemento in occaſione di trattare della conſiſcazione.*

Cade però il dubbio, ſe la contrettazione del delitto dia competenza di foro, anche all' incom- 8 petente; Come per eſempio occorre ne i furti commeſſi in vn principato, ò territorio, ſe il portar ſeco la robba robbata in vn' altro principato, ò territorio, poſſa dar'adito al Magiſtrato di queſto luogo à punirlo; Ilche ſi può ancora eſemplificare nelli ratti, che ſi facciano delle donne, ò dè i furti; O pure nel tener' appreſſo di ſe la moneta di vn' altro Principe in quel ſuo principato falſificata, con coſe ſimili; Et in ciò ſi ſcorge gran varietà d' opinioni trà Criminaliſti, mà parimente vi hà gran parte lo ſtile, ouero l' oſſeruanza, ſiche non può daruiſi vna regola certa. F

F *Se ne accenna qualche coſa nel lib. 14. nel miſcellaneo eccleſiaſtico nel diſc. 11. & ãco nel lib. 15. dè giudizij di queſt' opera accennando qualche coſa della materia criminale.*

Sono in ciò di peggior condizione li chierici, e gli eccleſiaſtici di quelche ſiano i laici, poiche que- 9 ſti ſoggetti al Principe ſecolare, quando ſono fuori di quel'principato, ò territorio, ouero ſecondo li diuerſi ſtili fuora di quella prouincia, ò preſidato, ãcorche in dominio dell'iſteſſo Prĩcipe, nõ hãno ordinariamẽte da temere; Mà gli eccleſiaſtici in ogni luogo cattolico, e comunicabile (quando la potenza de laici de fatto, & ingiuſtamente non l' impediſca) poſſono eſſere moleſtati, e puniti; O' pure che carcerandoſi debbano eſſer rimeſſi al proprio Ordinario, per l' iſteſſa ragione, la qual camina negl' inquiſiti d' ereſia, ò di apoſtaſia, ò di altro delitto concernente la fede, cioè che per tutto il Mon-

Mondo, è vn ſolo Principe eccleſiaſtico, cioè il Papa, & è vn ſolo territorio.

Si danno ancora in vn'iſteſſo luogo, e per l'iſteſſa cauſa di competenza, di origine, ouero di do-
10 micilio, ò di contratto, ò di delitto, più, e diuerſi giudici egualmente competenti; Come per eſempio in Roma ſono; Il Gouernatore, Il Vicario; L'Auditore della Camera; E reſpettiuamente il Senatore; Atteſoche trà loro entrerà la preuenzione, e quello ſarà il competente, il quale habbia legitimamente preuenuto. G

G
Nel lib. 15 nella relazione della Corte trattãdo di queſti tribunali.

Ogni volta però che non vi concorra qualche ragione particolare, per la quale la cauſa debba
11 ſpettare ad vno; cioè che (per eſempio) ſi tratti di coſa hauuta da ſua mano, come occorre quando ſi tratti di render contò di qualche tutela, ò amminiſtrazione hauuta dalle mani d' vn giudice, ouero che dal medeſimo ſi ſia hauuto il denaro, ò la robba, con obligo di reſtituirla, con caſi ſimili. H

H
In queſto lib. nel diſc. 58. e nel diſc. 94.

A tal ſegno, che alcuni credono, che ſe vn chierico, ouero in altro modo eſente dalla giuriſdizione di quel giudice, habbia hauuta da eſſo la tutela ò altra amminiſtrazione, ò robba, ò denaro, poſſa
12 auanti di lui eſſer conuenuto, non oſtante l' eſenzione; Ilche però riceue molta contradizione, ſiche non può daruiſi vna regola certa, hauendoui gran

par-

I
In questo lib. nelli detti discor. 58. & 94

parte l' osseruanza almeno de fatto conforme più distintamente si discorre nel teatro, & anco di sotto nel cap. 11. doue si distingue. I

Non sempre però le suddette specie di competenza hanno luogo, attesoche regolarmente caminano, negli obligi indifferenti, e personali, mànó 13 già quando si tratti di cause contro quella persona per altro sogetta per vna ragione accidentale, siche la persona materiale, la quale habbia l'origine ouero il domicilio in luogo, rappresenti più, e diuerse persone formali, per la diuersità dè patrimonij, ò delle signorie in diuersi principati; Come per esempio; Se vn signor Romano, il quale sia suddito di questo foro, per ragione d'origine, ò di domicilio, ouero per l'vno, e l'altro, possegga feudi, ò stati, & altri effetti nel Regno di Napoli, ò in quello di Sicilia, ò nella Toscana, ò in Lombardia, o in altri paesi fuori d'Italia, in tal caso per le cause spettanti à detti stati, e patrimonij, non potrà esser conuenuto in Roma per ragione dell' origine, ò del domicilio, mentre in ciò rappresenta persone diuerse, conforme parimente più distintamente si discorre nel teatro.. L

L
Nel disc. 90. di questo lib.

Cadendo il dubbio, se essendo erede d' vn'altro il qual' era di diuerso foro, possa per ciò esser con- 14 uenuto in quello del domicilio, ouero dell'origine, propria; O' pure all' incontro, possa essere conuenuto nel foro del morto, ancorche non sia à quel-

lo

lo ſoggetto, O'in quel luogo, nel quale ſia ſituata la robba, ancorche non vi ſia la ſoggezzione della ſua perſonna; E ſopra di ciò in occorrenza dourà ricorreſi à quelche ſe ne diſcorre nel teatro M mentre per la varietà dell' opinioni, e per le diuerſe diſtinzioni, non può facilmente darſi vua regola certa, & vniforme per la capacità d' ognuno, ſiche ſarebbe indurre più toſto confuſione.

M
In queſto iſteſſo lib. nelli diſc. 75. & 86.

Si danno però de i caſi, ne i quali, vno trà più giudici, ſia il più competente, anzi che tiri à ſe tutte l' altre cauſe, anche à riſpetto di coloro, che non ſieno ſudditi al foro; Come per eſempio (parlando per il caſo più frequente); Se ſi commette vn delitto da più perſone, le quali ſiano di diuerſo foro cioè chierici, e ſecolari; In tal caſo il giudice eccleſiaſtico (ſecondo l' opinione che tiene la Corte Romana (con l' infraſcritta diſtinzione) conoſcerà tutta la cauſa, anche à riſpetto dè laici, per due ragioni; Vna cioè del foro più degno, il quale tira à ſe il men degno, E l' altra per la conneſſione, acciò non ſi dia l' inconueniente, che di due, ò più inquiſiti di hauer fatto vnitamente vn' iſteſſo delitto, vno ne ſia condannato, e l' altro aſſoluto. N

N
Nel diſc. 74. & 76. di queſto titolo e nel ſupplemento dell' iſteſſo.

Và inteſa però queſta propoſizione (anche nella Corte di Roma) con le douute diſtinzioni, e che veramente ſi verifichi detta circoſtanza di conneſſione, ò di pregiudizialità, cioèche ſe ſi tratta (per eſem-

eſempio) d'vn'omicidio,ò di vn'altro delitto commeſſo dal laico, con mandato del chierico, ò all' incontro, in tal caſo, ciò camini ſenza dubbio, atteſoche la conneſſione reſta chiara; E l'iſteſſo quando il chierico, & il laico ſiano egualmente delinquenti, ò inquiſiti d' vn' iſteſſo delitto premeditato, e fatto congiontamente, precedente trattato, e concerto trà loro, mentre altrimente vn proceſſo potrebbe diſtruger l' altro; Purche le difeſe non ſiano diuerſe, e per cauſe totalmente diuerſe; Mà quando ceſſino queſte, ò ſimili circoſtanze, ſiche le difeſe poſſano eſſer diuerſe, ò che ciaſcuno ſia tenuto ſolamente di quelche hà operato, e per conſeguenza che ceſſino detti inconuenienti; In tal caſo ciaſcun giudice conoſce il ſuo ſuddito, mentre vengono riputate tante cauſe, quanti ſono li delinquenti.

Bensì che nello Stato Eccleſiaſtico, queſta pratica hà luogo trà li Veſcoui, ò altri Ordinarij dè luoghi, e li Baroni; mentre nell' altre Città, e luoghi non baronali dello ſteſſo Stato, quando ſi dia il caſo di queſte cauſe coſi conneſſe, per eſſere li Preſidi, ò li Gouernatori, per lo più Prelati ò togati eccleſiaſtici, e per trattarſi d' vn Principe eccleſiaſtico, è ſolito dalla Conſulta, coll' oracolo del Papa commetterſi all' iſteſſo Preſide, ò Gouernatore ſecolare, che conoſca tutta la cauſa, conforme ſi accenna anche di ſotto nel cap. 11.

La

La ſuddetta ragione della conneſſione, opera ancora l' iſteſſo effetto in tutti gli altri caſi, nelli 16 quali quella entraſſe; E queſta conneſſione ſi può dare in due maniere; Vna cioè, quando la ſentenza data con vno, potrebbe fare ſtato con l' altro, e pregiudicargli; E l' altra, che le ragioni dell' vno, e dell' altro dipendano da vn' iſteſſo punto indiuiduo, ſiche potrebbe, riſultarne l'accennato inconueniente, che ſopra l' iſteſſo punto, e nell' iſteſſo tempo, naſcano più ſentenze contrarie di diuerſi giudici, poiche in tal caſo, ſi deuono vnire tutte auanti di vno, conforme particolarmente inſegna frequentemente la pratica nel concorſo dè creditori, ouero in cauſe ſimili, nelle quali entri la ſteſſa ragione, nella quale ſtà tutta la forza. O

O *Nelli ſuddetti luoghi & à che nel diſc. 60. e nel diſc. 94. & altri di queſto lib.*

Si diſcorre ciò ſecondo l' opinione, e pratica della Corte Romana; Non intendendo di ſtabilire regola generale dapertutto, per la diuerſità delle 17 opinioni, ò dè ſtili, mentre in alcune parti, li magiſtrati ſecolari, non vogliono ammettere queſta pratica, anche in criminale, mà che ogn'vno conoſca il ſuo ſuddito; Siche ſe ne laſcia l' intiero luogo alla verità, non pretendendo io in queſt' opera di decidere cos' alcuna.

Preſuppoſta detta regola, che ſi tratti di cauſe, le quali habbiano conneſſione, ouero che ſi tratti di giudizij vniuerſali, in maniera ch' entri la ſteſſa ragione; In tal caſo, cade il dubbio, qual

ſia queſto giudice, il quale debba auer la cognizione di tutta la cauſa, e d'inibire agli altri come più competente; Et in ciò ſi ſcorge qualche varietà d' opinioni, particolarmente quando ſi tratti d' vn' eredità, ouero d' vn fidecommeſſo, che habbia robbe ſparſe in diuerſi paeſi ò territorij; Atteſoche cuni vogliono, che debba eſſer migliore la condizione di quel giudice, il quale habbia preuenuto, e cheſia ſtato il primo; Altri che ſi debba attẽdere il giudice del luogo, nel quale ſia poſta la maggiot parte della robba; Et altri, che ſi debba attendere quel luogo, nel quale ſia morto quello, della cui eredità ſi tratta, ouero doue hauea il domicilio fiſſo; Et altri che s' attenda il luogo della robba più principale, e qualificata, ſiche ſi poſſa dire di eſſer' iui il capo dell'eredità, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro; P Che però non può daruiſi vna regola ferma applicabile ad ogni caſo, per la diuerſità dell' opinioni, douendoſi caminare con quella, la quale ſia riceuuta, e praticata in quel luogo.

P
Nel diſc. 87. di queſto lib.

18 Anzi quando ſi tratta di giudizij vniuerſali, vogliono molti, che il giudice laico ſia competente, anche dè chierici, e di altri eccleſiaſtici, per la ragione, che non ſia competenza forzoſa, mà volontaria, cioè che il giudice laico denunzij, come auanti lui ſi tratta quel giudizio vniuerſale, acciò ſtimando d' hauerui intereſſe, poſſa, ſe vuo-

vuole, dir' il fatto ſuo, e reparare al ſuo pregiudizio, ſenza che niuno lo sforzi à comparire, ſiche ſi dica reo volontario. Q

Q
Nelli diſc. 58. con due ſeguẽti e 62. e 63. e 94.

Però così in queſto punto, come in molti altri che occorrono trà il foro eccleſiaſtico, & il ſecolare; Come per eſempio, quando il chierico 19 ſuccede al laico, col quale era cominciata la lite nel foro laicale; Ouero quando, pendente la lite, ò l'inquiſizione, il laico ſi faccia chierico; O' che la robba, la quale ſia in lite auanti il giudice laico, ſia alienata nel chierico; O' che all' incontro, pendendo la lite nel foro eccleſiaſtico, il collitigante diuenti laico, ò che in altro modo la robba paſſi in mano di laico, con caſi ſimili; R Io non intendo dir coſa alcuna determinatamente, mentre pare che oggidì queſte, e ſimili queſtioni, ſiano diuenute più politiche, e fazionarie, che legali, Che però ſe ne laſcia parimente il luogo alla verità, potendoſi nell' occorrenze vedere quelche ſe ne và accennando nel Teatro ne luoghi accennati, ò pure ſi dourà ricorrere à profeſſori pratici delle opinioni, e degli ſtili del paeſe, nel qual di ciò ſi tratti.

R
Nelli luoghi di ſopra acnati, e particolarmente nel diſc. 94. & āco nel lib. 15. de giudizij.

Maggiormente, che ſarebbe troppo gran digreſſione incongrua à non profeſſori, et à queſt' 20 opera, il voler eſaminare minutamente queſte e ſimili coſe, con riferire le diuerſe opinioni, e

li loro fondamenti, ò le diſtinzioni, che da alcuni ſi vanno dando, per conciliarle; Siche (conforme ſi è detto da principio) queſta materia, la quale nelle leggi ciuili era forſe la più facile, e la più piana, oggidì; Parte per la diuerſità dè fori, eccleſiaſtico, e laicale; E parte per la gran moltiplicità dè principati, e diuerſità delle loro leggi, e ſtili, è diuenuta vna cabala impercettibile, & incapace di regola, come ridotta più toſto al politico & al fazionario, che ſoggetta alla verità legale.

Quando poi trà più giudici s' intenda introdotta la preuenzione acciò ne riſultino gli effetti di ſopra accennati, ſi diſcorre nella materia dè 21 giudizij in occaſione di trattare dell' introduzione, e della pendenza della lite. S

S
Nel lib. 15. de giudizij nel disc. 3. & 16. & anco in questo lib. frequentemente.

Oltre li ſudetti caſi ordinarij, di competenza di foro, cioè di origine, di domicilio, di 22 contratto, di delitto, del ſito della robba, e del deſtinato pagamento; Vi ſono dè caſi eſtraordinarij, & accidentali; Conforme particolarmente ſi ſtima ſopra tutti priuilegiato, e contro il quale nõ vaglia eſenzione alcuna quello dell' offeſa, ò turbata giuriſdizione; Ouero (come li Giuriſti dicono) dell' offeſa delle ſue orecchie, con le falſità, ò irreuerenze; Purche vi ſia la competenza abituale, ſiche non oſti quell' incompetenza, che ſi dice totale, & onnimoda. T

T
In questo lib. nel disc. 36.

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Dell' ordine, che ſi deue tenere trà più fori, e giudici, per la diuerſità dell'iſtanze; Et anche delle perſone ò caſi priuilegiati, ouero ſtraordinarij, nelli quali l'ordine ſolito riceue alteratione.

SOMMARIO.

1 *Le queſtioni del capitolo antecedente ſopra il concorſo di competenza, caminano nell' iſteſſa iſtanza, e dell' ordine graduale trà l'iſtanze.*

2 *Li tribunali del Principe ſourano, non poſſono toglier le cauſe, alli Baroni, & ad altri giudici inferiori.*

3 *Del conſenſo nella giuriſdizione di vn giudice competente.*

4 *Della recuſazione del giudice ſoſpetto.*

5 *Gli eccleſiaſtici anche volendo, non poſſono ſoggettarſi al giudice laico.*

Non

6 *Non possono le parti d' accordo toglier le cause à chi spettano.*
7 *Il Giudice non può rinunciare alla sua competenza in pregiudizio delle parti.*
8 *Del decreto del Concilio di Trento, che le cause in prima istanza spettino all' Ordinario, con le sue limitazioni remissiuamente.*
9 *Dell' istessa regola negli altri principati secolari.*
10 *Dell' ordine trà diuersi giudici di appellazione.*
11 *Del priuilegio dell' elezzione del foro dato alle persone miserabili.*
12 *Camina anche nel foro ecclesiastico.*
13 *Dell' istesso priuilegio.*
14 *Dell' elezione del foro che dà l' obligo camerale, ò altra conuenzione delle parti.*
15 *Del foro militare de soldati.*
16 *Di altri giudici particolari; E specialmẽte de Maestri di strada, e dell' Annona.*
17 *Del foro della Città di Roma come patria comune.*

CA-

CAP. X.

Vanto si è accennato nel capitolo antecedente, del concorso di più giudici, ouero di più fori, di vna stessa giurisdizione, ecclesiastica, ò secolare respettiuamente, camina col presupposto che, ò per la stessa, ò per diuersa ragione di competenza, siano tutti giudici ordinarij della prima, ouero di altra istanza, siche in questa siano eguali; Non già quando il concorso sia trà più giudici egualmente competenti, anche per l'istessa ragione di competenza, mà con la diuersità delle istanze, perche vno sia giudice ordinario della prima, e l'altro sia della seconda istanza, per causa d'appellazione, ò di ricorso; mentre trà questi non si dà concorso coeguale, e simultaneo, mà graduale, e successiuo; Cioè che prima la causa si deue conoscere dal giudice ordinario della prima istanza, e dopoi in grado d'appellazione, ò di ricorso, dall'altro superiore nella seconda, il quale percio non hà giurisdizione attuale, & esercibile nella prima istanza. A

1

A
In quest' istesso lib. nelli disc. 50. e 51 & 68. e nel l. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 33.

Camina ciò generalmente, per regola di ragion comune, nell'vno, e nell'altro foro, conforme (parlando del laicale) insegna la pratica in quei paesi, nei quali sia frequente l'vso de Baroni,

2

co-

cõforme occorre nelli Regni delle due Sicilie, che ſe li tribunali Regij, anche maggiori, mettono le mani nelle cauſe ciuili, ò criminali de' vaſſalli, li Baroni ne dimandano, e ne ottengono la remiſſione alli loro officiali, finche ſi conſumi la loro giuriſdizione, la quale in molte parti, non ſi ferma nella prima iſtanza, mà ſi eſtende per lo più alla ſeconda, & anche in alcuni alla terza, ſecondo la diuerſità de' priuilegij, ò delle conſuetudini; E doppo conſumate queſte iſtanze, col ſuo douuto ordine graduale, non già per ſalto, paſſano le cauſe per appellazione, ò per ricorſo alli Tribunali maggiori del Principe ſourano; Quando non ſi tratti di alcuni caſi ſpeciali, delli quali ne ſpetti la cognizione immediata, & à drittura al ſourano, & à ſuoi Tribunali maggiori, conforme di ſopra ſi è accennato in quei caſi, li quali riguardano le regalie del ſourano.

3 E ciò, è tanto vero, che ſe bene vn giudice incompetente, e recuſabile, può diuentar competente per il conſenſo delle Parti, e per quella, che li Giuriſti dicono prorogazione di giuriſdizione, purche vi ſia la competenza abituale, ſiche l' impedimento, ouero la recuſabilità conſiſta nell' incompetenza attuale, conforme ſi diſcorre nella materia giudiziaria, nella quale ſi tratta, quando ſi dica d' eſſerui queſto conſenſo ſufficiente; B Et iui ancora ſi tratta della recuſazione de'

B *Nel lib. 15. de giudizij nel diſc. 3. & in altri.*

de' giudici, per altro competenti per capo di ſuſpezione; C Non potendoſi prorogare trà le parti quella giuriſdizione, la quale non vi ſia neanche abituale; Come per eſempio occorre nei
5 chierici, e nelle perſone eccleſiaſtiche, le quali anche volendo, non poſſono conſentire al foro laicale, come rei neceſſarij, con caſi ſimili. D

Non dimeno, quando anche le parti d'accordo voleſſero mutare queſt'ordine, cō andare à drittura al giudice, ouero al Tribunale ſuperiore dell'
6 appellazione, ò del ricorſo, tuttauiā non lo poſſono fare in pregiudizio del Barone, ò di quell'altro magiſtrato, al quale ſpetti la cognizione della prima, ò di altra iſtanza, ſiche à ſua requiſizione ſe gli deue rimettere la cauſa, conforme la frequente pratica inſegna. E

Et all'incontro, ſe il Barone, ouero l'officiale, al quale ſpetta queſta giuriſdizione, ò prerogatiua, renunziando alle ſue ragioni, ſi conten-
7 taſſe, che la cauſa foſſe conoſciuta dal giudice, ò dal tribunale ſuperiore; Nondimeno ciò non oſtante, le parti, ouero ciaſcuna di eſſe, poſſono, dimandare, che ſi oſſerui l'ordine douuto; Quādo però, qualche legge, ò ſtile particolare del principato, non perſuadeſſe il contrario, mentre (conforme più volte ſi è accennato) per la gran diuerſità de' principati, e de dominij, e delle loro leggi, ò ſtili, non poſſono darſi quelle regole ge-

C
Nell' iſteſſo diſc.3. de giudizij.

D
In queſt'iſteſſo libro nelli diſc.58. e ſeguenti e 44. doue ſi tratta della materia e nel Miſcellaneo eccl. nel libro 14. nel diſc. 2. doue ſi tratta dell' immunità eccleſiaſtica.

E
Nel detto diſ. 58. e ſeguenti di queſto lib. & in altri come ſopra.

generali, che anticamente si dauano dalli Giurisconsulti della Republica, ouero dell' Imperio Romano.

Molto più ciò camina nel foro ecclesiastico, 8 per la moderna espressa legge, altre volte accennata, del Concilio di Trento, per la quale, precisamente si ordina, che tutte le cause nella prima istanza, debbano esser conosciute dagli Ordinarij de' luoghi, e non possano ingeriruisi li Metropolitani, ouero i Legati, e li Nunzij, conforme di sopra in altra occasione si è accennato.

Anzi nemeno li Tribunali della Corte di Roma, dalla quale, secondo la pratica cotidiana, si 9 rimettono à gli Ordinarij le cause, le quali nella prima istanza vi si introdussero, conforme più distintamente si discorre nella materia giudiziaria, in occasione di trattare delli Tribunali, e della Corte Romana, e particolarmente delli Tribunali dell' vna, e dell' altra Signatura, di grazia, e di giustizia, doue ancora si discorre quali siano le appellazioni legitime, ouero quando si verifichi quella negligenza, per la quale, secondo la disposizione del sudetto Concilio, merita l'Ordinario d' esser priuato di questa giurisdizione; Et anche quali siano quelle cause graui, che meritano di dirsi curiali, da douersi conoscere nella Corte, anche nella prima istanza, & eccettuate dal Concilio, ouero che al Concilio si deroghi dal

Pa-

Papa, commettendo la causa in Rota, ouero in altro Tribunale. F

F *Nel lib. 15. nella relazione della Corte nel disc. 30. & 31.*

Il che à proporzione si suole verificare ancora in altri principati, poiche dipendendo tutto ciò dalla legge positiua, si può à questa derogare ò dispensare dal sourano.

Come ancora, nella stessa materia giudiziaria, 10 si discorre dell' ordine graduale, il quale si deue tenere trà più giudici d'appellazione, e di ricorso, essendo proibita l' appellazione, che li Giuristi dicono per salto, eccetto che al Papa, conforme iui più distintamente si discorre;

Quest' ordine però alle volte riceue la sua variazione, ò alterazione, non solamente ne i casi particolari per dispensa del Principe, ò per qual- 11 che special delegazione, mà anche generalmente per priuilegio dato dalla legge comune, ad alcune persone, le quali si dicono miserabili; Come sono, le vedoue, le vergini, e li pupilli, li quali però siano orfani di padre, et altre persone simili, circa le quali, per la solita varietà dell'opinioni e stili, non può darsi vna regola certa, e generale, mentre in alcune parti sotto questo genere di persone miserabili, vengono annouerate anche le Chiese, è le Comunità de' luoghi, e li chierici, & altre persone ecclesiastiche, & altroue ciò non s'ammette, siche bisogna regolarsi con gli stili particolari de' paesi, e Tribunali, nei quali siano le cause.

A queſte perſone dunque ſi dà priuilegio di mutare dett' ordine, e di eleggere à dirittura il Tribunale ſupremo del Principe, & anche da queſto variare, ſcorgendoſi la ſolita varietà d' opinioni, e de' ſtili, circa la facoltà di reuariare, & anche ſe ſia neceſſario, ò nò il giuramento della perorreſcenza, ò pure ſe ſi dia trà più perſone miſerabili la cõquaſſazione di queſto priuilegio; Ouero che quello nõ entri à fauore della perſona miſerabile, la quale ſia conuenuta come erede d' vn altro non priuilegiato, e che habbia luogo, quando il priuilegio ſoprauẽga pẽdente la lite; Ouero ſe ceſſi quando la vedoua ſi mariti, con altre ſimili queſtioni, ſopra le quali è impoſſibile dar' vna regola certa moralizabile per la capacità d' ognuno; Et anche perche riuſcirebbe troppó noioſa digreſſione il voler per minuto riaſſumere il tutto; Che però in occorrenza ſi dourà ricorrere à profeſſori pratici in quel paeſe, ò Tribunale, eſſendo materia, nella quale hanno gran parte li ſtili, e l' oſſeruanza. G

G
Di queſto priuilegio ſi tratta in queſto iſteſſo lib. nelli diſc. 69. & 72. e nel diſc. 3. del lib. 15. de giudizij.

Hanno diſputato li più antichi, ſe queſto 11 priuilegio, come deriuante dalla legge ciuile, debba hauer luogo nel foro eccleſiaſtico, particolarmente per la detta moderna legge del Concilio di Trento; Mà in pratica oggidì è riceuuta l' opinione affermatiua, per la ragione, che gl' iſteſſi ſacri canoni diſpongono, che in quei caſi, nei quali

quali da loro non ſi ſia prouiſto, ſi debba caminare con le ſudette leggi. H

H
Nell' iſteſſi luoghi.

Camina benſi queſto priuilegio, da luogo à luogo, mà non trà più Tribunali dell'iſteſſo luo-
13 go, con il di più che in queſta materia ſi và accennando nel teatro; Doue particolarmente ſi dice, che non hà luogo quando ſi tratti di variare il foro del rendimento de' conti d'vn'amminiſtrazione, ouero contro l'obligo ſecondo la forma della Camera Apoſtolica, con caſi ſimili. I

I
In queſto lib. nel diſc. 71. e nel lib. 15. de giudizij trattando del dett' obligo Camerale.

Si dà ancora queſto priuilegio d'elezione di foro, per altro incompetente, e recuſabile (purche però vi ſia la competenza generica ouero abi-
14 tuale), per conuenzione delle parti, che per eſempio ſi faccia il patto, che il debitore poſſa eſſer conuenuto in ogni, e qualunque foro, e Tribunale; E queſto patto s'intende poſto nella forma del detto obligo della Camera Apoſtolica, che trà gli altri priuilegij hà queſto dell'elezione del foro, peruertendo l'ordine ſolito.

Ancora ſi danno dei caſi particolari, ne' quali ſi muti il detto ordine, e che li giudici ordinarij,
15 non habbiano la ſuddetta cognizione; Come per eſempio ſono li ſoldati, li quali habbiano il loro giudice, & il foro particolare, che ſi dice militare, ſopra del quale parimente non ſi dà regola certa, e generale, per la diuerſità delle leggi, e degli ſtili, e principati. L

L
In queſt' iſteſſo lib. nel diſ. 78.

Et

Et anche ſono alcune arti, ò collegij, ò profeſſioni, ouero luoghi pij, li quali hanno li loro giudici particolari; O pure ſono alcune materie che riguardano il ben publico, come per eſempio ſono li giudici dell' annona, ò della graſcia, ouero gli Edili, che in Roma ſi dicono li maeſtri di ſtrada e ſimili, delli quali ſi diſcorre in occaſione della relazione della Corte di Roma, e de ſuoi Tribunali. M

16

M *Nel lib. 15. nella relazione della Corte e qualche coſa in queſto lib. nelli diſcorſi 82. 83. & 85. e particolarmente delli edili, ò maeſtri di ſtrade nel lib. 2. de regali nel diſ. 141. e del Prefetto dell' annona nell'iſteſſo lib. 2. de regali nelli diſ. 44. & 45. & 125.*

Vi è vna certa competenza di foro particolare della Città di Roma, cioè, ch' eſſendo queſta patria comune à tutto il Mondo, quindi ſegue che ſi dica foro competente di ciaſcuno, il quale in eſſa ſi troui, e come ſi dice, vi ſia appreſo; Mà ciò contiene vn' equiuoco, poſciache ciò caminaua anticamente, quando era capo del Mondo, e reſidenza della ſede Imperiale, come Città metropoli di tutti; Siche oggidì reſta ciò verificabile, à riſpetto del foro ſecolare, e di quelli dello Stato eccleſiaſtico; Et anco per tutti li cattolici, come Corte, e reſidenza del Papa, ſiche vi entri l' iſteſſa ragione, nelle cauſe meramente eccleſiaſtiche, e ſpirituali; Eccetto che per li Veſcoui, li quali vengano per viſitar le Chieſe di S. Pietro, e S. Paolo, che ſi dice la viſita de limini, conforme nel Teatro ſi diſcorre. N

N *In queſto lib. nel diſc. 89.*

CA-

CAPITOLO VNDECIMO.

Quando la giuriſdizione ſi poſſa eſercitare nel territorio d' vn'altro, independentemẽte da quello, il quale ne ſia padrone ; E di altre coſe concernenti queſta materia giuriſdizionale; E particolarmente della differenza, trà la giuriſdizione ordinaria, e la delegata; E ſe la giuriſdizione particolare, data ad vno per certi caſi, s' intenda priuatiua, ò cumulatiua, con li giudici ordinarij, li quali habbiano la giuriſdizione vniuerſale.

SOMMARIO.

1 *SE ſia neceſſario che l'Ordinario del luogo dia il braccio, ò conſenſo ad vn giudice delegato.*

2 *Alle volte il gouernatore può, e deue impedire l' eſecuzione degli ordini del ſuo ſuperiore.*

Nell'

3 *Nell' estorsioni de' Commissarij hanno colpa li Gouernanti locali.*

4 *Quando vno eserciti senza licenza dell' Ordinario giurisdizione nel suo territorio.*

5 *Del Vescouo, ò altro Giudice, il quale eserciti la giurisdizione volontaria col suo suddito in territorio alieno.*

6 *Dell' istesso esercizio della giurisdizione contenziosa, si distingue.*

7 *Della carcerazione di fatto in territorio alieno.*

8 *Dell' affissione de' ceduloni & editti.*

9 *Della giurisdizione con li regolari esenti remissiuamente.*

10 *In che modo si acquisti la giurisdizione nel territorio d' altri.*

11 *Se il Nunzio, ò altro Commissario Apostolico può dare quel braccio che deue darsi dall' Ordinario.*

CAP. XI.

Ono molti i casi, li quali cadono sotto questo capitolo, di esercitar giurisdizione in quel degli altri, che però si deue caminare con la loro distinzione, senza la quale, quasi in tutta questa facoltà legale, si pigliano de molti equiuoci.

Il

Il primo caſo dunque ſarà, quando ſi tratti di giudici, ò di cōmiſſarij particolari, & eſtraordina-
1 rij di quello, il quale ſia ſourano, ouero in altro modo ſuperiore in quel luogo, nel quale la giuriſdizione ſi habbia da eſercitare; Et in tal caſo ſi diſtingue trà le cauſe del foro eccleſiaſtico, nelle quali debba procedere vn giudice commiſſario Apoſtolico ſpeciale, ſiche ſenza miſtura de' Magiſtrati ſecolari, e ſenza quella notizia, che queſti, ſecondo li varij ſtili, ne ſogliono pretendere, (conforme ſi è accennato di ſopra) in maniera che ſia ſolamente la queſtione col Veſcouo, ouero con qualche altro Prelato ordinario del luogo, ſe poſſa il commiſſario Apoſtolico eſercitare giuriſdizione ſenza il ſuo braccio, ò conſenſo; E trà le cauſe del foro laicale, ſenza miſtura d' eccleſiaſtici, cioè, ſe vn commiſſario regio poſſa eſercitare giuriſdizione nelli luoghi del Regno, ſenza il braccio, ò conſenſo del Gouernatore, ò di altro officiale ordinario di quel luogo.

Diſcorrendo la materia con li ſoli termini legali; Queſto braccio, ò conſenſo non è neceſſario, atteſoche il delegato, ouero il commiſſario, eſercita quella giuriſdizione in nome del delegante, il qual' è padrone del territorio, ouero vi hà la giuriſdizione, e podeſtà ſufficiente, & è ſuperiore del magiſtrato, ò Prelato locale, e per conſeguenza non hà garbo, che il ſuperiore debba

domandar licenza al suddito.

Nondimeno, forse da per tutto, per leggi, ouero per stili particolari,cō molta ragione,si pratica il cōtrario, cioè,che il delegato, ouero il commissario particolare, debba participare al giudice ò magistrato ordinario del luogo la sua commissione, ò facoltà, prima di metterla in esercizio; Non già che la sua facoltà, debba hauer dipendenza dell' officiale locale, e che questo gli comunichi autorità alcuna; Mà perche il gouernante del luogo riconosca, se quella commissione sia vera, ò nò, per riparare gl' inconuenienti, che con le false commissioni ò patenti alcuno per estorquer denaro, ouero per far qualche ingiuria, & offesa,si finga giudice delegato, ò commissario di qualche superiore; Come ancora quando la commissione sia vera, e legitima, riconosca il suo tenore, e le sue restrizioni, ad effetto di non permettere, che quel commissario si stenda più di quelche importino le sue facoltà; O pure perche alle volte, conoscendo per le contingenze de tempi, ò di altri accidenti, che quell' esercizio di giurisdizione potrebbe in quel luogo partorire de' scandali, e dell'inconuenienti, ouero dè graui pregiudizij, contro la verisimile intenzione del delegante, il quale con false narratiue, ò con falsi presupposti fosse stato ingannato, può, e deue il magistrato locale impedirlo, ò moderarlo,

men-

mentre (conforme di ſopra ſi è accennato) quando vi concorra giuſto motiuo, ſiche non ſegua, per diſubidienza, ò rebellione, può il Magiſtrato locale impedire, ò differire l' eſecuzione degli ordini del Principe, ò del ſuperiore, per auuiſarlo delle difficoltà, che gli occorrono, e degl' inconuenienti, che potrebbono naſcere, per aſpettare nuou' ordine; Ouero per dar tempo alla parte non inteſa di ricorrere, e rappreſentare le ſue ragioni, ſecondo le circoſtanze del fatto, dalle quali dipende il tutto. A

A
Nel lib. 2. de' Regali nel diſ 148. e nel lib. 14. nel Miſcellaneo eccl. nel diſc. 22.

Quindi pare, che l'eſtorſioni, e l' eſorbitanze, che ſogliono commetterſi da commiſſarij, e da caualcanti, così eccleſiaſtici, come ſecolari, li quali molte volte procurando delle commiſſioni, che contengano vn fine giuſto, e ragioneuole, per il buon gouerno, fanno conto d' andar' in corſo, ad vſo di corſari, ò de ladroni, Si deuono in qualche parte attribuire alla traſcuragine de' Veſcoui, e de' Gouernatori, e degli altri Magiſtrati ordinarij locali, li quali non inuigilano come dourebbono all' oſſeruanza delle iſtruzioni, e delle regole, che ſi danno à queſti commiſſarij.

3

L' altro caſo è, quando, ſi tratti di quei Prelati, & officiali, ò Magiſtrati, li quali come ſpecie di giudici ſuperiori fiſſi, & ordinarij, habbiano la giuriſdizione ordinaria, ò delegata in vn genere di perſone, ouero in vn genere di cauſe, l' eſerci-

zio della quale ſi preſuppone douerſi fare nel ter-
4 ritorio alieno; Et in tal caſo, pare che queſto giu-
dice poſſa dirſi, in vn certo modo, anche ordina-
rio in quel luogo reſpettiuamente, E per conſe-
guenza, ceſſando le ſuddette ragioni conſiderate,
negli officiali, ò commiſſarij particolari, & eſtraor-
dinarij, non entrerà la ſuddetta neceſſità del brac-
cio, ò recognizione; Come per eſempio (trattan-
do della podeſtà eccleſiaſtica) ſono gli accennati
protettori della S. Caſa di Loreto, il Veſcouo di
Fieſole in Firenze; E l'Arciueſcouo di Nazarette
in Barletta, e ſimili. B

B
Nel diſc. 20. di queſt'iſteſſo libro.

E trattando della podeſtà laicale, ſono quei
Preſidi, & altri officiali regij, li quali per ordine
del Principe, ò per loro elezione, habbiano la re-
ſidenza in vn luogo regio, ò baronale, doue
ſia il ſuo magiſtrato ordinario, dal quale ſi
eſercita la general podeſtà territoriale nelle cauſe,
che occorrono in quel territorio, ſiche l'altro
magiſtrato, ancorche maggiore, faccia più toſto
figura di delegato, ò di commiſſario à certi gene-
ri di cauſe, poiche queſti (come ſi è detto) fanno
figura di Magiſtrati ordinarij, Che però mentre
il ſuperiore dà loro quella reſidenza con tal giu-
riſdizione, ſi preſuppone, come per antecedente
neceſſario, data loro tutta quella facoltà, che bi-
ſogna, acciò poſſa hauer effetto la giuriſdizione
datagli, cõforme più diſtintamente ſi va diſcorrẽdo
nel teatro. C

C
Nel detto diſ. 20.

Il

Il terzo caſo è, quando vn Veſcouo, ouero vn Magiſtrato ordinario d'vn luogo, vuol' eſercitare la ſua giuriſdizione col proprio ſuddito nel territorio alieno; Et in tal caſo, non facilmente può daruiſi vna regola generale, applicabile à tutti li caſi, & à tutti i luoghi, per la diuerſità delle leggi, ò degli ſtili locali, à quali; O ſia di ragione, per termine di giuſtizia; O ſia di fatto, e per termini di prudenza, ò di diſſimulazione, conuien deferire; Mà quando (ceſſando li reſpetti ſtraordinarij) ſi debba caminare con le regole generali della legge, ouero col ſenſo più comune de' Dottori, entra la diſtinzione che; O ſi tratta d'eſercizio di giuriſdizione volontaria col proprio ſuddito, ſiche non vi ſia forma giudiziaria, e contenzioſa; Et in tal caſo, ciò non habbia prohibizione alcuna; Eccetto ſe queſta vi ſia accidentalmente, per la proibizione d'vn altro atto, ſenza il quale queſt'eſercizio non può ſeguire; Come per eſempio occorre nella collazione degli ordini, che come coſa meramente grazioſa, e volontaria, per le regole legali, non ſarebbe proibito ad vn Veſcouo di farla fuori della propria dioceſi à proprij dioceſani, nella maniera che non è proibito, (ritrouandoſi in dioceſi aliena) far le collazioni de' beneficij, e di altri officij della dioceſi propria; Mà perche queſt'atto ricerca l'vſo de' pontificali, e queſto dal Concilio di Trento vien proibito fuo-

ri

ri della propria diocesi, senza la licenza del Diocesano; Quindi segue l' impedimento dell' esercizio di questa giurisdizione volontaria, consecutiuamente, e per mancamento del suddetto antecedente necessario. D

D
Nel disc. 22. del Miscellaneo ecclesi. nel lib. 14. e nelle annotazioni al Concilio di Trẽto nell' istesso lib. 14. nel disc. 6. & 14.

Quando poi si tratta della giurisdizione cõtenziosa, si distingue trà gli atti solamente verbali, 6 come si dice esser la citazione fatta di persona, ò in casa, ò per editto; E gli atti reali, come sono il carcerare, il costituire il reo, il tormentarlo, & il punirlo di persona, ouero l' eseguire, e vendere le robbe con atti simili; Poiche quando si tratti della prima specie di atti solamente verbali; Se la citazione sarà concepita nella propria diocesi, ò respettiuamente nel proprio territorio, in tal caso, ancorche defatto, e per vn certo stile di alcuni luoghi, l' ordinario superiore, ò Magistrato del luogo non ne soglia permettere l' esecuzione, senza il suo braccio, & altrimente soglia castigare li ministri, e gli esequutori, quando gli abbia in suo potere; Nondimeno se la citazione sarà ben' eseguita, farà l'effetto suo, & obligherà il suddito citato à comparire, e che altrimente possa essere stimato contumace, e condannato in contumacia, mentre l' esercizio della giurisdizione, si dice propriamente essere nel decreto, ouero nell' ordine di citare, siche basta, che ciò segua nel proprio territorio, importando poco, che l' atto dell' esecu-

cu-

cuzione ſegua fuori; Che però quando anche il decreto, ouero l'ordine ſia fuori del territorio, in tal caſo non obligherà, ne farà li ſuddetti effetti, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro.

Se poi ſi tratta dell'altra ſpecie d'atti di fatto; Queſti indifferentemente non poſſono farſi, per douerſi trattener' iui il carcerato, e con eſſo proſeguire il proceſſo, e procedere agl altri atti; E Tuttauia ſe vn' ſuperiore procurerà di far carcerare di fatto il proprio ſuddito nel territorio alieno, e lo fà traſportare nel proprio, nel quale poi proſegua il ſuo proceſſo; In tal caſo (per quanto inſegna la pratica), ſi ſtimerà vn'atto mal fatto à riſpetto del ſuperiore, ò del padrone di quel territorio, di chi ſi dica turbata la giuriſdizione, in maniera che conuenga riuocare l'atto, e reſti tuire il carcerato, come per vna ſpecie di purgazione d'attentato, quando ciò ſegua in forma giudiziaria, ò giuriſdizionale, cioè che lo faccia carcerare da ſuoi miniſtri, ò da altri di ſua commiſſione; Mà ſe il ſuperiore procuraſſe, che il refugiato in territorio alieno; O per forza; O con inganno, ne ſia eſtratto con autorità priuata da ſuoi nemici, ò da amici traditori, ouero da coloro che così penſino guadagnar la taglia, o la grazia del proprio ſuperiore, il quale faccia carcerare il ſuo ſuddito nel proprio territorio, in tal

7

E *Nelli luoghi di ſopra accēnati e nel diſ. 20. di queſto libro.*

caſo

caso, l'atto sarà ben fatto; Tuttauia in ciò pari- méte non si dà vna regola certa, mentre vi hanno gran parte gli stili, e le altre circostanze, e particolarmente la forza maggiore dell'offeso, ouero l'autorità del superiore dell'offendente, siche merita dirsi materia più tosto politica che legale.

8 Cade il dubbio, circa l'affissione de' ceduloni, e di altri editti, sopra le censure, & altre pene dichiarate contro il proprio suddito; Et in ciò parimente si distingue trà il fatto, e la legge; Cioè che defatto, il Prelato, ouero il magistrato locale, non lo suol permettere, nella maniera che di sopra si è detto della citazione verbale; Mà quando segua de fatto, siche il suddito scōm unicato, ne habbia notizia, purche la sentēza della scōmunica sia seguita nel territorio proprio, sarà il suo effetto, e l'obligherà ad astenersi da quegli atti, che son proibiti ad vno scommunicato; Bensì che ciò non obligherà gli sudditi d'vn'altro luogo, ò territorio, à douerne sfuggir'il commercio, nella maniera che gli obligarebbe quando vi fosse il braccio del proprio superiore. F

F *Nel detto disc. 22. del Miscellaneo eccl. nel lib. 14. e nel detto disc. 20. di questo libro.*

9 Et il di più in questo proposito contro li non sudditi, ouero contro gli esenti, si discorre in occasione di trattare della materia de Regolari. G

G *Nell' istesso libro 14. nel tit. de' regolari.*

In

In che modo poi si acquisti il poter' esercitare in ragion propria, qualche giurisdizio-
10 ne nel territorio alieno, anche con li sudditi di quel territorio, non vi si può dare vna regola certa, dipendendo in gran parte dalle leggi, ò stili particolari de' paesi; Mà per quel che spetta alle regole generali; Ciò non s'acquista, se non per priuilegio legitimo del sourano, ouero per vn possesso immemorabile, ò centenario non vizioso, in vigor del quale si possa allegare il priuilegio; O almeno, che questo vi sia putatiuo, e di buona fede; Ouero che vi sia la sua fama, con il possesso legitimo e quadragenario; Siche il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalle leggi, e stili de' paesi; Et anche dalla natura, ouero dalla qualità della giurisdizione, e se vi sia maggiore, ò minore resistenza di legge; Che però non è punto moralizabile per la capacità d' ogniuno, mà si dourà in occorrenza ricorrere à professori, e periti di Città grandi ben pratichi del foro, non essendo materia per ognuno, & ancora à quelche se ne và accennando nel Teatro. H

H
In quest'istesso libro nelli disc.1.con più seguenti.

Circa quelche di sopra si dice in proposito del braccio che si deue dare dall' Ordinario del
11 luogo, à chi voglia esercitare la giurisdizione

nel ſuo territorio , ſuol' entrare il dubbio , ſe queſto braccio ſi poſſa dare per vn Nunzio, ò Commiſſario Apoſtolico , che iui riſieda , e di ciò ſi veda, quelche ſe ne diſcorre nel Teatro . I

I *Nel Miſcellaneo eccleſiaſtico nel libro 14. nel diſc. 22.*

***

CA-

CAPITOLO DVODECIMO.

Delli Confini, ò termini delle giurisdizioni, e dè territorij, e delle loro proue.

SOMMARIO.

1 *CHe queste liti di confini siano scandalose, e con quali persone occorrano.*
2 *Da che ciò nasca, e delle conseguenze che portino.*
3 *Sono questioni più di fatto, che di legge.*
4 *Del distretto di Roma.*
5 *Del modo di misurare la distanza da vn luogo all' altro.*
6 *Delli cõfini trà più principati, ò dominij, e delli segni.*
7 *Del modo da tenere nel regolare li confini.*
8 *Della giurisdizione nelle strade, ò termini che distinguono li confini dè territorij.*
9 *Del modo di regolare la maggior vicinanza trà le Chiese.*
10 *Doue si tratti dell' altre materie giurisdizionali.*

CAP. XII.

1 VESTE differenze di confini, sono le più scandalose, trà tutte le altre, che si diano nelle liti, e questioni, le quali in forma priuata, si trattino trà sudditi auãti li giudici, ò altri superiori in forma giudiziaria, e cõ le regole legali; Attesoche quelle, le quali sono trà sourani, e trà potenti, vanno trattate, e decise con le regole da cannoni, e non dè canoni, siche la maggior potenza vien stimata la miglior legge, che vi sia.

La cagione de scandali, e degl'inconuenienti, nasce, perche queste pretendenze, non riguardano solamente la giurisdizione di due signori, ouero di due comunità, che trattino assieme dè

2 confini; Mà portano per conseguenza la facoltà degli abitatori dè luoghi confinanti di poter pascere con li loro animali, e d'hauer altri commodi nel proprio territorio, che non potrebbero hauere; Come anche per la facoltà di collettare; E di non esser soggetti all'incapacità, & ad altri incommodi dè forastieri; Ouero per l'operazioni degli Statuti, e delle cõsuetudiui del luogo, da non sten-

derſi

dersi alle robbe esistenti fuori del proprio territo-
rio,con molti altri effetti simili; Et anche per le pē-
denze giurisdizionali,in caso dè i delitti, che occor-
rono nel luogo,ouero per le cause ciuili sopra le rob
be iui situate; Che però giornalmente sogliono na-
scerui dè rumori, e degl' inconuenienti, da quali,
come da picciole scintille,si sogliono accender fuo-
ghi di gran guerre.

Si deuono dunque,sopra questa materia di con-
fini, distinguere più casi trà loro diuersi; Non per-
che ciascuno riceua vna certa regola legale in altrat
3 to, & applicabile ad ogni caso,& ad ogni luogo;Mē
tre in effetto sono tutte questioni di fatto, la deci-
sione delle quali dipende dalla qualità delle pro-
ue, e dalle circostanze particolari del fatto;Mà per
le diuerse ragioni, che trà loro si scorgono, peril-
che sarà più facile la proua in vn caso, che nell'
altro.

Il primo caso è quello, che sia certo, & inuaria-
bile lo spazio, fino al quale si stenda vn territorio,
4 mà l' incertezza stia, se, e fino à che termine
tale spazio si stenda, e se dentro di esso si com-
prenda, ò nò il luogo, ò le robbe delle
quali si tratta; Come per esempio; Il distret-
to, ouero il territorio di Roma antica, era di cen-
to miglia, il quale spazio si cōsidera ancora di pre-
sente à certi effetti spirituali altroue accennati) A
(& oggidì è di quaranta miglia, siche tutto quel

A Nel lib.3. delle preminenze nel disc. 1.

che

che si contiene dentro questo spazio, che non cada sotto diuerso principato, si dice esser del distretto, e del territorio di Roma, all'effetto della comprensione sotto gli statuti di questa Città, ouero sotto la giurisdizione del Gouernatore, del Senatore, e del Vicario, opure per l' vso di pascere, con altri effetti simili. B

B
Nel lib. 2. de Regali & in questo lib. 3. nel titolo della giurisdizione nel disc. 50. e nel lib. 15. nella relazione della Corte nelli disc. 36. & 37. nelli quali si parla di detti Tribunali.

Cade bensì il dubbio, se vna terra, ò castello, ouero se li beni, de quali si tratta, siano dentro, ò
5 fuori delli quarãta miglia; Et in tal caso non vi entrano proue per testimonij, ò per scritture, ò per altre specie, mà la decisione dipende dalla misura geometrica, sopra il modo della quale cade la disputa legale, se si debba fare per aria, ouero per terra; O pure douendosi fare per terra, se à drittura per li campi, ò scortatore, ouero per le strade frequentate; Il che anche si suole disputare, sopra lo spazio, che dalle costituzioni Apostoliche si prescriue trà vn Conuento ouero vna Chiesa e l'altra C ; O pure in proposito della materia giurisdizionale, sopra il modo di misurare li cento miglia in mare, à quali, secondo vn' opinione, si stende la giurisdizione di quello, che sia signore del luogo abitato iui adiacente, con casi simili.

C
Nel lib. 14. de Regolari nel discorso 31.

Et in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni, siche non vi si può dare vna regola certa, e generale, mentre non si troua espressamente deciso

dalla

dalla legge, che però si dourà caminare con quell' opinione, la quale sia riceuuta in pratica nel paese, mētre l'osseruanza vien sépre stimata vn gran giudice, ouero vn grand' interprete; O pure che la decisione dipenda dalla ragione, ouero dal fine della distanza, ò dalla maniera di potersi più comodamente praticare, secondo la qualità dè i casi. D

D *Nel detto disc 31. de Regolari nel lib. 14.*

L'altro caso è, quando non si tratti di confini di luoghi particolari, cioè per distinguere il territorio d'vna Città, ò terra, ò castello da quello dell' altra, mà si tratti di confini più publici di Regni, ò di prouincie, ouero di diocesi; Et in tal caso, pare che sia più facile la proua, per l'osseruanza, ò per la fama, attesoche la frequenza dè casi suol' esser maggiore; Et all' incontro, non vi concorre quella ragione d'interruzioni, e di atti contrarij, che sogliono verificarsi nel seguente, poiche trattandosi di confini publici, sogliono esser più cogniti; Mà quādo la proua restasse dubbia, per gli atti che cōcorressero dall'vna, e dall'altra parte, in tal caso pare che debba deferirsi molto à quei cōfini, che dalli Giuristi si dicono publici, ouero naturali; Come sono, fiumi, ò torrenti, ouero estremità di montagne, ò strade publiche, e cose simili, le quali portano bene vna proua presunta, mà non necessaria; Che però quando in contrario vi siano argomenti più gagliardi, si deue à questi deferire. E

6

E *Nel detto lib. 14. de Regolari nel disc. 28. & anco in questo lib. 3. nel supplemento.*

Paren-

Parendo ancora, che in caso molto dubbio; si debba caminare con la proporzione delli due luoghi confinanti, e delli loro popoli; Quando però non apparisca di certo della maggior' antichita dell' vno, e che l' edificazione, ouero l' accrescimento dell' altro, sia stato moderno, & accidentale; F Et in somma, non è materia capace di vna regola certa per la notizia d' ognuno, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

F *Nel detto supplemento di questo istesso lib. 3.*

Quando poi sia certo il confine, e che in questo occorra il caso, dal quale nasca la questione sopra la giurisdizione; Come per esempio occorre nelli delitti, che si facciano in mezzo d'vna strada publica, la quale diuida due territorij, ouero dentro il fiume, ò nella sommità delle montagne, che secondo il loro decliuo, distinguono li territorij; O che in questi luoghi, e particolarmente in strade, ò piazze publice, le quali seruono di confine; s' introducesse qualche fiera, ò mercato, con casi simili; In tal caso, ancorche al solito, non manchino le varieta dell' opinioni; Tuttauia pare, che la più vera, e la più comunemente riceuuta, sia quella, che si dia luogo alla preuenzione, per la regola, che nelle cose comuni, sia migliore la condizione del preocupante. G

7

G *Nel lib. 2. de Regali nel discor. 136.*

8 In questo proposito dè confini, ouero delle distanze, per gli effetti giurisdizionali, si suol' dispu-

tare

tare degli estremi, dalli quali si debba regolare, la maggiore, ouero la minor vicināza, particolarmēte nelle materie ecclesiastiche, nelle quali in alcuni luoghi, che sono fuori d' ogni diocesi, ouero quando qualche Chiesa Cattedrale sia vacante, molte cose spettano al Vescouo più vicino, se, e come si debba questa maggior vicinanza regolare, cioè sè dall' estremità delle diocesi, e luoghi respettiuamente, in quali occorra il caso, ouero dalle Chiese Cattedrali; E pare che questa seconda parte sia più probabile, quando l'osseruanza non richiedesse il contrario, con casi simili, da regolarsi con la somiglianza della ragione. H

H *In questo lib. nel disc. 50. & nel lib. 14. dè Regolari nel disc. 31.*

Di molte altre cose spettanti à questa materia giurisdizionale, si tratta nella materia dè Regolari, doue generalmente si discorre degli esenti; Et anche nel compendio dè decreti del Concilio di Trento; E nella relazione della Corte di Roma, in occasione di trattare delli Tribunali e della giurisdizione, ò della maggior competenza di ciascuno di essi, e nella materia dell' immunità ecclesiastica. I

I *Nelli libri 14 & 15.*

CAPITOLO XIII.

Della capacità, ò incapacità dè laici, della giuriſdizione eccleſiaſtica, e ſpirituale; Et all' incontro della capacità, ò incapacità degli eccleſiaſtici nelle cauſe laicali; E quali ſiano le cauſe, ouero le perſone eccleſiaſtiche, ò laicali reſpettiuamente.

SOMMARIO.

1 *PEr quali ragioni alle volte li ſecolari habbiano giuriſdizione nelle perſone, ò nelle cauſe Eccleſiaſtiche.*

2 *Per qual cauſa li chierici ſenza li requiſiti del Concilio ſoggiacciano al foro ſecolare.*

3 *Qual cognizione habbiano li ſecolari nelle materie matrimoniali ò ſimili.*

4 *Et in materia del giuramento.*

5 *Della cognizione del chiericato:*

6 *Il Veſcouo hà la giuriſdizione col chierico ancorche non*

non habbia li requisiti, ò che renuncij al chericato,

7 *Il Vescouo non può deputare per Vicario generale vn secolare, mà lo può deputare per assessore, ò consultore.*

8 *Il Papa può, e suole commmettere le cause ecclesiastiche à laici, e quando.*

9 *Come si soglia praticare fuori dello Stato Ecclesiastico.*

10 *Della ragione, per la quale la Sede Apostolica anticamente commetea alli secolari alcune cause ecclesiastiche.*

11 *Quali dubbij cadano sopra ciò, mà che non si fermi cos' alcuna.*

12 *Non possono le cause ecclesiastiche anche di consenso delle parti conoscersi dal laico.*

13 *Della soggezzione de chierici coniugati in ciuile al foro laicale.*

14 *Delli nouizij & altri che in effetto sono laici, mà si hanno per ecclesiastici.*

15 *Delli familiari dè Vescoui, e dè Cardinali.*

16 *Delli professori d' alcune milizie.*

17 *Dell' oblate & altre donne che viuono nelli Conseruatorij.*

18 *Delle confraternità dè laici, e dè luoghi pij, ò ecclesiastici amministrati da laici.*

19 *Quali siano le cause ecclesiastiche, ouero del foro ecclesiastico.*

CAP. XIII.

1 SE consideriamo i Principi, e gli altri, signori, e magistrati secolari, nella loro propria, e natiua podestà, e giurisdizione, si stima per cosa certa (secondo le regole più vere della Religion Cattolica), che non habbiano potestà, nè giurisdizione alcuna, nelle persone, e nelle cause ecclesiastiche, poiche se bene si danno alcuni casi, nelli quali hanno tal podestà; Nondimeno ciò nasce da due cause; Vna cioè, che quelle persone ò cause, che per altro siano ecclesiastiche, in quei casi mutino natura, e si dichiarino non esser tali dagl'istessi sacri canoni, ò da altri decreti Apostolici, ò conciliari; E l'altra perche gli stessi Principi, ò Magistrati secolari habbiano tal podestà per priuilegij, e per concessioni Apostoliche, in maniera che vengano considerati come Vicarij, e delegati del Papa, e della podestà ecclesiastica; Come per

esem-

esempio (parlando delli Chierici); Si nega à questi l' esenzione del foro, e si dà la giurisdizione alli
2 Magistrati secolari di punirli, ò di conoscere le loro cause ciuili, ò criminali, quando essendo ne gli ordini minori senza che possèggano beneficij ecclesiastici non habbiano li requisiti ordinati dal Concilio di Trento dell' andar in abito, e tonsura, e di seruire in diuinis; In tal caso la giurisdizione, non nasce col chierico, come chierico, mà perche il Concilio lo dichiara non chierico, mà più tosto secolare, ouero indegno del foro; Nell' istessa maniera che dichiara tale il chierico soldato, ne suoi casi, ouero il chierico feudatario, in quelche riguarda il feudo, ò pure il chierico assassino, con casi simili. A

A *Di ciò si parla nel lib. 14. nel miscellaneo Ecclesiastico, nel disc. 2. & anco nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 24.*

Et anche in alcune cause di sua natura ecclesiastiche, li Magistrati secolari, hanno quella cognizione, che si dice de fatto, e non de iure, cioè che
3 (parlando per esempio delle cause matrimoniali) non hanno la cognizione, se il matrimonio sia valido, ò inualido; Ouero se debba esser luogo alla separazione del toro; O pure nell' impedire direttamente la libertà del matrimonio, mà solamente in quelche riguarda il fatto dè lorò sudditi, cioè in esplorare la volontà d' essi, se sia libera; O' nò, ouero in prouuedere, che non sia loro vsata forza; O pure in pigliare prouisioni circa la coabitazione, per ouuiare agli scandali, & alle violenze, finche il

legit-

legitimo ſuperiore eccleſiaſtico faccia le ſue dichiarazioni, con caſi ſimili. B

B
Nell' iſteſſo lib.14. nel titolo del Matrimonio nel diſc.1. e ſeguente.

A' ſomiglianza di quello che ſi diſpone nè giuramẽti, che nõ può il Principe, ò vn'altro ſuperiore ſecolare toglierlo à drittura, nè diſpenſarui, ò in altro modo auerne la ſua legale cognizione; Ma 4 può ben' auerne la cognizione indiretta, nel toglier la fede alla ſcrittura, e per conſeguenza che quello ſi tolga di mezzo per difetto di proua, oueró dichiarando, che l'atto ſi preſuma forzoſo, ò doloſo, conforme ſi diſcorre nella materia dè contratti. C

C
Nel lib.6. del la dote nel diſc.143. e nel lib.7. dell'alienazioni, e contratti nel diſc.26. 28. & 29. & altri.

Et in queſto modo ſi ſoſtengono quelle conſuetudini, ò ſtili d' alcuni paeſi, ò tribunali, circa la giuſtificazione del chiericato, che ſi debba fare a- 5 uanti il giudice laico, acciò il chierico carcerato, ò inquiſito ſia rimeſſo al ſuo giudice eccleſiaſtico, cioè che ſia per la cognizione di fatto, come per vna ſua informazione, mà nõ già per quel giudizio che ſi dice de iure, con altre coſe ſimili. D

D
In queſto iſteſſo titolo della giuriſdizione nel diſc.64.

Auuertendo à quelche ſi è detto della perdita del priuilegio del foro delli chierici, li quali non habbiano li requiſiti del Concilio di Trento, che ciò è indotto in loro pena, e pregiudizio, mà non perciò reſtano eſenti dalla giuriſdizione del Veſcouo, ò d' altro ſuperiore eccleſiaſtico già competente, ſiche patiranno la ſoggezzione dell' vno, e dell' altro foro, anche ſe faceſſe eſpreſſa dichiara-

razio-

razione di non voler' essere più chierico, renunciando al chiericato; Attesoche all' effetto che la renuncia sia legitima, in maniera che cessi la primiera sogezzione del foro ecclesiastico, vi è necessario il consenso del proprio Vescouo, ò di altro legitimo superiore; E quando da questo si neghi, in tal caso si potrà, per appellazione, ò per ricorso, ottenere l' ammessione da vn' altro superiore maggiore; Siche il lasciare l' abito, ouero lo stato clericale di propria autorità, farà bene quel tale soggetto al foro laicale, mà non l' esenterà dall' ecclesiastico; Per quella ragione, solita considerarsi dalli Beneficialisti nella risegna dè beneficij ecclesiastici, che quando vno si fà chierico, siche il Vescouo gli dia l' abito, e la tonsura, e lo ascriua al seruizio di qualche Chiesa, viene à farsi trà loro vna specie di contratto, con reciproco consenso; E per conseguenza, questo istesso reciproco consenso è necessario nel distratto; Ouero che il pigliar' il chiericato sia come vn' ascriuersi alla milizia ecclesiastica; Che però, conforme quello, il quale si ascriue alla milizia secolare, non può lasciarla d' autorità propria, senza licenza del capitano, siche facendo altrimente si dirà desertore, e perderà i priuilegij militari, trà i quali è quello del foro in particolare, e patirà la suggezzione ad vn giudice ordinario, al quale per altro in stato di soldato non sarebbe soggetto, mà non perciò sarà esente
dal

dal foro militare, e dal poter' esser punito, come desertore, dal capitano dell' esercito, così in questo caso del chierico. E

E
Nel disc. 55. di questo istessa titolo.

Quanto poi all'altro modo, col quale la podestà laicale s'ingerisca, nelle persone ò nelle cause ecclesiastiche, per priuilegio, ò per commissione dè superiori ecclesiastici; Questa facoltà non si concede à i Vescoui, nè ad altri Prelati, e superiori ecclesiastici, ma solamēte al Papa, di dare tal giurisdizione à i giudici laici, Eccetto se quella fosse stata loro comunicata dall'istesso Papa; Per la ragione ch'essēdo ciò direttamente contro li canoni, non si può à questi dispensare dalli Prelati inferiori.

7

E da ciò nasce, che il Vescouo non può deputare vn secolare per suo Vicario generale, ne commettergli cause particolari, siche faccia figura ò parte di giudice, mà può bensì deputarlo per assessore ò consigliere proprio, ouero del suo Vicario, ò d' altra persona ecclesiastica deputata per giudice. F

F
Nel lib. 14. nel titolo miscellaneo ecclesiastico nel discor. 1. & in altri.

Nel Papa non si dubita di questa podestà, conforme frequentemēte l'insegna la pratica in Roma, e nello Stato ecclesiastico, che alla Cōgregazione della Consulta, & al Gouernatore di Roma, che sono Tribunali laicali, & anche alli Gouernatori locali, si suol comunicare questa facoltà di proceder' anche cōtro i chierici; E ciò particolarmēte suole praticarsi quando si tratti di delitti commessi da più perso-

8

ne,

ne, ſopra delli quali, dal tribunale laicale ſi ſia formato proceſſo, il quale porti la miſtura di qualche chierico, ò di altra perſona eccleſiaſtica; Onde quãdo ſia caſo tale, che porti ſeco la conneſſione, e per conſeguenza l' vnione di tutta la cauſa auanti vn Giudice, nella maniera che ſi è diſcorſo di ſopra nel capitolo 8. e 9. In tal caſo, per non guaſtar' il proceſſo, ſi ſuol dare la facoltà à quel tribunale di proceder' anche contro li chierici.

Queſta pratica hà qualche ragione particolare la quale nõ è facilmẽte applicabile à gli altri prĩcipati, cioè che in ſoſtãza queſto è prĩcipato eccleſiaſtico, ſiche anche li giudici ſecolari ſono deputati da vn Prĩcipe eccleſiaſtico; Et ãche per lo più li Gouernatori ſono Prelati, e perſone eccleſiaſtiche, ancorche trattino in eſercizio le cauſe per li loro Luogtenenti, li quali per lo più ſono ſecolari G; mentre anche à riſpetto dè magiſtrati degli altri Prĩcipati nõ ſi dubita della podeſtà del Papa quãdo vi ſia la volontà, ſopra la quale cadono tutte le queſtioni; Mà oggidì ciò nõ ſi ſuole facilmente praticare, quãdo non vi concorra più che gran cauſa, atteſoche anche nelle cauſe grauiſſime di ſtato, & altre, che non comple trattarle fuora delli ſoliti tribunali grandi, e confidenti del Principe ſourano, à riſpetto degli eccleſiaſtici, de quali vi ſia la miſtura è ſolito alle volte commetterſi la cauſa à qual-

9

G *Si accenna queſto pratica nel lib. 12. nel titolo de beneficÿ, nel diſc. 73. & ãco nel lib. 15. nella relazione della Corte trattando della Conſulta, e del Gouernatore di Roma*

che cappellano dell' iſteſſo Principe, ouero ad' altra perſona eccleſiaſtica, della quale ſi habbia cōfidenza, acciò proceda vnitamente con quel tribunale laicale, ouero col ſuo voto, ſecondo le circoſtanze de caſi, e gli ſtili dè principati, ſiche in ciò non ſi può dare vna regola certa, eſſendo materia arbitraria, e poco proporzionata alli Giuriſti forēſi, dipendendo la pratica in gran parte dalle regole prudenziali.

Anticamente però (coſi richiedendo le circoſtanze di quei tempi), ciò era più frequente, cioè che non dandoſi alli Veſcoui, & ad altri ſuperiori 10 eccleſiaſtici l' vſo libero della giuriſdizione eccleſiaſtica, per l' impedimento degli infedeli, ò degli eretici, ò de ſciſmatici, la Sede Apoſtolica ſolea, particolarmente per allettare li Principi à ſcacciare gl' infedeli, ouero à ſuellere l' ereſie, ò gli ſciſmi) concedere alli Principi la facoltà di diſporre delle decime, e di altri emolumēti eccleſiaſtici, e di eſercitare giuriſdizione con perſone, ò in cauſe eccleſiaſtiche, ò pure di dar' alli giudici, & Ordinarij eccleſiaſtici, qualche aſſiſtenza de ſuoi Magiſtrati, per quelche portano diuerſe Bolle Apoſtoliche, ouero il teſtimonio degli Storici, e di altri Autori degni di fede, ò pure vn' antichiſſimo, & immemorabil poſſeſſo, del quale non appariſca principio vizioſo, ſiche ſia lecito per ſuo vigore allegare il priuilegio Apoſtolico, ſenza neceſſità di prouarlo. H

H. *Alcune conceſsioni ſimili ſi accennano in queſt' iſteſſo lib. nel tit. delle preeminenze nel diſ. 5. & altroue.*

Con-

Consiste il punto dūque nella intelligēza, ouero nella durazione di questi priuilegij, cioè se siano 11 stati solamente personali, ouero occasionali, siche, cessādo quell'occasione, ouero quella persona, non debba auersene più ragione; O pure sopra la podestà dell'istessa Sede Apostolica che l'hà conceduti di riuocarli, ò di moderarli, per lo giusto motiuo, perche ne cessi la causa; Tuttauia non sono materie da Giuristi forensi, ne meno dà passare per bocca d'vomini volgari, e non professori, auendo vna gran dipendenza dalle regole prudenziali, che altri dicono politiche, siche accennandosi ciò in forma di semplice discorso, e come per vna specie di relazione istorica, per qualche notizia della difficoltà di questa materia giurisdizionale, nella maniera che di sopra nel principio si è accennato; Nel resto se ne lascia in ogni cosa l'intiero luogo alla verità, senza fermare, ò asserire, cos'alcuna; Maggiormente che questa non è opera indirizzata à giudici, ouero à consiglieri per douer con essa giudicare, mà solamente èdrizzata alli non professori per li fini accennati nel proemio.

Sopra la qualità delle persone, ouero delle cause, 12 cadono ancora frequentemente delle dispute, cioè quali siano le persone, e le cause ecclesiastiche, nelle quali si scorga la suddetta incapacità di giudici laici, di trattarle, e di conoscerle anche di consenso delle parti, le quali non possono dar

loro tal podestà, nella maniera che si è accennato ancora di sopra;

Circa le persone, si può dar'il caso che quelle siano ecclesiastiche, e nondimeno; che il giudice 13 laico ne sia loro competente, e vi possa esercitare giurisdizione; Come per esempio occorre nelli chierici coniugati, li quali sono veri chierici, e persone ecclesiastiche, e nondimeno, per disposizione de' sacri canoni, godono l'esenzione dal foro nelle cause criminali solamente, e non nelle ciuili, restando la questione nelle miste.

E se bene appresso li moderni scrittori doppo il Concilio di Trento, resta in questione, se li chierici coniugati godano il foro; anche in ciuile; Nondimeno non è cosa totalmente stabilita; Siche si suole caminare con la distinzione della consuetudine de' principati, ouero delle diocesi, potendosi in ciò l'osseruanza chiamare vn buon' interprete. I

I *Se ne discorre nel lib.14.nel Miscellaneo eccl. nel disc.2 e nelle annotazioni al Cõcilio di Trento nel disc.24.*

Et all'incontro alcune persone, in effetto; hanno più del secolare, che dell'ecclesiastico, 14 perche non habbiano ordine, ne carattere alcuno, nè meno habbiano fatto professione formale in qualche religione, ò monastero, e nondimeno à quest' effetto del foro, & anche dell'esenzione dalle gabelle, e da pesi publici s'habbiano come persone ecclesiastiche; Come per esempio sono li nouizij, & anche gli oblati, e li seruenti delli

Monasterij, quando vi concorrano li trè requisiti
15 della bolla di Gregogio XIII. accennati di sopra L
Ouero sono li ministri e familiari de Cardinali, e
16 de' Vescoui; M Et anco sono li professori d'alcune milizie ecclesiastiche, ò pie, approuate dalla
17 Sede Apostolica; N Come ancora quelle donne, le quali sotto qualche pio istituto, viuano in conseruatorij, ò adunanze, in maniera che appresso al volgo facciano figura di monache; O
18 O pure nelle confraternità de' laici, ò in altr'opere òuero luoghi pij, parimente amministrati da laici ne suoi casi. P Mà in tutti questi, & in altri casi simili, non può darsi vna regola certa, e generale, per li varij stili de' principati, ò delle diocesi, con i quali pare che si debba caminare; Con il di più che con maggior distinzione si và accennando nel teatro, e per il qual rispetto si è detto che la materia si è resa difficile, ancorche non sia.

L *Nel disc. 4. di questo titolo.*

M *Nel dis. 67. di questo titolo.*

N *Nel dis. 92. di questo libro.*

O *Nel disc. 45. di questo lib. & anco nel libro 14. nel titolo de' Regolari nel dis. 50.*

P *Nelli dis. 40. 41. e 60. e 95 di questo tit. e nelle annotazioni al Concilio di Trento nel lib. 14. nel disc. 5.*

Intorno poi alle cause, se, e quali siano del foro ecclesiastico, e quali del secolare, si distin-
19 gue, che Altre sono le cause intrinsecamente del foro ecclesiastico, di qualunque qualità siano le persone, trà le quali si trattino, ancorche secolari; Et altre sono le cause, le quali per sua natura sono temporali, & indifferenti, mà per accidente spettano al foro ecclesiastico, per la qualità delle persone, con le quali si trattino.

Quelle

Quelle, che generalmente, e di loro intrinſeca natura ſi dicono eccleſiaſtiche, ò ſpirituali, ſenza badare alla qualità delle perſone, ſono le cauſe di fede, & anche quelle de benefizij, e delle pẽſioni eccleſiaſtiche; Come anche le cauſe matrimoniali, e quelle di decime ſpirituali, nelle quali la podeſtà laicale (conforme altroue ſi è ancora accennato) non s'ingeriſce, ſe non per priuilegio, e per commiſſione Apoſtolica; Ouero, quando ſi tratti di quel che riguardi il mero fatto, ò pure la nuda temporalità, ſecondo le diuerſe conſuetudini, ò ſtili de paeſi (ò ſia di ragione, ò ſia di fatto,) nel che ſi laſcia, in tutto, e per tutto il luogo alla verita, che però parimente non può daruiſi vna regola certa, per tutti li caſi, e per tutti i luoghi.

Le cauſe che ſiano eccleſiaſtiche per accidente, ſono quelle, le quali, ancorche ſiano ſopra beni indifferenti, e temporali, tuttauia ſpettano al foro eccleſiaſtico per cauſa delle perſone; Come per eſempio, con chierici, ò con chieſe, ò luoghi eccleſiaſtici, con la diſtinzione trà il reo, e l'attore, Atteſoche, ſe il chierico ſarà reo, e poſſeſſore, dourà eſſer conuenuto nel ſuo foro eccleſiaſtico dal laico attore, mà ſe all' incontro ſarà egli l' attore, dourà conuenire il laico auanti il ſuo giudice ſecolare, per la regola che l' attore ſeguita il foro del reo, il quale ſia immediato, non già media-

dia-

diato, e come autor laudato, conforme altroue di sopra si è accennato. Q

Queste regole generali sono tuttauia soggette à diuerse limitazioni, sopra le quali, parimente non si dà vna certa regola, per la diuersità de' stili, e consuetudini, con le quali conuiene spesso caminare, atteso che in alcune parti, e particolarmente nel dominio temporale della Chiesa, li Vescoui, e gli altri superiori ecclesiastici, ad istanza delle Chiese, ò de' chierici attori, procedono in molti casi contro i laici, che negli altri principati non se gli permette; Et all'incontro in altri principati, si procede nel foro laicale in molte cause contro i chierici & altre persone ecclesiastiche, come per esempio nella reconuenzione, ouero quando la causa sia preuenuta con l'istessa persona la quale habbia mutato stato, pendente la lite, e da secolare sia diuenuta ecclesiastica, ò che sia succeduta al laico, & in altri casi simili. R

Q *In questo tit. nelli disc. 62. 63. e 94. e nel lib. 15. de giudizij nel disc. 3.*

R *Si accennano nelli disc. 58. 59. e 94. di questo titolo, & altroue.*

Occorre bensì frequentemente disputare della competenza de giudici laici, considerati come tali, e per la propria giurisdizione in cause profane, nelle quali si tratti con chierici, ò con altre persone ecclesiastiche, il che suol' occorrere in più maniere; Che però ad effetto di sfuggir gli equiuoci, si deue caminare con la distinzione de casi, senza la quale nascono frequentemente le confusioni, e gli equiuoci suddetti.

Il

Il primo caſo dunque ſi conſidera, (già di ſopra altre volte accennato)quando ad vn giudizio
21 vniuerſale, che ſi faccia auanti il giudice laico, il chierico, ouero vn' altra perſona eccleſiaſtica, ſia chiamata come reo volontario; Come per eſempio, ſi fà vn concorſo dè creditori, ſopra il patrimonio d'vn debitor decotto, ouero ſopra l'eredità d' vn debitor morto, ò pure ſegue il concorſo di più pretenſori d' vn fidecommiſſo, ò d' vn' eredità, perloche s' inſtituiſce vn giudizio vniuerſale ſopra la graduazione de' creditori, ouero ſopra l'eſiſtenza, ò pertinenza di tal' eredità, ò fidecommiſſo, auanti il magiſtrato ſecolare, come giudice ordinario competente in queſta ſorte di cauſe; E ſapendoſi, che vi habbia intereſſe qualche chierico, ò altra perſona eccleſiaſtica, queſta ſi cita per ogni ſua ragione & intereſſe à dedurre quelche gli occorre, monendolo, che altrimente la robba ſi darà à gli altri.

In tal caſo, non ſi dice violare l' immunità eccleſiaſtica, ò eſercitare la giuriſdizione laicale con la perſona eccleſiaſtica, mentre queſta non è forzata à comparire, ſiche non comparendo, non può eſſer fatta contumace, nè ſi può caminare à condanna contro di lui, nella perſona, ò nelle robbe proprie, mà ſolamente per vn buon termine di giuſtizia, e di conuenienza, ſi ammoniſce, ouero s' inuita à dire quel che gli occorre, acciò non ſegli pregiu-

giudichi, e che si conseruino le sue ragioni, che però non hà di che dolersi, potendosi dire più tosto vn' atto à lui fauoreuole, mentre stà in suo arbitrio, il comparire, ò nò; E questa pare che sia la pratica più comunemente riceuuta, non essendo lontana dal ragioneuole.

L'altro caso è quando parimente s'abbia da canonizare vn fidecommisso, ò qualche altra ragione vniuersale; Ouero che s' abbia da fermare lo stato d' vna persona sopra la sua filiazione, ò descendenza, con casi simili; Siche dopo fermato questo stato generale, habbiano dà seguirne li diuersi giudizij particolari contro li possessori dè beni che (per esempio) spettino à quel fidecommisso; Et in tal caso, se il chierico, ò la persona ecclesiastica possederà alcune di queste robbe, et il preteso fidecommissario, e successore vorrà da lui ricuperare questa robba, e forzarlo alla restituzione, di certo dourà farlo auanti il suo giudice ecclesiastico; Mà se prima di venir à questi giudizij particolari, vorrà fare il sudetto giudizio vniuersale, sopra la canonizazione, ò pertinenza del fidecommisso in generale, ouero sopra la legitimazione della sua persona, ò altra cosa simile vniuersale, siche per tal' effetto ricorra à quel' giudice ordinario, il quale sia il più competente per ragione che iui sia il capo dell' eredità, ouero la maggior parte della robba, nella maniera che si è discorso di

S
Di che si tratta in questo lib.nel discor. 87.

sopra S ; Et à questo giudizio chiami parimente il detto chierico possessore, come reo volontario per sua ragione, & interesse, ad effetto che sia sentito nel fermar'vn'stato, il quale gli possa esser pregiudiziale, per la suddetta causa particolare; In tal caso, entrerà l' istessa ragione accennata nel capitolo precedente,non essendo di douere che s' abbiano da fare tanti giudizij vniuersali, sopra il fermare lo stato, quanti sono li possessori dè beni che spettano à quel fidecommisso, ouero ad vn'altra vniuersità,che però,ciò si deue fare auãti d' vno; Non solamente per li grandi incommodi, e spese, che altrimente ne seguirrebbono, mà ancora per l' inconueniente che sopra vn' istesso punto, possano nascere più sentenze contrarie da diuersi giudici;Purche però,douẽdosi dopoi trattare il giudizio particolare, si tratti auanti il suo giudice ecclesiastico competente, entrandoui l' istessa ragione, che stà in arbitrio del chierico comparire, ò nò auanti il giudice secolare. T

T
Se ne tratta nel disc.59.di questo lib.

Il terzo caso è, quando vn chierico, ò altra persona ecclesiastica, essendo già in stato tale, riceue dalle mani del giudice laico qualche amministrazione, come per esempio vna tutela, ò cura, ò altro maneggio,facẽdo l'obligo di renderne il conto, mà dopoi l' istesso giudice laico voglia toglierli quell' amministrazione che egli medesimo gli hà dato,ouero conoscere,se se gli debba togliere,o nò;

Et

Et in tal caſo ſi crede più probabile, che lo poſſa fare, e che poſſa conoſcere, ſe vi ſiano giuſte cauſe da farlo, ò nò, mentre non eſercita alcuna giuriſdizione con la perſona ò con le robbe del chierico, mà giudica ſopra quello, ch' egli ſteſſo gli hà dato; A' ſomiglianza di quelche gli ſteſſi ſacri canoni, eſpreſſamente diſpongono ſopra la giuriſdizione del padrone ſecolare del feudo, conceduto alla Chieſa, ouero al Chierico. V

V *Nel diſc. 94. di queſto lib.*

Il quarto caſo è l'iſteſſo che il precedente; Siche non ſi tratti di leuargli l' iſteſſa amminiſtrazione, mà di forzarlo à render conto, & à reſtituire quelche hà in mano; E queſta diſputa rarevolte occorre, per la ragione, che in tal caſo ſi ſuol' vſare la cautela di prender le ſicurtà dè ſecolari per poter' forzar queſti à ſuo modo; Mà quando il caſo porta, che manchi queſta cautela, in tal caſo ſi diſtingue, che; O' ſi tratta della reſtituzione delle robbe proprie del pupillo, ò di altro; Et in tal caſo il giudice ſecolare potrà mantenere il pupillo, ò altro ſuo ſuddito nel poſſeſſo delle ſue robbe, mentre in effetto n' è ſtato ſempre il ſuo legittimo poſſeſſore; Mà ſe ſi tratti di forzare il chierico amminiſtratore, nella perſona, e nelli beni proprij à pagare quelche li Giuriſti dicono reliquato, in tal caſo dourà ciò farſi auanti il ſuo giudice eccleſiaſtico, mentre il laico non hà queſta podeſtà. X

X *Nel detto diſcorſo 94.*

Il quinto caſo, anche ſimile, ſi dice quello,

quando il chierico riceue dalle mani del giudice laico, qualche robba, ò denaro, con obligo di restituirlo à ſua diſpoſizione; Ouero che in altro modo, il laico antico poſſeſſore ſia ſpogliato dal giudice laico à fauore del chierico attore, contro il quale poi il primo poſſeſſore dimandi d' eſſer reintegrato; Atteſoche entrerà l' iſteſſa diſtinzione, cioè che ſe ſi tratta ſopra le medeſime robbe, e della loro reſtituzione, nel medeſimo giudizio, o ſue dipendenze, in tal caſo, il giudice laico manterrà, ò reintegrerà il primo poſſeſſore, come da lui, ò da altro inferiore malamente ſpogliato, mà non già quando ſia per vn giudizio diuerſo, e per diuerſa cauſa. Y

Y *Nel diſc. 58. e nel detto diſc. 94. di queſto l.*

Come ancora, quando ſi tratta di denaro hauuto (per eſempio) in vn concorſo de creditori dagli effetti del comun debitore, potrà ben l' iſteſſo giudice dichiarare, che ſia luogo alla reſtituzione; Mà non potrà forzarlo nella perſona, e nelle robbe proprie, con l'autorità e giuriſdizione ſua, poiche tal ſentenza, ò condanna ſi dourà eſeguire con l' autorità del giudice eccleſiaſtico ſuo competente. Z

Z *Nell' iſteſſi di c. 58. & 94.*

Con l' iſteſſa diſtinzione, quaſi in tutto, ſi camina nell' altro caſo (che ſarà il ſettimo), quando il chierico riceua da mano del giudice laico qualche eredità, con il ſudetto obligo, ouero con clauſole preſeruatiue delle ragioni d' altri, intereſ-

tereſſati, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel teatro, al quale conuerrà ricorrere; Atteſoche il punto è più intricato e più contradetto, ſiche biſogna caminare con diuerſe diſtinzioni, che in queſt' opera cagionerebbono più toſto vna confuſione. A

A
Nel detto diſc 94. e nel ſupplemento.

L'ottauo, caſo è quãdo, eſſendoſi auanti il giudice laico introdotta la lite ſopra le robbe poſſedute, anche da vn laico, ſiche in tal modo ſiano fatte litigioſe, queſte ſi alienino ad vn chierico, poiche ſi potrà proſeguire l'iſteſſo giudizio, citando anche il detto chierico per il ſuo intereſſe, come reo volontario; Purche però l' eſecuzione contro di lui ſi faccia col braccio, e con l' autorità del ſuo competente giudice eccleſiaſtico. B

B
Nell'accennati luoghi, e nel lib. 15. de giudizij nel diſc. . nel quale ſi tratta di queſta materia dell'alienazione fatta pendente la lite.

Il nono caſo è quando pẽdẽte la lite auãti il laico, contro il ſecolare, queſto ſi faccia chierico, ouero che egli morendo, il ſuo erede ſia cherico, ſe queſta mutazione di ſtato del poſſeſſore della robba porti ſeco mutazione di foro; Et in ciò ſi ſcorge non poca varietà d' opinioni; E ſe bene appreſſo gli eccleſiaſtici, viene ſtimata più vera, e più comunemente riceuuta l' opinione, che ſia luogo alla mutazione del foro; Tuttauia alcuni tribunali laicali, de fatto praticano la continuazione della loro giuriſdizione ſopra le robbe come preuenute, & affette, ſenza però toccar la perſona, ò l' altre robbe proprie del chierico,

rico C ; E da questi casi può inferirsi à gli altri simili, che occorressero.

E finalmente l' altro caso è quello della reconuenzione, cioè che conuenendo il chierico vn laico auanti il suo giudice laico, il reo conuenuto, riconuenga l' attore ecclesiastico auanti l' istesso giudice per altre sue pretensioni. D

Bensì che, tanto in questo, quanto in tutti gli altri casi precedenti, ò simili, veramente non può darsi vna regola certa, e generale, applicabile à tutti i casi, & à tutti i luoghi, per la gran diuersità de stili, che in questa materia, almeno de fatto, hanno gran parte.

Che però si conchiude, e si replica quelche più volte (mà sempre opportunamente) si è detto, cioè che tutto quelche si contiene nel presente libro, e nella materia giurisdizionale, si
22 accenna in forma di discorso per vna tal quale notizia, & acciò si scorga quanto la materia sia difficile, & intricata, senza stabilirui regola, ò proposizione alcuna, non essendo veramente ciò possibile, per la gran diuersità d' opinioni, diuersamente riceuute, e praticate, secondo la diuersità delle leggi, ò dè stili dè principati; Che però in tutto e per tutto se ne lascia l' intiero luogo alla verità, siche lo giudichino coloro, à quali spetta.

C *Nel detto di-sc.94.& anco nel detto lib. 15. degiudizij nel disc.3. & in altri.*

D *Nel detto lib. 15. dè giudizij nel disc.3.*

CA-

CAPITOLO XIV.

Delle donne, ſe ſiano capaci della giuriſdizione così temporale, come eccleſiaſtica.

SOMMARIO.

1 *DElle donne Regine, e dominanti, e qual foſſe l' vſo de' Romani.*
2 *Si proibiſce loro anche il patrocinare, e la tutela.*
3 *Degli eſempij moderni del Regno delle donne.*
4 *Delle donne feudatarie, e Baroneſſe, e della ragione.*
5 *In che modo camini il dominio, e la giuriſdizione delle donne.*
6 *Della pratica della Spagna, della Francia, e della Germania.*
7 *Le donne ſono incapaci delle dignità, e degli ordini eccleſiaſtici.*
8 *Delle presbitereſſe, e delle diaconeſſe.*
9 *Delle canonicheſſe.*
10 *Se ſi dia in pratica giuriſdizione eccleſiaſtica nelle donne.*

CA-

CAP. XIV.

1 Itenendo l' istessa distinzione, trà li due fori, ò generi di giurisdizione, ecclesiastica, e temporale; Per quelche spetta alla temporale, se si caminerà con le istorie antiche, d' altri Regni, ò Monarchie, fuor che della Romana, si ritrouano le donne capaci di giurisdizione, e d' imperio, anche mero, & assoluto, con titolo regio; Come per esempio furono; Le Semiramidi; Le Didoni; Le Sabbe; Le Cleopatre, e simili, lasciando da parte le antiche fauole poetiche, delle Amazoni, che anco li moderni han rinouate in alcuni luoghi dell' Indie.

Mà se si caminerà con le leggi ciuili, ouero con le istorie degli antichi Romani, in tutti i trè tempi, ò stati, di Regno, di Republica, e d' Imperio, si ritrouano bene le donne dominanti indirettamēte, ouero mediatamente, cioè che hauendo hauuto genio predominante al marito, ouero ad altro regnante, habbiano hauuto qualche disposizione delle cose publiche, anche nell' assumersi l' imperio; Come per esempio in Roma furono; Le Liuie; Le Agrippine, e simili; Et anche dop-

doppò la traslazione dell' Imperio in Costantinopoli, l'Eudossie, le Teodore, & altre; Mà non già con imperio proprio, e diretto, mentre nel primo stato delli sette Rè, furono tutti vomini, senza mistura alcuna di donne, le quali, 2 molto più rigorosamente furono escluse nel secondo stato migliore, e più ben regolato della Republica, poiche, non solamente non furono mai ammesse alla dignità senatoria, ouero ad altro grado, ò participazione; Raccōtandosi à tal'effetto l'istoriaò, sia fauoletta dell'vcello, che fù dato loro in custodia nella scatola, per quietare la loro commozione, acciò conoscessero da se stesse l' inconstanze, e la fragilità del sesso; Mà per cagione di Calfurnia, fù anche loro proibito il patrocinare le cause, & in esse orare, ouero in altro modo esser' in giudizio, ed hauer officio alcuno publico, anche quello della tutela, che poi ne tempi più moderni dell'imperio già per vn pezzo trasferito in Grecia, fù dispensata alla madre, & all' auia.

E se bene in tempi più moderni, quando già l' imperio, hauendo patite così gran scissure, cominciaua totalmente à corrompersi, ouero à declinare, si legge qualche dominio di donna vnitamente coll' vomo, come particolarmente si legge d'Irene, e di Costantino; Nondimeno, non solamente nel temporale per l'occupazione del nostro Occidente dà altri Principi, e nazioni, ma anche

nello ſpirituale, parte per ereſia, e parte per lo ſciſma, hauea già quell'Imperio mutato forma, e reſoſi totalmente lontano dal noſtro Mondo comunicabile, che viue coll' vſo delle leggi, mentre ciò ſeguì in quel tempo appunto, che con l'autorità Apoſtolica, fù fatta l'erezione dell' imperio d'Occidente, di ſopra accennata; Siche in regole legali, le donne ſono incapaci di giuriſdizione, e d' imperio, e d' ogni publico officio, e magiſtrato, così in abito, e dominio, come in eſercizio.

La pratica più moderna però, ne i regni, e nei principati, hà inſegnato il contrario; Come vediamo; Nelle due Giouanne del regno di Napoli; 3 Nell' altra Giouanna, & in Iſabella nella Spagna; In Eliſabetta nell' Inghilterra (la quale potrebbe ſeruire per idea del Principe prudente, quando l' empietà della religione non la deturpaſſe), con altre ſimili; Come ancora nella noſtra età hà inſegnato la pratica della reggenza delle Regine madri delli Rè pupilli, di Spagna, e di Francia.

Et ancora nell' altro ordine inferiore delli feudatarij, e di Baroni; Ancorche le leggi feudali ina- 4 bilitino le femine; Nondimeno eſſendouiſi à poco à poco cominciato à diſpenſare; Oggidì, particolarmente nella noſtra Italia, frequentiſſimo è l' vſo delle donne Baroneſſe, e feudatarie, con imperio, e con giuriſdizione baronale, conforme

par-

particolarmente insegna la pratica nelli Regni delle due Sicilie, quasi tutti infeudati, e ridótti à stato di baronaggio; Forse con l'antico esempio di Costanza vltima del sangue Normando, per la quale (con tanti trauagli della Sede Apostolica) passarono questi Regni, allora vniti, nelli Sueui; E particolarmente nel Regno della Sicilia citeriore (il quale doppo la diuisione, fù per gran tempo chiamato di Puglia, & oggidì da tempi moderni si dice di Napoli) per la ragione assegnata nella sua materia feudale, cioè che essendo questi veramente suffeudi, come conceduti da vn feudatario, deuono ancora hauere la qualità, ouero la natura del feudo principale; E per cõseguenza, essendo il Regno feudo feminino, tali ancora sono li suffeudi; Anzi ciò si è anche cominciato ad introdurre nelli feudi imperiali d'Italia, li quali per loro natura sono ordinariamente masculini; Conforme particolarmente insegna la moderna pratica del feudo di Piombino.

Camina tutto ciò nella giurisdizione abituale, la quale dà feudisti si dice spettare in dominio, mà
5 non in quella attuale, che da medesimi feudisti si dice in esercizio, cioè sopra la cognizione attuale delle cause ciuili, e criminali, nella forma contenziosa, facendo le parti di giudice; Atteso che (ciò che sia nelli Regni, e nelli principati assoluti, nelli quali, quando il regnante volesse assumer questo

esercizio, non vi è chi glie lo proibisca, hauendo egli podestà di dispensare ad ogni legge positiua;) Per quelche spetta alle baronie, e signorie inferiori, e più subordinate, tanto in teorica, che in pratica, stà comunemente riceuuto, che le donne siano incapaci delle giudicature, e de' magistrati sopra l'esercizio della giurisdizione, e la cognizione delle cause, siche l'esercizio della loro giurisdizione abituale, consiste nel deputare gli officiali, e li magistrati, & anche nel far grazie; ò quegli altri atti fuori della forma giudiciale, e contenziosa, che alla loro podestà si concede.

L'istessa pratica à fauore delle donne si sperimenta negli Stati, e Signorie di Spagna, per la me-
6 desima ragione della natura del regno, ò del principato, anche feminino, Ancorche (conforme altre volte si è accennato) quelle signorie non siano in natura, ò qualità di feudi, mà di quei maggioraschi; La Francia però, e la Germania, regolandosi dalla natura del regno, ouero dell' imperio, ritengono tuttauia l'vso antico dell'inabilità delle donne, permettendosi nel regno, e per conseguenza nell' altre signorie solamente nelle donne quell' amministrazione, che si dice reggenza.

Per quelche poi spetta all' altro genere della
7 podestà, e giurisdizione ecclesiastica; Più ferma, e più generale è la regola inabilitatiua delle donne,

non

nõ ſolamẽte per il ſommo Pontificato, e per tutto l'ordine veſcouale, mà ancora per tutto l'ordine ſacerdotale, anzi per gli altri ordini inferiori, concedẽdoſi ſolamente à queſto ſeſſo la facoltà di ſeruire à Dio in ſtato di cõſecrargli la loro virginità, ò caſtità reſpettiuamẽte in ſtato monaſtico, Atteſoche anco coloro, li quali, ò per ſimplicità, ouero per malignità ammettono la fauola di quella Giouanna aſſunta al Pontificato, confeſſano che fuſſe per fraude, perche fuſſe ſtimata vomo.

E ſe bene, così nel corpo delle leggi ciuili, cioè nelle leggi moderne fatte da Imperatori Cri-
8 ſtiani, doppo la traslazione dell'Imperio in Coſtantinopoli, come ancora nelle antiche croniche della Chieſa Greca, più che della Latina, ſi leggono, le presbitereſſe, e le diaconeſſe, e forſe anche le veſcoueſſe; Tuttauia ciò caminaua ſecondo quel rito greco, il quale non hà l'obligo preciſo del celibato nell' ordine veſcouale, e negli altri ordini ſacri, e per conſeguenza queſti termini, ò vocaboli ſignificauano più toſto la qualità delle mogli che haueſſero i mariti conſtituiti in quegli ordini reſpettiuamente, che per vn ordine proprio, ſecondo vn' opinione; Ò pure tenendo qualunque altra, è punto, che importa poco alla pratica, ſiche ſerue ſolamente per trattenimento di coloro, li quali hanno genio di conſumare il

tem-

tempo in queste inutili questioni per la republica; (E pure appresso il volgo sogliono, con riso de' più intendenti, alle volte riportarne gran lode, e stima, non sapendosi per qual causa), mentre nella nostra Chiesa Latina, mai tal'vso si è inteso, nè ammesso.

Si danno ancor' oggidì in alcune parti oltramontane le Canonichesse, mà sono specie più tosto di monache esenti dalla clausura, con il peso d' officiare qualche Chiesa, e con questa nuncupazione, senza però che habbiano annesso ordine alcuno.

Tuttauia, anche nella Chiesa Cattolica, oggigidì si permette la giurisdizione ecclesiastica, abi-10tuale però solamente, cioè per la facoltà di deputare vicarij, & altri officiali in alcune Abbadesse de' Monasterij, le quali posseggano luoghi abitati, con la giurisdizione anche ecclesiastica, e quasi Episcopale nel clero, e nel popolo di quei luoghi, conforme più frequentemente la pratica porta nella Germania, & in altre parti oltramontane, enunciandosi nel teatro alcuni casi particolari. A Et anche nella nostra Italia, ve n' è qualche esempio, ancorche molto raro; E particolarmente nell' Abbadessa di vn Monasterio nella Città di Conuersano in Puglia, mentre in vn luogo abitato iui vicino, hà la giurisdizione ecclesiasti-

A *In quest'istesso libro 3. nel disc. 25.*

ca,

ca, e quaſi epiſcopale, la quale l'eſercita per mezzo del Vicario, e di altri miniſtri; Mà certo è che le donne non ſono capaci dell' eſercizio della giuriſdizione ſpirituale, particolarmente circa il proferire cenſure, e far' altri atti meramente ſpirituali.

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO TERZO

PARTE SECONDA

Delle preminenze, e delle precedenze, & altre prerogatiue, & onoreuolezze; Con la qual'occaſione ſi tratta dello ſtato delle Chieſe, e delle dignità, e Prelature eccleſiaſtiche. Et anche delli Regni, e delle Città, ò prouincie; E della nobiltà, e cittadinanza, e delle loro diuerſe ſpecie.

INDICE
DE' CAPITOLI
DEL LIBRO TERZO
PARTE SECONDA.

CAPITOLO PRIMO.

CAP. II.

CAP. III.

Del-

Del-

CAP. XII.

Della Cittadinanza, e delle ſue diuerſe ſpecie; Come anche degli effetti, che da eſſa riſultano.

CAPITOLO PRIMO.

Delle preminenze ecclesiastiche delle Chiese Patriarcali, Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, e Matrici, ouero in altro modo qualificate; E degli effetti che da ciò risultano; E per conseguenza, delle preminenze, ò precedenze delli loro Prelati.

SOMMARIO

1 *Perche causa si tratti in questo titolo della cattedralità, ò altra qualità delle Chiese.*
2 *Della doppia significazione della Chiesa materiale, e formale.*
3 *La parola* tempio *è cosa diuersa dalla Chiesa.*
4 *Fino al tempo di Costantino Magno, non vi fù l' vso publico delle Chiese.*
5 *La Chiesa Cattedrale è vnica, & indiuidua mà si può rappresentare da più Chiese materiali.*
6 *La Chiesa Romana occupa il primo luogo.*

Per

7 *Per qual causa si dice Romana.*
8 *E' l'vnica cattedrale del Mondo, e non ammette eguale.*
9 *Delle Chiese Patriarcali del Mondo.*
10 *Delle primatiali.*
11 *Delle Chiese Metropolitane, Cattedrali Collegiate, parrocchiali & altre.*
12 *Dentro li cento miglia vicino à Roma, non si danno Metropolitani.*
13 *Per qual causa non si discorra delle prerogatiue delle Patriarcali.*
14 *Delle preminenze delli Patriarchi titolari.*
15 *Che li Cardinali precedano li Patriarchi & altri Prelati.*
16 *Delle preminenze del Metropolitano.*
17 *Della Cattedralità, che cosa importi.*
18 *Li confini spirituali sono diuersi dalli temporali,*
19 *Da quali si costituisca la Chiesa Cattedrale formale.*
20 *Donde nasca la giurisdizione del Capitolo in sede vacante.*
21 *Che il Capitolo sia rappresentabile da pochi Canonici, anche da vno.*
22 *Vn capitolo solo può costituirsi dà più Capitoli diuersi.*
23 *Se si dia vn Vescouo di più Chiese, ouero si diano più Vescoui in vna Chiesa.*
24 *Il Papa solo vnisce, e diuide le Chiese.*

Del-

CAP. I.

1 LA materia di questo capitolo, come anche quella del seguente, in gran parte, hà del giurisdizionale, in maniera che dourebbe trattarsi più tosto sotto la precedente parte della giurisdizione; Mà perche (conforme iui si è accennato) dalli Dottori, e dalla Ruota Romana, è stata solita trattarsi sotto questo termine di preminenze, e con questo presupposto è stata trattata nel Teatro; Quindi segue che tenendosi in quest' opera l' istess' ordine, il qual' iui si è tenuto, se ne discorre sotto questo titolo; Nè ciò può dirsi fuori di qualche ragione, attesoche in tutte le cose si deue attendere la parte principale, non già quello che in conseguenza ne risulta; E questo è il caso, poiche l' hauer la Chiesa vna delle suddette qualità, principalmente importa vna certa preminenza, la quale per conseguenza porta seco la giurisdizione, ouero la superiorità sopra l' altre.

Si deue però primieramente, auuertire, che questa parola *Chiesa*, hà doppia significazione; Vna

2 cioè formale, come significante l' vnione, ò la congregazione d' alcuni fedeli; E l' altra materiale,

come

come significante il luogo consecrato, e destinato al culto diuino, & alli sacrificij, & all' orazioni.

E se bene, per l' vso comune di parlare, sotto nome di Chiesa, viene questa seconda parte materiale; Tuttauia legalmente, più propriamente questo nome conuiene alla prima parte della Chiesa formale; Attesoche, oltre quelche di questo vocabolo se ne legge nel testamento vecchio, nel quale misteriosamente da esso, ouero da suoi traduttori in latino, si contradistingue la parola *Chiesa*, dalla parola *Tempio*, cioè che la prima importi la formale, e la seconda importi la materiale; Anco nel Testamento nuouo della nostra Cristiana Religione, fin da principio della nostra Redenzione, fù vsato questo termine di Chiesa, significante la formale, come congregazione dè fedeli; E nondimeno, conforme insegnano le sacre Historie, non prima del tempo della tranquillità, che la Religione Cristiana riceuè sotto Costantino Magno, cominciò ad hauersi l' vso delle Chiese consecrate, e publiche, mentre prima nello spazio di più secoli li diuini sacrificij, e le altre funzioni ecclesiastiche, si faceano nelle grotte, & in altri luoghi occulti. A

3

4

A
Di ciò si disc. in questo istesso titolo nel disc.3.

Come ancora, la Chiesa, ò sia Cattedrale, ò in altro modo qualificata, in maniera che habbia il Vescouo, ouero vn' altro Prelato ò Rettore, si dice vnica, & indiuidua; Per quella chiara ragione,

5

che ſtimandoſi capo dell'altre Chieſe inferiori di quella dioceſi, il capo deue eſſer' vnico, poiche altrimente ſarebbe moſtruoſo, che vn corpo haueſſe due teſte; E nondimeno, in comun ſenſo ſtà riceuuto in pratica, che vna Chieſa, ò ſia Patriarcale, ò Metropolitana, ò Cattedrale, ò parochiale, può eſſere rappreſentata da più, e diuerſe Chieſe materiali, ſecondo molti eſempij accennati nel Teatro; E particolarmente, (ſecondo l'opinione d' alcuni) ſi eſemplifica nella Chieſa patriarcale di Roma, che ſia egualmente coſtituita dalle Baſiliche, di S. Giouanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano, di S. Maria maggiore, e di S. Paolo; Et alcuni vi mettono ancora quella di S. Lorenzo fuori delle mura, quaſi che ſia vna Chieſa ſola formale, ouero intellettuale, la quale per maggior commodità dè fedeli habbia diuerſi luoghi, li quali ancorche ſiano materialmente diuiſi, tuttauia poſſono ſtimarſi per vno; A' ſomiglianza di quell' vnione di più poderi materialmente diuiſi, i quali per la deſtinazione del padre di fameglia, ne coſtituiſcano vn ſolo ſecondo alcuni eſempij addotti nel Teatro. B

B
In queſto iſteſſo titolo nelli diſc. 2. & 3. & altri.

Diſcorrendo dunque delle preminenze della Chieſa formale, più che della materiale; Il primo 6 luogo vien' occupato dalla Chieſa Romana, non già dalla Cattedrale, ò Patriarcale particolare della Città di Roma come ſopra, mà da quella la qua-

le

le ſi dice la Chieſa vniuerſale di tutto il Mondo, e della quale è Capo viſibile, e ſpoſo, ò Veſcouo vniuerſale il Papa come Vicario di Criſto.

Si dice Romana per la reſidenza, che in queſta Città fece San Pietro, il quale vi coſtituì la ſede Pontificia, trasferendola ad Antiochia, & anco per lo più, ve l'hanno continuata, e ve la conti-
7 nuano gli altri Pontefici ſuoi ſucceſſori; Mà ſe il caſo portaſſe la reſidenza altroue, conforme nè tempi paſſati lo portò quaſi per vn ſecolo in Auignone, et ancora ſecondo le contingenze de tempi, e delle guerre (ancorche per poco tempo) l' hà portato, in Oruieto, in Perugia, in Viterbo, & in altre parti, e particolarmente in Napoli, doue per qualche tempo vi dimorò Innocenzo IV. che vi morì, in occaſione del gouerno temporale di quel regno, per la caducità del Rè Corrado, ouero di Federico ſuo padre; Sempre ſi dice Chieſa Romana, per il detto volgare, che dou' è il Papa, quel luogo ſi dice Roma, ouero la Corte Romana; Atteſo che, conforme ſe per eſempio l'Arciueſcouo di Toledo non riſedeſſe nella Città, mà in vn luogo remoto dell' eſtremità di quell' ampia dioceſe, & iui teneſſe il ſuo tribunale, tuttauia, tanto ſi direbbe Toletano, e la ſua Curia Toletana; Così à ſomiglianza, ſi dice della Chieſa, e Corte Romana, della quale tutto il Mondo è dioceſe, e territorio, conforme ſi diſ-

corre

corre nel titolo precedente della giuriſdizione.

Queſta Chieſa, è vnica Cattedrale del Mondo, 8 capo, e ſuperiore di tutte l'altre, ſiche appreſſo li cattolici non ammette compagna, ouero eguale, conforme ſi è diſcorſo nel ſuddetto titolo antecedente della giuriſdizione.

Il ſecondo luogo, vien' occupato dalle Chieſe Patriarcali, le quali ſono; La Romana (contradiſtinta dalla ſuddetta vniuerſale, come Chieſa del Patriarca d'Occidente); La Coſtantinopoli-9 tana; L'Aleſſandrina; E l'Antiochena, Alle quali, in tempi più moderni, fù aggiunta la Geroſolimitana; Poiche ſe bene in pratica vi ſono altre Chieſe, le quali hanno queſto titolo, e preminenza di Patriarcato, cõceſſoli dalla Sede Apoſtolica à ſomigliãza, ſecõdo la varietà de priuilegij; Tuttauia non vengono in queſta riga, mà godono qualche maggior prerogatiua dell'altre, che non hanno tal titolo, ſiche vanno ſituate nel terzo 10 luogo, nel quale ſono quelle Chieſe che hanno titolo di Primate che ſono molte; Come per eſempio; Salisburgo in Germania; Lione in Francia; Piſa in Italia per l'Iſola di Corſica, & altre ſimili.

Il quarto luogo vien' occupato da quelle che ſi dicono Metropolitane, delle quali gli Prelati ſi dicono Arciueſcoui; Il quinto dalle Cattedrali,

gli

gli Prelati delle quali si dicono Vescoui; Il sesto dalle Collegiate, li capi delle quali si dicono
11 Prelati inferiori; Il settimo dalle matrici; L'ottauo dalle parochiali, li rettori delle quali si dicono parochi, ouero plebani; Il Nono dalle semplici secolari, parte delle quali hanno li rettori che si dicono beneficiati, e parte nò; Et il decimo dalle regolari; Poiche se bene vi sono altri luoghi, nelli quali si celebrino le messe, & altri diuini officij; Nondimeno non si dicono Chiese, mà oratorij, ouero cappelle priuate, come esistenti dentro le case, ò li palazzi de priuati, senza la porta in strada publica, siche vi si dia l'adito à ciascuno, nel qual caso si dice Chiesa.

Questa qualità metropolitica però, non si dà dentro l'antico distretto di Roma di cento miglia,
12 che da alcuni si dice il circondario Romano, poiche se bene oggidì in pratica, per gli altri effetti, il distretto di Roma si ristringe à quaranta miglia d'intorno; Non dimeno à quest' effetto, dura lo spazio, ouero il distretto antico di cento miglia, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

C *Nel disc. 1. di questo tit.*

Degli effetti della preminenza patriarcale non
13 occorre discorrere in pratica, poiche (conforme si è anche accennato nella materia giurisdizionale) per esser' occupate dagli infedeli quelle parti, le quali cadono sotto li suddetti patriarcati, Co-

stan-

ſtantinopolitano, Aleſſandrino, Antiocheno, e Gieroſolimitano, & anco per eſſere quei Criſtiani ſciſmatici, hanno parimente li Patriarchi ſciſmatici Siche ſe bene il Papa legitimamente prouede quei patriarchati, nondimeno i ſuoi prouiſti non hanno l'eſercizio della loro giuriſdizione, eccetto che con alcuni pochi cattolici, che in quelle parti viuono, per mezzo de' loro Vicarij, forſe più di naſcoſto, che con publicità, e con piena libertà, eſſendo maggiori le perſecuzioni, e gli odij de Chriſtiani ſciſmatici, che degli iſteſſi infedeli.

Quindi ſiegue che della dignità Patriarcale, non 14 ſe ne vede trà Cattolici altre veſtigie, che vna precedenza, che ſe gli dà ſopra tutti gli Arciueſcoui, e Veſcoui; Non già con l' ordine dell' anzianità conforme trà gli Arciueſcoui, e li Veſcoui ſi pratica, mà con quello delli patriarcati; Occupando il primo luogo il Coſtantinopolitano; Il ſecondo l' Aleſſandrino; Il terzo l' Antiocheno; Et il quarto il Gieroſolimitano.

E ſe bene il Chaſſaneo nel ſuo catalogo di glo- 15 ria, mette li Patriarchi doppo il Papa ſopra li Cardinali; Nondimeno la pratica è in contrario, che li Cardinali precedono li Patriarchi; Non già per ragione d' ordine, nel quale ſono inferiori, anche à gli Arciueſcoui, & alli Veſcoui, mà per ragione d' officio, ouero d' vna ſpecie di dignità ſenatoria, per la participazione che hanno

col

col Papa nel gouerno della Chiesa vniuersale, in quella maniera che si è accennato nella materia giurisdizionale.

Come ancora, per quelche porta la pratica della Corte Romana, non si scorgono effetti considerabili della preminenza Primatiale, mà bensi quelli dell' altra preminenza Metropolitica, di essere superiori, e giudici dell' appellazione dalli Vescoui suffraganei, e da altri Prelati dentro la sua prouincia; Che però l'Arciuescouo rappresenta due persone, cioè; Vna di Vescouo, e di Ordinario nella sua diocesi; E l'altra di Metropolitano, cioè giudice d'appellazione nella prouincia, dalli Vescoui suffraganei, e da altri Prelati, conforme si è accennato nella materia giurisdizionale; Eccetto quei Vescoui, & altri Prelati, li quali per priuilegio della sede Apostolica, siano esenti, & à lei immediatamente soggetti.

16

La cattedralità dinota il capo, e la Chiesa superiore di tutta la diocesi, e presuppone il Vescouo come superiore, e giudice ordinario di tutte le Chiese, e delle persone ecclesiastiche, & anche del popolo secolare nelle cause spirituali & ecclesiastiche, ouero in alcune cause temporali miste, secondo le diuerse consuetudini dè paesi; Essendo anco il primo regolatore, e gouernatore di tutte l'anime, le quali viuono nel suo territorio, che però è solito chiamarsi contitolo di pastore di tutte

17

le pecore di quel gregge, che viue in quella dioceſi; Atteſoche, ſebene, conforme l' vſo più comune, le dioceſi ſono coſtituite, non ſolamente dal luogo doue ſia ſituata la Chieſa Cattedrale, (il quale perciò acquiſta nome, titolo, e prerogatiua di Città) mà ancora da molt' altre terre, caſtelli, e luoghi abitati, ciaſcuno de quali hà il ſuo territorio diſtinto dall' altro; Tuttauia ſi dice vn territorio ſolo, come ſe tutto foſſe di quella Città dou' è la Cattedrale, per la differenza altre volte accennata, trà li territorij e confini temporali, e queſti ſpirituali, che non hanno trà loro conneſſione alcuna.

Perloche in molte dioceſi la pratica inſegna, che alcuni luoghi ſiano ſotto vn principato, & altri ſotto vn' altro; Anzi che vn' iſteſſa terra ò luo- 18 go, il quale in tẽporale rappreſenti vn corpo ſolo, con vn gouernatore, ouero con vn Barone, e con vna vniuerſità, ò Magiſtrato, ſia diuiſo in ſpirituale, e che parte ſpetti ad vna dioceſi, e parte ad vn' altra; Come particolarmente inſegna la pratica in Italia, nella terra di Monte Coruino la quale in parte ſpetta alla dioceſi di Salerno, e parte à quella d' Acerno; Et anco nella terra di Leoneſſa, che parte ſpetta della dioceſi di Rieti, e parte à quella d' Aſcoli, con molti altri eſempij ſimili. D

D *Nel diſc. 24. nel titolo della giuriſdizione in queſto iſteſſo lib. & anco nel diſc. 3. dell' iſteſſo titolo.*

Il corpo cattedratico, il quale rappreſenta la

Chie-

Chiesa cattedrale, capo di tutte l' altre Chiese della diocesi (parlando della cattedra formale), 19 vien costituito dal Vescouo come capo, e dal Capitolo, come il restante del corpo; Ilche camina ancora nella Ch iesa Metropolitana, ò Patriarcale; Siche la giurisdizione, e superiorità, abitualmente si dice d' esser in poter dell' vno, e dell' altro, ancorche l' esercizio per lo più soglia esser' appresso il Vescouo, & in molti casi, anche appresso il Capitolo, secondo le diuerse pratiche e consuetudini; Tutta uia gli atti che s' esercitano dall' vno, ò dall' altro respettiuamente, si dicono farsi da tutto il corpo, secondo la pratica del corpo naturale circa le operazioni, che si facciano dal capo, ouero dal braccio, ò da altro membro, attesoche si dicono farsi da tutto il corpo.

E da quì nasce la preminenza e giurisdizione del Capitolo in tempo di sede vacante, poiche 20 questa giurisdizione, e preminenza, la qual' è in potere di tutto il corpo, mancandogli il capo si consolida nel resto del corpo, dal quale si esercita, differenziando in ciò il corpo naturale dal ciuile, ò politico, che nel primo, quando sia reciso il capo, muore, e resta senza operazione tutto il resto del corpo, ilche non segue nel secondo. E

E *Nel lib. 12. nel titolo del Capitolo e Canonici nelli discorsi 24. e seguente & anco in questo titolo nelli discorsi 19. & 22.*

Anzi che se dell'istesso corpo del Capitolo mancassero alcuni membri, anzi molti, e per la maggior 21 parte, tuttauia, quello resta rappresentabile, & o-

operatiuo in alcuni pochi, anche in vno; Siche se (per esempio) vacassero molti canonicati, ouero che molti canonici fossero scomunicati, ò in altro modo impediti, il corpo del Capitolo resta rappresentabile da quei pochi, anzi da vno che vi sia non impedito, nè infetto, ogni volta che l'infezzione non ferisca tutto il corpo. F

F
Nel lib. 12. nel tit. de beneficij nel disc. 23. & anco in proposito di altro corpo nel lib. 2. de Regali nel disc. 125. & altroue.

E conforme la Chiesa, ò sia Patriarchale, ò Metropolitana, ò Cattedrale, ancorche vnica, 22 & indiuidua, può esser rappresentata da più, e diuerse Chiese materiali; Così occorre ancora nel Capitolo, mentre questo si dice formalmente vnico, ancorche materialmente, e de fatto siano più e diuersi Capitoli, e tanti, quante sono le Chiese materiali; Attesoche si dice vn Capitolo solo distribuito in più parti per il seruizio di quelle Chiese con l'istessa ragione, e proporzione. G

G
In questo titolo nelli disc. 2. 4. 5. & in altri.

Il Vescouo ancora deu'esser vn solo, siche 23 non si dà vna Chiesa con più Vescoui, ne più Chiese con vn solo Vescouo, e ciò per due ragioni; Vna cioè detta di sopra, che sarebbe mostro il dare più capi in vn corpo; E l'altra, che dicendosi la Chiesa vna sposa, sarebbe vn'inconueniente dannato dalle regole della religione cattolica, che vna sposa hauesse più mariti, ouero che vn vomo hauesse più spose; Nondimeno materialmente la pratica insegna frequentemente il contrario, cioè che si vede vna persona posse-

dere

dere più Vescouati, & Arciuescouati; Mà ciò nasce, perche la legge finge tante persone formali diuerse, le quali si possono rappresentare da vn'istessa persona materiale, siche ciascuna sia vnica, e diuersa in ciascuna Chiesa, nella maniera che di sotto si accenna ancora di più Regni, e di più principati diuersi posseduti da vna sola persona con diuersi titoli, senza che vno habbia connessione con l'altro. H

H
In questo tit. nelli discorsi 7. & 29.

Questa vnione di più Chiese sotto vna persona, trà cattolici, non può darsi, se non con autorità 24 del Papa, al quale solamente spetta di vnire, e diuidere questi territorij spirituali, senza che ad alcun' altro tal facoltà si conceda I; E tal'vnione suol seguire in più maniere; Primieramente à tempo, ouero in vita d'vna persona, senza formal'vnione delle Chiese trà loro, nella maniera che anticamente, prima del Concilio di Trento, insegnaua la pratica, anche in Italia, che vn Cardinale, ouero vn Prelato, possedeua molti Vescouati, & Arciuescouati; Et oggidì l'insegna la 25 pratica della Germania, e d'alcuni altri paesi oltramontani; Mà in questo caso, veramente non si verifica, che sia vn Vescouo solo di più Cattedrali, poiche la persona non se ne prouede in titolo, siche non si viene à contrarre quel matrimonio spirituale, che si fà trà il Vescouo, e la Chiesa, mà si danno in commenda; Che però le

I
Nel tit. della giurisdizione nel disc. 1. e seguenti & in questo tit. nel disc. 1. e segu.

le Chiese si fingono vacanti, e che si diano in amministrazione à quella persona, finche siano prouiste, mentre la pratica de sudetti paesi insegna, che si ritengono le chiese, anche da persone costituite in ordini minori, & in età immatura, senza l'ordine Episcopale, attesó che in effetto non sono Vescoui, mà amministratori. L

L
Nel detto dis. 7. di questo titolo.

L'altra specie d'vnione, perpetua, e fissa, di più Chiese cattedrali, sotto vn Vescouo, segue in 26 due maniere; Vna che si dice soggettiua, ouero accessoria, cioè che vna Chiesa si faccia suddita dell'altra, alla quale s'incorpora, & in questo caso non entrano gli accennati inconuenienti, attesó che quella Chiesa, la quale sia soggettiuamente vnita, si dice supprimersi, siche perde il nome, e l'essenza, ò la preminenza antica di cattedrale, e diuenta come membro dell'altra, alla quale si fà l'vnione, come ogni altra Chiesa suddita della diocesi, che però non si pregiudica all'vnità. M

M
Nel detto dis. 7. di questo titolo e freqūtemente nel lib. 12. de beneficij.

L'altra specie d'vnione si dice coequale, ouero egualmente principale; Et in tal caso, à rispetto della persona, si hà per vnione soggettiua, ouero vnitiua, come per vna specie di compagnia di negozio sotto l'amministrazione d'vn solo, siche à rispetto suo, due, ò più Chiese si hanno per vna; Et in tal modo si verifica ancora l'altra specie d'vnione sociatiua, ouero incorporatiua, che si dà dalli Dottori; Mà trà loro, in tutte le altre

pre-

preminenze, giurifdizioni, e prerogatiue, restano totalmente distinte, in maniera che ciascuna ritiene il suo stato, come se veramente non fossero diuise, appunto come se due persone mettessero i loro patrimonij sotto l' amministrazione d' vna stessa persona, ouero che vn' istesso fosse tutore di due pupilli, con casi simili. N

27

N *Nel dis. 7. di questo titolo.*

E quindi nasce, che in tempo di sede vacante ò impedita, il Capitolo di ciascuna chiesa, elegge il suo vicario, e gouerna la sua Chiesa indipendentemente dall' altra, come se veramente non vi fosse vnione. O

28

O *Nel detto discor. 7. di questo titolo, e nel disc. 26. del tit. de' Canonici e Capitolo nel lib. 12. e nel lib. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento nel dis. 31.*

Dandosi anche il caso, che le chiese in tal modo vnite, habbiano diuersa situazione di prouincia, cioè che vna sia suffraganea d'vn Metropolitano, e l'altra d' vn' altro; Ouero che vna sia esente, & immediatamente soggetta alla Sede Apostolica, e l' altra sia suffraganea del Metropolitano, siche l' ordine dell' appellazioni sia diuerso; Come anche circa la deputazione del Vicario in tempo di sede vacante, quando il capitolo, secondo il decreto del Concilio di Trento, non facesse la deputazione, dentro li otto giorni, ouero che la facesse malamente, ò pure che non la potesse fare, perche stante la pouertà de' canonicati non vi fosse Capitolo attuale, conforme in alcune cattedrali la pratica insegna; Atteso che in vna Chiesa lo deputerà vn Metropolitano, e nell'

29

altra

altra vn' altro, ouero il Vescouo più vicino. P

P Negl' istessi luoghi di sopra allegati particolatmẽte nel disc. 7. di questo titolo.

Non ostante però la suddetta diuersità totale 30 delle Chiese trà loro; Tuttauia à rispetto del Vescouo (conforme si è detto di sopra), si hanno per vna; E quindi nasce, che il Vescouo di più Chiese così vnite, risedendo in vna, sodisfà alla residenza per tutte, e non è obligato tener più Vicarij, nè più tribunali distinti, mà basta vno per tutte, conforme più distintamente si discorre nel teatro. Q

Q Nel detto disc. 7. di questo titolo e nelli disc. 22. & 24. del tit. della giurisdizione.

All' incontro (ancorche oggidì molto di raro e forse nella nostra Italia per niente) si suol dar' il caso di due Vescoui d' vna stessa Chiesa cattedra- 31 le, per la diuersità de riti, cioè vno del rito greco, e l' altro del Latino, mà in effetto vno si dirà il Vescouo, e altro l' Adiutore, ò specie di Vicario R; E ciò in pratica suole ancor' oggidì occorrere in due maniere; Vnà cioè, che dall' istessa sede Apostolica, per la detta diuersità dè riti si deputino due Vescoui; E nell' altra più frequente, che vno per il rito latino, e generalmente per li non scimatici, si deputa dal Papa, e l' altro del rito greco per li scimatici si deputa de fatto da vno dè Partriarchi scismatici.

R Nel disc. 20. nel tit. della giurisdizione.

Trà diuerse Chiese d' vn' istessa Città, ouero di 32 diuersi luoghi, occorono in pratica le questioni (anche arrabbiate), sopra questa preminenza cattedratica, se spetti più ad' vna, che all' altra,

oue-

ouero ſe à tutte & in che modo quella ſi proui, e quali ſiano li ſuoi ſegni, ſecondo li caſi ſeguiti, delli quali ſi tratta nel teatro S; Mà in ciò non cade regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circoſtanze del fatto, che però in occorenza ſi doura vedere quelche in detto teatro ſe ne diſcorre.

S *Nel diſc. 2. e ſeguenti di queſto titolo.*

Quando poi debba eſſer luogo à queſta vnione, ouero alla diſſoluzione della già fatta, opure 33 alla diſmembrazione d' vna dioceſi, erigendone più Chieſe; Ancorche nel teatro ſe ne diſcorra, ſotto queſta ſteſſa materia di preminenze; Tuttauia ſi ſtima più al propoſito di parlarne nella relazione della Corte Romana, in occaſione di trattare del Concilio di Trento e della Congre gazione Conciſtoriale, che però iui ſi potrà vedere. T

T *Nel lib. 15. nella relazio- ur della Corte nel diſc. 5. & in queſto titolo delle premi nenze nel diſcorſo 6.*

La collegialità, è di più ſpecie, poiche vna è quella, l a quale ſimboliza con la cattedralità, cioè che 34 ſia l' vnico capo di quel territorio, con la prerogatiua, non ſolamente preeminenziale, & onorifica, mà giuriſdizionle ancora; E queſta ſi verifica in quelle Chieſe, le quali habbiano il prelato inferiore, con la piena giuriſdizione ordinaria quaſi Epiſcopale, e col territorio ſeparato, che ſi dice Nullius, ſecondo la diſtinzione accennata nella materia giuriſdizionale, in maniera che poſſa hauere altre Colleggiate à lei ſuddite, e ſubordinate. V

V *Nel tit. della giuriſd. di queſto lib. nelli diſc. 1. e ſeguēti, e particolarmentè nelli diſcorſi 7. & 8.*

L' altra ſepcie ſi verifice in quelle collegiate le

quali sono anche giurisdizionali, mà di grado inferiore, cioè con la giurisdizione del proprio Prelato, con li soli chierici, beneficiati, e seruentidell' istessa Chiesa, senza clero e popolo, ò territorio, nella diocese ò territorio d' vn' altro.

E la terza specie si dice di quelle Collegiate, le quali habbiano questa prerogatiua, nella sola preminenza onorifica, senza giurisdizione alcuna; E trà queste, com' egualmente suddite ad vn' altra Chiesa Cattedrale, ouero ad vn' altra Chiesai collegiata principale, occorrono le questioni di precedenza, che per ordinario vanno decise dalla maggior' antichità, quando non vi sia priuilegio particolare in contrario; Et anche si deue hauer riguardo alla maggior prerogatiua, se sia collegiata insigne, ò nò, ilche dipende dalla cospicua qualità del luogo, ò dell' istessa Ghiesa, ouero dal numero, e dalla qualita de beneficiati, ò da particolar priuilegio, conforme nel teatro si discorre. X

X *In questo istesso titolo nelli disc. 8. & 9.*

Quando questa qualità vi sia; cagiona vna certa preminenza sopra l' altre Chiese non collegiate, ancorche siano parochiali, e più antiche; Anzi 25 benche facessero figura di matrici, che pero à quest' effetto di precedenza, ed anche nella materia beneficiale, per la riserua Apostolica delle prime dignità di quelle collegiate le quali passano il valore di diece ducati di camera, e per altri rispet-

ti,

ti, ſi ſuol diſputare di queſta collegialità, quando vi ſia ò nò; Atteſoche ſe bene li Canoniſti, e particolarmente l' antichi, più comunemente vogliono, che la colleggiata ſi poſſa erigere con l' autorita del Veſcouo, anche implicita con la lunga patienza; Nondimeno, ſecondo l' opinione, più riceuuta, e praticata nella Corte Romana, vi 36 è neceſſaria l' autorità Apoſtolica, con priuilegio eſpreſſo, ouero con quello implicito, che ſi può allegare, in vigore dell' immemorabile, ouero della centenaria non viziosa.

Queſto poſſeſſo ſi ſuol prouare con li ſegni della collegialità, li quali ſono; La maſſa; L' arca; Il ſigillo comune; L' vſo della meſſa conuentuale; Et alcuni altri ſegni accennati nel teatro; Benſi che biſogna auuertire, ſe vi ſiano li ſegni più vniuoci, e concludenti, come particolarmente ſi ſtima il numero prefiſſo dè Canonici ſoliti prouederſi in titolo, e che la prima dignità ſia ſtata ſolita prouederſi come riſeruata, poiche gli altri ſegni ſuddetti, di arca, di maſſa, e di ſigillo e di meſſa conuentuale, ſogliono eſſer equiuoci, come vſati anche da alcune Congregazioni di preti, e di chierici nelle Chieſe parochiali, ò in altre inferiori, ſenza che veramente vi ſia collegialità. Y

Y *Di tutto ciò ſi diſc. nel lib 12 nel tit. de beneficiј nel diſc. 14. & 80. e nel tit. delle parrochie nel diſc. 14. & 27*

E quando ſi tratta delle Chieſe collegiate della prima ſpecie di ſopra diſtinta, cioè col Prelato, 37 il quale ſia ordinario, col territorio ſeparato, e

con la qualità di Nullius, entra à fauore del Capitolo ò del Collegio di questa Chiesa quell' istesso che si è detto di sopra nel Capitolo della Cattedrale, circa la giurisdizione, particolarmente in tempo di sede vacante, ò impedita. Z

Z *In questo lib. nel titolo della giurisd. nel disc. 54.*

La matricità, è vna preminenza che si gode sopra l' altre Chiese parochiali, ò semplici nel luo-
38 go, à diuersi effetti, e particolarmente per la precedenza sopra l' altre; Et anche, perche da essa si deuono cominciare, ò regolare le processioni, ouero li funerali, & altre funzioni, nella maniera che di queste materie si discorre nel libro decimo quarto, in occasione di trattare delle processioni, e di altre funzioni ecclesiastiche. A

A *Nel lib. 14. nel miscellaneo ecclesi. nel disc. 15. & 32. & in altri.*

Questa prerogatiua di matricità, si suol considerare in due maniere; Vna cioè generale in tutto il luogo, che quella sia la prima Chiesa, come la madre di tutte l'altre per essere la più antica, ouero per altro rispetto la maggiore, e la più degna; E l'altra particolare, rispetto all' altre Chiese, le quali siano state erette con dismembrazione di parte del popolo, e territorio dell' antica, che però si dice madre, come quella, dalla quale siano nate le altre come figlie, che per tal' effetto si dicono filiali, conforme frequentemente occorre nelle Chiese parrocchiali, per la moltiplicazione del popolo, per quelche se ne discorre nella materia beneficiale, trattando delle parochie; E questa

premi-

preminenza ſuole giouar' ancora per l' intereſſe borſale delle decime, ouero della facoltà priuatiua di ſepellire, ò di altre ragioni che gli ſiano riſeruate ſecondo le diuerſe circoſtanze de caſi. B

La parrochialità, è vna ſpecie di Cattedrale in piccolo, cioè che quella prerogatiua di capo delle 39 altre Chieſe di tutta la dioceſi, che hà la Catredale, & hà il ſuo Veſcouo, che ſia paſtore, e Rettore di tutto il popolo, à proporzione ſi dà alla parrochia, & al Rettore di eſſa nella cura col popolo, il qual viua dentro li ſuoi confini, ò territorio; Entrando ancora la ſteſſa ragione del matrimonio ſpirituale, conforme ſi è detto nella Cattedrale; Con queſta differenza però, che il paroco hà ſolamente la cura dell' anime ſacramentale, la qual porta ſeco certe preminenze, che pizzicano del giuriſdizionale in concorſo degli altri chierici, e miniſtri ſpirituali; Mà il Veſcouo hà ancora la giuriſdizionale; Che però li parrocchi ſono appunto come li paſtori particolari di più branchi di pecore d' vn' iſteſſo ouile; E le Chieſe parochiali ſono come tante mandre, con la ſua diſtribuzione dè prati per li paſcoli, per maggior comodità, mà tutto l' ouile ſtà ſotto vn paſtore principale, che è il Veſcouo.

Queſta prerogatiua di parrochialità, porta ſeco vna reciproca neceſſità, nella quale conſiſte

la

B *Nel lib. 12. nel tit. delle parrochie nel diſc. 27. & 36 e nel lib. 14. nel miſcellaneo Eccleſiaſtico nel diſc. 15 & anco nel tit. delle decime dell' iſteſſo lib. 14. nel diſcorſo 12.*

la ſua eſſenza, e dalla quale ſi conoſce, ouero ſi proua la parrochialità, cioè che il popolo il quale viua dentro li termini, ò confini di quella Chieſa, ſia obligato riceuere li ſacramenti, e gl'altri officij parrochiali da quel parroco, ouero da ſuoi miniſtri e coadiutori; Ed all' incontro il parroco ſia obligato ſomminiſtrargli.

Sono li ſacramenti, & altri miniſterij parochiali; Il far il precetto della comunione nella Paſqua; Il riceuere li ſacramenti del viatico, e dell'eſtrema vnzione; E la ragione di ſepoltura, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nella ſua materia particolare delle parochie, & anche nell' altra delle decime, doue ſi tratta di quei luoghi, nelli quali non vi ſiano parochie diſtinte, e che la cura s'eſerciti in più Chieſe in confuſo, con altre coſe ſpettanti à queſta materia. C

40

C
Nel lib. 12. nel tit. delle parocchie, e nel lib. 14. nel tit. delle decime, e nelle annotazioni al Concilio di Trento.

Sotto il nono e penultimo genere delle Chieſe, le quali non habbiano alcuna delle ſuddette qualità, e preminenze, che perciò ſi dicono ſemplici; Vengono tutte quelle Chieſe, le quali ſiano ſeruite, & officiate da Chierici ſecolari, e che però ſiano anche ſecolari à differenze delle regolari; E queſte ſi dicono ſoggette alla parochiale, in riguardo, che non ſi poſſono in eſſe ſomminiſtrare quei ſacramenti, e quelle funzioni, che ſono di ragion parochiale; Mà nel rimanente non hanno ſoggezzione alcuna al paroco, quando per diuo-

zione

zione, ò per istituto vogliono i chierici, ò altri seruenti celebrarui le solennità, le quali non feriscano le ragioni, ò la giurisdizione del paroco, conforme più distintamente si discorre nel teatro. D

D
Nel detto lib. 12. delle parochie nel disc. 31. & āco nel lib. 14. nel miscellaneo Ecclesiastico.

E finalmente, per quelche spetta alle Chiese regolari, si sono poste nell' vltimo luogo, ancorche 41 habbiano seco la qualità, ò preminenza collegiale, quando vi sia il Monastero, ò il Conuento attuale, per ragione dell' ordine gerarchico, del quale si discorre nel capitolo seguente, cioè che per non indurre confusione trà l' vno, e l' altro clero, e per mantenere distinte le gerarchie, ogni semplice, e minor Chiesa secolare, precede ogni grande, e primaria Chiesa regolare.

E se bene vi sono delle Chiese Cattedrali e Metropolitane regolari; Anzi anticamente di tal natura era la maggior parte, che doppoi si sono andate secolarizando E; Tuttauia questa era vna certa regolarità impropria, non abile à corrompere, ouero à mutare la natura cattedratica, ma solo era vn modo di viuere, col quale li canonici, e gl' altri seruenti si regolauano per obligo, perche così ricercasse la condizione di quei tempi; Conforme vediamo che li Canonici Regolari lateranenzi, e molte Religioni ò Congregazione de Chierici regolari, ancorche siano veri religiosi professi, vanno nondimeno sotto il Clero secolare conforme si discorre di sotto.

E
In questo istesso titolo nel disc. 2.

Le

Le Chiese regolari dunque, propriamente sono quelle, le quali siano membri, & accessioni del Monasterio, e del Conuento principalmente, rette, ò destinate per comodità dè Religiosi nell' officiare, ancorche vi concorra il popolo secolare ad vdire li diuini vfficij; Che però quando si tratta di Chiesa fondata in stato secolare, la quale doppoi si sia cóceduta à regolari, iui vicini per la commodità e perl' vso de diuini officij, ogni volta che nō apparisca dalla volontà del Papa, ò di altro concedente, di mutare la sua natura, e di farla regolare, si dirà tuttauia secolare, nella quale i regolari habbiano l'vso, che si dice precario più tosto, che il dominio, secondo l' esempio di molte Chiese di titoli Cardinalizij in Roma F; E molto più quando nella concessione, si sia espressamente ciò detto, ouero che tuttauia la Chiesa continui ad hauere, come prima, il suo beneficiato, ò Rettore secolare in titolo, conforme in occasione de casi seguiti si discorre nel teatro G; Et il di più che riguarda la materia delle Chiese regolari, si discorre nella sua sede ò titolo particolare dè Regolari. H

F *In quest lib. 3. nel tit. delle giurisd. nel disc. 34.*

G *In questo lib. nel tit. della giurisdizione nel disc. 30. e nel lib. 14. nel miscellaneo ecclesiastico nel disc. 64.*

H *Nel detto lib. 14. nel titolo de Regolari, e nelle annotazioni al Concilio di Trento.*

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delle Preminenze, e delle precedenze, e di altre prerogatiue delli Prelati, ò delli Rettori, ouero delli beneficiati, e di altri ministri delle Chiese, delle quali si è parlato nel capitolo precedente.

SOMMARIO.

1 *NIun Prelato precede li Cardinali, e li Patriarchi,*
2 *Della precedenza del Cardinal Legato sopra gli altri Cardinali.*
3 *Dell' ordine trà Cardinali, e di vn caso singolare.*
4 *Quali Prelati precedano altri Prelati anche maggiori, e di prim'ordine.*
5 *Li Vescoui assistenti precedono gli altri.*
6 *Dell' ordine di precedenza trà li Vescoui, e li Arciuescoui, & altri Prelati.*
7 *Nella Chiesa propria precedono tutti, e se precedano li Cardinali.*

8 *L' iſteſſo d' ogni Rettore nella ſua Chieſa.*

9 *Quali atti non poſſa far vn' Veſcoro, ò Arciueſcouo in quel d' altri.*

10 *Il Legato Apoſtolico precede il Veſcouo, ò altro Prelato nella ſua Chieſa.*

11 *Al Rettore, ò Superiore della Chieſa ſpetta il far l' officio nell' eſſequie, anche ſe vi ſia vn' altro ſuperiore.*

12 *Non già preſente il Veſcouo.*

13 *Ouero ſe v' interuenga il Capitolo della cattedrale, e ſe queſto preceda il Capitolo della colleggiata nella Chieſa propria.*

14 *Se il Prelato d' vna chieſa eſente poſſa fare trattamenti onorifici ad vn Prelato foraſtiero.*

15 *Tutto il clero ſecolare precede il regolare, e quali religioſi vengano ſotto nome del clero ſecolare.*

16 *Se li Generali delle Religioni precedano li Prelati di Signatura.*

17 *Ogni corpo vniuerſale precede le perſone particolari.*

18 *Delle precedenze trà li canonici, e le dignità, e gli altri beneficiati.*

19 *Delle precedenze trà l' Archidiacono, e l' Arciprete nelle funzioni pontificali.*

20 *Di queſte dignità antiche, e come ſiano oggidì.*

21 *Del Cardinale Archidiacono.*

Le

22 *Le funzioni pontificali non ſpettano all' Archidiacono, ò Arciprete come tali, mà per ragione della prima dignità, e della ragione.*
23 *Dell' errore de' prammatici.*
24 *Delle precedenze del Vicario generale.*
25 *Li miniſtri parati precedono tutti.*
26 *Quando li Protonotarij precedano li Veſcoui.*
27 *Il Vicario generale non precede, ſe interuiene dà Canonico.*
28 *Del luogo del Vicario Capitolare.*
29 *Dell' altre coſe nella materia.*
30 *Del Clero regolare, e delle diuerſe ſpecie di Regolari.*
31 *Di quelli Religioſi profeſſi, li quali vanno ſotto il Clero ſecolare.*
32 *Dell' ordine di precedenza trà Regolari.*

CAP. II.

SSENDOSI nell' antecedente capitolo parlato del luogo del Papa, e de' Cardinali, e de' Patriarchi, ſopra deiquali non ſi può pretendere da niun Prelato, ò da altra perſona eccleſiaſtica, maggioranza, ò precedenza; Cadendo ſolamente il dubbio trà Cardinali, ſopra la precedenza, che fuori dell' ordine ſia douuta à coloro, li quali ſiano Legati Apoſtolici, e particolarmente quelli che ſi dicono de latere, il che ſpetta più toſto alli maeſtri di cerimonie, & alli Ritualiſti, che alli Giuriſti profeſſori del foro; Quindi ſegue, che ſi ſtima ſuperfluo replicare l' iſteſſo, mà che baſti il già detto.

1

2

Per quelche ſpetta dunque al Collegio de Cardinali; La precedenza, ò altra preminenza, viene regolata dalla diuerſità degli ordini, e tra quello di vn' iſteſſo, dall' anzianità, ſecondo il tempo della creazione; Cioè, che eſſendo oggidì per la bolla di Siſto Quinto ſtabilito il numero de ſettanta Cardinali, delli quali, ſei ne ſono Veſcoui d' alcuni Veſcouati, non reſidenziali, e compatibili con vn'altro Veſcouato, (cioè; Di Oſtia, e Veletri; Di Porto; Di Paleſtrina; Di Sabina; Di Albano; E di Fraſcati;) Cinquanta Preti, e quattordeci Diaconi; Quindi ſiegue, che l' vltimo

3

mo Vescouo, precederà il primo Prete, anche se questo fosse più anziano nel Cardinalato; E l'vltimo Prete precederà il primo Diacono, ancorche più anziano, regolandosi con l'ordine gerarchico celeste, cioè che l'vltimo Arcangelo sia più degno del primo Angelo, e così respettiuamente negli altri ordini, ò chori. A

A *Dell' ordine gerarchico in Cielo si discorre nel lib. 14. nel Miscellaneo ecclesiast. nel disc. 40.*

Solamente fù visto sotto il Pontificato di Martino Quinto, dopò il Concilio di Costanza, che vn Cardinale più moderno, hauesse la precedenza sopra tutti gl'altri, anche sopra il Decano, con luogo più eleuato, e contradistinto dagli altri; Cioè nella persona di Giouanni vigesimo secondo, ouero vigesimo terzo, ch'essendo stato deposto dal Papato, diuēne Cardinale, per le reliquie della pontificia dignità da lui posseduta, ch'è caso singolare.

Dopò li Cardinali occupano il primo luogo li quattro Patriarchi accennati nel capitolo antecedente, li quali precedono tutti gl'altri Prelati ancorche più antichi; Eccettoli trè officiali maggiori, à quali cedono il luogo per ragione dell'officio, della giurisdizione; Cioè; Al Gouernatore di Roma; All'Auditore della Camera; Et al Tesoriere generale. 4

Trattando dunque degli altri Prelati, secōdo l'ordine gerarchico, e generale, il quale però nelle Cappelle pontificie riceue vna certa alterazione accidentale, cioè che alcuni Arciuescoui, e Vescoui assistenti del Papa precedono gli altri più degni. 5

La

La regola generale si stabilisce, che l'ordine degli Arciuescoui, precede quello de' Vescoui, Siche l'vltimo Arciuescouo precede, & è più degno del primo Vescouo; E tanto nell'vno, quanto nell'altr' ordine Archiepiscopale, & Episcopale, si attende l'anzianità, la quale si tira dal tempo della proposizione, ouero da quello della consecrazione, senza badare, se la Chiesa d'vno sia maggiore, ò più antica di quella dell'altro, conforme si bada nelli Patriarchati; Anzi nemeno si bada à quella distinzione, che si fà trà li Principi, e li baroni secolari, trà quelli, li quali abbiano la giurisdizione, e la prelatura attuale, e quelli che non l'abbiano; O' perche abbiano renunziato il Vescouato, ouero perche siano Vescoui solamente titolari di quei Vescouati, li quali sono di fatto occupati dagl'infedeli, ò dagli eretici, ò scismatici, mentre tuttauia, senza tal differenza, nella cappella Pontificia, & in altre funzioni, si camina coll'ordine dell'anzianità.

6

Non facilmente ciò si tolera dalli Vescoui oltramontani, e particolarmente da quelli della Germania, li quali per ordinario sono di maggior potenza, & autorità, di quelche siano nell'altre parti, e particolarmente in Italia; Attesoche, per la mistura del dominio temporale, fanno vna certa figura di Principi; Che però vsãdosi da quei Vescoui, & Arciuescoui di tenere per vicarij sopra l'esercizio de' pontificali, alcuni poueri Vescoui & Arciue-

ciuescoui titolari, di quelli, che per lo più si sogliono fare per mezzo della Congregazione de Propaganda Fide, per le missioni in paesi d'infedeli, ò d'eretici, ouero de scismatici; Non possono accommodarsi li Vescoui attuali, di gran dominio, & autorità, à douere, secondo l'ordine della cappella pontificia, ceder' il luogo à questi Vescoui, ò Arciuescoui titolari, che iui si dicono suffraganei, mentre fanno più tosto figura di loro ministri, e seruitori, Che però in occorrenza, pareua che si douesse caminare con alcune distinzioni accennate nel teatro, doue si può vedere, poiche sarebbe souerchia digressione. B

B
In quest'istesso titolo nel disc. 16.

Camina tutto ciò nella capella pontificia, ouero in altro luogo terzo, mà non già nella propria Chiesa, ò Diocesi, mentre in questa il Vescouo precede ogni altro in qualunque maggior dignità sia costituito, anche se fosse l'istesso Metropolitano, quando iui interuenisse per occasione priuata, non gia quando fusse per occasione giurisdizionale, in occasione di visita della prouincia, ò per qualche causa d'appellazione; Et anche (secondo l'opinione d'alcuni) se fosse Cardinale; Bensi che in Italia non si dà facilmente questo caso, per la gran subordinazione, che oggidì l'ordine episcopale professa al cardinalizio, mentre può consideraruisi ancora vna specie di superiorità per quella participazione, che li Cardinali hanno col Papa, come

7

me ſuoi Conſiglieri, ò Senatori, nel gouerno della Chieſa vniuerſale,

Rare volte però, anche con gli Prelati ſi danno queſti caſi di ſcorteſia, e d' inciuiltà, mentre per lo più il Dioceſano ſuol dare ogni precedenza & onoreuolezza al foraſtiere, anche ſe egli foſſe 8 maggior'e più degno, ſiche gli foſſe douuta la precedenza in luogo terzo, nella maniera, che ciaſcuna perſona ciuile fà in caſa ſua con vn foraſtiero, quãdo l'vſanza non richiedeſſe il contrario per l' eminenza della dignità, ò dell' officio; Mà quando poſpoſti li termini della conuenienza, e della ciuiltà, ſi voglia ſtare ſul rigore legale, non ſolamente il Veſcouo, mà ogni ſemplice Rettore ò Superiore, nella ſua Chieſa precede ogn' altro, ancorche coſtituito in dignità maggiore. C

C *In queſt'iſteſſo titolo nelli diſc. 17. 21. & 22.*

Anzi non ſolamente precede vn Arciueſcouo, ò Veſcouo più degno nella ſua dioceſi, ò terri- 9 torio, mà può ancora proibirgli tutti quegl'atti che dinotano l' autorità pontificia, ouero l' vſo de' pontificali; Come ſono; Il portar mozzetta; L'eriger croce, (che ſpetta agli Arciueſcoui, e non alli Veſcoui); Et anco il dar la benedizione al popolo; E l' vſare il pallio, (che parimente ſpetta alli ſoli Arciueſcoui, eccetto alcuni Veſcoui priuilegiati, conforme in Italia ſono Pauia, e Lucca;) Ouero l' eriger trono ò baldachino, con coſe ſimili; A' tal ſegno che l' iſteſſo Metropolitano, non

può

può ciò fare dentro le diocesi de suffraganei dell' istessa sua prouincia, quando (come di sopra si è detto) non vi sia per occasione d'esercitare le ragioni metropolitiche.

Si limita tutto ciò, quando si tratti di vn Legato Apostolico, (dentro però li confini 10 della sua legazione); Attesoche, non solamẽte precede al Vescouo, ò altro Prelato locale nella sua Chiesa, ò territorio, ma priuatiuamente à lui esercita le ragioni pontificali, mà ce le proibisce in sua presenza, secondo le moderazioni contenute nel rituale, ò cerimoniale, essendo materie, più da Maestri di cerimonie, ò da Ritualisti, che da Giuristi, e professori del foro giudiziario.

Dalla suddetta proposizione, che il rettore, ò altro superiore, nella propria Chiesa, precede in quella, ouero in altro luogo del suo territorio, 11 ogni altra persona, ancorche più degna, e costituita in stato di maggior prelatura; Nasce la proposizione riceuuta per molte dichiarazioni della Sacra Congregazione de'Riti, che quando si tratta d'esequie, ò d'altre funzioni, che si facciano nelle Chiese de' Regolari, il proprio Prelato, ò Superiore Regolare, precede tutti, anche il paroco, & à lui spetta il fare l'officio sopra il cadauere, ò altre funzioni giurisdizionali.

Purche però, con l'istessa proporzione, che

corre nel Legato Apoſtolico, non vi ſia preſente 12 il Veſcouo, ò altro Prelato ordinario, il quale faccia figura d'Ordinario, col territorio ſeparato, nō oſtāte la priuilegiatiua esēzione di quella Chieſa regolare, ò ſecolare, naſcendo ciò dalla ragione dell' antica natiua giuriſdizione, la quale ancor oggidì in alcuni caſi è eſercibile, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel teatro. D

D
In queſto tit. nel diſ. 19. & 22. e nel tit. della Giuriſd. di queſt'iſteſſo tit. nel diſc. 31 e nel lib. 14. nel Miſcellaneo ecclesiaſt. nel diſc. 64.

E per l' iſteſſa ragione ſi deue dire il medeſimo del Capitolo della Cattedrale, quando interuenga nell' altre Chieſe inferiori ſecolari, ò regola- 13 ri della dioceſi, poiche dourà precedere i Rettori, li Prelati, & anche li Capitoli nelle proprie Chieſe; Purche però ſi tratti del corpo del Capitolo, il quale interuenga capitolarmente, ſiche rappreſenti tutto il corpo capitolare, non già quando ſi tratti d'alcuni Canonici, ò Dignità della Cattedrale, ancorche iui interuengano in occaſione d' accompagnar' il Veſcouo per cauſa della viſita, ouero per altra cauſa ſimile. E

E
Nell' iſteſſi luoghi, e nel diſ. 17. di queſto titolo e nel lib. 12. de parrochi, & altroue.

Non è però proibito al Prelato ſuperiore d' vna Chieſa eſente, d' vſare con vn Veſcouo, ò Prelato 14 foraſtiero alcun' atti d' onoreuolezza; Purche non ſiano giuriſdizionali, e preciſamente pontificali; Come per eſempio, il dargli genufleſſorio, con lo ſtrato, e coſe ſimili, ſiche non ſi tratti d' erigere trono, ò baldachino, nè di dar benedizioni, ò di vſare gli abiti pontificali, e far' altri atti preciſa-

mente

samente pontificali, mentre ciò solamente si concede à quei Prelati, li quali habbiano il territorio veramente separato, che si dice Nullius. F

F
Nel suplemẽto al disc. 20. della Giurisd. di questo lib. e nel lib. 14. nel titolo de Regolari.

Nel rimanente, per quelche spetta alle precedenze, ò preminenze di tutti gli altri Prelati, e persone ecclesiastiche inferiori; Primieramente 15 entra vna regola, ò distinzione generale, frà il clero secolare, & il regolare, nell' istessa maniera, che nel capitolo antecedente si è detto delle Chiese; Atteso che, per ragione dell' ordine gerarchico, & acciò vn genere, non si confonda con l' altro, tutti li chierici secolari, nelle processioni, e nell' altre funzioni ecclesiastiche, precedono li regolari; E per conseguenza, prima và vn clero, e poi l' altro.

Vengono bensì à quest' effetto, sotto il clero secolare, anche quei Canonici regolari, li quali vadano in processione con berretta, e cotta, ò rocchetto scoperte, siche facciano più figura di chierici, che di monaci, come sono li Canonici regolari Lateranensi; li quali vanno in questa forma, à differenza degli altri Canonici regolari di S. Saluatore, li quali vanno ben col rocchetto, mà coperti di scapolare e cuculla, ò mantello, in maniera che facciano più figura di monaci, che di chierici, conforme più distintamente si discorre nel teatro G; E sono anco li Teatini, e li Gesuiti, & altri chierici regolari. H

G
Nel dis. 24. di questo titolo.

H
Nel lib. 14. nel Miscellaneo ecclesiast. nel disc. 40.

Solamẽte à rispetto delli Generali di alcune Reli-

gioni, resta la questione ancora indecisa, e pendéte se debbano precedere nella Corte Romana li Pre-
16 lati semplici di Signatura; Et in ciò cócorrono argomenti per l'vna parte, e per l'altra; Attesoche, à discorrerla in pũto di ragione, e per termini legali in astratto, assiste gran probabilità alli Prelati; Et all'incontro, alli Generali assiste qualche osseruanza della cappella Pontificia, e del rollo del palazzo Apostolico, che però se ne lascia il luogo alla verità, & alla futura decisione, che vi dourà nascere. I

I *Se ne discorre nel suplemẽto di questo istesso titolo.*

Trattando dunque dell' ordine, ouero della precedenza, dell' istesso clero secolare; Oltre le cose accennate di sopra, circa la precedenza douuta al Prelato, ouero al Rettore nella propria Chiesa; Per quelche spetta à gli atti, che seguano in luoghi terzi, & indifferenti, siche cessi la suddetta ragione di casa propria, nella quale si abbia qualche superiorità, ò giurisdizione.

L'altra regola generale sarà, che ogni corpo, il quale costituisca vniuersità, come per esempio
17 Collegio, ò Capitolo, deue precedere le persone singolari, ancorche siano molto più degne di ciascuno di quei canonici, ò beneficiati, li quali costituiscano il Capitolo, ouero il Collegio; E trà essi corpi, ò Capitoli, si camina con l'ordine dell' istesse loro Chiese, accennato nel capitolo antecedente, per non ripetere più volte le medesime cose. L

L *In detto disc. 17. di questo titolo.*

Trà

Trà le persone dell' istesso Capitolo, ò Collegio; si camina con l'ordine simile à quello, che 18 nel capitolo antecedente si è detto dè Cardinali, cioè che le dignità precedono li canonici, e trà questi si camina con l'ordine annesso alli Canonicati, siche li Preti precedono li Diaconi, e questi li suddiaconi; E successiuamente, doppo li Canonici, vengono li beneficiati in titolo, li quali precedono li cappellani e li chierici semplici; E trà li Canonici, e Beneficiati respettiuamente si camina con l'istesso ordine d' antianità, come si è detto dè Cardinali, mentre l' istessa è la proporzione del cõpasso grande nelle cose grandi, che del piccolo, nelle cose piccole.

Anticamente trà Canonisti, fù gran questione, trà l' Archidiacono, e l'Arciprete della Cattedra-19 le, se, & à chi diloro spettasse la preminenza di far le funzioni primarie, e di sua natura pontificali, quando il Vescouo sia assente, ouero impedito; E si caminaua più comunemente con la distinzione, che se l' Archidiacono fosse costituito nell' ordine presbiterale, douessero spettare à lui, toccando all' Arciprete, quando l' Archidiacono non fosse costituito in dett' ordine, se pure non fusse in contrario la consuetudine immemorabile, non bastando la minore; E con questa distinzione si camina dalla Sacra Congregazione dè Riti, dalla quale, così si sono decise molte questioni accennate nel teatro. M

M *Nel disc. 20. di questo istesso titolo.*

A mio

A mio ſenſo però, ſi crede che ſia vn' equiuoco
20 chiaro dè moderni, il trattar' oggidì tal queſtione, con le tradizioni degli antichi, per eſſer' totalmente mutato lo ſtato delle coſe; Atteſoche anticamente, quando ſeguì la compilazione dè ſacri Canoni, e che immediatamente cominciarono ad interpretarſi, ò commentarſi, da Innocenzo, dà Gio: Andrea, dall'Oſtienſe, & dà altri profeſſori di quel ſecolo; l' Archidiacono, e l' Arciprete della Cattedrale, erano due Vicarij fiſſi, e neceſſarij del Veſcouo; L'Archidiacono cioè nelle coſe temporali, e nell' eſſercizio della giuriſdizione ordinaria; ſiche in ſoſtanza faceua quella figura, che oggidì fà il Vicario generale; E l' Arciprete era parimente Vicario fiſſo, e neceſſario nell' eſercizio della cura dell' anime, e nell' amminiſtrazione dè ſacramenti, & in altre funzioni ſpirituali, e diuine per le quali è neceſſario l'ordine presbiterale, allora forſe nõ ſolito aſſumerſi dall' Arcidiacono; E per tal riſpetto l' Arciprete, ancorche fuſſe dignità inferiore, e ſuddita all' Arcidiacono, come quello ch' eſercitaua la giuriſdizione, facea queſte funzioni, in luogo del Veſcouo; A' ſomiglianza di quei Veſcoui titolari, che oggidì ſi tengono per alcuni Veſcoui grandi, particolarmente nella Germania per miniſtri, e per coadiutori nell' eſercizio dè pontificali, ſenza giuriſdizione; la quale s' eſercita dal Vicario generale, e ſono volgarmente chia-

mati

mati ſuffraganei, che però l'Arciprete era come vn primo paroco della Cattedrale, & vna ſpecie di capo, e diſopraintendente degli altri parochi di tutta la dioceſi, ſiche da per tutto poteua eſercitare le funzioni parochiali.

Mà perche queſta vicaria fiſſa, e neceſſaria, gli rendea inſolenti, per non hauer' il timore di poter eſſer rimoſſi dal Veſcouo, in maniera che per lo più, erano ſuoi contrarij, e come volgarmente ſi dice, gli faceano l'vomo à doſſo, atteſoche per eſſer perpetui, & indipendenti haueuano grande auttorità; Quindi per conſuetudine, ſi cominciò à ſupprimerne l'vſo, & in cambio loro à deputarſi vn Vicario generale, il quale però ſi dice in ſpirituali, e temporali per denotare l'eſercizio dell'vna e dell'altra giuriſdizione, che per prima s'eſercitauano diſtintamente da queſte due Dignità.

E forſe queſt'vſo, il quale à poco à poco ſi reſe vniuerſale, principiò da quello della Chieſa Romana, capo, e maeſtra di tutte le altre, atteſoche per le ſuddette ragioni (per quanto dicono gli iſtorici) fù ſuppreſſa la dignità del Cardinale Arcidiacono, reſtando quella dell'Arciprete come diuiſa nelli trè Cardinali Arcipreti delle trè Baſiliche, Lateranenſe, Vaticana, e Liberiana, e di non tanta autorità, mentre ſi crede, che mai vi foſſe ſtato vn'Arciprete vnico, il quale faceſſe figura

21

di

di Vicario generale in ſpirituale del Papa, ſiche per eſſer queſti trè diſtinti, e locali ſolamente, non faceſſero quella gran figura, ne haueſſero quella grande autorità, che haueua l' Archidiacono, che però fù ſtimato ſpediente, di ſupprimere queſta dignità.

Che però l' Archidiacono, e l' Arciprete d' oggidì, non ſono dignità vere.e proprie, come prima,nè à loro conuiene quelche da Sacri Canoni di loro ſi diſpone, mà ſolamente ſi dicono dignità improprie, & abuſiue nel ſolo nome, e con alcune poche preminenze onorifiche, più che giuriſdizionali, come per vn' imagine delle dignità antiche; Appunto come nella materia feudale ſi è detto di quei feudatarij inferiori, e del ſecond' ordine in qualità di ſemplici Baroni, li quali hanno titolo, diPrincipi, Duchi Marcheſi, e Conti; E da ciò naſce, che appreſſo il volgo, tuttauia ſi ritiene vn' opinione, & in alcune parti anche ſi pratica, che l' Arciprete della Cattedrale, ſia come vna ſpecie di paroco di quella, e che habbia vna certa ſopra intendenza nell' amminiſtrazione de ſacramenti, che in eſſa ſi faccia. N

N
Nel detto diſc 20. di queſto titolo.

Mà il douer fare le funzioni pontificali, e maggiori in luogo del Veſcouo, non naſce dalla 22 qualità, ò prerogatiua d' Arcidiacono, ò del Arciprete, mà naſce dalla prerogatiua della prima dignità, con qualunque nome, ò vocabolo ſia chiamata;

mata; Atteſoche in alcune Chieſe, ſi dice Arcidiacono, conforme per lo più comun' vſo d'Italia ſi preſume O; In altre, (ſecondo l'vſo più frequente di Spagna) ſi dice Decano; Et in altre (ſecondo l'vſo più frequente di Germania) ſi dice Prepoſto; Però in tutte le ſuddette parti, non è nome, ò vocabolo neceſſario, ma reſpettiuamente più frequente, poiche anche nella ſteſſa Italia la pratica inſegna, che in molte Chieſe, la prima dignità viene ſpiegata col nome, ò vocabolo di Arciprete, ò di Cantore, ò di Primicerio, ò di Decano, & altri ſimili; Siche l'Arcdiacono ſia dignità molto inferiore.

O *Nel detto diſc. 20. di queſto titolo.*

Che però il trattarſi in alcuni decreti della Sacra Congregazione de Riti, dell'Arcidiacono, e dell'Arciprete ſopra queſta materia, naſce dal caſo, per lo più frequente vſo d'Italia, che l'Arcidiacono ſuol'eſſer la prima, e l'Arciprete la ſecõda dignità, trà quali però ſono occorſe le liti coſi deciſe; Mà il pũto della differenza non ſtà nella dignità Arcidiaconale, ò Archipresbiterale, come ſtaua anticamente, mentre ſtà nell'eſſer prima dignità.

Naſce ciò dalla ragione aſſegnata al propoſito della giuriſdizione del Capitolo in ſede vacante, cioè che il corpo della Chieſa Cattedrale formale, vien coſtituito egualmente dal Veſcouo, come capo, e dal Capitolo come rappreſentante il reſto del corpo; Che però, quando il capo manchi, ò ſia

impedito, la preminenza di far le funzioni primarie, e pontificali, ſi deuolue al Capitolo ; Mà perche queſto non può, come corpo finto,e politico, coſtituito da molte perſone,fare tali funzioni, che neceſſariamente deuono farſi da vna perſona ſola ; Quindi ſegue che in nome di tutto il Capitolo, le faccia la prima Dignità, come il membro più degno, & il più vicino al capo, ſi che ſi nega al Veſcouo la podeſtà di farle fare dal ſuo Vicario generale, ò da altra perſona ; Cadendo il dubbio, ſe poſſa l' iſteſſo Capitolo deputar' vn' altro in ſua vece, nelche ſtà anche riceuuta l'opinione negatiua, quando non aſſiſta la conſuetudine, conforme ſi diſcorre nel Teatro ; E ſe il caſo porti che la prima Dignità non ſia nell' ordine preſbiterale, ouero che ſia impedita, ò pure che non voglia, (eſſendo più vero che queſta ſia vna preminenza onorifica, mà volontaria) in tal caſo, ſubentrerà l'altraDignità,ouero ilCanonico più vicino, per la ſteſſa ragione d'ordine; Che però troppo chiaro reſta l'errore di coloro, li quali trattano tal queſtione con li Canoni, e con li Canoniſti antichi, eſſendo vn' equiuoco euidente. P

P *Di tutto ciò in queſto tit. nelli diſc. 19. e ſeguenti.*

Quindi particolarmente deuono li profeſſori della legge addottrinarſi, e conoſcere, quanto 23 ſciocco, e deteſtabile ſia l' vſo moderno dè prāmatici, col quale camina alla cieca più comunemente il volgo leguleico, nello ſtare ſopra la ſola formali-

tà

tà delle parole delle leggi, ouero degli antichi in-
terpreti, ò pure di fermarsi alla sola dottrina dè
moderni,li quali sono incorsi in questa sciocchez-
za,senz' alcun discorso,ò ratiocino,non esaminan-
do la ragione, alla quale sia appoggiata la legge,
ò la dottrina, e se si adatti al caso, ò nò.

Trà la prima Dignità,& il Vicario generale del
Vescouo, anticamente si sentiuano frequenti le
questioni di precedenza; Mà oggidì sono quasi
24 sopite, per molte dichiarazioni della Sacra Con-
gregazione de Riti,& anche di quella dè Vescoui,
à fauore del Vicario generale, per rispetto, che
costituisce vn'istesso tribunale col Vescouo,doppo
il quale, nel coro, e nell' altre funzioni, se gli
deue il primo luogo sopra la prima dignità,
ogni volta che non ostasse in contrario la consue-
tudine immemorabile. Q

Q *Nel disc. 18. di questo tit. e nel lib. 14. nel miscellaneo ecclesiastico, nel disc. 37. & 38*

Camina però ciò nelle funzioni indifferenti,
non già quando si tratti di quelle funzioni giu-
risdizionali che si facciano dal Vescouo,e dal Ca-
pitolo vnitamente, come rappresentanti il corpo
cattedratico, poiche in tal caso il Vicario gene-
rale,si dice estraneo da quell'atto,e per consequen-
za non vi deue hauer luogo, siche vi entra bene
la ragione, che per alcuni Dottori è solita conside-
rarsi contro il Vicario, cioè che, trà il capo, e gli
altri membri del corpo, non può darsi la mistura
di cosa diuersa. R

R *Nell' istesso luogo di sopra*

Dà queſta ragione naſce ãcora che quãdo il Veſcouo celebra pontificalmente, quelle Dignità, e Canonici, ò Beneficiati, anzi ſemplici preti, che gli aſſiſtono parati, hanno la precedenza ſopra il Vi-
25 cario generale, e ſopra l'altre dignità, e Canonici ancorche più degni non parati; Ouero quando aſſiſta ſolamente in trono, con la cappa magna, e rocchetto, nell' incenzatura, & in altre funzioni, hanno la precedenza quei Canonici, e Dignità, che gli aſſiſtono, e gli fanno circolo, ſopra le altre Dignità, e Canonici che ſono fuori di circolo, e ſtiano in coro, ò altroue, atteſoche fanno vn corpo col Veſcouo; E dall'iſteſſa ragione naſce che gli Protonotarij, nelle publiche caualcate precedono li Veſcoui, e gli Arciueſcoui non aſſiſtenti, perche vanno parati con l'abito ſolenne. S

S *Nel lib. 14. nel miſcellaneo eccleſiaſtico nel diſc. 40*

Se il caſo portaſſe, che il Vicario generale fuſſe dell' iſteſſo corpo del Capitolo, cioè che fuſſe Dignità, ò Canonico, ouero Beneficiato, quãdo voleſſe interuenire con l'abito canonicale, nõ haurà queſta pre-
26 cedenza, mà ſederà nel ſuo luogo ſotto gli altri, mentre in tal caſo non fà figura di Vicario, mà di Canonico, ò di Beneficiato; E ſe ſtimando più il fumo, che l'arroſto, vorrà ſenza l'abito canonicale occupare il luogo più degno in figura di
27 Vicario generale, in tal caſo, ſi haurà come aſſente dal coro, e dall' altre funzioni, ſiche non par-

tici-

ticiperà delle diſtribuzioni, mà ſarà puntato.

Queſtà precedenza, in ſenſo più comune, ragioneuolmente ſi nega al Vicario Capitolare in ſede vacante, ſopra la prima Dignità, per l'iſteſſa ragio-
28 ne aſſegnata di ſopra, che nella prima Dignità vien rappreſentato tutto il Capitolo, il quale fà figura di Veſcouo, & hà la giuriſdizione abituale, commettendone l'eſercizio al Vicario, come ſuo miniſtro, & officiale, che però non è di douere che preceda il proprio autore, e quel' padrone che lo deputa.

La ragione è viua, e per conſeguenza reſta probabile la ſuddetta opinione; Però à mio ſenſo ſi crede improbabile, che il Vicario debba ſtare in ſecondo luogo doppò la prima Dignità, per doppio inconueniente; Vno cioè della ſciſſura del corpo del Capitolo; E l'altro, che vn ſuperiore debba ſtare ſotto à quello, il quale ſia ſuo ſuddito; Che però, eſſendo io Vicario capitolare, praticai di sfuggire queſto concorſo, mà con ſede portatile, aſſiſteuo in vna parte della Chieſa vicino all' altar maggiore, ouero in altro luogo coſpicuo, ſiche di fatto appreſſo il popolo faceuo figura maggiore, d'occupare luogo più degno, ſenza che la prima Dignità ſi poteſſe duolere, mentre non ſe gli occupaua, nè turbaua il ſuo luogo.

29 Quando porti il caſo, che il Vicario generale, interuenga in coro, & occupi lo ſtallo della

pri-

prima dignità; In tal caſo dourà queſta occupare quello ſtallo che ſuole occupare la ſeconda, e queſta occuperà quello della terza, e coſi ſucceſſiuamente.

T
Nel lib.12.de Canonici e Capitolo e nel lib 14.nel miſcellaneo Eccleſiaſtico e nel lib. 15. nella relazione della Corte doue ſi parla degli altri Prelati della Corte.

Di altre coſe concernenti li Canonici, e le Dignità, e li beneficiati, e loro coadiutori, ò pure che riguardino gli atti capitolari, ò di dar voce in Capitolo, ò di douere incontrare, e reſpettiuamente accompagnare il Veſcouo, quando viene alla Chieſa, e quando ritorna; Si diſcorre altroue nel titolo de Canonici, e del Capitolo, e nell' altro generale delle coſe eccleſiaſtiche. T

V
Nel lib. 14. nel tit. do Regolari.

Paſſando all' altro clero Regolare; Queſto (conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel ſuo 30 titolo particolare V), ſi diuide in due generi; Vno di quei religioſi, che ſi dicono monaci dell' antica religione di S. Benedetto, la quale fù la prima nella Chieſa Latina, oggidì diuiſa in molte religioni, ò Congregazioni, & anche di quella di S. Baſilio, la quale fù la prima nella Chieſa greca, ò altre che forſe vi foſſero ſimili; E l' altro genere è de Mendicanti, il quale (ſecondo il primo, & antico ſtato) era coſtituito da quattro religioni quaſi coetanee, cioè; Di S. Domenico chiamati Predicatori; Di S. Franceſco chiamati Minori; Di S. Agoſtino chiamati Eremiti; E l' ordine dè Carmelitani fondato da alcuni ſerui di Dio, rinouando l' iſtituto anacoretico antico delli

li Profeti Elia, & Eliſeo nel monte carmelo; E dà queſte quattro religioni; O per via di riforme dell' iſteſſe;Ouero ad imitazione, nelli ſecoli ſuſſeguenti, ne ſono vſcite tante altre, quante à ciaſcun cattolico inſegna la pratica dè tempi correnti, e tutte vengono ſotto queſto genere di Mendicanti. X

X
Nel diſc.1.del tit.de Regolari nel lib.14. & in altri iui accennat.

Eſſendoſi però nel ſecolo paſſatto introdotte alcune religioni di Chierici regolari Riformati,come ſono quelli che diciamo, Teatini, e Geſuiti, ad imitazione dè quali, ne tempi ſuſſeguenti, ne 3 1ſono vſcite molt' altre; Come per eſempio ſono; Li chierici regolari minori; I Barnabiti; Li ſomaſchi; E la Congregazione di Lucca,con molte altre ſimili; Nondimeno à queſto propoſito di preminenze, e per altri effetti ſimili, queſti Chierici regolari vengono più toſto ſotto il genere del clero ſecolare, nell' iſteſſa maniera che ſi è detto di ſopra delli Canonici regolari; Ancorche per gli altri effetti,coſi priuilegiatiui, come pregiudiziali, & inabilatiui di quelle coſe, delle quali ſono capaci ſolamente li chierici ſecolari,ſiano veri religioſi, e mendicanti, con quelle dichiarazioni,che ſi danno nel detto titolo particolare dè Regolari, che però vengono ſotto l' iſteſſo genere dè Mendicanti; Mà (conforme ſi è detto) cio ſi ſtima fuori di propoſito per queſta materia, mentre

tre

tre vanno ſotto il ſuddetto altro genere del clero ſecolare, ſiche parimente precederanno tutti quelli del clero regolare.

E l' iſteſſo camina nelli cappellani conuentuali, ouero d' obedienza della Religione Geroſolimitana, in quelle parti, nelle quali vadano alle publiche proceſſioni, e che interuengano in funzioni eccleſiaſtiche; Atteſoche ſe bene, quã-do ſiano già profeſſi, ſono veri religioſi à tutti gli effetti, come ſono li Caualieri di Giuſtizia, e li Seruenti d' arme; Tuttauia, vanno ancora col clero ſecolare, mentre vſano lo ſteſſo abito, e vanno nell' iſteſſa figura di chierici ſecolari nelle funzioni eccleſiaſtiche.

Trattando dunque di coloro, li quali vengono veramente ſotto il diuerſo clero regolare; Primieramente ſi deue attender la conſuetudine, la quale generalmente in queſta materia di preminenze, e di precedenze occupa il luogo principale, quando non ſia irragioneuole, in maniera che meriti dirſi corruttela, coſi riſpetto dell' vno, come dell' altro clero, ſecondo le dichiarazioni accennate nel Teatro. Y

32

Y *In queſto titolo frequentemente.*

E quando non vi ſia la conſuetudine legitima, ſiche conuenga caminare con le regole legali; La coſtituzione di Gregorio XIII. hà già tolto tutte le queſtioni antiche, le quali

li nafceano trà Regolari per caufa de priuilegi, mentre preferuando folamente la confuetudine legitima, fi difpone che fi debba offeruar l' ordine trà li due generi fubalterni di quefto clero monaftico, e mendicante, cioè che il primo generalmente precede il fecondo, e che in ciafcuno fi debba caminare con l' ordine dell' anzianità, non già della Religione, mà del Monaftero, ò del Conuento locale, cioè che quel Monaftero, ò Conuento, il quale fia prima fondato nel luogo, debba hauer la precedenza; e fe il cafo portaffe, che in vn' ifteffo luogo, fi foffero fondati più Monafteri, ò Conuenti d' vn' ifteffa Religione, che l' antichità del primo, gioui à tutti, conforme fi accenna nel Teatro in quefta materia, e nella fua materia particolare dè Regolari, nella quale ancora fi tratta delle queftioni di precedenza, che fono cofi frequenti tra li Religiofi particolari di ciafcuna Religione, mentre quiui fi difcorre folamente delle preminenze in generale in concorfo d' altri Z; Difcorrendofi ancor' iui, delle diuerfe fpecie di Mendicanti per priuilegio, e per verità.

Z *In quefto tit. nel difc. 25. e nel lib. 14. nel tit. dè Regolari nel difc. 19 & in altri frequentemente.*

Di altre cofe in quefto propofito di precedenze, ò di altre preminenze trà gli Prelati, & altre perfone ecclefiaftiche fi difcorre nel lib. decimo quinto in occafione della relazione della Corte Romana, e delle cappella pontificia, ò di altre funzioni.

CAPITOLO TERZO.

Delle preminenze, e delle precedenze, e di altre prerogatiue, onoreuolezze, e ſoggezzioni reſpettiuamente, trà li Regni, e le Prouincie, e le Città; E per conſeguenza trà li loro Principi, e Signori ſecolari, ſenza miſtura d'eccleſiaſtici.

SOMMARIO,

1 DEll' ordine di precedenza trà li Rè, & altri Principi ſourani.
2 Di quali ſignori e ſignorie ſi tratti.
3 Degli effetti, che da cio naſcono, e ſe li priuilegij dati per vn principato, abbraccino gli altri anneſſi.
4 Delle differenze di preminenza trà l' vn regno e l'altro.
5 Se le leggi d' vn Principato abbraccino li nuoui acquiſti ouero le aggiunzioni, ſi diſtinguono molti caſi.

Si

CAP. III.

1 CAminando col preſuppoſto accennato di ſopra nel capitolo primo, che in pratica (almeno di fatto) tutti quei Rè, e Principi del noſtro Mondo comunicabile, li quali non poſſeggano il principato in ragione di feudo, mà l'habbiano in ragion di vero, e puro allodio, che vuol dire, che non ſi riconoſca altro ſuperiore che Dio, ſiche ſi ſia preſcritta la piena libertà da ogni ragione, ò podeſtà dell' antico Imperio Romano; E per conſeguenza, che non riconoſcano l'Imperatore d'oggidì per ſuperiore in cos'alcuna;

cuna ; Come per esempio sono, li Rè di Spagna, e di Francia, & altri simili, li quali siano nell'istesso possesso, (lasciando agli scolastici, per esercitare l'ingegno de giouani, le questioni che sopra ciò tanto disputano coloro, li quali caminano con le sole regole, ò tradizioni de' Legisti antichi, ò per dir meglio con le solite simplicità leguleiche). ; Siche non si tratti di concorso trà il superiore, & il suddito ; nel qual caso nō cade dubbio alcuno almeno di ragione se non quelche porti la potenza di fatto, mà che si tratti del concorso di più Principi, ò di più principati egualmente sourani, & independenti.

Dopò il Papa, il quale non entra in questo concorso, come indubitatamente il primo, & il superiore trà cattolici ; Si dà senza questione alcuna il primo luogo all' Imperadore, per le reliquie dell' antica dignità maggiore; Doppò il quale, non poca disputa cade trà alcuni Rè, e Principi; Mà di ciò non è mia parte il discorrere in conto alcuno, siche se ne lascia il suo pieno luogo alla verità, & à quelche ne dispongono li cerimoniali, e ne attestano li diarij delle Corti degli altri Principi, e particolarmente di quella di Roma, in occasione dei trattamenti degli Ambasciadori, ouero degl' istessi Principi, quando il caso habbia portato il loro congresso, se il punto si sia deciso, ò no, mentre queste sono materie più poli-

liti-

litiche, che legali, e per conſeguenza, ò fuori della sfera de' Legiſti, ouero che le regole prudenziali proibiſcano di metterle in bocca del volgo.

Si dourà dunque ſotto queſto capitolo, diſcorrere di quelle queſtioni di preminenza, ò di ſoggezzione reſpettiuamente, delle quali per lo più 2 occorre diſputare per termini legali trà più Regni, ò più Prouincie, e Città, che ſiano vnite aſſieme ſotto vn' iſteſſo Principe, ò Signore; Ouero trà più feudatarij, e Baroni, li quali ſiano ſubordinati parimente ad vn' iſteſſo Principe, che per ſe ſteſſo, ouero per i ſuoi tribunali, e magiſtrati le decida con gl' iſteſſi termini di giuſtizia, ſenza che vi entri la potenza, ouero quella che ſi dice politica, ò ragion di ſtato.

Come anche, nella Corte di Roma, e ne ſuoi tribunali, per termini giuridici, trà perſone priuate in forma giudiziaria, occorre di ciò alle volte 3 trattare per gli effetti, che ne riſultano, e particolarmente nella materia beneficiale, nella quale ſi ſuol diſputare ſopra l'interpretazione (per eſempio) degl' indulti dati per la Spagna, ſe abbraccino la Cattalogna, & altre parti adiacenti; Ouero ſe li priuilegij dati al Rè di Spagna, abbraccino gli altri regni, e principati fuori di queſta prouincia, che da lui ſono poſſeduti in Italia, & in altre prouincie; Come anche ſopra li concordati della Francia, ò della Germania; Ouero ſe altri

pri-

A
Nel lib. 12. de beneficij nelli disc. 13. e 27.

priuilegij abbraccino li paesi di nuouo acquistati; Sopra di che si accenna qualche cosa nella suddetta materia beneficiale A; Et il di più si lascia studiosamente sotto silenzio, per le suddette ragioni prudenziali.

Restringendosi dunque di trattar solamente delle questioni priuate, di preminenza, ò di superiorità, trà vn Regno, e l'altro, ò respettiuamente, trà le Prouincie, e le Città, senza che il 4 Principe comune vi sia di mezzo, siche à lui poco importi, l'vna, ò l'altra qualità; Ouero, che le cause siano trà particolari, per gli effetti consecutiui, de quali si tratta nel Teatro, e particolarmente in occasione di dispute sopra il pagamento delle decime, se vn certo Moto proprio, ò concordia, che parla delli Regni di Castiglia, e di Lione, abbracci quello di Nauarra annesso à quella corona per il Rè Ferdinando il Cattolico, il quale per concessione Apostolica sotto Giulio Secondo lo conquistò, con casi simili. B

B
In questo tit. nel disc. 29.

Occorrendo particolarmente di ciò disputare per la comprensione d'vn paese sotto le leggi di vn'altro, secondo il caso seguito, del quale si trat- 5 ta nella materia feudale, in occasione della Bolla de' Baroni, se abbracci, ò nò lo Stato d'Vrbino, deuoluto alla Sede Apostolica, è riunito con lo Stato ecclesiastico, doppo che la suddetta Bolla fù fatta, con casi simili. C

C
Nel lib. 1. de feudi nel dis. 83.

Et

Et in ciò, per quella chiarezza che ſia poſſibile, e per toglier gli equiuoci, conuien caminare con la diſtinzione de caſi, la quale à mio giu-
6 dizio, conforme tante volte (mà ſempre opportunamente) ſi và accennando, oggidì ſi crede neceſſaria in ogni materia, e che ſia ſempre chiaro errore il caminare con le ſole generalità, ouero intendendo le dottrine, e le concluſioni nella ſola lettera, applicarle ad ogni caſo inconſideratamente, ſenza ben riflettere alle circoſtanze di ciaſcuno.

Il primo caſo dunque è quello, che ſi deuolua al principato, vna Città, ò prouincia, la quale foſſe ſtata conceduta in feudo regale, ouero di dignità, in forma, ò figura di principato, ſiche, durando il feudo, ſi gouernaſſe con le leggi del feudatario, ſenza eſſer ſoggetta alle leggi dell' infeudante, ſecondo il ſudetto eſempio dello Stato d'Vrbino, e ſimili; Et in tal caſo, quando l'iſteſſo Principe non dia priuilegij tali, per i quali ſi continui à viuere nell' iſteſſa maniera, e con le ſteſſe leggi, in tutto e per tutto, con le quali ſi viuea durante il feudo; Si crede più probabile, che queſta parte di principato, la quale per la diſmembrazione ſeguita per cauſa dell' infeudazione, non hauea più ſoggezzione al ſuo capo, diuenti ſoggetta, e non ritenga più quelle preminenze, che riteneua; Siche cada ſotto le leggi, e ſotto

tutti

tutti gli altri pesi, alli quali sia soggetto il restante del principato; Per quella chiara ragione che ciò nõ importa vn'acquisto nuouo, nè questa può dirsi vnione, ouero addizione, essẽdo veramẽte vna reintegrazione, ò restituzione del primiero stato, per esser cessata la causa, ouero la ragione della separazione; secondo l'esempio accennato nella detta materia feudale, in occasione di trattare della bolla del B. Pio V. di non infeudare, cioè che, se da vn lago, ouero da vn fonte, si diuerta vn riuolo d'acqua, del quale se ne faccia la cõcessione ad vn altro, e poi quel riuolo si chiuda, ò si stagni, siche cessi la detta concessione, in tal caso quell' acqua, che ritorna al suo fonte, ouero alla sua prima causa, non si dirà aggiunta ò diuersa, mà sarà l'istessa di prima, e di vna medesima natura, di quel che sia il restante lago, ò fonte.

L'altro caso è, quando l'aggiunta, segua ben per via di conquista, mà per causa, ò titolo di recuperare quelche già spettaua al principato, e che fosse stato occupato per altri; (Il che per ordinario suol' esser' il pretesto da colorire le guerre offensiue, per ampliare il proprio dominio, e pigliarsi per forza quello d' altri, non mancando carte vecchie per colori); Et in tal caso, mentre la conquista sia per via di reintegrazione dello stato antico, entra l'istesso, che si è detto nel caso antecedente della deuoluzione, mentre anche

trà

trà priuati, le regole generali della legge dispongono, che la recuperazione delle robbe antiche, opera che queste non siano nuoue, mà ritengano la primiera natura, conforme si accenna nella materia de' fidecommissi, & anche in quella delle successioni, & ancora si è accenato nella materia feudale.

Il terzo caso è, quando in vn'istessa persona materiale si vniscano per diuersi titoli, più regni, ò principati, e signorie diuerse, con le quali si formi vn gran principato, che volgarmente si suol dire monarchia; (Come per esempio) è il Rè Cattolico, il quale, essendo padrone della Fiandra, con titolo di Contea come di principato patrimoniale, è diuenuto signore delle Spagne per successione della Regina Giouanna, che fù madre di Carlo Quinto sua abauo, nella quale si vnirono le due corone per prima distinte, cioè quella di Castiglia, e di Lione per la successione d'Isabella sua madre, e quella d'Aragona per successione di Ferdinando il Cattolico suo padre; E ciascuna delle quali corone hà annesso il dominio di molti regni, ogn'vno de' quali stà da per se distinto dall'altro, con vna totale independenza siche ogni regno hà le sue leggi, e li suoi tribunali, e consigli supremi, con independenza totale dall'altro, in maniera che in vna istessa persona materiale, si fingono tante persone formali

7

regie, quanti ſono li Regni, e li Principati; Come ſono (per quelche tocca la noſtra Italia, e l'Iſole adiacenti) li Regni di Napoli, di Sicilia, e di Sardegna, li quali ſono anneſſi alla corona d' Aragona, la quale anco in Spagna è coſtituita dalli parimente trà loro diuerſi, & independenti regni d'Aragona, di Valenza, di Cattalogna, (eſſendo ſolito queſt' vltimo eſplicarſi con titolo di principato;) Et anche di Maiorca, con altri anneſſi; E queſti con titoli anche diuerſi; Atteſo che, laſciando di trattare degli altri Regni di Spagna, mentre ſarebbe ſouerchia digreſſione, e diſcorrendo ſolamente di quelli della noſtra Italia, il Regno di Sicilia è antico, con titolo di ſuggezzione volõtaria, la quale ſeguì in occaſione che nel famoſo veſpero Siciliano, ſi ſottraſſe dal dominio di Rè Carlo primo d'Angiò, e ſi diede al Rè Pietro d'Aragona; Quello di Napoli, è molto più moderno; O ſia per l'addozzione, che Giouanna fece del Rè Alfonſo primo (il quale però preteſe che foſſe ſuo acquiſto perſonale, e non della Corona; Siche ſeparandolo da queſto, ne diſpoſe à fauore di Ferdinando primo ſuo figliuolo naturale); O' pure che ſia per la conquiſta fattane per mezzo del gran Capitano dal ſuddetto Rè Ferdinando il Cattolico, E ſopra le quali coſe ſi laſcia l' intiero ſuo luogo alla verità); Certa coſa è, che detti Regni, non ſolamente hanno la diuerſità del

tem-

tempo, mà ancora la diuerſità,di natura, di leggi, di forma, di gouerno, e di altre circoſtanze.

Et in oltre, l'iſteſſo Rè, con diuerſo titolo, di feudo Imperiale, poſſiede nella medeſima Italia, il Ducato di Milano, & alcuni luoghi nelle maremme di Toſcana; Et anco la ſouranità di Siena, e di Piombino, feudi Imperiali ſubinfeudati, D con altre coſe per inueſtiture diuerſe fatte nelle diuerſe perſone delli trè Rè Filippi, ſecondo, terzo, e quarto reſpettiuamente; Siche non hanno conneſſione,ò dipendenza alcuna con gli altri Regni, mà ſi dicono caminare ſotto vna Corona, ouero ſotto vn Conſeglio, per vna contradiſtinzione dall' altra Corona, ouero per vn modo migliore di gouerno, però ſenza ſuggezzione, ò dipendenza alcuna; Appunto come di ſopra, nel capitolo primo, ſi è detto di più Chieſe cattedrali, ò metropolitane principalmente vnite aſſieme, ſotto vn' iſteſſo Veſcouo, che ciaſcuna ritiene la ſua antica natura, e qualità, con totale indipendenza dall' altra, come ſe veramente quel Veſcouo foſſe diuiſo in più perſone, che rappreſentaſſero più, e diuerſi Veſcoui, E

D *Nel lib. 1. de feudi nelli diſcorſi 54. e ſeguenti e 59.*

E *Di tutto ciò ſi parla nel detto diſc. 29. di queſto lib.*

Anzi può darſi il caſo più forte, che vn' iſteſſa dignità, ouero vn' iſteſſo ſtato,ancorche coſtituiſca vn corpo ſolo, tuttauia habbia li membri di diuerſa natura; Come per eſempio (ſenza vſcire dalla noſtra Italia), è il ducato di Milano, che

8

comprende il principato di Pauia, il qual'è diuerſo, & indipendente, dalla Città, e Ducato di Milano, ſenza ſoggezzione, ò dependenza alcuna, ancorche tutte due ſtiano ſotto l'iſteſſo Gouernatore, e ſotto l'iſteſſo Senato, e gli ſteſſi Tribunali; Nella maniera che più Chieſe Cattedrali vnite ſi gouernano per vn Vicario generale, & vn Tribunale ſolo; E prima della deuoluzione, l'inſegnaua la pratica nel Ducato d'Vrbino, che ſe bene da Paolo terzo fù eretto in vno Stato, & in vn Ducato ſolo, compleſſiuo di molti dominij, e vicariati, cioè, di Vrbino, di Gubbio, di Peſaro, di Montefeltro, e di Mondauio, i quali ſi poſſedeuano cō titoli diuerſi hauuti in diuerſi tempi, Tuttauia ciaſcuno continuò à ritenere la ſua natura, e le ſue premmenze con l'independenza dall'altro. F

F *Nel lib. 1. de feudi nel diſc. primo.*

Et anche ſi ſcorge nel Gran Duca di Toſcana, che poſſiede lo Stato di Firenze per vn titolo, quello di Siena per vn altro, & anche diuerſi luoghi per proprio acquiſto, come per eſempio, ſono, Pitigliano, Santafiora, ed altri; E pure in apparenza, e di fatto pare vn principato ſolo; Et anche l'abbiamo nel Duca di Parma, e di Piacenza, che ſono due Ducati diſtinti; Et in quello di Sauoia, trà la Sauoia, & il Piemonte; Et in quello di Modena, e di Reggio, il quale per prima era ancora Duca di Ferrara, con titoli diuerſi

uersi, poiche Ferrara l'haueua come feudo della Chiesa; Modena e Reggio per il famoso laudo furono giudicati feudi Imperiali, con casi simili; Accennando li sopradetti casi solamente per causa d'esempio, e per ispiegare la materia, senza fermare nelle cose sudette cos'alcuna pregiudiziale à chi si sia, lasciando sempre le cose nel suo essere, & il suo intiero luogo alla verità.

Il maggior dubbio cade nel quarto caso di nuoua conquista, doppo la quale, il conquistatore si dichiari di annetterlo à qualche Regno, ò Corona, come occorre nel caso di sopra accẽnato della nuoua conquista della Nauarra fatta per concessione Apostolica da Ferdinando il Cattolico, con le forze dell'vna, e dell'altra Corona, cioè di quella d'Aragona propria, e di quella di Castiglia d'Isabella sua moglie, ouero di Giouanna sua figlia, con titolo d'amministratore, che con la solita prudenza, e buona ragion di stato, non lo volle vnire alla Corona propria, mà all'altra amministrata; se perciò risulti incorporazione con l'altro regno, ò principato antico, Siche ne risulti la soggezzione, e che diuenti suo membro, ouero che all'incontro resti corpo totalmente separato, & independente, secondo la distinzione accennata di sopra nel capitolo secondo della diuersa vnione, che li Giuristi dicono suggettiua, ouero egualmente principale.

9

At-

Atteſoche in ciò,la regola legale, con la ſudetta diſtinzione, reſta piana, e fuori d' ogni queſtione,
10 la quale tutta conſiſte nel fatto, e nell'applicazione, cioè ſopra la volontà di quello che habbia fatta l' vnione, col preſuppoſto che in lui vi concorra la podeſtà; E ſopra di che; Quando la forma dell' vnione ſia eſpreſſa, e chiara, non cade altra diſputa, la quale entra ſolamente quando ſia dubbia, e capace dell' vna, e l' altra qualità, e nel qual caſo biſogna ricorrere alle congetture, & agli argomenti, e ſopra tutto all' oſſeruanza, la quale ſi dice vn'grād'interprete, nell'iſteſſa maniera che dalli beneficialiſti ſi diſcorre ſopra l' vnione delle Chieſe, e de beneficij.

E con l' iſteſſe regole (à proporzione) caminano li feudiſti, circa l' vnione, e l' incorporazio-
11 ne de più feudi poſſeduti da vn' iſteſſa perſona; Ouero circa l' acquiſto delle robbe allodiali, che foſſero dentro li confini del feudo, ſe diuentino feudali; ò nò, conforme nella ſua materia ſi accenna, entrando gli ſteſſi principij ò ragioni. G

G *Nel lib. 1. de feudi nel diſc. 2. e 3. & in altri.*

Camina bene tutto ciò, quando in quello che fà l' acquiſto, vi concorra la podeſtà di far queſt'
12 vnione, nell' vno, e nell' altro modo, ſiche il tutto dipenda dalla ſua volontà, Il maggior dubbio però cade, quando vi ſia l' intereſſe del terzo, ſiche non ſia in arbitrio,ò libertà del conquiſtatore di pregiudicare ad vn altro; Come per eſempio occor-

occorre in quei indulti,e priuilegij, che ſi diano ad vn Principe,ouero ad vn principato, ſe ſi debbano ſtẽdere alli paeſi cõquiſtati;E ſopra di ciò nõ è mia parte il diſcorrere, eſſendo materia, la quale cade più ſotto il politico, che ſotto il legale, che però ſi laſcia ſotto ſilenzio, e ſotto il giudizio di coloro, à quali ſi appartiene,baſtando queſte generalità per vna tale quale notizia della materia.

CAPITOLO QVARTO.

Delle precedenze, e preminenze, trà li titolati; e li Baroni ſecolari; Et anche, trà gli officiali, e li magiſtrati; Ouero trà le perſone priuate per grado, ò per profeſſione, parimente ſecolari, ſenza miſtura degl'eccleſiaſtici.

SOMMARIO.

1 *SI tratta dè ſignori ſecolari ſudditi.*

2 *Dell' ordine trà li titolati.*

3 *Quando vn titolo minore ſi ſtimi più d' vn maggiore.*

4 *Della differenza trà la gerarchia eccleſiaſtica e la ſecolare, nel regolar' i luoghi tra quelli dell' iſteſs' ordine.*

5 *Della differenza trà li ſignori attuali, e quelli che ſiano ſolamente titolari.*

6 *Vn ſignore aſſoluto il quale interuenga nel congreſſo da Barone, ſtarà nel ſuo luogo di Barone.*

Quan

7 *Quando quelli di dignità minore precedano li maggiori.*
8 *Non ſi bada alle qualità perſonali.*
9 *Del marito della donna titolata.*
10 *Dell' iſteſſo che nel numero 7. cioè che la dignità minore preceda la maggiore.*
11 *Di più perſone che s' intitolano d' vn' iſteſſo titolo e d' vna ſola ſignoria.*
12 *Della precedenza trà gli officiali e li magiſtrati.*
13 *Della queſtione di precedenza trà l' arme e le lettere.*
14 *Della precedenza trà più Dottori,*
15 *E di quella tra li legiſti, e li medici, ouero trà li Ciuiliſti e li Canoniſti, & altri profeſſori.*
16 *Trà più officiali ò più Prelati.*
17 *La conſuetudine è la maggior regolatrice.*
18 *Delle precedenze trà gli officij, e le cariche.*
19 *Delle prerogatiue trà più fratelli, o conſorti.*
20 *Dell' altre coſe ſopra la materia.*

CAP. IV.

A materia di questo capitolo, cade trà persone qualificate, mà suddite, siche non entri quella ragion di stato, ò di forza maggiore, la quale per lo più suol' essere il giudice trà li sourani, onde le questioni di preminenza, ò di precedenza si debbano decidere dal sourano, ouero da suoi tribunali, e magistrati, in forma giudiciaria, e cō le regole legali, perloche sono congrue le parti dè Giuristi, le quali à mio senso sono totalmente incongrue nell' altre controuersie trà Principi sourani.

1

Cadono dunque le questioni di precedenza trà li titolati e Baroni; E queste per ordinario vanno decise coll' ordine gerarchico, ouero con la qualità dè titoli maggiori, ò minori, quando le leggi, ò gli stili particolari del principato non cagionino qualche limitazione della regola; Ad imitazione dell' altr' ordine gerarchico ecclesiastico, dè Patriarchi, Arciuescoui, e Vescoui, che si è discorso di sopra nel capitolo terzo; Attesoche il prim' ordine dè titoli, è quello dè Principi; Il secondo dè Duchi; Il terzo dè Marchesi; Il quarto dè Conti;

2

El'

E l' vltimo, è quello dè Baroni.

Il primo dunque, generalmente precede il ſecondo, e coſi ſucceſſiuamente, il ſecondo precede il terzo &c; Siche il più moderno, e l'vltimo dell' ordine dè Principi, precederà, & haurà luogo più degno ſopra il primo, & il più antico Duca, e per conſeguenza, l' vltimo Duca, precederà il primo Marcheſe, e coſi gradatamente.

E ſe bene frequentemente porta il caſo, che ſi ſtimino più li titoli minori, che li maggiori, e che da queſti ſi paſſi à quelli; Come per eſempio, 3 poſſedendo vn ſignore più feudi, ò ſignorie, con diuerſi titoli, di Principi, ò di Duca, & anche di Marcheſe, ò di Conte, darà il titolo maggiore di Principe, ò di Duca al ſuo figlio primogenito, e riterrà per ſe quello di Marcheſe, ò di Conte; Mà queſto nō toglie il dett' ordine ſecōdo le regole giuridiche, naſcendo ciò da certi riſpetti di fatto, cioè che quel titolo ſia più antico in ſua caſa; Ouero che per altri riſpetti ſia ſtimato più qualificato, in maniera che dinoti il capo della caſa; Mà nel reſto, quando nelli parlamenti, ò in altre funzioni vorrà occupar luogo, ſi ſeruirà del titolo maggiore, e farà quella figura, ſiche quando voleſſe far' l' altra del titolo inferiore, biſognerà che ſtia nel luogo douuto à quella ſorte di titolo; Nè come Marcheſe, ò Conte di titolo più antico e di molta ſtima, potrà pretendere di precedere vn

Principe, ouero vn Duca di titolo più moderno; Atteſoche l' antichità ſi deue hauer in conſiderazione nell' iſteſſa sfera, ò gerarchia di titolati, nella maniera che ſi è detto trà li Cardinali, e gli Arciueſcoui, e li Veſcoui, & altri Prelati.

Trà l' vna, e l' altra gerarchia eccleſiaſtica, e ſecolare ſi ſcorge però quella differenza, che nell' ordine della prelatura eccleſiaſtica, la precedenza tra le perſone d' vn' iſteſſ' ordine, ouero d' vn' iſteſſa dignità, viẽ regolata dalla ſola ãzianità perſonale; Che all'incõtro in queſt'ordine di titolati viẽ regolata la precedenza trà le perſone, le quali abbiano l' iſteſſo titolo, dall' anzianità del titolo, ancorche il poſſeſſore ſia più giouane, ouero che vi ſia più modernamente ſucceduto, nella maniera che ſi è detto delli Patriarchi.

4

L' altra differenza, che ſi ſcorge trà queſti titolati, e li Prelati eccleſiaſtici, conſiſte che (conforme di ſopra ſi è detto) trà gli Prelati s' attende la maggiore ò minore dignità, e reſpettiuamente trà quelli d' vna ſteſſa dignità, ò grado, ſi attende l' anzianità perſonale, ſenza diſtinguere trà coloro, li quali abbiano la giuriſdizione attuale, e quelli che non l' abbiano; Et all' incontro in queſte dignità temporali, ſi bada principalmente all' attualità della ſignoria, ò baronia, ſiche li titolati onorarij, li quali abbiano il Ducato, ò il Marcheſato, ò la Contea ſenza ſignoria attuale, ma con-

5

consista in vn pezzo di carta pecora, senza terra ò altro luogo abitato con giurisdizione, e con vassalli, non potrà pretendere il cõcorso eguale con li baroni, e cõ gli titolati effettiui, mà dourà sedere doppo loro, con l'istess' ordine trà quelli che siano egualmente titolati per solo priuilegio, ouero solamente titolari.

E l'istesso camina in coloro, li quali siano stati titolati veri & effettiui, mà poi habbiano venduto, ò refutato il feudo, attesoche se bene ritengono il titolo per onoreuolezza della prima dignità ottenuta all'effetto d'alcune preminenze onorifiche, é come vna specie di carattere impresso A; Nondimeno nõ si potrà pretendere il cõcorso con li titolati attuali, & effettiui; Quando non disponga altrimente la consuetudine, la quale (conforme si è detto) viene stimata la principale regolatrice di questa materia di preminenze, e di precedenze.

A *Nel lib. 1. dè feudi nel disc. 84.*

6 Ed è tantovero quelche di sopra si è accennato, cioè che si guarda quel titolo, col quale la persona faccia la figura in quell'atto; che se vno, il quale in vn luogo sia Principe sourano, nell'altro sia possessore d'vn feudo subordinato, in figura di baronia; Come per esempio sono, il Gran Duca di Toscana, & il Duca di Parma, li quali posseggono alcuni feudi nel Regno di Napoli, e questi volessero interuenire in vn parlamento, ò in altra

son-

fōzione del baronaggio,dourebbero ſedere in quel luogo che gli dà la loro baronia, mentre ſaranno conſiderati come Baroni, e non come Principi ſourani; A ſomiglianza di quelche dicono li Giuriſti d' vn Veſcouo, il quale interuenga in vn' atto capitolare come Canonico, e non come Veſcouo.

Come ancora, à ſomiglianza di quelche trà la prelatura della Corte Romana, la pratica porta, che alcuni Prelati d'vn' ordine inferiore, precedono li Patriarchi, e gli Arciueſcoui, e li Veſcoui, per 7 ragion dell' officio, come ſono; Il Gouernatore di Roma, l' Auditore della Camera; Et il Teſoriero; Et in altri Principati, e particolarmente nel Regno di Napoli, porta la pratica l' iſteſſo, cioè che li ſette primi officiali del Regno, come ſono; Il Gran Conteſtabile; Il Gran Giuſtiziero; Il Grand'Ammirante; Il Gran Camerlengo; Et Il gran Protonotario, il gran Cancelliero & il gran Siniſcalco, ancorche ſiano d' ordine inferiore, precedono i titolati dell'ordine maggiore, e anche primario, cō caſi ſimili.

E perche frequentemente porta il caſo, che queſti titoli ſi ottēgano da perſone dell'ordine popolare, e di baſſa condizione, quindi ſegue che ſuol' parer duro à Caualieri priuati di grā naſcita, ouero 8 à titolati antichi d'ordine inferiore; Mà ciò che ſia, circa la ſtima de fatto appreſſo il mondo; Per quel

che

che ſpetta legalmente all' ordine gerarchico, queſt' inconueniente non ſi hà in conſiderazione, mà ſi attende l' ordine della dignità; Conforme vediamo in pratica, che vn Cardinale, il quale abbia i natali dell' ordine popolare, ò che ſia pouero, precederà li grandi, e li ricchi Arciueſcoui di Toledo, e di Salisburgo, li quali per naſcita ſiano dell' ordine magnatizio, e primario; Et vn canonico plebeo, il quale fuori di quella funzione, ſia trattato da ſeruitore da vn ſemplice chierico beneficiato il quale ſia nobile, tuttauia in quella funzione aurà la precedenza, & il luogo più onorifico, con caſi ſimili.

In queſto propoſito di titolati ſi ſuol diſputare, quando il feudo titolato in proprietà, ſpetti ad vna donna, per la quale interuenga in parlamento, ò faccia altra funzione il ſuo marito, il quale di 9 fatto vſi l' iſteſſo titolo, ſe, e qual luogo gli ſia douuto; Et in ciò ſi ſcorge qualche varietà d' opinioni, che però biſogna deferire all'vſo del paeſe. B

B *Nel lib.6. della Dote nel diſcorſo 146.*

Porta bensì frequentemente l' vſanza d'alcuni paeſi, che vn ſignore antico, e qualificato, il quale abbia titolo inferiore di Marcheſe, ò di Conte, 10 non ſolamente non dia la precedenza in luogo terzo ad vno, il quale abbia il titolo moderno, di Duca, ò di Principe, mà che ne anche lo tratti di pari, ãzi che tratti ſeco cõ molta ſuperiorità e diſugua-

lianza

lianza;Però ciò ſegue;O per conſuetudine partico-
lare, ò per qualche altra dignità, come per eſem-
pio in Roma, per eſſer del ſoglio, ouero nella mo-
narchia del Rè di Spagna per eſſer Grande; O pure
per gran ricchezza, ò potenza, con caſi ſimili, mà
non già per l'ordine legale, e gerarchico.

Parimente porta il caſo molto frequente in Ita-
lia, che per vna picciola ſignoria,alla quale ſia an-
neſſo il titolo di Marcheſe, ò di Conte, in manie-
ra che āche faccia vn piccolo Marcheſe, ò Conte,
tutte le perſone di quella caſa, ò di quella deſcen-
denza s'intitolanoMarcheſi,ò Conti,per la natura,
ouero per qualità del feudo,òdel dominio diuiduo;
Tuttauia non perciò tutti douranno hauer queſta
preminenza, la quale ſi darà al più antico, ouero
à quello,che faccia figura di capo della caſa, e di
maggioraſco.

Quanto poi all'altr'ordine dè magiſtrati & of-
ficiali nella Corte di Roma, niune, ò molto ra-
re ſono tali queſtioni, mentre l'ordine della cap-
pella pontificia nella noſtra età, ſtabilito ſotto
Aleſſandro Settimo, hà tolto tutte le differenze, e
particolarmente quella trà li Tribunali della Ruo-
ta, e della Camera; conforme ſi diſcorre nel li-
bro vltimo nella relazione della Corte, e dè ſuoi
Tribunali.

Mà perche in altri principati, vi ſono de i Tri-
bunali, ò congreſſi coſtituiti dall'vno, e dall'altr'
ordi-

ordine, di togati, e di soldati, perciò suol' occorrere in pratica quella questione, la qual' è tanto famosa, e problematica appresso gli Academici, trà l' arme, e le lettere, se, & à quali sia douuta la precedenza; Et ancorche vi si scorga gran varietà d' 13 opinioni; Tuttauia, per quelche spetta al foro pratico, con qualche probabilità si suol caminare con la natura dè negozij, cioè che, quando si tratti di quelli di guerra offensiua, ò defensiua, e del gouerno politico del principato per via d' armi, ò per via di ragion di stato, si dia la precedenza alli soldati; Et all' incontro, quando si tratti di negozij delle liti, ò altri in tẽpo di pace, siche riguardino il gouerno ciuile del principato, ouero che influiscano anche nel politico, mà per via di lettere, in tal caso sia douuta alli togati; E quando si trattasse di negozij indifferenti, ò misti, in maniera, che egualmente participassero dell' vna, e dell' altra qualità, siche non sia verificabile la suddetta distinzione conciliatiua; In tal caso, pàre che la regola generale assista alla toga, alla quale l' armi deuono cedere, se la consuetudine non disponga altrimente.

E con quest' istessa distinzione si deue caminare nelli magistrati inferiori delle communità, ouero in altre funzioni dè luoghi particolarmente piccoli, nelli quali non vi sia formal separazione di nobiltà, che possa dirsi generosa ò qualificata, si-

che il grado di Dottore, e di Capitano faccia figura, conforme ſi diſcorre di ſotto; Atteſoche per decidere le differenze, che ſogliono occorrere tra li Dottori e li Capitani, ſi caminerà con la ſudetta diſtinzione, con caſi ſimili, à quali ſi adatti l' iſteſſa ragione.

Nell' iſteſs' ordine, ò sfera di perſone, particolarmente togate, ſogliono frequentemente occorrere le queſtioni di precedenza; Et ancorche al-
14 cuni vadano conſiderando, la maggiore ò minor dottrina; Ouero ſe vn Dottore, il quale ſia figlio d' vn Dottore, ouero per altro naturalmente nobile, ancorche più giouane debba precedere l' altro Dottore anziano popolare; Nondimeno ciò in pratica ragioneuolmente non è riceuuto, per li molti inconuenienti, e diſordini che potrebbono naſcere da queſte comparazioni, ma con l' iſteſs' ordine delle dignità, e de gradi maggiori nell' vna e l'altra gerarchia eccleſiaſtica e ſecolare, ſi camina con l' anzianità; Purche però il grado ſia dell' iſteſſa qualità, che per eſempio, ſiano egualmente Dottori nell' iſteſſa facoltà, creati con autorità publica di Collegio, ò Vniuerſità, che preſuppone l' eſame con le douute ſolennità; Non già quando ſi tratti di quei Dottori creati da qualche Signore particolare, che l' habbia per priuilegio, mentre queſti poſſono dirſi, più toſto Dottori onorarij, e di nome, per qualche prerogatiua, in concorſo di quel-

li che

li che non abbiano grado alcuno, mentre stà riceuuto, che per quegli officij e beneficij, per li quali dal Concilio di Trento, ò dalle costi tuzioni Apostoliche, ò da altre leggi si richiede il dottorato, questo non basta.

Come ancora si deue hauer riguardo alle professioni; Atteso che, se bene appresso gli academici, è molto problematica la questione di precedenza trà li legisti, e li medici; Tuttauia in pratica, fuo- 15 ri d'ogni dubbio, il caso è deciso à fauor dè legisti, essendo riceuuta la spiritosa decisione di quel pazzo, che ne fù eletto per giudice, cioè che il ladro debba precedere il carnefice; E quando trà i legisti si dia distinzione di gradi (ilche non suole occorrere in Italia, mà bene in Ispagna & in altre parti), cioè che vno sia Dottore in canoni solamente, e l'altro solamente in leggi ciuili, la precedenza sarà douuta al Canonista, conforme la praticà insegna trà li lettori, e li professori degli studij, e dell'academie publiche.

Se poi la questione sia trà gli officiali d'vn' istes- 16 so Tribunale, ouero trà gli Prelati d'vn' istes' ordine, trà quali si camini con la regola dell' anzianità; Le dispute sono più di fatto, che di legge, cioè da qual tempo si debba regolare l'anzianità, se dal giorno della creazione, ouero dal giorno del possesso, con le douute solennità; E pare che questa seconda parte sia la più riceuuta, maggior-

C
In questo tit. nel disc. 28.

mente quando si tratti d' officij, li quali abbiano annessa l' amministrazione della giustizia; C

Quando però non osti la consuetudine, la quale, (conforme si è altre volte detto) viene stimata la principal regolatrice diquesta materia; Che però con essa si dourà principalmente caminare in
17 tante altre questioni di precedenza, disputate dal Chassaneo; e da altri, trà le professioni, & anche trà le arti, poiche sarebbe troppo noiosa digressione, il voler reassumer' il tutto per minuto.

Come ancora nelle questioni trà gli officij, e le cariche, ò li loro possessori, si camina ordinaria-
18 mente, con la regola, che quello sia il più degno, il qual sede più vicino al Principe, ouero al suo vicario, il quale à somiglianza del Sole dia maggior lume à quelli che gli stiano più vicini. D

D
In questo tit. nel supplemento.

Occorrono ancora in questo proposito di pre-
19 minenze le dispute, trà più fratelli, ò altri, li quali posseggano in comune dè beni giurisdizionali ò altre cose, alle quali siano annesse alcune preminenze, ò prerogatiue indiuidue, cioè che il loro esercizio non può spettare, se non ad vna persona; Come per esempio; Il tener le chiaui di qualche fortezza, ò altro luogo; L' interuenire in qualche congresso; Il riceuere qualche tributo, ò altro onorifico ossequio, con cose simili; Et in ciò, và parimente deferito all'osseruanza; E quando que-

sta

ſta manchi, vieneſtimata materia arbitraria, ſe debbano goder tutti con l'alternatiua, ò pure ſe debba ciò ſpettare al maggior nato, il quale, ò ſia per natura, ò per finzione della legge faccia figura di Maggioraſco, e di capo della caſa; E quando le circoſtanze del fatto non ricerchino altrimente, in dubbio la regola aſſiſte à queſt' vltima parte E; Et il di più ſopra queſta materia, in occorenza di caſi men frequenti, ſi dourà vedere appreſſo il

20 Chaſſaneo, & altri, li quali trattano formalmente della materia, potendo baſtare le coſe accennate, per qualche lume, ò ſcorta, con la quale ſi debba regolare negli altri caſi.

E *anche inqueſto tit. nel ſupplemento.*

CA-

CAPITOLO QVINTO.

Delle queſtioni di preminenza, ò precedenza, le quali occorrono, trà l'vno, e l'altro ordine di perſone eccleſiaſtiche, e ſecolari; Et anche delle preminenze, che ſiano douute à ſecolari in Chieſa, ouero in altre funzioni eccleſiaſtiche; Et all'incontro, delle preminenze, che ſiano douute à perſone eccleſiaſtiche, nelle funzioni laicali.

SOMMARIO,

1 *IL Papa ſi raſſomiglia al Sole, e l'Imperadore alla Luna, e però trà loro ſi tiene queſt'ordine.*

2 *Qual luogo ſia douuto all'Imperadore d'Oriente, e quale à quello d'Occidente.*

3 *Delle ragioni dell'Imperadore d'Occidente adeſſo, ch'è ſuanito quello d'Oriente.*

Del

4 *Del luogo douuto alli Rè attuali in luogo terzo.*

5 *Delli Rè titolari ſolamente.*

6 *Del luogo del Rè nel Regno proprio.*

7 *Degli altri Principi aſſoluti di minor sfera.*

8 *Del trono, ò baldachino delli Baroni e Signori ſudditi in Chieſa.*

9 *Del luogo de' Gouernatori, e del Magiſtrato della Città.*

10 *Se li chierici, e le perſone eccleſiaſtiche debbano godere delle preminenze laicali.*

11 *Del banco, ò luogo onorifico douuto in Chieſa al fondatore, ò al benefattore, ouero ad altro particolare.*

11 *Quando li ſecolari precedano gli Eccleſiaſtici, e li Prelati.*

CA-

CAP. V.

TRà li due capi dell'vna, e dell'altra podestà, ecclesiastica, e laicale, già stà prouisto da sacri Canoni, con l'altre volte accennato parallello del Sole, e della Luna; E per conseguenza, all' Imperadore, il quale da medesimi Canoni si presuppone, ouerò si esemplifica per capo, e per sourano della podestà laicale, siche gli conuiene l'attributo della Luna, in concorso del Papa, il quale è capo, e sourano della podestà ecclesiastica, non si nega l'egualità, e la preminéza dell'istesso trono eleuato, ch'è douuto al Papa, il quale viene rassomigliato al Sole; Che però si camina con l' ordine di questi due pianeti, cioè che al Papa sia douuta la preminenza della parte destra, e più nobile; Et all'Imperadore quella della sinistra, nella maniera che in pratica ĩsegnano le croniche, e li diarij ecclesiastici, ò cerimoniali che sia più volte seguito in occasione della venuta degl' Imperadori d' Occidente in Roma, ouero in altri luoghi d' Italia, à prender dalla mano del Papa la terza corona, doppo auer preso quella di ferro in Aquisgrana, e quella d'argento in Milano.

Anti-

Anticamente, quand' era ancora in piedi l'Imperio d' Oriente, cadea il dubbio se, cessando lo 2 scisma, e dandosi l'vnione della Chiesa greca con la latina, siche tanto l'Imperadore, quanto il Patriarca Costātinopolitano riconoscessero il Pōtefice Romano per vnico Vicario di Cristo, e per vnico Vescouo, e Capo di tutto il Mondo, e dell' vna, e l'altra Chiesa, qual preminenza fosse douuta all' Imperadore d' Occidente, in concorso del sudetto più antico, e principale dell' Oriente, e qual luogo fosse douuto al sudetto Patriarca, il quale, sotto lo scisma hà preteso, e pretende, non solamente egualità col Pontefice Romano, mà anche qualche superiorità, e maggior preminenza, ancorche la pretensione sia veramente temeraria, e senza fondamento.

Fù questa materia esaminata nel Concilio di Ferrara, sotto Eugenio quarto, in occasione del- 3 la venuta delli sudetti Imperadore, e Patriarca nel sudetto Concilio, per fare come seguì (ancorche con molto breue durazione) la sudetta vnione, più volte anche per prima seguita, mà sempre con l' istess' esito di poca durazione; E fù stabilito, che l'Imperadore d'Oriente, hauesse il trono eguale al Papa, però nel corno sinistro e men degno, e che à quello d' Occidente (il quale però non v' interuenne) si desse in vn' altro luogo più inferiore nella Chiesa, ò nel luogo del Concilio,

parimente il trono eleuato, mà in qualche forma inferiore, denotando che in presenza dell'altro Imperadore, facesse più tosto figura del Rè dè Romani, e come per vna specie di suo Luogotenente, ancorche independente; Dando ancora al sudetto Patriarca vn certo luogo onorifico, con temperamēto tale, che non si dicesse che hauesse la precedenza al Collegio de' Cardinali, mà che ne meno occupasse vn luogo inferiore; A somiglianza di quel ripiego che fù si praticato nel Concilio di Trento con gli Ambasciadori di alcuni Rè per la pendenza di precedenza con gl'altri; Mà essendo oggidì totalmente suanito il sudetto Imperio d'Oriente trà Cristiani, mentre per la diuina permissione, e per li peccati del Cristianesimo, (forse sopra tutto per il sudetto scisma) le parti orientali, con la stessa Città di Costantinopoli, sono state occupate dagl'infedeli, Quindi segue, che cessi l'occasione di tal dubbio; E per conseguenza, per quelche spetta à questa, & à simili preminenze onorifiche, possa dirsi, che per quella ragione, che i Giuristi esplicano col termine del gius accrescendi, ouero del non decrescendi, le prerogatiue Imperiali siano tutte consolidate nel nostro Imperadore d'Occidente, in quella maniera, che doppo seguita la suddetta dissoluzione totale dell'altro Imperio, hà insegnato la pratica, e particolarmēte nell'vltima occasione dell'icoronazione dell'Imperadore Carlo V.

Quan-

Quando poi si tratti di Rè grandi, li quali siano totalmente independenti dall'Imperadore, sì che siano veramente Imperadori nel loro Regno, ouero nella loro Monarchia; Come per esempio trà Cattolici (senza pregiudizio degli altri) sono li Rè di Spagna, e di Francia; In tal caso entra il dubbio, qual preminenza gli spetti in concorso del Papa, mentre li canoni, col detto paralello, parlano solamente dell'Imperadore; Et in ciò, quando questo concorso segua in Roma, ouero in vn'altro luogo del dominio temporale del Papa, ò pure in luogo terzo, dourà deferirsi alli mastri di cerimonie, ouero allo stile che si sia praticato insimili occasioni, nõ essendo materia dà Giuristi forensi; Nell'età nostra però, in occasione della dimora della Regina di Suezia in Roma (la quale anteponendo il regno spirituale, & eterno, al caduco, e temporale, hà renunziato al Regno, per abbracciare la Fede Cattolica) sotto Clemente Nono, in occasione della solenne canonizazione d'alcuni Santi, che fù fatta in S. Pietro, se le diede il trono più inferiore, così in gradini, come in baldacchino à quello del Põtefice, & ãche in luogo ĩferiore fuora del presbiterio, cioè fuora del circolo del Sacro Colleggio, e forse per vn'imagine di quel che fù praticato nel sudetto Concilio di Ferrara; Atteso che se bene (conforme si è accennato nel capitolo antecedente) le regole della podestà se-

4

5

colare portano,che quei Rè, ò Principi, solamēte titolari, li quali non posseggano il principato attuale,con la giurisdizione,mà nel solo titolo ritengano alcune prerogatiue, come reliquie dell' antica dignità, e però siano inferiori à quelli che abbiano l' attuale; Tuttauia ciò camina in coloro, li quali per fatto proprio volontario, si siano esautorati, non gia quando l' atto debba dirsi più tosto necessario, e lodeuole per il motiuo della religione, poiche in tal caso, l' essersi esautorato, deue più tosto cagionar premio, & onoreuolezza maggiore (lasciando però in tutto ciò il suo luogo alla verità, per non esser, come si è detto, queste materie spettanti ad vn Giurista pratico forense)

Mà se il caso portasse questo concorso nel Regno proprio di vn Rè grande,totalmente assoluto 6 & independēte come di sopra (lasciando parimēte l'intiero suo luogo alla verità,e senza fermare cosa alcuna, mà come per vna specie di discorso academico) parrebbe probabile, che gli conuenisse bene il detto paralello, ò attributo della luna, e per conseguenza, che douesse godere la stessa preminenza che si dà all'Imperadore, mentre in effetto in quel Regno si dice vero, e totale Imperadore, e può dirsi capo, e sourano della podestà laicale.

Nell'

Nell' altra sfera di Principi d' ordine inferiore, li quali se bene di fatto nell' esercizio anno (conforme li Giuristi dicono) tutto quello che hà l'Imperadore nel suo Imperio; Tuttauia non anno il dominio in forma di Regno vero, & attuale, mà in forma di feudo esplicito, ò implicito, con titolo, ò dignità inferiore; Non potrà pretendersi quest' eguaglianza, ò attributo, mentre in effetto (almeno abitualmēte,) anno vn souurano, che è l'Imperadore, ouero il Papa, che gli abbia inuestito, ò da chi riconoscano anche la piena libertà; Siche quando interuengano nelle funzioni Pontificie, si dourà deferire parimente al cerimoniale sopra il luogo loro douuto; Mà parlando legalmente, il suddetto paralello del Sole, e della Luna caminerà trà loro, e gli Arciuescoui, ò Vescoui de i luoghi, ne quali tal congresso segua, nel proprio dominio, e per conseguenza gli sia douuto parimente il trono, simile à quello del Vescouo, mà nella parte sinistra, e men degna.

7

Questa è la teorica legale; Mà il punto della difficoltà consiste nella pratica, Attesoche alcuni di questi Principi, e Signori secolari, non si contentano di tal preminenza, mà di fatto la vogliono, e se la pigliano maggiore; O' col volere il trono nella parte destra più degna; Ouero col non permettere, anche nella parte sinistra, e men degna

l'e-

l' equalità , ſiche il Veſcouo , celebrando vſi il faldiſtorio in vn corno dell' altare; O pure che habbia il ſuo trono nel presbiterio , ſecondo le diuerſe conſuetudini , ſopra di che non è mia parte il diſcorrere , ſe ſi poſſa , e ſi debba fare , ò nò , ſiche ſe ne laſcia l' intiero luogo alla verità ; Mentre (conforme ſi è accennato nella materia giuriſdizionale) le differenze con li Principi ſourani nel proprio principato , non facilmente cadono ſotto le diſpute forenſi de Giuriſti, e ſotto le ſtrette regole giuridiche , mà vanno più toſto regolate con li termini politici , e prudenziali.

Occorre bensì frequentemente nella Corte Romana, in queſto propoſito di trono, ò di baldacchino, ouero di altre preminēzé in Chieſa, di auer

8 queſte diſpute , con alcuni Baroni titolati , con titolo di Principe , ò di Duca , ò di Marcheſe , ouero di Conte , Atteſo che appoggiati à quelche ſopra ciò diſpone il rituale , ò cerimoniale , ò pure ſopra le croniche , ouero tradizioni antiche di quel, che vſaſſero coloro, li quali anticamente con l' iſteſſo titolo poſſedeſſero quella Città , ò luogo ; Con la permiſſione de Veſcoui triſti , ò balordi , ò pure de fatto , e potenzialmente , ſi anno aſſunta queſta preminenza d' erigere nella Chieſa Cattedrale , ò in altra Chieſa principale del luogo il trono nel corno ben ſiniſtro , e men degno del Veſcouo , mà col trono così magnifico , e pompoſa-

posamente ornato, che se bene quello del Vescouo sia eguale nelli gradini, e nella forma; Tuttauia per la couertà dell' ornamento (così comportando pe'l più lo stato miserabile delle Chiese, particolarmente del Regno di Napoli, parte per la loro frequenza, e poca rendita, e parte, per le grauezze), che vi si scorge vna differenza molto notabile, con grand' indecenza della dignità Episcopale; E piacesse à Dio, che l'indecenza si restringesse à questa cosa solamẽte, e che non vi fosse l' altra maggiore (cagionata dagli stessi rispetti) che facciano il cappellano, ouero il corteggiano di questi Baroni.

Quando occorra di ciò disputarsi nella Sacra Congregazione de' Riti, questa è solita riprouarlo, e proibirlo, E con molta ragione, attesoche (conforme si è in diuersi altri luoghi accennato) quelche nel cerimoniale, & in altre parti si dispone delle preminenze douute alli Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, hà luogo in quelli, li quali propriamente, e per verità siano tali, per causa di feudo regale, e di dignità, con ragione di principato, conforme erano in Italia gli antichi Duchi, Principi, Marchesi, e Conti prima dell' erezione in Regno delle due Sicilie, & ãche doppoi erano alcuni altri, conforme, si accenna nel teatro nella materia feudale & anco in questo istesso titolo; Siche manifesto si scorge l' equiuoco di

ap-

applicarlo à questi titolati abusiui, & improprij, conforme nell' istessa materia feudale si dice, & anche nella giurisdizionale, facendo questi feudatarij e Baroni subordinati più tosto figura di Gouernatori, che di Signori.

Mà perche in alcune parti, di fatto, ciò stà in vso quasi comune, & all'incontro dalli Principi, e da altri titolati assoluti, non si ammette la sudetta pratica del cerimoniale; Quindi in occasione di caso seguito diceuo, che in quell' istesso paese, nel quale molti di questi titolati improprij godono tal preminenza, non sarebbe esorbitanza di permetterlo agli altri; Ouero che si douesse proibire à tutti indifferentemente, non parendo di douere, che vn' istessa cosa, e nell'istesso paese, trà persone dell' istesse dignità, ad alcuni si permetta, & ad altri si nieghi; Alcuni però giudicarebbero meglio il proibirlo à tutti indifferentemente; Il che si dice in forma di semplice discorso senza fermare cos'alcuna. A

A
Di tutto ciò si discorre in quest' istesso tit. nel dis. 26.

Per l' vso che si hà, particolarmente nel Regno di Napoli, d' alcuni Gouernatori generali di Stato de Baroni assenti, li quali hanno sotto di se li Gouernatori locali, e fanno qualche figura, come di Baroni, e di titolati, con la giurisdizione in dominio (essendo l' esercizio nelli Gouernatori e Giudici locali à loro subordinati) si sono questi alle volte assonta la prerogatiua di tener' in

9

Chie-

Chiesa vna sedia eleuata, con predella e tapeto; Mà però la Congregazione de Riti è stata solita proibirlo, permettendosi solamente vna sedia al quanto onorifica fuora del presbiterio, acciò si contradistingua dal resto del popolo, secondo la qualità e gli vsi de' paesi, con la subordinazione alli superiori ecclesiastici, che occupino luogo migliore; Come ancora sopra il banco, ò altro luogo onorifico douuto al Magistrato della Città, nel che si deue sempre deferire all' antica, e legitima consuetudine.

Sono ancora occorse in pratica delle questioni di precedenza, trà li Canonici della Cattedrale, & il Magistrato della Città; Mà però con ragione 10 è stato deciso à fauore delli Canonici, conforme più distintamente si discorre nel teatro, B

B
In questo tit. nel disc. 23.

All' incontro occorre alle volte dubitare, se li chierici, ò altre persone ecclesiastiche, debba-11 no godere quelle preminenze, e prerogatiue delli Magistrati, e Consigli de secolari, che per altro per la qualità naturale sarebbono loro douute, quando non fossero ecclesiastici; Come per esempio, le persone d' vna fameglia nobile, ò pure, che abbiano qualche altra qualità, secondo le leggi, ò l'vso del paese, anno facoltà d'interuenire nelli consigli, ò parlamenti della Città, ò della communità, e participare di alcune cariche publiche, entra il dubio se la qualità ecclesiastica debba esclu-

derneli; Et in ciò non si può facilmente dar' vna regola ferma, e generale, applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo, atteso che, se bene le regole generali, secondo l'opinione più riceuuta nella Corte Romana, vogliono che il chiericato, come fauore, ò priuilegio, non debba ridondare in odio, e togliergli quelle prerogatiue della natura, ò altra qualità, in maniera che il chierico, per causa del chiericato, diuenti di peggior condizione di quelche sia ogn'altro secolare; Nondimeno per la diuersità delle leggi, e stili de paesi, à quali, ò sia di ragione, ò sia de fatto, si suol deferire, non si dà regola; E solito bensì più communemente caminarsi in pratica con la distinzione trà gli officiali, e li Magistrati publici, che portano seco l'attual'amministrazione, e trà gli altri atti, che portano vna semplice onoreuolezza; cioè che per questi secōdi non debba pregiudicare il chiericato, ò altra qualità ecclesiastica, mà bensì per i primi, per quella ragione che trattandosi d'amministrazione laicale, è di douere che questa si commetta à persone laiche soggette à quel foro, con l'autorità del quale se gli dà l'amministrazione, mà questa ragione non entra nell'altro caso; Tuttauia (come si è detto) in questa materia hà gran parte l'osseruanza. Sogliono ancora alcune fameglie, ò persone, ò sia per causa di padronato, ouero di esser benefattori, ò per concessione

dè

dè ſuperiori , ouero per antico poſſeſſo, godere la preminenza d'auere il banco, ò altro ſedile in Chieſa in luogo più onorifico, e qualificato degli altri, per lo che ſi ſuole diſputare, ſe queſta preminenza ſia reuocabile dalli ſuperiori, ouero ſe ſia traſmiſibile à gli eredi, ò pur ceſſibile ad altri per atti trà viui; Mà ſopra ciò non è poſſibile dare vna regola certa, e generale; dipendendo la deciſione in gran parte dalle circoſtanze del fatto, conforme in occaſione di vſo ſeguito s' accenna nel Teatro C; Il che parimente camina in altre ſimili queſtioni, le quali concernono queſta ſteſſa materia.

C *In queſto tit. nel diſ. 27. e nel lib. 12. nel tit. del padronato nel diſc. 52.*

12 Inſegna la pratica nell'iſteſſa Corte di Roma & in altre parti, che le perſone ſecolari, non ſolamente anno la precedenza alli Prelati eccleſiaſtici, mà che occupino poſto da ſuperiori, negandoli in caſa, ò in carrozza propria la man dritta, e tenendoli nell' anticamera, anche ſe ſiano Patriarchi, & altri Prelati grandi, come ſono, non ſolamẽte li Principi ſourani, mà ancora alcuni Magiſtrati grandi, cioè li Gouernatori di Regni, Ambaſciadori Regij, ò di altri Principi, & anche li nepoti del Pontefice regnante, & altri; Mà ciò naſce dall' vſo.

CAPITOLO SESTO.

Della nobiltà; E di alcune generalità ſopra la ſua materia; E particolarmente, della nobiltà per priuilegio.

SOMMARIO.

1 D*Elle pazzie che ſogliono praticarſi in queſta materia.*
2 *Altra è la nobiltà naturale & altra è l'accidentale.*
3 *Qual ſia l'accidentale, ouero l'acquiſtata.*
4 *Di quella che ſi acquiſta per priuilegio, e da chi queſto ſi dia.*
5 *Non ſi dà dalli Baroni, e ſignori inferiori.*
6 *Dell' aggregazione che ſi ſanno dalle piazze ò ſeggi alla nobiltà.*
7 *A' quali effetti il priuilegio non gioui ancorche conceduto dal ſourano.*
8 *Quando queſti priuilegij non ſuffraghino per difetto di volontà.*

CA-

CAP. VI.

1 QVEL morbo della pazzia, il qual' è connaturale à tutto il genere vmano, con la sola differenza del più, e del meno, la quale solamente distingue, i prudenti dagl' imprudenti, mentre per altro niuno può pretendere d' esserne totalmēte esente, siche coloro, li quali credono non esserui soggetti, sono veramente li più infermi degli altri; In niuna cosa forse più frequentemente produce i suoi effetti, che in questa materia della nobiltà; Attesoche se bene, opera ancora molto nell' amor di se medesimo, e nel concetto del suo sapere, ò del suo giudizio; Tuttauia ciò non è così frequente, mentre quest' effetto, si verifica più nelli professori di lettere, che in altri; Mà in questo punto della nobiltà si praticà anco nell' idioti, e nella pouera gente, mentre in alcuni paesi si dà quest' vmor malenconico, che anche coloro, li quali in stato di mendicità, viuano alla giornata, attualmente coll' aratro, ò con la zappa alla mano, ouero con la custodia delle pecore, e delle capre, non hanno altro in bocca, che d' esser nati come nasce il Rè, à segno, c' anno à disprez-

zo

zo di eſſere ſtimati attinenti, anche con alcune caſe grandi; Ouero che in alcuni luoghi piccioli per lo più pieni di contadini, eſſendoui alcuni pochi, li quali non abbiano altro di nobile, che l' eſſerſi dà ſuoi maggiori per qualche lungo tempo vſato il capello, e qualche veſtito ciuile, che li diſtingua dalli contadini, ò pure d' eſſer viſſuti con qualche ciuiltà, la quale baſti per contradiſtinguere il ciuile dal villano, ſiche dal reſto della plebe di quel luogo ſe gli dia qualche oſſequio; Queſti tali non farebbono à cambio di nobiltà con le prime caſe di Germania (alle quali ſenza pregiudizio degli altri paeſi, pare che la più comune opinione dia in queſta materia il primo luogo), ſenza che ſi poſſa vantare quella caſa di cos' alcuna coſpicua nè in arme, nè in lettere, ò in dignità.

La più fina pazzia però, che frequentemente ſi pratica a mio giudizio, par che ſia quella di coloro, li quali auendo natali popolari, & eſſendoſi per il loro valore, o'per virtù, in armi, ò in lettere, vantaggiati à ſtato di fortuna migliore, diſprezzando la nobiltà, forſe maggiore della propria virtù, cominciano à far delle caballe nel mutar patria, e nel ritrouare per il Mondo qualche fameglia nobile, la quale abbia ſomiglianza di cognome, facendoſi dell' iſteſſa & aſſumendo l' iſteſs' arme; Ouero riuoltando carte vecchie, e figurando an-

tcih i

tichi priuilegij, ò croniche artificiosamente fabricate; Siche si vedranno, da certi tali, dè quali siano notorij li natali popolari, ò miserabili formar' arbori ridicoli quasi che regij, e figurare descendenze ideali, da tempi antichissimi, con sepelire sotto il silenzio il corso di molti, e molti, secoli, nè quali non si sà ciò che cosa sia stata di tal supposta descendenza.

O pure, quando la persona, la quale col proprio valore abbia vantaggiata la sua condizione, non abbia dato in queste pazzie, frequentemente occorre, che li suoi figli, ò descendenti collocati in tal modo in qualche stato ciuile, volendo far del, caualiere, disprezzano quella facoltà, ouero quello stato, il quale è stato causa della loro ciuiltà, che per altro continuarebbono con l' aratro ouero con la zappa alla mano; Con altre pazzie simili, le quali però son degne di compassione, come troppo connaturali alla condizione vmana.

Assumendo dunque la materia; Per non dar' negli equiuoci, in quali si suole incorrere, si dourà caminare con le douute distinzioni; Che però sarà la prima distinzione generale; Cioè che altro è la nobiltà accidentale, che altri dicono acquistata; Et altrà è la naturale.

2

L' accidentale, ouero l' acquistata, è quella, che si considera in vna persona, la quale dalla natura sia stata impouerita di tal prerogatiua, mà che con

3

la sua

la sua industria, ouero col beneficio della fortuna ò pure con la grazia del Principe se ne sia arricchita, cioè che essendo nata in stato d' ignobile, e di plebeo, si sia costiruita in stato nobile.

In più maniere questa nobiltà si può acquistare; Primieramente, per concessione, ò priuilegio del Principe sourano, al quale nelle cose ciuili, ò legali, vien' attribuita questa podestà di dar forza del vero al finto, e di mutare lo stato delle persone, conforme si è accennato nella materia dè regali, trà li quali viene stimata questa facoltà di crear i nobili; Che però, tal facoltà non si concede à Baroni, & à signori, inferiori, li quali non habbiano ragione di principato, con la regalia maggiore di far', e disfare le leggi. A

4

A
Si accenna in quest'opera nel lib. antecedente dè Regali nel cap. 20. e nel teatro in questo istesso tit. nel disc. 30 & āco nel 35

Quindi segue, che in alcune parti, nelle quali il Barone, ouero il signore del luogo sia tenuto riconoscer li nobili con qualche onorifica dimostrazione, in alcuni tempi, ouero in alcune occcasioni; Se egli desse questa ricognizione à persone per altro ignobili ciò importarà vn' atto di liberalità donando il suo à quei tali, e facendo loro quell' onore per quanto appartiene a se, mà non perciò, legalmente quelle persone si diranno nobili per quei magistrati, che sono douuti alli nobili solamente, e per altri effetti legali, ò consuetudinarij della nobiltà in pregiudizio degli altri nobili del paese, attesoche il Barone, non hà questa podestà se

non

non in pregiudizio ſuo, mà non del terzo B; A ſomiglianza di quelche di ſotto nel cap. vltimo ſi dice della cittadinanza, che ſi dia ad vn foraſtiero dalla Città ſuddita, quando non abbia per priuilegio del ſourano tal podeſtà; Et anche, à ſomiglianza di quelche la legge diſpone ſopra l'adozione d'vn' eſtraneo in figlio, Ouero ſopra l'aggregazione alla propria famiglia, con caſi ſimili. C

B *Si parla di ciò in queſto tit. nel diſc.35.*

C *In queſto tit. nel diſc. 11.*

E ſe bene la pratica inſegna in molte Città della noſtra Italia, (e forſe ſarà l'iſteſſo in altre parti del mondo) che alcune vniuerſià, ò radu-
5 nanze di fameglie nobili,ſeparate dal popolo,e che volgarmente ſi chiamano piazze, ò Seggi, ò con altro nome, aggregano alla nobiltà qualche famiglia, ò perſona,la quale per prima non era in quel grado; Tuttauia, quando ciò non ſegua per quelle vniuerſità, le quali abbiano ragione di ſourano principato (come per eſempio ſono in Italia le Republiche,di Venezia, di Genoua,e di Lucca), queſt' aggregazione dourà, intenderſi in vno delli duè modi, cioè che ſia nel ſolo pregiudizio degli aggreganti, e non d' altri, nella maniera che ſi è detto di ſopra dè Baroni,e delle Citta ſuddite;Ouero che ciò non importi vna conceſſione di nobiltà accidentale, e priuilegiatiua,mà vna dichiarazione della nobiltà naturale,che per altro abbia quella famiglia,ſiche meriti di godere quegli onori che

godono le altre, facendo in tal modo vn' atto più tosto di giustizia, che di grazia & assumendo la parte di giudice, per la facoltà concessagli dal sourano, ouero dalla consuetudine, siche ciò non importa il cõcedere la nobiltà, conforme alcuni malamẽte credono, mà solamẽte vn dichiarare la verità ouero vn' ammettere à quella comunità quelle persone per altro nobili.

L'effetto di questa distinzione si stima molto notabile; Attesoche quãdo si tratti di nobiltà cõceduta per mera grazia, e priuilegio, ad vna persona ò fameglia, la quale legalmente non sia nobile, anche se la concessione si sia fatta dal Principe sourano, ouero da vn'altro, il quale per priuilegio dello stesso sourano, possa farlo, aurà i suoi effetti dentro il territorio, e la giurisdizione del concedente, mà non fuori, per l'istessa ragione detta di sopra, la quale parimente in questo caso vi entrerà à proporzione.

6

Anzi dentro l'istesso principato, ò territorio non opererà con li non sudditi del cõcedente; Come per esempio, se per priuilegio, ò per statuto d' vna Chiesa cattedrale, ò collegiata, ouero di vn Monastero di monache, ò di altro Collegio ecclesiastico si disponga, che non debbano esser'iui ammesse, se non persone nobili; In tal caso questa nobiltà priuilegiatiua, ancorche conceduta dal sourano, non si aurà in considerazione, atte-

7

atteſoche, eſſendo effetto della ſua giuriſdizione, e podeſtà, ſarà ſolamente operatiuo con gli non ſudditi, ſiche non ſe ne hà conſiderazione alcuna, conforme inſegna la pratica d' alcuni Capitoli di Chieſe cattedrali, & anche d' alcune Religioni eccleſiaſtiche militari, e particolarmente di quella di Malta, con caſi ſimili.

Trà gli ſteſſi ſudditi del concedente, ſogliono cader le diſpute, non già per ragione della podeſtà, come nel caſo antecedente, mà per ragione della volontà, ſecondo le regole generali, che caminano in tutte le grazie pregiudiziali al terzo; Così ſopra il defetto dell' intenzione, che in dubbio ſi preſume; Come anche ſopra il vizio della ſurrezione, ò dell' obrezione, nell' ottener tal grazia, con narratiua men vera, ò pure con auer tacciuto quelle circoſtanze, che ſe ſi foſſero dette, aurebbono impedita la coceſſione; Mà ſopra di ciò non può darſi vna regola generale, applicabile ad ogni caſo, mentre le queſtioni di volontà, ſono più di fatto, che di legge, da deciderſi con le circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, dalle quali dourà cauarſi la veriſimil volontà del concedente, conforme generalmente ſi diſpone in tutte le materie grazioſe, e priuilegiatiue, ſiche queſta materia non hà coſa di particolare, conforme in occaſione di caſi ſeguiti, più diſtintamente ſi accenna nel Teatro. D

8

D *Di queſta nobiltà per priuilegio ſi parla in queſto tit nel diſc. 38. & anco nel 35.*

O 2 CA-

CAPITOLO VII.

Della nobiltà accidentale, la qual risulti dalle dignità; Ouero dalli gradi; O dall' arme, e dalle lettere.

SOMMARIO.

1 *DElle dignità che portano seco la nobiltà nella persona che l' ottiene, cioè, di Cardinale, di Vescouo, e di Senatore.*
2 *Anche li canonicati e le dignità nella Cattedrale fanno gl' istessi effetti.*
3 *Se l' esser Decurione, ouero del Consiglio della Città cagioni nobiltà.*
4 *Quali siano li patrizij.*
5 *Se il feudo nobiliti, e quando.*
6 *Della nobiltà, che risulta dall' esser familiare del Principe.*
7 *Delle cariche militari, le quali nobilitano.*
8 *Se la sola eccellenza nell' armi dia nobiltà.*
9 *Della nobiltà che nasce dal dottorato in scienze.*
10 *Se basti quello in medicina.*

Se la

11 *Se la professione delle scienze nobiliti, quando si eserciti.*

12 *Se basti il dottorato, senza la dottrina, ouero questa senza quello.*

13 *Che cosa veramente significhi la parola* nobile, *ò* nobiltà.

14 *Dello stile del Papa, e della Chiesa circa l' uso di questa parola.*

15 *Della differenza trà l' eccellenza nelle scienze, e nell' arti.*

16 *Se la licenziatura in qualche scienza importi grado di nobiltà, e delle diuerse qualita di Dottorato.*

17 *Degli effetti che operi la ciuiltà sola.*

18 *Della nobiltà accidentale per dignità de parenti, e particolarmente del Vescouato.*

CA-

CAP. VII.

'Altro modo di nobiltà accidentale per dispofizione di legge, quasi à tutte le nazioni comune, nasce da alcune dignità, ò cariche cospicue, e qualificate nella Republica ecclesiastica, ò secolare; Come per esempio, sono le dignità, di Cardinale, e di Vescouo; Et anche quella di Senatore, ò di consigliero del prim' ordine del Principe sourano; O pure di titolato, e simili, secondo le diuerse vsanze dè paesi, mentre (conforme più volte si è detto) in questa materia preminenziale, vi hà gran parte la consuetudine.

1

Anzi, per quelche spetta alle dignità ecclesiastiche, in occasione di casi seguiti accennati nel Teatro, è stato deciso, e la pratica d' alcuni luoghi lo comproua, che le dignità, e li canonicati delle Chiese Cattedrali fanno quest'istesso effetto, siche li Canonici della Cattedrale, ancorche siano per nascita dell' ordine popolare, tuttauia godono alcune onoreuolezze, e preminenze, che sono douute alli nobili di quella Città, attesoche possono dirsi di costituire vn certo Senato ecclesiastico rappresentatiuo di quella Chiesa. A

2

A *Nel detto disc 35. di questo titolo.*

Come

Come ancora, essendo solite quasi tutte le ben regolate Città d' Italia, gouernarsi per vn consiglio generale rappresentatiuo di tutto il popolo, siche da questo si faccia l' elezione del Magistrato ordinario, et anche si facciano tutti gli altri negozij graui, che per dispo sizione di legge, si deuono fare da tutto il popolo congregato in conseglio generale; Che però questi sogliono dirsi conseglieri, ouero decurioni; Quindi entra il dubbio, se tal carica produca nobiltà in quel luogo; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, però l' affermatiua non è lontana dal probabile, mentre il nome ò termine di patrizio, il quale è tanto stimato in questa materia di nobiltà, e particolarmẽte nella nostra Italia, (cioè che sia in altri paesi, e particolarmente in Germania) vien' originato da questa carica; Cioè che Romolo fondatore di Rodi Roma, per il gouerno della Città, forse ad imitazione di quelche ne tempi più antichi fece Moisè, il quale assumendo dal popolo settanta de più vecchi per suoi cõsiglieri, elesse cẽto persone per suo conseglio, liquali furono chiamati Padri, siche da loro deriuò il termine dell' ordine patrizio, nella maniera che oggidì in alcune parti si hà l' ordine Senatorio; Che però in alcuni luoghi, per distinguere la fameglia de nobili dall' altre, si camina con questa regola, se siano di consiglio, ò nò, attesoche à sogmilianza di quelche si è detto

del-

delli Canonici della Cattedrale, pare che costituiscano vna specie di Senato di quel luogo, siche possano dirsi Senatori.

Ogni volta però, che non si tratti di consiglio costituito dall' vno, e dall' altr'ordine dè nobili, e di popolari, li quali siano formalmente separati; Attesoche, conforme in questo caso, l' esser dell' or- 4 dine dè nobili porta gran proua della nobiltà naturale, si come di sotto si discorre, così l' istessa carica nell'altr' ordine, più tosto esclude la nobiltà, e cagiona pregiudizio; Che però quelle persone, le quali siano inqualche stato di ciuiltà, (che secódo l' vsanza dè paesi, è vn certo stato mezzano, trà li nobili, & i popolari) con la sola natural' ambizione d' acquistare lo stato nobile, sogliono sfuggire questi posti, ò cariche positiuamente popolari; O' pure accettandole, per l' vtile, ò per qualche onoreuolezza che portino, sogliono farlo con le proteste preseruatiue d'ogni pregiudizio; Tuttauia, nó può in ciò darsi vna regola certa, e generale per ogni caso, e per ogni luogo, douendosi caminare con l' vsanze particolari dè paesi, seruendo le generalità legali, per regolare li casi dubij, quando la consuetudine non sia certa. B

B *In questo tit. nel disc. 30.*

L' altro modo dell' acquisto della nobiltà (secondo il senso d' alcuni) nasce dal diuentar feudatario, per la regola che il feudo nobilità; Altri 5 però lo negano, mentre importando il feudo di

sua

ſua natura vn ſeruizio, ne ſegue che deua eſſer la coſa ſeruile ſtimata più toſto coſa oppoſta alla nobiltà; Et altri diſtinguono, trà il feudo nobile, & il ruſtico, ouero trà il nuouo, e l'ãtico, cioè, che queſto ſecondo nobiliti, e non il primo; Onde per tal' effetto (conforme ſi è accennato nella materia feudale) ſi ſono introdotte nell'inueſtiture feudali alcune claoſole di feudo nobile, e di feudo antico.

In ciò però quei moderni, li quali aſſumono tal queſtione, pigliano qualche equiuoco, caminando con le tradizioni, ouero con li ſenſi degli antichi, per la gran differenza, ò mutazione di tempi; Atteſo che quel feudo nobilita, il quale ſia veramente, e propriamente tale, cioè che importi quella milizia di prim' ordine, nella quale conſiſte il ſuo eſſere; E per conſeguenza, per poterſi dir tale, biſogna che ſia conceduto da vn ſourano, il quale, ſecondo la pratica corrente, hà ſolamente ragione di guerra publica, e legitima; Mentre oggidì ſon ceſſate quelle guerre, che per le fazioni, e per l'antico ſtato miſerabile dell'Italia, ſi faceuano ãche dalli Signorotti, ò dalli Prelati di alcune Chieſe, che però ſi faceuano da feudatarij C; E per conſeguenza entra la diſtinzione, che; O' ſi tratta di feudi conceduti da Baroni, ò da Prelati di Chieſe, e di Monaſterij; Et in tal caſo non ſi dà la ſuddetta, vera, e propria qualità feudale, che importi la

C *Nel lib. 1. de feudi nel diſc. 52.*

ti la ſuddetta vera milizia, ſiche la conceſſione potrà ben'auere natura di feudo per douerſi regolare à gli altri effetti con le regole feudali, mà non ſi potrà dire feudo vero, mentre manca la ragione di guerra publica.

Ouero, ſi tratta di conceſſione fatta dal ſourano, de feudi ruſtici, come ſpecie di ſcadenze; E parimente queſti non ſi dicono feudi veri, e nobilitanti, ateſoche non importano la ſudetta milizia del prim'ordine, mà più toſto vna mercede di ſeruizij baſſi, e mecanici, ſecondo le diſtinzioni date nella materia feudale (ancorche queſta ſpecie di feudi ſia andata quaſi in diſuſo).

Mà ſe ſi tratta di feudi veri, e proprij di luoghi abitati, con vaſſalli, e con giuriſdizione, & imperio, conceduti dal ſourano; Et in tal caſo portano per ſe ſteſſi la nobiltà; Così per ragione di vna certa dignità, che porta ſeco la qualità baronale, conforme abbaſſo ſi diſcorre, diſtinguendo le diuerſe ſpecie, ò sfere di nobiltà; Come ancora, perche l'eſſer creato dal Principe ſourano, ſuo ſoldato del prim'ordine, e di quella milizia, la quale deue aſſiſtere alla ſua perſona, porta ſeco quella nobiltà, che naſce dall'arme (conforme di ſotto ſi dice), per eſſer milizia tanto qualificata.

Oltre che, rare volte, e forſe quaſi mai, ſecondo l'vſo corrente del gran luſſo particolarmente d'Italia, ſi dà il caſo dè feudi di così fatta

qua-

qualità, ſenza il titolo, almeno di Barone, perloche ceſſa ogni dubbio, mentre il baronagio viene ſtimato la primaria nobiltà del Principato; E per cõſeguẽza, reſta chiaro l' equiuoco dè moderni, li quali ſono più collettori, ò copiatori, che Dottori, di caminare ſenza diſcorſo ò ratiocinio alcuno, con le ſole tradizioni degli antichi, li quali nè loro tempi parlauano molto bene, mà oggidì ſi applicano male, per la ſudetta doppia mutazione delle coſe; Vna cioè che, in quei tẽpi ſi facea guerra da ognivno; E l'altra perche anche da Principi ſi vſauano i feudi ignobili, e ſeruili, come per vna ſpecie di quelle parti di pane, e di vino, e di altre coſe che oggidì ſi danno, a ſeuitori, mentre l' vno, e l' altro è andato in diſuſo.

Danno ancora li Giuriſti certi altri modi di nobiltà accidentale, cagionata dal ſeruizio della perſona del Principe ſourano; Come per eſempio è il Barbiere, ò vn'altro ſeruitore proſſimo alla perſona; Bensì che ciò non è ſolito diſputarſi in pratica, con li ſoli termini di legali, mentre per ordinario, e come per ſtile comune, à queſta ſorte di familiari, ſi danno alcuni priuilegij ſopra diuerſe preminenze, trà le quali per ordinario è queſta della nobiltà, e per conſeguenza legalmente ceſſa ogni occaſione di diſputa, per il priuilegio chiaro, quando nõ patiſca li difettidi ſopra accẽnati; Cõforme particolarmente inſegna la pratica delli familiari del Papa.

6

Il più frequente modo in pratica di questa nobiltà accidẽtale, ò acquistata, nasce da i gradi, ò dalle prerogatiue, in arme, ò in lettere, Sopra di che, distinguendo vna specie dall' altra; Per quelche tocca all' arme; Secondo l' vso più comune, nella milizia à piedi, per questa prerogatiua, si ricerca almeno la carica di Capitano, nè si suole stimar sufficiente quella d' Alfiere, ò di Sargente; Mà nella milizia à cauallo, si suole stimare sufficiente quella d' Alfiere; Tuttauia nõ può daruisi vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle leggi scritte, ò non scritte del principato; ò del paese, le quali sono molto diuerse, che però à qulle si dourà deferire.

7

E se bene vna grand' eccellenza in arme, legalmente viene stimata abile à cagionare l' istess' effetto, nella maniera che di sotto si dice delle lettere; Tuttauia, ciò in pratica hà dell' ideale, mẽtre difficilmente si dà vn soldato grande, & eccellente, il quale resti in istato di soldato semplice, e che non faccia passaggio à cariche, almeno di Capitano, ò respettiuamente d' Alfiere, come sopra. D

8

D *Nel detto disc. 35. di questo titolo.*

Quanto poi alle lettere; Per quest' effetto di nobiltà, si stima sufficiente il grado del dottorato nelle leggi ciuili, e canoniche, ouero in vna sola di queste facoltà; Come ancora nella teologia, ò nella filosofia, ò in altre scienze nobili, nelle quali questo grado di dottorato si suol conferire;

9

men-

mentre porta ſeco vna dignità nobilitante, per l'autorità del Principe ſourano, per mezzo della quale, li collegij, e le vniuerſità la conferiſcono; annouerandoſi queſta facoltà di dottorare trà le regalie, e le ragioni di Principato.

Solamente nella facoltà della medicina, pare che vi poſſa cader qualche dubbio, per eſſer' vna ſcienza, l' eſercizio, ouero la pratica della quale pare che abbia del mecanico, e del vile; Tuttauia,

10 per quelche tocca alla ſemplice nobiltà legale, più comunemente ſtà riceuuto, che anco il dottorato in queſta facoltà produca l' iſteſs'effetto, che quello nell' altre ſcienze; Maggiormente, che porta ſeco anneſſo il dottorato nella filoſofia, che deue baſtare, Siche il dubbio à riſpetto di queſta facoltà, cade per la nobiltà qualificata, la quale ſi dice generoſa la qual' è neceſſaria per alcuni atti militari conforme di ſotto ſi diſcorre, ouero per quella ſpecie di medicina veramente mecanica, che ſi dice chirurgia. E

E Nell'iſteſſo di ſc. 35.

Credono molti (caminando con la lettera delle leggi, ò degli antichi Interpreti) che la profeſſione di queſte facoltà, cagioni la nobiltà, quando ſia ſolamente in teorica, mediante là lettura negli ſtudij, ò nell' vniuerſità publiche, mà non già

11 quando ſi pratichi, anche ſe ſi tratti della legale, con l' eſercizio d' Auuocato, ò di Procuratore, & anche di Giudice, quaſi che in tal modo abbia del

mecca-

mecanicō; Mà viene comunemente ſtimata vna credulità erronea, quando però vi ſia il grado del dottorato; Cadendo il dubbio, quando la preminenza della nobiltà ſi caui ſolamente dalla profeſſione della facoltà, nel qual caſo nō può darſi vna regola certa dipēdēdo il tuttodal coſtume dè paeſi; Benſi che per l'vſo più comune del noſtro Mondo comunicabile, la profeſſione dell'Auuocato ſi ſtima molto nobile, e conueniente anche à quei nobili qualificati di quella ſpecie che ſi dicono Caualieri; Anzi di molto maggiore ſtima di quella che ſia quella de Lettori, e de Cattedratici; Cadendo il dubbio ſolamente nelli Procuratori, circa i quali ſono diuerſe l'vsāze, Atteſoche in alcune parti, il loro offiтio pare che ſia puramente mecanico nel far gli atti ordinatorij; Et in altre parti, e particolarmente nella Corte di Roma, gli Procuratori meritano d'andare nella riga degli Auuocati degli altri Tribunali, per la ragione che più diſtintamente ſi aſſegna nella relazione della Curia Romana, doue ſi potrà vedere, per sfuggire quanto ſia poſſibile la repetizione delle ſteſſe coſe F; Bensì, che quaſi mai occorrono in pratica tali diſpute, mentre per ordinario queſti profeſſori anno il grado del dottorato.

F *Nel detto diſc 35. di queſto tit. e nel lib. 15. nella relazione della Corte trattando degli Auuocati e procuratori.*

E ſe bene alcuni vogliono, che queſto grado, 12 in tanto produca tal preminenza, in quanto ſia degnamēte collocato in perſona dotta, ſiche meritamen-

mente possa dirsi Dottore, non già quando meriti dirsi dottorato, mà non Dottore; Tuttauia, quando si tratti di dottorato legitimamente conferito, non già per semplice priuilegio onorario di qualche Signore particolare, mà con la solita publica solennità, da qualche Collegio, ò Vniuersità, che ne habbia l'autorità sufficiente, il solo grado basta, mentre si presume l'abilità per escludere il delitto in vna publica Vniuersità, ò Collegio; Et ancora perche produrebbe troppi inconuenienti, l'auere ad esaminar' in ciascuno l' idoneità, mentre (conforme altre volte si accenna) per ordinario quelli che sono li più ignoranti, sogliono essere li più petulãti, & ãno maggior presunzione di se stessi; Attesoche li ben fondati, e li profondi letterati, conoscendo le difficoltà delle scienze, e che l'imperfezzione della natura vmana non può mai arriuare alla loro perfetta notizia, quanto più vi si profondano, tanto più se ne confessano, e se ne riconosono ignoranti. G

G *Nel detto discorso 15.*

Che però l' eminenza nella dottrina, cagionerà la nobiltà per se stessa, anche senza il grado del dottorato, non volendo significar' altro la parola *nobiltà*, ò *nobile* che vn' eccellenza in qualche cosa; A' tal segno, che anche à gli artefici eccellenti cõuiene questo titolo di nobile; Nõ già in ragione di nobiltà preminenziale, mà per significare l' eccellenza in quel mestiero; Siche questo titolo di

1 3

nobi-

nobile si dà anche alli caualli, & ad' altri animali bruti; Ouero al vino, & ad' altri frutti, e vittuali.

Quindì vediamo, che la Chiesa nelle sacre leggēde dè Santi, contenute nel breuiario Romano, quādo vuol'vsare questo attributo di nobile, per significare li natali, non lo dà, se non à signori della nobiltà di prima classe, ò almeno dell' ordine magnatizio, conforme lo stile, che tiene ancor' oggidì il Papa nelle sue lettere Apostoliche, in non dare tito-

14 lo di nobile se non à Signori grandi, ò almeno à titolati di qualità; E nondimeno, parlandosi d'alcuni santi medici, si dà loro il titolo di nobile, come significante l' eccellenza in quella professione, conforme particolarmente insegna la leggenda de SS. Cosmo, e Damiano, e di S. Pantaleo, con al-

15 tri simili; Siche in ciò differiscono le scienze dall' arti mecaniche, che se bene l' eccellenza, così dell' vne, come dell' altre, nel modo di parlare vuol dire l'istesso, che nobiltà; Tuttauia nelle prime, produce questa preminenza, che non fà nell' altre.

H *Nell' istesso disc.35. si accenna tutto ciò.*

Sopra la licenziatura in qualche scienza ò facoltà, disputano i Giuristi, se importi grado equiualente al dottorato, in maniera che produca l' istesso effetto di nobilitare; Et in ciò si scorge

16 qualche varietà d' opinioni; Mà ciò deue anche attribuirsi al solito sciocco abuso prammatico dè moderni, nel caminare cō la sola lettera delle dot-

trine

trine, e di credere con cieca fede à quanto trouano ſcritto, ſenza le douute rifleſſioni, e diſcorſi, ſopra la diſtinzione dè paeſi, applicando alle cauſe d' Italia, quelche trouano ſcritto appreſſo i Dottori Spagnuoli, ò Franceſi, ouero Tedeſchi, non riflettendo alla diuerſità dell' vſanze; Atteſoche (per eſempio) nella Spagna, il dottorato è vna ſpecie di dignità maggiore, la quale s' ottiene con molte ſolennità, e doppo vn longo eſercizio della profeſſione nelle cattedre, da Maeſtro, ò ne Tribunali, da Auuocato, mà più in quelle che in queſti, ſiche quando ſiano compiti gli ſtudij della teorica nelle ſcuole, col rigoroſo corſo degli anni preſcritti da Giuſtiniano, nelle leggi, accennati nel proemio, ouero d' altro tempo, che nell' altre ſcienze per la loroqualità ſia ſtabilito dall' vſo comune, nelle publiche primarie vniuerſità, ſi concede la licenziatura, comevn grado, appũto come in Italia ſi dà il dottorato; Anzi Dio voleſſe, che nel dottorato d' Italia s' vſaſſero quelle ſolennità, che ſi vſano nelle licenziature di Spagna, mentre vediamo in pratica molto frequente queſto grado in perſone, le quali ne anche anno i primi principij di quella ſcienza, e forſe che ne anche intendono bene la lingua latina; A ſomiglianza di quella diuerſità di gradi, che pratichiamo nelle religioni; Poiche in vna, il magiſterio, ſi darà con molta difficoltà, e doppo il lungo corſo di cat-

tedre, ò di prediche; Et in vn' altra si darà à giouanotti, doppò compito il corso degli studij, in maniera che in vna Religione farà quell' istessa figura il minor grado di Bacelliere, di quelche nell' altra faccia il maggiore di Maestro, con casi simili.

E per conseguenza, troppo chiara resta la sciocchezza di quei Scrittori Italiani, li quali assumono tal disputa, mentre in Italia non regna quest' vso di publica licenziatura, la quale si faccia con esame, ò con altra solennità, dal Collegio, ò dall' Vniuersità, mà appresso il volgo, si suole dir licenziato colui, il quale abbia fatto qualche studio in vn' Vniuersità, e poi se ne sia licenziato da se stesso, ritirandosi à casa sua, siche non vi concorre grado alcuno per' imaginazione; E quando sia eccellente in quella facoltà, che hà studiata, in tal' caso otterrà questa preminenza per cagione dell'eminente dottrina, conforme di sopra si è detto, mà non già per il grado della licenziatura, la quale al più, secondo le circostanze dè casi, ò vsanze dè paesi, potrà indurre in quella persona, vn' onesta ciuiltà, che lo leui dal fango della plebe, nel quale la natura l'abbia prodotto, per la capacità d'alcune cariche ciuili, mà non nobili; Ouero per l' esenzione da quelle cose, alle quali soggiacciono coloro, che siano positiuamente plebei; Come per esempio in criminale, da quelle pene

igno-

ignominiose, alle quali (secondo l' vso del paese) soggiaciono solamente li plebei ; E nel ciuile, dà quei pesi, e seruizij meramente personali, sordidi, e mecanici, ouero da quelli reali, che da Giuristi si dicono meramente personali, soliti pagarsi da plebei solamente, che li medesimi Giuristi dicono capitazione, e nella fauella Italiana si dice la testa, mētre da questi (secondo però le diuerse vsanze) sogliono esser'esenti ācò li Notari, e li professori di alcuni altri esercizij ciuili, li quali senza dubbio non producono questa preminenza di nobiltà. I

17

I Se ne discorre nel lib.2.de Regali trattando delle collette e pesi publici.

Finalmente circa questa specie di nobiltà accidentale, suole seguirne il suo acquisto, anche senza niun merito, ò grado proprio, mà per comunicazione del grado, ò della dignità di qualche attinente, secondo la qualità, e l' eminenza della dignità; Et anche secondo li costumi dè paesi, li quali anno gran parte in questa materia, Atteso che, se (per esempio) vna persona di plebei e di oscuri natali, con la sua virtù, e meriti giunga al sommo grado del Papato, ouero alla dignità Regia, ò di altro Principato sourano, secōdo i casi, che frequentemēte si leggono appresso gli storici; Questa persona illustrerà tutto il suo parentado, ouero tutta la sua fameglia ; E se haurà la dignità Cardinalizia, ò respettiuamente la Senatoria del prim' ordine di quel principato, ouero quella di Capitano generale d' vn' esercito, con casi simili, illustrerà, e no-

18

Q 2 bili-

biliterà li parenti più proſſimi; Come per eſempio, il padre, li fratelli, e li nipoti di fratelli; E l'iſteſſa proporzione caderà circa la dignità Epiſcopale, ſopra la quale, ancorche li Giuriſti, con la ſolita ſimplicità di caminare con le ſole generalità, vanno variando; Alcuni reſtringendo queſta preminẽza al ſolo padre; Et altri ſtendendola anche à fratelli, & à nipoti; Tuttauia queſto è vno dè ſoliti errori dè prammatici, li quali parlano ſenza diſcorſo, ò ratiocino, nõ riflettendo alla diuerſità dè paeſi e dell' vſanze; Mentre ſe bene l'ordine veſcouale in tutto il Mondo cattolico, è l'iſteſſo; Nondimeno aſſai diuerſa è la ſtima, ò la dignità temporale, atteſoche in alcune parti oltramontane, li Veſcouati, per eſſere molto rari e ricchi, anche con qualche dominio ò principato temporale, fanno vna figura grande, quanto facciano in Italia li Cardinalati, e forſe in alcuni paeſi di fatto molto maggiore; Et all' incontro in Italia, & in Dalmazia, e nell'Iſole dell' Arcipelago, & in altri luoghi ſimili, per la loro frequẽza, e per la picciolezza del territorio, e per la pouertà, fanno più toſto figura di ſemplici parochiani con l' vſo dè pontificali, in maniera che, per la ſtima temporale appreſſo il mondo, e di fatto, (Iddio sà) ſe la dignità arriui à nobilitare la ſteſſa perſona.

Et in oltre, ſi deue far diſtinzione, tra la dioceſi, della quale quella perſona ſia Veſcouo, e le altre par-

parti del Mondo; Atteſoche nella propria dioceceſi, facendo il Veſcouo figura di Pontefice, e di Principe eccleſiaſtico, ſarebbe troppo incongruo, che il ſuo padre, ouero i ſuoi fratelli, ò gli nipoti, foſſero trattati da plebei; Mà in altre parti, è molto difficile, ſoſtenere che la dignità di coſi piccoli, e nõ molto ſtimabili Veſcouati, baſti à far ſtimare per nobile il padre, e li fratelli, e li nepoti, li quali per altro ſiano dell' ordine plebeo; Tuttauia (conforme ſi è detto) in queſto, & in altri caſi ſimili, di àltre dignità, e cariche, che per l' vſo del paeſe portino riputazione, gran parte vi dourà auer l' vſo, che però non può daruiſi vna regola certa, e generale.

*

CA-

CAPITOLO OTTAVO

Della nobiltà naturale; Qual sia, e donde nasca; E se qual sia maggiore, la naturale, ouero l'accidentale.

SOMMARIO,

1 *Che cosa sia la nobiltà naturale.*
Che cosa operino le ricchezze.
3 *Il figlio del Dottore, ò del Capitano, ò di altro in dignità è anche nobile.*
4 *Che nobiltà dia la ricchezza, & il viuere nobilmente.*
5 *Si attende per la nobiltà lo stato del padre. e non della madre.*
6 *Qual sia maggiore la nobiltà naturale, ò l'accidentale.*
7 *Della ragione che il nobile vizioso sia di peggior condizione che vn popolare.*
8 *Delle consuetudini non si può assegnar ragione.*

CA-

CAP. VIII.

1 A nobiltà naturale, così da Giuristi, come da professori d'altre lettere vien descritta, che sia vna continuazione di ricchezze, in vna casa, ouero in vn genere di persone.

Questa descrizione camina per la ragione dell'vso più frequente, mà non conchiude, che ogni continuazione di ricchezze cagioni la nobiltà naturale, dandosi frequentemente il caso, che vna casa di contadini, ò di artegiani, ò di mercanti mecanici, sia diuenuta ricca, e nondimeno, che per lungo tempo, anche nello stato di ricchezza, abbia continuato in quell'esercizio ignobile; Et all'incontro può darsi bene il caso, che vna fameglia, hauendo auuto qualche principio nobile, per grado, ò dignità d'vn maggiore, non habbia auute ricchezze, mà con la conueniente parsimonia, ouero con alcuni onorati esercizij d'armi, ò di lettere, ò di altre cariche proporzionate à persona nobile sia vissuta ciuilmente alla giornata ad vso de' poueri, Cheperò la ricchezza non è requisito precisamente necessario, ouero pro-

dut-

duttiuo della nobiltà naturale, mà con la ſua lunga continuazione, vi ſi richiede ancora la vita ciuile, ſenza miſtura d' eſercizij mecanici, e vili.

Bensì, che le ricchezze, giouano molto al più facile acquiſto, & anche al mantenimento della nobiltà naturale, mentre queſta (conforme dicono li Giuriſti, & anche i profeſſori d'altre lettere) ſenza quelle languiſce molto, e non hà la douuta ſtima,

2

Il principio, ouero l' origine di queſta nobiltà, ſuol' eſſere in due maniere; Primieramente cioè dalla nobiltà accidentale per grado, ò per dignità del padre, la quale ſi traſmette à i figli, quando queſti viuano nobilmente; E molto più agli altri deſcendenti, quando vi ſia l' iſteſſa continuazione di vita nobile, mentre in queſta materia l' antichità, e la lunga continuazione fà il tutto, ſiche li figli de' Dottori, e de' Capitani, ò di altri nobili accidentali, auranno la nobiltà naturale traſmiſſibile alla loro poſterità. A

3

A *Nel diſc. 35. di queſto tit.*

E l'altro principio naſce dalla ricchezza proporzionata alla qualità del paeſe, col beneficio della quale, la perſona ancorche ignobile, aſtenẽdoſi da eſercizij ignobili, meni vna vita ciuile, ad vſo de' nobili, poiche ſebene non perciò diuenteranno nobili li primi figli immediati, non dimeno ſi diranno nobili viuenti, e di qualche principio di nobiltà, la quale porta l'eſenzione da certi peſi, ſe

4

pure

pure con altra induſtria non arriueranno ad eſſer ammeſſi alle cariche nobili di quella Città, ò luogo; Mà quando anche li figli continueranno nella ſteſſa vita ciuile, e nel trattamento nobile, li nepoti giuridicamente potranno pretendere di auer la nobiltà naturale, parendo che in tal modo vi concorra vn' antichità, & vna continuazione ſufficiente; Si che l'antichità, ouero la continuazione maggiore degli altri deſcendenti, in maniera che s' arriui à perder la memoria dello ſtato ignobile, ſeruirà per affinare maggiormente la nobiltà, e per renderla più qualificata, e generoſa, conforme di ſotto ſi diſtingue.

Queſta traſmiſſione di nobiltà, ò ſia accidentale, ò ſia naturale, alli figli, & ad altri deſcendenti, coſi per diſpoſizione delle leggi, come per vn' vſo comune, ſi fà dal padre, e da altri maggiori per linea paterna, mà non già dalla madre, ouero da altri maggiori per linea materna, ſiche quello, il quale ſarà figlio d' vn padre nobile, ſarà nobile, ancorche habbia la madre ignobile; Et all' incontro quello, il quale ſarà figlio del padre ignobile, ſarà ignobile, ancorche la madre ſia nobile B; Purche però l' vſo del paeſe non diſponga diuerſamente; Ouero che non ſi tratti di quegli effetti, per i quali ſi ricerca la nobiltà nell' vno, e nell' altro lato.

5

B *Nel lib. 6. della dote nel diſ. 1. e 2.*

Benſi che alle perſone ignobili, ò pure nobili

di priuata nobiltà à comparazione de' caualieri, ò de ſignori, ancorche legalmente non gioui l'a-uer la madre di quella sfera maggiore; Tuttauia de fatto, e per il comun' vſo, rieſce di gran be-neficio, come per vna porta, ouero per vna in-troduzione della poſterità alla nobiltà, in ri-guardo delle parentele qualificate, che in tal mo-do ſi contraono, ſiche quel genere comincia per queſto mezzo à metterſi in ſtrada di riga maggio-re, conforme la pratica frequentemente inſegna; Et all' incontro trà perſone di fameglie nobili, e qualificate, porta tuttauia qualche neo, ò minore ſtima l'auer la madre di fameglia popolare; Il maggior punto però, cõforme più volte ſi è detto, ſtà nell' vſo del paeſe.

Trà queſti due generi di nobiltà, naturale, & artificiale, ouero accidentale, entra la diſputa, 6 qual ſia maggiore, ouero la più ſtimabile; Et à ſo-miglianza dell'accennata queſtione trà l'armi, e le lettere, è vno de problemi più fecondi per l'aca-demie, per li molti argomenti che poſſono ad-durſi per vna parte, e l'altra.

A' diſcorrerla in aſtratto, e per via di ragio-ni, così giuridiche, come academiche, potrebbe dirſi più probabile quella parte, che ſoſtiene la nobiltà, accidentale, ouero artificiale; Quando 7 però non ſia per riſpetto della dignità dè parenti, mà per virtù, e merito proprio, in arme, ò in

let-

lettere, per la chiara ragione, che le cose naturali, come prouenienti dal caso, non portano nè merito, nè demerito; E molto più quando quello, il quale hà la nobiltà naturale, sia pouero di virtù, e delli meriti personali, mà più tosto carico di vizij, e di demeriti conforme la pratica molto frequente insegna; Atteso che in questo caso deue ragioneuolmente quel nobile esser stimato degno di maggior taccia, di quelche sia vn plebeo; Per quella ragione eccellentemente addotta da Bartolo, e dagli altri, cioè che sarà degno di scusa quello, il quale, nascendo in mezzo al fango, ouero frà sterpi, continui à caminare per lo medesimo fango, ò per li medesimi sterpi, siche dourà esser degno di gran lode e di stima, se auendo in quello stato spiriti generosi, si saprà aprire vna strada bella, e qualificata; Et all' incontro, troppo gran sciocco, & indegno dourà essere stimato colui, il quale trouando la strada bella, e già fatta da suoi maggiori, nondimeno la lascia, e camina per il fango, ouero per gli sterpi; Che però trà quelle strauagãze del mondo, che dal ratiocinio, ouero dal ben regolato discorso vmano non si possono capire, si scorge esser questa; Cioè che l'effetto sia diuerso dalla sua causa, ouero che sia di maggiore stima, & operazione il causato, che il causante; Attesoche non essend' altro la nobiltà, che vna vita ciuile, ben

 rego-

regolata per la via della virtù, e de' coſtumi ciuili, e buoni, come vna gioia, la quale deu'eſſer' incaſtrata nell' oro, e non ſtare in mezzo al fango; ò nel letame; Niuna ragione ricerca, che di maggior ſtima debba eſſer quel vizioſo, e d' indegni coſtumi, al quale, ſenza ſuo merito, il caſo habbia dato la naſcita da padre nobile, di quelche ſia quel virtuoſo, al quale ſenza ſuo demerito, il caſo habbia data natali popolari, e che egli ſi ſia reſo nobile.

C
Se ne parla nel diſ. 35. di queſto titolo.

Io non credo d' auer queſt' opinione, per difeſa di cauſa propria, mentre l' iſteſſo caſo, nella
8 mia patria (tale quale ſia) C, mi hà dato nella culla, prima che ſtudiaſſi, e che diueniſſi Dottore, quei primi onori, che ella dia, e godutiſi anche quei primi Magiſtrati da miei maggiori; (Il che ſia ſolamente detto per lo detto fine, eſſendo queſte vanità ſenza merito proprio, appreſſo di me diſprezzabili); Mà hò queſti ſentimenti, perche così mi pare, che richieda l' vmana ragione, e la giuſtizia,

Caminando però col douuto ordine, e nelle ſue sfere, e gerarchie à proporzione; Cioè nell' iſteſſo genere di nobiltà ſemplice, ò legale, trà vn nobile per natura non virtuoſo, ne in arme, nè in lettere, & vn' altro nobile per accidente di virtù in arme, ò in lettere, che ſia douuta la precedenza alla nobiltà propria, e virtuoſa,

Mà

Mà non già, che questo debba pretendere la precedenza ad vn nobile di sfera maggiore di nobiltà generosa, ò magnatizia; Attesoche il concorso camina nella propria gerarchia, e non dall' vna all' altra; Eccetto quando la virtù, in arme, ò in lettere, fosse così grande, e di tanto grand' eccellenza, che meritamente costituisse la person-in riga, ò sfera maggiore; E maggiormente quando nel nobile naturale vi concorresse l' opposto, cioè che fosse vizioso, in maniera che per le parti personali, più tosto gli conuenisse il remo, ouero la zappa.

CAPITOLO NONO.

Delle diuerſe ſpecie di nobiltà ; E particolarmente di quella, che ſi dice de' Caualieri, ouero generoſa.

SOMMARIO.

1 *Degli effetti della nobiltà de fatto.*
2 *Delle diſparità tra le perſone d'vn' iſteſſa fameglia, ò d'vn' iſteſſa nobiltà.*
3 *Si deuono diſtinguere le claſſi, ò le sfere di nobiltà.*
4 *La primaria, e maggior nobiltà, è quella che porta il principato aſſoluto.*
5 *Quali ſiano queſti Principi.*
6 *Queſta nobiltà di Principato ancorche nuoua, è maggiore della nobiltà ſuddita benche antichiſſima.*
7 *Si proua con li parentadi.*
8 *Si aſſegna la ragione dell' ordine gerarchico.*
9 *Se vn nobile di Republica debba precedere vn Principe, ò Duca ſuddito.*

Nelli

di feudatarij, e di signori si dicessero caualieri.

27 A quali persone debba conuenire questo titolo.

28 D' alcune leggi che costituiscono trè ordini cioè magnati, nobili, e popolari,

29 Delli caualieri delle Religioni ecclesiastiche militari.

30 Delli caualieri non nobili.

31 Doppo l'ordine magnatizio si da solamente l' ordine di nobili priuati.

32 Qual sia la semplice nobiltà generale, ò legale non qualificata.

33 Qual sia la nobiltà generosa per gli abiti della Religione di Malta, e simili.

34 Delli requisiti per l' abito di giustizia in detta Religione.

35 Della differenza circa questi requisiti quando si camini in Roma con le regole legali; e quando in Malta con gli stili della Religione.

36 Della nobiltà separata, e ristretta ad alcune fameglie.

37 Si dichiara per quali effetti questa nobiltà s' attenda.

38 Che non per ciò quelli di tali fameglie siano solamente li nobili di quel luogo se non à certi effetti.

39 Se li Dottori & altri nobili di nobiltà acquistata si dicano nobili in questi luoghi di nobiltà separata.

Della

CAP. IX.

IL discorrere in astratto, con le regole, ò teoriche generali giuridiche, delle diuerse specie di nobiltà, porta molto poco profitto per la pratica, stante la gran diuersità degli effetti, che risultano dalle diuerse specie, ò sfere di nobiltà, mentre la nobiltà generica, e legale, giouerà bene per togliere la persona dall' ordine plebeo, mà non già per farle ottenere tutti quegli effetti, che quella produce; Che però si deue primieramente caminare con la distinzione generale, trà la legge & il fatto, cioè, trà quelche in termini di legge ò di ragione si deue dire, e quelche de fatto porta la pratica, ouero la stima del mondo. 1

Per quelche tocca à questa secōda parte de fatto, nō vi si può dare vna regola certa, nè ciò cade sotto il discorso de Giuristi, mentre il tutto consiste nell'vso del paese, e nell'opinione, ò nel concetto del mondo, insegnando la pratica, che anche 2

trà nobili, non solamente dell' istessa Città, ouero dell' istessa piazza, mà etiamdio dell' istessa fameglia, ò discendenza da vn medesimo ceppo, si scorge vna gran disparità, trà quella casa, che sia la primogenita, ò capo, e trà li discendenti de secondogeniti, ouero perche vna casa si sia più vantaggiata dell' altra; Come ancora che, secondo il medesimo costume del paese, sarà più stimato vn priuato caualiere di casa qualificata, ancorche pouera, di quelche sia vn moderno Principe, ò Duca, quantunque molto ricco; Mà però, ciò è fuori delle parti di Giurista, à cui spetta parlare solamente di quelche dalla legge si dispone.

Parlando dunque giuridicamente, si deuono costituire più classi, ò sfere di nobiltà, per ben cauarne gli effetti diuersi, che da questa premi- nenza risultano, secondo le diuerse sfere, ò specie.

3

La primaria dunque nobiltà, la quale si deue stimare la maggior di tutte, sarà quella, che nasce dal principato sourano, & assoluto, in maniera che si corra in riga di quei Principi, che volgarmente diciamo Potentati, con ragione d'esercito, e di publica guerra, siche non riconosca superiore, nè possa dirsi suddito ò vassallo totalmente subordinato, e che (come volgarmente si dice) non abbia timore delli ministri di giustizia d'vn' altro commandante.

4

Do-

Douendosi in ciò auuertire à quell'istesso, che si è accennato nella materia feudale, & altroue
5 cioè; che se bene abbiamo in Italia alcuni feudatarij imperiali di dignità, li quali giuridicamente abbiano tanta giurisdizione nel loro feudo, quanta ne abbiano que feudatarij grandi, li quali corrono nella riga de Principi, e de Potentati; Tuttauia vengono stimati, più tosto nella riga de Baroni, e di Signori di qualche minor sfera, che però si dicono più tosto dell'ordine magnatizio, che di Principi, e di sourani, la qualità de' quali dipende dall'auer esercito formale, & anche dalla ragione di guerra publica, con piena facoltà di derogare, e di dispensare alle leggi positiue.

Questa specie di nobiltà, viene stimata la mag-
6 giore dell'altre, ancorche sia più moderna, e non ostante, che quelle siano molto cospicue, & antiche, essendo in comun senso, così de Giuristi, come de Politici più comunemente riceuuto, che il Principe libero & assoluto, ancorche la persona sia passata à quello stato dalla zappa, ouero dall'aratro, sia più nobile del più antico e più nobile signore, il quale sia suddito, e vassallo, e per conseguenza stia soggetto alli ministri di giustizia d'vn'altro come sopra,

Lo comproua chiaramente la pratica, Attesoche, vn Rè, ouero vn altro Principe grande anti-

tichiſſimo, e nobiliſſimo, apparenterà con que-
7 ſto Principe, ancorche moderno, conforme in-
ſegnano tanti eſempij contenuti nell'iſtorie, e par-
ticolarmente quella d'vn moderno Duca di Mila-
no, il quale paſsò à quel principato da vn'ſtato aſſai
priuato, mentre ciò non oſtante ebbe per iſpoſa la
figlia di vn'Imperadore, con altri caſi ſimili; E
nondimeno queſto Principe ò Imperadore non
apparenterà con vn Signore vaſſallo, quantunque
di antichiſſima, nobiltà, come di sfera inferiore, al-
men ſecondo la condizione de'tempi correnti.

Che però ſi adatta bene quelche di ſopra ſi è
detto, circa l'ordine gerarchico, cioè che, con-
8 forme nella Chieſa trionfante, l'vltimo Arcan-
gelo ſi dice più degno del primo Angelo, e così
gradatamente, per gli altri ordini; E nella Chie-
ſa militante, l'vltimo Arciueſcouo, è più degno
del primo, e del più antico Veſcouo, e così ſuc-
ceſſiuamente negli altri ordini; Così parimente
in queſta gerarchia temporale, l'vltimo, & il
più moderno dell'ordine de Principi ſourani, ſa-
rà più nobile, e più degno del primo, e del mag-
gior ſignore dell'ordine baronale, ò magnatizio
che ſia ſuddito.

Per queſta ragione dunque, à diſcorrerla aca-
demicamente, pretendono di nobili priuati del-
9 le Republiche, il gouerno delle quali in forma di
ariſtocratico ſia in potere della ſola nobiltà, d'eſſer
più

più nobili, di qualsiuoglia gran titolato, e signore suddito, quasi che ciascun nobile, sia membro, e parte del principato assoluto; Per lo che il saporitissimo Boccalino nè suoi ragguagli del Parnaso, và scherzando sopra la questione di precedenza, e sopra il titolo d' Eccellentissimo, trà vn Dottore della Republica di S. Marino & il Principe di Bisignano, il quale (riflettendo allo stato antico) suol portarsi per idea d' vn grandissimo e potentissimo Signore suddito; Tuttauia in pratica ciò non è riceuuto, siche merita dirsi questo vn bel punto academico; Attesoche vn Capitolo della Cattedrale vnito, particolarmente in tempo di sede vacante, con la piena giurisdizione, sarà superiore, e più degno d' ogni Dignità, ò Prelato che sia in diocese; E nondimeno ciascun Canonico non potrà pretendere questa maggioranza, con casi simili. A

A Nel disc. 17. di questo tit.

Come anche, questa sorte di nobiltà nè Principi souranì, non soggiace à quelle leggi, & à quegli oblighi di proue di nobiltà generosa, & antica, à quali soggiaciono i sudditi; Che però quãdo vn'souranо vorrà che vn suo figliolo prenda l'abito di Malta, ò d' vn'altra Religione, questa se nè stimerà onorata senz' altra proua; Anzi che si ammettono all' abito anche li figliuoli bastardi d' alcuni signori e titolati grandi, ancorche sudditi, conforme dispongono i suoi statuti, e l'insegna la pratica;

10

11

Mol-

Molto più quando si tratti di sourani, li bastardi dè quali sono di maggior stima, e preminenza, di quelche sia ogni gran signore suddito, conforme nel secolo corrente, e nel passato la pratica hà insegnato.

Il second' ordine di nobiltà, è quello che si dice magnatizio, cioè costituito da feudatarij e dà signori titolati, come sono, Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, con dominio di Città, terre, e castelli; Attesoche questo si dice vn' ordine mangnatizio, il quale costituisce vna gerarchia superiore all' ordine dè nobili priuati; Et anche perche questi costituiscono il corpo nobile del Regno, ò del Principato, siche sotto nome della nobiltà di quel Regno, ò di quel Principato, viene solamente il baronaggio costituito da questi signori titolati, e non vengono li nobili priuati anco della Città Regia, ò Metropoli suddita; E per conseguenza, l' vltimo, & il più moderno titolato, ancorche di natali popolari, legalmente si deue dir più nobile di qualsiuoglia priuato gentiluomo, ò caualiero, il qual sia d' antichissima, e nobilissima fameglia, per ragione dell' ordine gerarchico, nella maniera, che vn Cardinale di natali popolari, si stima maggiore di vn Prelato d' ogni primaria nobiltà, con casi simili accennati nè capitoli antecedenti.

12

13 Bensì che ciò caminerà dentro quel principato, e nelle funzioni publiche, nelle quali li Baroni, e li tito-

titolati, coſtituiſcono il corpo della nobiltà; Mà fuori del principato, e con non ſudditi, ciò non giouerà per quegli effetti, per i quali ſia neceſſaria la nobiltà naturale antica, e qualificata, che ſi dice generoſa, la qual' è neceſſaria per gli abiti militari; Che però, ſe vna perſona popolare, diuenuta ricca, per via di compra, aurà dè feudi titolati; Ouero ſarà coſtituita in queſto ſtato per mercede del ſuo valore, in arme, ò in lettere, non ſarà già ammeſſa ella medeſima, ouero qualche ſuo figliuolo ò altro deſcendente all' abito di giuſtizia della religione di Malta, ò di altra ſimile, ſe non, quando col tempo queſta nobiltà così cominciata, arriuerà à ſtato tale, che ſi verifichino li requiſiti neceſſarij; E per conſeguenza, ſi dirà vna nobiltà publica, e qualificata, più degna, e maggiore della priuata, mà à certi effetti ſolamente, e non generalmente, e da per tutto.

Sotto queſt' ordine (per quelche ſpetta à quel 14 Regno ò principato) caminerà parimente quella nobiltà, anche publica, la quale riſulta dalla dignità ſenatoria del prim' ordine di quei Senatori, ò Conſiglieri, li quali aſſiſtono al lato del Principe ſourano, mentre queſt' ordine ſenatorio ſuol caminare di pari coll' ordine magnatizio, quando non diſponga diuerſamente la conſuetudine, la quale fà il tutto in queſta materia.

15 Il terz' ordine, ò grado di nobiltà, è quello, il qua-

quale si dice Equestre, volgarmente dè Caualieri, per la ragione, che pizzica della detta nobiltà publica, e magnatizia; Siche di fatto appresso il mondo si stima maggiore della nobiltà meramente priuata, anche generosa, stimandosi vn certo misto, trà l' ordine magnatizio, e l' ordine dè nobili priuati.

Il punto però consiste nell' applicazione, ouero nella verificazione di questa qualità; Attesoche, con l' istessa proporzione, di quelche l' vso del secolo corrente, hà cagionato nelle dignità, dè Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, circa la facilità d' ottenerle, e circa la loro gran frequenza, à segno che son venute quasi in disprezzo; Et anche cirrca l' abuso dè titoli, del quale si tratta di 16 sotto nel capitolo 15; Così questo titolo, ò nome di Caualiere, il quale anticamente era molto raro, oggidì si è reso talmente comune, che ogni persona di qualche stato ciuile, e di qualche comodità, anche di Città piccola, e suddita, se l' assume con molta franchezza.

E quelche hà più del redicolo, anche in alcune Città grandi, nelle quali non vi sia vna formal separazione, col numero determinato di certe fameglie nobili, la pratica insegna, che ogni figliuolo di mercante, ò di artegiano, il quale diuenuto ricco, possa trattarsi nobilmente, e con qualche splendore, si assume con grandissima facilità questo no-

ſto nome di caualiere; Conforme particolarmente inſegna la pratica della Città di Roma, poiche continuando queſta lo ſtile tenuto in quei tempi, ch' era padrona, e trionfatrice di tutto il Mondo, che come madre di tutti, e come in patria comune, non abbia queſta ſeparazione formale di nobili, ò di popolari, nè di cittadini, ò di foraſtieri; Quindi ſegue, che ciaſcuno ſi ſpaccia per nobile, ò per caualiere, à ſuo modo.

Per chiarezza dunque di quelche giuridicamente importa queſto titolo; Et anche per ſapere, à chi quello, ſia douuto per giuſtizia, ò nò; Si dou-
17 rà ſupporre, che queſta parola caualiere, nō è conoſciuta nella lingua latina, nè ſi legge appreſſo li ſuoi antichi ſcrittori, per occaſione d' Iſtorie, ò di leggi, ò di altre lettere; Mà perche il cauallo in latino ſi chiama equus, quindi naſceua per conſeguenza, che ogni perſona, la quale ſteſſe, & operaſſe à cauallo, in occaſione di guerra, ò di pace, ſi diceua indifferentemente Equeſter, ouero Eques; Che però nella milizia, la quale nella maniera, che ancor' oggidì, era compoſta, parte di ſoldati à cauallo, e parte à piedi, li ſoldati à cauallo ſi diceano dell' ordine equeſtre generalmente.

Mà perche; O' fuſſe, dal non eſſerui tant'
18 abbondanza di buone razze di caualli nobili, e generoſi, atti alla guerra; O perche, non eſſendoſi

trouato l' vſo dell' artiglierie, e degli archibugi, la ſoldateſca à cauallo facea nelle battaglie vna grã fazione, e sbaragliaua l'eſercito dè nemici, molto più di quelche faccia oggidì, particolarmente, che eſſendo li ſoldati couerti di ferro, non temeano le freccie, e le ſpade; Come anche perche, era più atta à ſcorrere la campagna, per i foraggi, e per ſcorgere gli andamenti dè nemici, conforme anche di preſente, inſegna la pratica.

Et ancora che per ben'oprare à cauallo, deuono eſſer perſone, forti, deſtre, e ben' addotrinate, il che più facilmentre s' incontra in perſon e nobili, e ben' educate, che nelle plebee, Et anche perche biſogna mantener dè ſeruitori al gouerno dè caualli, & auerne più d' vno; Quindi ſeguì, che à queſta ſoldateſca à cauallo, dalla Republica Romana ſi cominciaſſe ad' ammettere ſolamente perſone nobili, ò ricche; Che però l' ordine equeſtre veniua ſtimato di maggior riputazione, e portaua qualche ſplendore.

Anzi in progreſſo di tempo, cominciarono nell' iſteſſa Republica Romana, e ſucceſſiuamente nell' Imperio, à coſtituirſi diuerſi ordini, più, e meno degni di queſta ſteſſa milizia equeſtre, diſtinguendo l' vn' ordine dall' altro, con alcune ſolennità del cingolo, ò del balteo, ò di altro ſegno, ſiche l' vn' ordine veniua ſtimato più degno, e di maggior nobiltà che l'altro, nè il più degno ſi conferiua

ſe non à perſone di maggior nobiltà,o di maggior ricchezza,ò di rẽdite ſtabilite in sõma cõſiderabile all' effetto, che poteſſero mãtenere quel grado col douuto decoro; E queſto comĩciò à dirſi propriamẽte l'ordine equeſtre; Appunto come inſegna la pratica dè noſtri tempi nell' iſteſſa ſoldateſca à cauallo, che altri ſono gli vuomini d'arme, & altri li ſoldati à cauallo alla leggiera, ouero li dragoni, mentre almeno, ſecondo la pratica vechia dell'iſteſſa età noſtra,in molte parti, non ſi arrollauano alla prima ſorte di milizia d' vuomini d' arme, ſe non perſone nobili, almeno della nobiltà ſemplice, e legale, ancorche non generoſa, Et anche trà gli ordini che diciamo cauallereſchi, che parimente oggi in latino tutti indifferentemente ſi dicono *milites*, ouero *equites*, vi è gran differenza (per eſempio),trà quelli del Toſone, e 19 dello Spirito Santo, da quelli di S. Giacomo, ò di Calatraua, e di Alcantara, ò di Malta, e di S. Stefano, e de SS. Maurizio, e Lazaro; Et anche per l' vſo d' Italia, gran differenza ſi ſcorge, trà li caualieri di Malta, ò di S. Stefano, ò de SS. Maurizio e Lazzaro; Et alcuni caualieri, che particolarmente vediamo in Roma, Muſici, Architetti, Pittori, e ſimili; Però ſia come ſi voglia queſto nome, ò vocabolo caualiere, non fù mai conoſciuto.

Essendo poi, per le tante incursioni de' barbari quasi disertate molte prouincie dell' Europa, e particolarmente la nostra Italia, da Goti, Vandali, Visigoti, Longobarbi, Saraceni, e la Spagna da Mori sotto la dura seruitù de quali visse tanti secoli. B

B
Si accenna in questo tit. nel disc. 3.

20

Quindi segue, che si cominciò à corrompere la lingua latina, siche quell' animale, che in lingua latina, si dicea elegantemente equus, cominciò à dirsi cauallo, parola vsata anche dalli Scrittori Latini per le licenze poetiche, (conforme particolarmente si vede appresso il mio patriotto Orazio Flacco) e per conseguenza; O ciò fosse prima in Italia, e poi in Ispagna, & in Francia; Ouero prima in dette prouincie, che in questa; Stante che l' animale si dicea cauallo, nacque che il valersene, non si diceua più equitare, mà caualcare, e per conseguenza, la persona che lo caualcaua, non si diceua eques ò equester, mà caualiero, cioè vomo, ouero soldato à cauallo.

Cagionarono ancora, senza dubbio, le suddette incursioni, & oppressioni de barbari, per conseguenza in queste parti, la distruzione delle razze de' caualli nobili, e generosi, mentre ogn'uno sà, che queste portano grande spesa e diligenza, nè si possono mantenere, se non dà signori, ò da persone nobili, e ricche, non già dà gẽte depressa, sotto il giogo di miserabil seruitù de barbari.

E da

E da ciò per conſeguenza neceſſaria nacque, che quando in Italia vennero dalla Francia delle perſone nobili à cauallo con Carlo Magno per diſtruggere li Longobardi, che la tiranneggiauano, e che; O' vennero all'ora, e vi ſi fermarono; O pure vennero doppoi quelli della prouincia della Normandia, che perciò ſono chiamati Normandi, li quali finirono di diſcacciare i Longobardi, e li Greci, e gran parte de' Saraceni; Et anche, che nella Spagna, dalla Biſcaglia, e da altre prouincie, à quali non era giunta la dominazione de mori, ſi ſpiccarono delle perſone ſpiritoſe dell'antica nobiltà Spagnola, ò Gotica, iui ritirata, col ſeguito de' loro ſeruitori, ò aderenti, e con quei pochi caualli nobili, che iui ſi erano potuti conſeruare, diſcacciarono li Mori; Certa coſa è, che l'vſo de caualli generoſi, e da guerra, l'aueſſero ſolamente le perſone primarie, per nobiltà, ò per ricchezza; Siche l'eſſer caualiere, cioè della milizia à cauallo, portaua gran riputazione, e ſignificaua, che quelle perſone foſſero nobili, e qualificate, del prim'ordine in quel paeſe.

Come ancora, ritenendoſi tuttauia qualche memoria dell'antiche ſolennità, che ſi vſauano da Romani cō coloro, li quali voleano eſſer'arrollati all'ordine equeſtre come ſopra; Et accingendoſi queſti ſoldati à cauallo di maggior vaglia,

21

per

per imprese anche religiose, contro Saraceni, & altri infedeli, ò eretici; Quindi seguì, che si ripigliò in parte l' antica cerimonia; Cioè, che per mano del Principe, ò del Capitano dell' esercito, ò di altro Signore, si armassero solennemente, dando loro la spada, e la croce, come segno di guerreggiare per la fede contro gl' infedeli, & in questo modo si creauano caualieri; Mà (come si è detto) non solea ciò seguire, se non in persone nobili, e del prim' ordine. In oltre, quando quelli della soldatesca à piedi, si portauano brauamente, e che riusciuano eccellenti soldati, siche meritassero delle mercedi, e dell'onoreuolezze, non essendosi ancora introdotto l' vso de' feudi titolati, e nobili, ouero essendosi introdotto, mà non essendo in vso, senon che in Principi, & in Signori grandi del sangue regio, ouero di case assai grandi, e potenti; Quindi seguì, che per mercede si concedea loro questa dignità, di passare all' ordine equestre, creandoli solennemente caualieri, come dignità, ò grado di gran riputazione; Appunto come oggidì, per mercede de' seruizij, si danno gli abiti e del Tosone dello Spirito santo, & altri accennati, dandosegli ancora de poderi, & anche de' castelli, e ville.

E particolarmente nella Spagna, essendosi, doppo l' espulsione de Mori, fatta la distribuzione de beni conquistati trà li soldati, restò à questi il

ſti il nome di ſoldati e di caualieri della conquiſta, à differenza dè popolari conquiſtati e liberati dalla ſeruitù; Siche dopoi quelli del popolo, li quali, per arme, ò per lettere, ò per ricchezze, ſi poſero in iſtato di nobiltà, cominciarono à chiamarſi vomini ricchi, ouero Cittadini onorati. C

C *Nel detto diſc. 32. di queſto titolo.*

Che però, li figli, egl' altri deſcendēti di coloro, li quali aueſſero ottenuto queſto grado, ò digni-24tà di caualiere, cominciarono à chiamarſi anche con queſto nome di caualieri, cioè deſcendenti da caualiere, per hauer' auuto queſta dignità in caſa.

Appunto come nell' antica Roma, li deſcendenti da quei cento Padri, che eleſſe Romolo, e ſucceſſiuamente, da altri che in loro luogo era-25no ſurrogati, ſi diceuano patrizij (parola oggidì, con riſo aſſunta da gente di qualche ciuiltà di Città, e luoghi piccoli); Ouero che quelle fameglie, le quali aueſſero auuto vn Senatore, ſi dicono Senatorie; Ouero quelle che aueſſero auuto vn conſigliero della Città, ſi dicono di conſiglio; O quelle che haueſſero hauuto vn Conſole ſi dicono conſolari, ò vn Pretore ſi dicono pretorie, ò vn Duce ſi dicono Ducali, con caſi ſimili. D

D *Conforme ſi diſcorre nel diſc. 10. di queſto lib.*

Et eſſendoſi ancora in Italia introdotto l' vſo dè Franceſi, che le ſucceſſioni nelli principati, e nel-26le ſignorie, di Citta, Terre, e Caſtelli, foſſero indiuidue, in ragione di primogenitura E; E

E *Nel lib. 1. dè feudi nel diſc. 8.*

che

che in Iſpagna s' introduceſſe parimente l' iſteſs' vſo, con titolo di maggioraſchi, ſiche li ſecondo geniti, che volgarmente diciamo cadetti, ancorche figli di Principi, e di ſignori grandi, reſtaſſero poueri; Quindiſeguì che riſolueſſero d' andar' à far fortuna alla guerra, nella quale non conueniua che militaſſero in altra maniera, che à cauallo, e però cominciarouo à dirſi caualieri, per differenziarli, nella Spagna dagli vomini ricchi, ouero dalli cittadini onorati; Et in Italia, dalli nobili priuati, che diciamo gentiluomini; E queſta è l' introduzione di queſta parola, ò qualità di caualiere, conforme inſegnano l' iſtorie.

Da tutto ciò ſegue, che non ſi sà vedere il fōdamento, col quale ſi aſſumano queſto titolo di caualiere, quelle perſone di qualche ciuiltà, ò nobiltà priuata, nella caſa de quali ſi ſia ſolamente introdotto qualche nobiltà; O' per vna lūga, e continuata ricchezza, e vita ciuile, ſenza alcuna qualità coſpicua, per arme, ò per lettere, ò per qualche grand' officio, ò dignità, ſenza che vi ſia memoria, che li ſuoi maggiori abbiano hauuto queſto ſtato caualereſco in ragione di grado ſolenne, ò di dignità, come ſopra; O' pure che appariſca, che per via di ſecondogeniti, deſcendano da caſe di ſignori come ſopra; Anzi che ne meno, abbiano mai viſto guerra, nè sfoderata la ſpada, nè con tal' occaſione aueſſero caualcato, ſe non il ſomaro, ouero il

27

caual-

cauallo da basto, ò da sella, per andar' alla vigna, ouero al podere, ò alla Fiera, ò pure da vna Città all' altra, così distinguendosi da poueri pedoni.

Si comproua ciò chiaramente nella nostra Italia, 28 e particolarmente nel Regno di Napoli, dal vedere, che abbiano trè sorti di leggi scritte, ò non scritte, cioè; Le prime dè Magnati, e dè Signori, che vuol dir l'istesso, che le leggi comuni dè Romani; Le seconde dè Nobili, che volgarmente si dicono di Capuana, e Nido, ouero alla nuoua maniera; E le terze generali anche per i popolari; Dunque sono trè gli ordini solamente, cioè; Di magnati; Di nobili; E di popolari F; Siche quest' altr' ordine caualeresco non si dà giuridicamente, nè costituisce vn genere di nobiltà da se stesso; Mà nella Spagna è il medesimo che dè Magnati; Et in Italia, ò altroue sarà solamente vna qualità accidentale, qualificante la nobiltà priuata, per ragione delle suddette qualità, quando vi concorrano, e senza le quali, indebitamente li nobili priuati, si vsurpano questo termine di caualiere.

F *Nel lib.6. della Dote nel disc. 103. & altroue.*

E se bene, si chiamano caualieri anche quei gentiluomini priuati, li quali abbiano assunto l'abito 29 militare di qualche milizia formale, che faccia vna certa figura di Religione; Come per esempio in Italia sono, li Caualieri di S. Giouanni Gerosolimitano, che diciamo di Malta, & anche quelli di S. Stefa-

no, e dè SS. Maurizio, e Lazaro; Et in Spagna
ſono, quelle; Di S. Giacomo; Di Calatraua; E di Al-
cantara; Nondimeno ciò naſce dall' iſteſſa ra-
gione di ſopra accennata, cioè che queſti ſi aſcri-
uono à quella milizia qualificata, con alcune ſo-
lennità, ſiche pigliano l' ordine militare ſolenne,
per il che in latino legale, ò polito, non ſi dicono
veramente equiti, mà militi, che in Italiano, ò in
Spagnolo, ò Franceſe per corruzione di lingua,
vuol dire caualiere; Inſegnando attualmente la
pratica in Roma, che vna nobil fameglia, la qua-
le ſi dice dè *Caualieri*, nelle ſcritture dè tempi paſſa-
ti, ſi dicea de *Militi*.

E che ciò ſia vero, ſi comproua chiaramente
dal vedere, che anche coloro, li quali ſi aſcriuono
à certe milizie eccleſiaſtiche, ſenza il requiſito del-
30 la nobiltà, ſi dicono parimente caualieri, nella ma-
niera che in pratica vediamo in molti Architetti,
Pittori, Muſici, ò altri eccellenti profeſſori di
qualche arte, ò meſtiero ciuile, ſiche portano anche
la croce in petto, e nel mantello, e tuttauia non ſo-
no nobili.

Che però (parlando giuridicamente); Doppo il
ſudetto ſecond'ordine magnatizio, dè Titolati, ò-
uero del Baronaggio; Il terz' ordine ſarà quello
31 della nobiltà priuata, ſotto la quale generalmente,
vengono tutti coloro che legalmente ſi dicono no-
bili, e che volgarmente in Italia diciamo gentiluo-
mini.

Ben-

Bensì, che questo genere di nobiltà priuata, si distingue in più specie; Attesoche, vna è la sempli-32ce nobiltà legale, ò generale, non qualificata, la quale per disposizione di legge comune, nasce accidentalmente, dalli gradi, ò dalle dignità come di sopra; O pure naturalmente, da vn continuato viuere ciuile, senza mistura d'esercizio mecanico, almeno da suo auo; E questa si dice specie di nobiltà semplice, ouero ordinaria, la quale basta, per esimere la persona dalle pene ignominiose, alle quali sono sottoposti gl'ignobili; Et ãche dalli pesi, alli quali nõ siano soggette le persone nobili; Come ãcora per la capacità degli officij, e dè magistrati, de quali siano capaci solamente i nobili del luogo, con altri simili effetti generali. G

G *Nel disc. 35. di questo tit.*

E l'altra si dice di nobiltà generosa, come più qualificata, la quale si stima necessaria per gli abiti militari d'alcune Religioni, e particolarmente, 33per la sudetta di S.Gio: Gerosolimitano, che diciamo di Malta, nella quale occorre più frequẽtemẽte di ciò disputare nella Corte Romana, in occasione dell'appellazioni dalli Consegli della medesima Religione, che s'interpongono da coloro, i quali siano esclusi col motiuo di non essersi ben giustificata la loro nobiltà; Mà questa è anche nobiltà priuata dell'istesso genere con vna certa maggior affinatura, per la quale, à differenza della semplice, si dice generosa. H

H *Nel disc. 32. con più seguẽti di questo titolo, e nel supplemento.*

Li requiſiti di queſta nobiltà generoſa, ſono 34 (parlando ſecondo gli ſtatuti antichi di detta Religione di Malta, con li quali ſi camina nella Corte Romana, doue non ſi fà conto d'alcune moderne ordinazioni di detta Religione, come non confermate dalla Sede Apoſtolica)

Primieramente l'vſo dell'armi conoſciute dà tempo immemorabile, di tutte le fameglie de i quattro lati, cioè, di padre, di madre, di auia paterna, e di auia materna; Et ancora, che da tempo immemorabile, tutte le ſuddette fameglie, ſiano viſſute in ſtato nobile, ſiche non vi ſia memoria d'arte vile, e mecanica, ò d'altra coſa, che pregiudichi alla nobiltà generoſa, del che ſi diſcorre nel capitolo ſeguente. I

I *Nelli diſ.32. e ſeguenti di queſto titolo.*

Queſti requiſiti baſtano in rigore di legge, ſecondo l'opinioni, con le quali camina la Corte Romana, la quale quanto ad alcune coſe, che ſo-35gliono oſtare, camina con le regole legali, ſenza badare alle opinioni, ò alle tradizioni, che ſi abbiano appreſſo la Religione; Mà perche l'entrare per queſta porta, ſuol'eſſer di poca ſtima, ſiche, ò comple aſtenerſene, ouero conuiene ſpuntare l'ammeſſione per via della ſteſſa Religione, e per le ſue ſtrade più rigoroſe; Però in tal caſo, non ſi può dar'vna regola certa, e generale, applicabile à tutti i paeſi, per la diuerſità de ſtili delli Priorati, in alcuni de'quali, ſi vſa più rigore, & in altri me-

meno; E per conseguenza, à quest'effetto non basta la nobiltà semplice, ò legale, la quale s'acquisti per li modi di sopra accennati, quando non si verifichino li requisiti detti di sopra; Ouero che verificãdosi, ostino alcuni obietti pregiudiziali, li quali s' accennano nel capitolo seguente; E con l'istessa regola, ò proporzione si camina nell' altre Religioni militari, che ricerchino l' istesso requisito della nobiltà, secondo li loro diuersi Statuti, ò stili.

Si dà ancora vna specie di nobiltà ristretta, secondo l' vso (particolarmente in Italia), delle 36 Republiche, di Venezia, di Genoua, e di Lucca, ed' anche della Città di Napoli, e di molte altre Città di quel Regno; Cioè, che per leggi particolari, scritte, ò non scritte, ò per priuilegij, vi sia vna totale separazione, trà la nobiltà, & il popolo, siche siano certe, e determinate le fameglie, le quali siano le nobili, e le capaci di quelle cariche della Città, ò luogo, che son douute à persone nobili.

Questa restrizione, opera bene la nobiltà à fauore di coloro, li quali siano di quelle fameglie, per gli effetti particolari di quegli officij, e magistrati; 37 Ouero per la facoltà d' interuenire nelli loro parlamenti, e consigli, che riguardino il gouerno di quella Comunità; Mà non esclude la nobiltà dell' altre persone, e fameglie, le quali viuono nell'istesso luogo; Dandosi in pratica frequentemente il

caso,

caſo, che in alcune di queſte Città, vi dimorino perſone, ò fameglie, dell' ordine primario dè ſourani preſẽti,ò almeno,che ſiano ſtati ta li per lo paſ ſato;Et anche dell' ordine ſecondario magnatizio, tanto qualificato, che i nobili delle fameglie paeſane, ſi poſſono onorare d'eſſere, ouero d'eſſer ſtati li loro maggiori, per ſeruitori di queſti ſignori.

E tuttauia ſegue, che queſte perſone, ancorche di sfera maggiore, non ſi dicano nobili di quelle Città, per gli effetti ſuddetti; Nell' iſteſſa maniera che la pratica inſegna nella preminenza della cittadinanza; Ouero (ſecondo l' ordine della gerarchia eccleſiaſtica) che ſe in vna Città vi dimori qualſiuoglia Prelato grande, il quale ſia in ſtato da tenere per ſeruitori li Canonici di quella Cattedrale; Tuttauia non ſi dirà canonico, nè potrà interuenire in Capitolo, & in altre funzioni capitolari, nè haurà lo ſtallo in coro, ò altre onoreuolezze, per la ragione che non è di quel Capitolo; Mà non per ciò ceſſerà d' eſſer perſona coſtituita in dignità eccleſiaſtica, e che fuori di quelle funzioni, non ſia più degna, ò di ſtato molto maggiore, nella maniera che ſi diſcorre di ſotto nel capitolo vndecimo, in occaſione di trattare delli titoli, e dè trattamenti.

38 E per cõſeguẽza, manifeſto è l'errore, anzi la ſciocchezza degna delleſcene, e dè teatri, di coloro i quali,

li, ſotto il genere de nobili di quella Città, credono, che vengano ſolamente le perſone di quelle fameglie, e non altre; Atteſoche poſſono bene ſtare aſſieme che; O per cauſa d'eſſer foraſtieri; Ouero perche nō lo curaſſero; Anzi che nelli primi tēpi di tal' introduzione lo diſprezzaſſero (conforme in alcune parti inſegnano l' iſtorie e le tradizioni) non ſiano deſcritti in quel rollo; E che nondimeno ſiano nobili di nobiltà generoſa, & anche magnatizia, e di maggiore sfera; E per cōſeguēzache ſiano capaci di tutte le cariche, & onori indifferēti, dicendoſi nō eſſere di quella nobiltà, à certi effetti, li quali ſpettino ſolamente alle fameglie deſcritte in quel rollo, come per vna ſpecie della facoltà d'eleggere, ò di preſētare à certi ofiſcij, e beneficij, e di godere alcuni beni, ò prerogatiue, che ſia riſtretta à certe famiglie.

Quindi, à mio credere naſce la deciſione della queſtione, la qual è frequente in alcune Città d' Italia, trà le perſone nobili di nobiltà naturale, per 39 eſſer di fameglie come ſopra ſeparate, e li nobili di nobiltà accidentale, per cauſa di dignità, ò di grado in armi, ò in lettere, cioè ſe queſti ſi debbano ancora dir nobili; Atteſoche ſe ſi tratta di quei priuilegij, e prerogatiue, che generalmente, per legge comune, ò particolare, ſiano douute alle perſone nobili d' vna Città, ò luogo, ſarà vana la pretenſione delle perſone di tali fameglie, che queſte prero-

gati-

gatiue siano ristrette à loro solamente, e che altri non vengano sotto questo nome di nobiltà ò di persone nobili, quando giuridicamente siano tali; Mà se si tratti d' alcuni officij, e cariche, ò prerogatiue particolari, che per antica consuetudine siano ristrette alle persone di quelle fameglie, non douranno gli altri pretenderne participazione, secondo gli esempij di sopra addotti. L

L
Nel detto disc. 35. di questo titolo.

La qualità della Città, ouero del luogo, porta parimente qualche differenza di maggior prerogatiua nell' istesso genere di nobiltà magnatizia, 40 ouero nell' altro di nobiltà generosa; Attesoche, se bene tutti quelli, i quali godono titolo di Principe di Duchi, di Marchesi, e di Conti, sono dell'istesso genere di nobiltà magnatizia, e tutti quelli li quali prouano li requisiti accennati di sopra, per gli abiti militari, sono dell'istesso genere di nobiltà generosa; Tuttauia, così de fatto, come anche giuridicamente, gran differenza sarà tra li Titolati, e li Baroni d'vn gran Rè, e quelli che siano Titolati e Baroni di vn Principe piccolo di sfera inferiore, in luogo terzo, però non già in casa propria, nella quale, ogniuno per piccolo che sia, sarà maggiore d' ogni più grande forastiero.

Come ancora, gran differenza sarà trà vn nobile di Città, ò di luogo piccolo, & vn nobile di Città grande, ò più antica, ò di maggiore riputazione; E molto più di Città metropoli; Attesoche, se bene l'

ordi-

ordine della nobiltà, è l'istesso, per la capacità degli stessi abiti, & onori, & anche perche all' effetto della reputazione deue bastare, che quella persona sia del prim' ordine nella sua patria, essendo effetto del caso, il nascere in Città grande, ò piccola; Tuttauia, non solamente de fatto; mà anche giuridicamente, ì nobili delle Città grandi, e metropoli, precedono, e sono di qualche maggior prerogatiua, di quelche siano ì nobili di Città, e luoghi piccoli, li quali siano subordinati à quella Città maggiore. M

M *Nell' istesso discorso 35. di questo titolo.*

Entra però il dubbio, se questa debba dirsi vna tal subordinazione che porti vna specie di formal soggezzione, siche possa dirsi, che induca diuersità d' ordini; Et in ciò, à mio credere, si deue caminare con la distinzione, trà quelle Città metropoli, le quali gouernandosi in forma di Republiche, abbiano in dominio le altre Città, e luoghi inferiori, per via di conquista, ò di volontaria soggezione, ò protezione, nella maniera che anticamente era Roma trionfante, per essersi resa padrona quasi di tutto il mondo; Et oggidì sono in Italia le Città, di Venezia, e di Genoua, à rispetto delle Città, e luoghi soggetti al loro dominio; Et erano anticamente le Republiche di Firenze, e di Siena, & altre simili, attesoche senza dubbio, li nobili della Città metropoli, e dominante ritengono non solamente maggior

41

prerogatiua, mà etiãdio vna ſpecie di ſuperiorità, ſopra li nobili delle Città ſuddite; Ilche ancora camina nell' altre accennate, ò ſimili Città, le quali eſercitãdo prima il loro dominio in forma di gouerno ariſtocratico, ò democratico, oggi ſi gouernano in forma di Monarchico con il Principe, mẽtre queſto ſi dice ſolamẽte vn marito, ò vn primo ãminiſtratore della Republica, la quale nõ per ciò hà mutato la ſua natura, nè hà perdute le ſue prerogatiue, mẽtre tuttauia continua abitualmente il ſuo antico dominio, ancorche quell' eſercizio, il qual' era in potere del popolo, ouero dè nobili, ſi ſia trasfuſo in vn ſolo Principe; Appunto come ſeguì nell' accennata Città di Roma, la quale anche doppo perduta la libertà con l' introduzione dell' Imperatore; Tuttauia continuò ad eſſer capo e metropoli dell'Imperio finche queſto durò nel ſuo prim'eſſere N; E queſta propriamente ſi dice la Città metropoli, cioè, che almeno abitualmente, abbia il dominio dè luoghi ſoggetti al principato.

N *In queſto lib. nel tit. della giuriſdizione nel diſc. 89.*

L' altra ſpecie di Città metropoli ſi dice più toſto de fatto, che per ragione di dominio, cioè come reſidenza del Principe, e de ſuoi Tribunali, ſiche propriamente gli conuiene più il nome di Città Regia che di vera metropoli, mentr' ella non hà mai hauuto il dominio dell' altre Città in ragion proria, mà la qualità metropolitica

naſce

nasce accidentalmente dall' arbitrio del Principe, il quale iui per sua maggior comodità, ò per altro rispetto vi abbia la sua residenza, che la può mutare, & hauerla in altro luogo, & in tal modo questa Città si può render piccola, & inferiore ad vn' altro luogo per prima piccolo & oscuro; Come particolarmente la pratica hà insegnato nella Città di Toledo, e nella villa di Madrid, con casi simili.
In questo caso, dũque li nobili priuati di questa Città Regia deuono ben'auere qualche maggiore stima, e preminenza più delli nobili priuati dell'altre Città soggette all'istesso prĩcipato, mà ciò nõ muta ordite, poiche respettiuamẽte, tutti si dicono egualmẽte gentiluomini, ò nobili della propria patria, senza che giuridicamente possano gli vni pretendere superiorità alcuna sopra gli altri, mentre, così l' vna come l' altra si dice nobiltà priuata ristretta nella propria Città, à differenza della nobiltà magnatizia del baronaggio, e dè titolati, che si dice nobiltà publica di tutto il principato, come costituente vn corpo politico nobile col Principe; Mà tuttauia, la qualità della Città grande dà qualche maggior prerogatiua.

CAPITOLO X.

Delle proue, e giuſtificazioni della nobiltà naturale in generale di vna fameglia; Et anche della proua, e giuſtificazione particolare della perſona, la qual ſia di quella fameglia già nobile; E delle coſe che oſtano, ò pregiudicano alla nobiltà.

SOMMARIO.

1 *SOpra qual ſpecie di nobiltà cadano le queſtioni in pratica.*

2 *Dello ſtile della Corte di Roma circa le proue della nobiltà generoſa, e dell'eccezioni che non s' attendono.*

3 *Dell' eccezzioni pregiudiciali alla nobiltà generoſa.*

4 *La proua per ſoli teſtimonij è di poca ſtima, e quali ſiano le proue buone.*

5 *Della proua della deſcendenza da fameglia nobile di*

di Città grande, e dell' identità.

6 *Si può proibire che non si assumano il cognome e l' arme proprie.*

7 *Si perde la nobiltà per delitti infami.*

8 *Se anticamente vi fosse l' uso delli cognomi, e dell' arme.*

CAP. X.

1 VANDO si tratta della nobiltà accidentale, la quale nasce da gradi, ò da dignità, ò da priuilegio, nella maniera che si è discorso di sopra nelli capitoli, sesto, e settimo; In tal caso, non suole occorrere disputa alcuna sopra la proua, essendo questa pronta, col priuilegio, ouero con la giustificazione di quel grado, ò di quella dignità; Oltre che, molto di raro occorre disputare in pratica, e particolarmente nella Corte di Roma, di questa specie di nobiltà; Come ancora dell' altra naturale ordinaria, ò legale, essendo produttiue di pochi effetti, nella maniera che si accenna nelli capitoli precedenti; Che però le più frequenti e forse tutte le dispute, occorrono sopra la proua della nobiltà naturale qualificata, cioè generosa, in occasione degli abiti della religione di Malta, ò altre simili.

Et

Et in ciò entra parimente l'istessa più volte accennata distinzione, trà quelche sia per stretti termini legali, con i quali,anche in questa materia caminano la Rota, e gli altri tribunali giuridici della CorteRomana;E quelche sia riceuuto de fatto per gli stili delle Religioni, ò delli Capitoli delle Chiese, ò delli Collegij, all'effetto di giudicare, se vna persona meriti dì essere stimata,ò nò di nobiltà generosa, e qualificata.

Attesoche secondo la prima strada puramente legale, attendendo gli statuti della suddetta, ò altra Religione, ouero di qualche Chiesa,ò Capitolo, nella sola lettera; Ogni volta che si giustificano li requisiti dell' vso immemorabile dell'armi,e dell' altr' vso parimente immemorabile della vita nobile, senza mistura d'essercizij vili, ò mecanici con la proua della comune,e publica riputazione, e fama; In tal' caso ciò basta, senza badare alla qualità della patria, se sia grande, ò piccola, e se sia baronale, ò nò; Ouero se abbia, ò non abbia la separazione formale della nobiltà dal popolo; O pure se la proua sia per soli testimonij, senza scrittura, e senz' altri stringenti amminicoli.

2

Come ancora, fatta la sudetta giustificazione, importa poco,se li maggiori del pretensore abbiano esercitata la mercatura, quando questa non sia minuta e mecanica, mà grande per ministri, senza il proprio esercizio sordido, Ouero se pratica-

mente

mente abbiano esercitata la professione della medicina, mentre questa legalmente più tosto è atta à nobilitare vn' ignobile, conforme di sopra si è detto; O' se li maggiori abbiano esercitata l'agricoltura, con le proprie mani nelli proprij terreni, e poderi, mentre ciò parimente non pregiudica alla nobiltà; O' pure se l' esercizio vile, ò l' indignità del padre debba pregiudicare al figlio, quando hauendosi riguardo alla qualità degli altri maggiori della sua casa, debba per altro dirsi persona nobile, mentre, conforme l'alienazioni, ò le negligenze, ouero gli altr'atti pregiudiziali del padre, non deuono pregiudicare al figlio, nel fidecommisso, ò nel feudo, ouero in altra ragione propria, & indipendente; Così non gli deue pregiudicare nella nobiltà antica, e connaturale.

E finalmente, che quando le cose siano dubbie, si debba più tosto giudicare à fauore della nobiltà, come cosa fauoreuole; Perloche à coloro, i quali ricorrno alla strada giuridica, suol riuscire molto facile, la canonizazione della loro nobiltà, anche generosa. A

A
Di tutto ciò nelli disc. 32. con più seguenti di questo tit.

Nondimeno, quando si voglia caminare per l' altra strada corrente della pratica, ouero dell' opi-
3 nione, con la quale di fatto camina quella Religione, ò quel Capitolo, ò Collegio, ouero qualch' altra comunità, conforme veramente si deue caminare

minare,attesoche lo sputare l'ingresso perl'altra sudetta strada,suol'esser de fatto, più tosto di vituperio;Le suddette conclusioni legali non facilmente riceuono luogo,mētre si bada molto,se nel luogo vi sia, ò nò, separazione formale di nobiltà dal popolo,per esser' in tal caso molto difficile, e quasi impraticabile il verificare la nobiltà generosa di tutti quattro i lati,senza mistura di popolari, ancorche non sia impossibile; Come ancora, si stima pregiudiziale alla nobiltà, la mercatura, e la medicina pratica; Ogni volta, che l'vso del paese non porti il contrario, conforme in proposito della mercatura, lo porta la consuetudine in Italia di alcune industriose nazioni; E parimente à rispetto della medicina,vi sono diuerse Città, nelle quali vi applicano āche persone nobili e di nobiltà generosa,come particolarmēte per l' vso dè Collegij;In Milano, in Padoua; In Siena;In Salerno,& in altri luoghi,dipēdēdo la maggior'ò minore stima di questa professione dalla cōsuetudine del paese,Et āche quando il padre, ò altro maggiore del pretendente abbia fatto esercizij vili, ò qualche indignità, non facilmente s' ammettono le suddette sottigliezze legali, ancorche siano vere appresso i Giuristi; E se bene non è ostacolo positiuo, e totale, l' esser di luogo baronale, tuttauia, si stima vna grand'eccezione, e rende la proua difficile. B

B *Nell'istessi luoghi di sopra accēnati.*

Stimandosi anche proua debole, e di poca stima

ma quella, la quale ſi faccia con li ſoli teſtimonij, ſenza il fomento d'altre circoſtanze,che ſono,cioè;
4 L'eſſere ſtato ammeſſo alle cariche primarie della Città ſolite darſi à nobili ſolamente; Li matrimonij con altre famelie indubitatamente nobili;Et altre coſe ſimili;ſecondo li diuerſi ſtili delle prouincie,ouero dè Priorati, per lo che nõ è facile il darui vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, & ad ogni luogo, eſſendo molto facile con li ſoli teſtimonij far le proue falze.

Bene ſpeſſo per isfuggir l' oſtacolo che porta la qualità della patria, come luogo piccolo, ò baronale, ouero ſenza formal ſeparazione, ſi ſuole af-
5 fettare *vn' altra patria qualificata nella* quale vi ſia vna fameglia dell'iſteſſo cognome, che ſia ſenza dubbio nobile, allegando che caſualmente ſi ſia diramato queſto ſuo colonnello, il quale ſi ritroua in luogo piccolo; E queſto per lo più ſuol' eſſer' vn gran rifugio per ſuperare tal' obietto.

Sopra di ciò però non può darſi vna regola certa per dipender il tutto dalla qualità delle proue, circa l' identità, per la quale non baſta la ſomiglianza del cognome, e dell'arme; Mentre il primo può naſcer dal caſo, conforme inſegna la pratica troppo frequente; E quanto alla ſomiglianza dell' arme,ſuol naſcere da vn'affettata imitazione;O'pu re che veramẽte ſia dell'iſteſſa caſa, mà per linea baſtarda;O'che ſia razza di ſchiauo,ò di giudeo bateza

to, al quale nel batesimo si sia dato il proprio nome, & arme, conforme si suol' vsare (ancorche poco lodeuolmente); Che però si deue hauer riguardo alli matrimonij, & anche, se coloro della famiglia nobile, la quale si allega per originaria, per lungo, e continuato tratto di tempo gli abbiano riconosciuti per parenti, con altre circostanze simili. C

C
Di ciò si discorre nel detto disc. 32. di questo tit. e nel disc. 50. del lib. 10. de fide commissi.

Qnindi con molta ragione stà riceuuto appresso i Giuristi, che si possa proibire à persone d' inferior condizione l' assumere, e l' vsare il proprio cognome, ò le proprie arme, per la sudetta ragione del pregiudizio, che in progresso di tempo ne può nascere, per la mistura di gente ignobile, ò per esercizij vili, che da questi si facessero. D

6

D
Nel lib. 14 nel tit. miscellaneo nel disc. 31.

Anche la nobiltà semplice, ò legale, per gli effetti delle pene ignominiose, e per altri effetti simili, si perde per delitti troppo indegni; Come sono; La lesa maestà diuina, ò vmana; L' assassinio; Il furto, ò la grassazione, con cose simili, nelle quali non facilmente si dà regola per la diuersità delle leggi, e dè stili; Et il di più si potrà vedere appresso coloro, li quali di proposito trattano questa materia di nobiltà, bastando auer' accennato le cose suddette per qualche notizia della materia, douendo lasciar qualche cosa à i professori per i casi men frequenti.

7

8 In questo proposito dell' arme, & anco de cogno-

gnomi, li quali siano comuni à tutta vna fameglia, siche dà ciò soglia dedursene l' identità; Per scorger la pazzia di coloro, li quali figurano fauole d' antichità nel connettere gli proprij cognomi con quelli, che si leggono vsati dagli antichi Romani, ò Greci, ouero da altre nazioni, in tal modo supponendo la loro nobiltà, quasi che più antica del diluuio; Ouero che almeno sia descendente da quei giganti, de quali la Scrittura Sacra fà menzione dopò il diluuio; Si deue auuertire com' è molto problematica questione appresso gli professori d'erudizione, & anco appresso gl' istessi nostri Giuristi, se anticamente dà cinque ò sei secoli in sù, vi fusse l' vso de cognomi & anco dell' arme comuni à tutti coloro che fussero d' vn' istessa fameglia, e descendenza, E molti forse più frequentemente tengono la negatiua, cioè che la denominazione si pigliasse dal nome del padre, ò da qualche dominio, siche più fratelli auessero diuerse cognominazioni, & vsassero diuerse imprese, ò arme; Ilche però poco importa, per la pratica d' oggidì; Mà si deue considerare per chiarir la pazzia di costoro. E

E *Di ciò discorre pienamente, & eruditamente il Tesauro nel la sua decis. 270. ultime dal num. 33. al fine.*

CAPITOLO VNDECIMO:

Delli titoli, e dell' attributi; ouero delli trattamenti onorifici.

SOMMARIO.

1 D*Egli abusi circa li titoli.*

2 *Il punto dè titoli consiste nella singolarità.*

3 *Del titolo di seruo dè serui di Dio, e di Santissimo nel Papa.*

4 *Che la confusione dè titoli porti disordine.*

5 *Dell' vso della Spagna nelli titoli.*

6 *Il titolo d' Illustrissimo era solo del Papa, e dell' Imperatore, e qual fosse quello delli Rè, e degli altri Principi.*

7 *Del titolo dè Cardinali antico; E del moderno dell' Eminenza.*

8 *A' quali Prelati si dia l' istesso titolo d' Eminenza; e della ragione.*

9 *Del titolo degli altri Prelati.*

10 *Del titolo ò vocabolo di Monsignore.*

Degli

CAP. XI.

1 QVELL'istesso abuso, che nel secolo corrente, si è tanto dilatato, sopra la facilità, e frequenza di quei titoli, che importano dignità, dè Principi; Duchi; Marchesi; E Conti; Et anche sopra la tanto facile vsurpazione del nome ò termine di Caualiere; conforme negli antecedenti capitoli si è accennato; Si scorge, e forse con maggior eccesso, nell'istesso secolo corrente, in quest' altra specie di titoli, ouero di attributi denotanti le dignità, & i gradi delle persone, introdotti con fine lodeuole della distinzione dè gradi, ch'è necessaria per la buona regola delle gerarchie, nella maniera

niera che anche in Cielo,così trà gli Angeli, come trà i Santi,dalla Chiesa si pratica; Mà essendo tutte le cose corporali di questo Mondo soggette alla corruzione; Questa si và praticando ancora nelle cose intellettuali, & incorporali, mentre nell' età nostra, da poco tempo, questa materia di titoli hà riceuuto tanto grand' alterazione, che à proporzione, trà poco tempo, saranno costretti, li Rè, e li Principi assoluti, ripigliare l' antico titolo di Missere & abbandonare quello dell'Altezze, e delle Serenità,mentre questo hà cominciato ad assumerselo ogni piccolo feudatario, al quale giuridicamente, con difficoltà s' adatta il titolo d' Illustre.

E quel che più importa, non solamente il titolo Regio, ò di Principe grande, e sourano, si è assunto da quello, il quale (ò grande, ò piccolo) sia veramente il capo, & il signore, mà se l' assumono ancora tutti i figli, e fratelli secondogeniti, & altri parenti,li quali in sostanza fanno figura di sudditi, e di priuati cittadini; Siche (conforme di sopra si è accennato) per distinguerli dal restante popolo inferiore, gli conuiene solamente il titolo di Caualiere.

2 La prerogatiua del titolo, consiste nella singolarità, cioè che non conuenga ad altri, che à quelle persone, le quali siano in quel posto,ò dignità, importando poco la significazione gramaticale, oue-

ouero la ſpecioſità delle parole;Siche ſe(per eſempio)li Rè grandi, diſprezzando gli altri titoli, nelli quali ſi ſono intruſi li Signori d' ordine inferiore, ripigliaſſero il ſudetto antico titolo di Miſſere, ò altro ſimile, il quale foſſe vſato da loro ſolamente, queſto ſarebbe maggiore,delle Altezze,e delle Serenità ; Conforme inſegna la pratica nell' Imperatore, mentre il titolo di Ceſare, in ſoſtanza, altro non importa, che vn nome proprio, vſato da ogni contadino; Mà perche è ſingolare,e ſignifica la ſingolar dignità Imperiale, perciò viene ſtimato maggiore dell' Altezze, e delle Serenità, e delle Maeſtà.

L'iſteſſo vediamo nel Papa, che vſando l' vmile,e depreſſo titolo di Seruo dè ſerui di Dio, nondimeno queſto è ſtimato grande, & il maggiore di tutti, come ſingolare,e conueniente à lui ſolamente; A' ſegno che ne i tempi antichi della comunicazione dell' Imperio d' Oriente, volendo il Patriarca Coſtantinopolitano vſare l' iſteſſo titolo, cercò la ſede Apoſtolica, à tutto potere, implorando anche l' aiuto dell' autorità Imperiale, di proibirglielo.

3

Come ancora, il titolo ò attributo di Santiſſimo, ò di Beatiſſimo, in tanto oggidì è ſtimato grāde, in quāto che ſia ſingolare,e che non ſia adoprato più per altri, mentre anticamente veniua dato anche à i Veſcoui & à Sacerdoti conforme ſi

vede

vede nelle leggi ciuili moderne del Codice; Et ãche nelli ſermoni di S.Leone, e di S.Gregorio, e di altri Santi Padri, da quali appariſce, che gli ſteſſi ſommi Pontefici, predicando, ò ſcriuendo, dauano al popolo il titolo di Voſtra Santità.

Che però in queſta materia, la forza non ſtà nell' ampiezza, e nell' amprolloſità delle parole ſignificanti vna dignità maggiore, ò minore, mà ſtà nella ſingolarità, per diſtiguere vn grado di perſone dall' altro; In maniera, che quando queſta diſtinzione ceſſi, nè riſulta la confuſione dell' ordine ſimetrico, ò gerarchico; Perilche con molta ragione, alcuni Principi nè loro principati, e particolarmente il Rè di Spagna, hanno ſopra ciò fatto leggi particolari, proibendo queſti abuſi, in maniera che particolarmente nella Spagna, ſi camina con qualche maggior'ordine; Atteſoche ſe bene vi ſono delle caſe grandi, & antichiſſime, anche di ſangue Regio, tuttauia non vſano altro titolo, che quello dell' Eccellenza, ſenza aſſumerſi l' altro dell' Altezza (il quale nell' altre parti ſi è reſo coſi facile, anche à piccoli ſignori ſudditi) mentre iui è titolo ſingolare per i ſecondogeniti del Rè regnante; Come anche ſingolare reſta il titolo d'Eccellenza, in quel ſolo, il qual ſia il ſignore, ouero il maggioraſco, & il capo della caſa, ſenza che ſe l' aſſumano gli altri fratelli, ouero li figli ſecondogeniti; Anzi ne meno i primogeniti in vita del padre,

4

5

dre, ancorche per ragione di cariche, e di officij da loro esercitate, abbiano già goduto questo titolo altroue, auendo io conosciuto, e praticato D. Luis Pons de Leon fratello del Duca d'Arcos, ch'essendo Ambasciadore in Roma, e poi Gouernatore di Milano, doue morì, se bene fusse signore sostenutissimo, e borioso al maggior segno, e che senza contrasto se gli desse da Cardinali, e da personaggi grandi il titolo d'Eccellenza; Tuttauia volea, che li suoi seruitori, e domestici continuassero seco lo stile vsato in Spagna con li secondogeniti di non dargli titolo, assegnando la ragione, di non voler mutar linguagio al ritorno, che facesse alla Corte, con casi simili, parendo veramente disordine, lontano da ogni ragione, che non debba esser distinzione trà li signori, e li sudditi, ouero trà il capo, e li membri inferiori.

Passando dunque à trattare della materia legalmente, e per quelche si debba dire, quãdo in forma giudiziaria si disputasse trà più persone, le quali contendessero di questa materia dè titoli; Distinguendo gli ordini, e le gerarchie, ecclesiastica, 6 e secolare; Per quel che si appartiene all' ecclesiastica; Il titolo, ouero l' attributo onorifico e singolare del Papa, per denotare la sua gran dignità, era quello d' Illustrissimo, il quale, nel senso più comune de Dottori antichi si nega-

ua à gli altri Prĩcipi,& anche alli Rè,e si attribuiua solamente all'Imperadore, parimente come singorale, per il più volte accennato paralello fatto da sacri Canoni, del Sole e della Luna; Che però alli Rè, & ad altri Principi grandi sourani, e di gran potenza, conueniua solamente il titolo d'Illustre, ò al più quello di molt'Illustre.

Dà ciò si può scorgere la gran corruttela dè tempi nostri in questa materia, mentre oggidì, 7 e da breuissimo tempo in quà, il titolo d'Illustrissimo s'vsurpa da persone, nelle quali hà veramente del ridicolo, attesoche ne anche loro cõuiene quello del Voi; Siche quello dell'Illustre, ò del molt'Illustre, viene sdegnato anco dà gente dozinale.

Che però il Papa auendo abbandonato questo titolo, vsa solamente quello di Santissimo, ò di Beatissimo, il quale resta in lui singolare, non adoprandosi per altri, siche quantunque le moderne leggi ciuili fatte in Costantinopoli, diano questo titolo anche alli Vescoui, & agli Arciuescoui; tuttauia ciò è andato totalmente in disuso.

Delli Cardinali, e de loro titoli, non parlano le suddette leggi, ne meno li scrittori di maggior'antichità; Mà per quanto apparisce dagli antichi Giuristi, come per esempio, è l'Oldrado, e simili, si daua loro quel titolo, che oggidì nelle scritture forensi si dà à gli Auditori di Ruota, & à gli altri

Pre-

Prelati, cioè di Reuerendo Padre; Mà perche forse li Vescoui e gli Arciuescoui aueano l'istesso titolo, non leggendosi altro minore. Quindi crescendo l'autorità de Cardinali sopra questi altri Prelati, cominciarono à crescer' anche di titolo, assumendo quello che ancor oggidì vsa con loro il Rè di Spagna, cioè di molto Reuerendo; Ancorche veramente nella lingua antica spagnola, ch'era priua di superlatiui, tanto valesse il molto Reuerendo, quanto il Reuerendissimo; Et in progresso di tempo (forse perche anche gli altri Prelati cominciarono ad arrogarsi l'istesso titolo) assunsero quello di Reuerendissimo, il qual' oggi si dà loro dal Papa, e si vsa in alcuni *atti giudiziarij*; E successiuamente assunsero quello d'Illustrissimo vnito con quello del Reuerendissimo, per lo che, agli Arciuescoui, & alli Vescoui, & à gli altri Prelati, fin' alla nostra età restò per ordinario il titolo, di molt'Illustre e Reuerēdissimo.

Mà perche molti Prelati qualificati, ò per nascita, ouero per prelatura grande, aueuano assunto ancora l'istesso titolo d'Illustrissimo, e Reuerendissimo, siche non si scorgea nelli Cardinali quella maggior preminenza, nella quale in pratica sono; Quindi Vrbano Ottauo diede loro vn nuouo titolo di Eminentissimo.

Questo titolo, per prima era solito darsi nè trattamenti priuati à persone, le quali fossero

eminenti in qualche ſcienza, conforme particolarmente ſi troua attribuito à diuerſi Dottori di legge, ſiche nella ſua introduzione, dagli eruditi fù più toſto tacciato, e ſtimato inferiore à quello dell' Illuſtriſſimo; Mà per eſſer ſingolare, con la proibizione à gli altri Prelati d' aſſumerlo, vien reputato di molto maggiore ſtima, per la ragione detta di ſopra che la prerogatiua de titoli, non conſiſte nell' ampiezza, ouero nell'ampolloſità delle parole, ò nella loro ſignificazione grammaticale, mà nell' eſſer ſingolare, che non ſi poſſa aſſumere da altri inferiori; E queſto titolo di Eminenza, ne tempi antichi, ſtimandoſi ſinonimo con quello dell'Eccellenza, ſi daua ancora alli Magiſtrati ſecolari dall' iſteſſo Papa, conforme ſi vede particolarmente nell' Epiſtola 105. di S. Gregorio Papa ſcritta à Gennadio Eſarco di Rauenna, dicendo promiſcuamente, Eccellenza, & Eminenza voſtra.

Si è però diſpenſato l' vſo di queſto titolo fuori dell' ordine cardinalizio, alli trè Arciueſcoui elettori dell' Imperio, che ſono, Colonia, Magonza, e Treueri, & al gran Maeſtro della Religione Geroſolimitana, che volgarmente diciamo di Malta.

8

Queſta comunicazione, ouero eguagliaza à i Cardinali, non è nata dalla qualità della dignità eccleſiaſtica ſolamente; Mentre nella Germania,

nia, & in altre parti del mondo cattolico, vi ſono Arciueſcoui di maggior dioceſi, e di maggior titolo, e giuriſdizione eccleſiaſtica, per hauer' alcuni, anche la qualità di Primate; E molto meno al ſuddetto Gran Maeſtro di Malta, mentre à conſiderarlo nella ſola ragione della prelatura eccleſiaſtica,non è altro che vn Generale di Religione, e per conſeguenza inferiore all'ordine Arciueſcouale, & al Veſcouale; Reſtando ancora in lite (come ſopra ſi è detto) ſe ſia inferiore alli Prelati ſemplici; Mà naſce dall'eſſer Principi temporali, con qualità di ſourano, per lo che, à ſomiglianza degli altri Principi, li quali non auendo il titolo Regio, ne tempi moderni, ſi ſono aſſunto il titolo di Altezza ò di Serenità, ouero di Sereniſſimo, l'vſauano anche loro; Poiche non parendo conueniente, che ſi deſſero Prelati, li quali haueſſero maggior titolo, e maggior preminenza de' Cardinali; Et all' incontro, non eſſendo douere di neceſſitarli à trattamenti comuni ad ogni ſemplice Prelato, fù prudentemente conceduta loro queſta eguaglianza nel titolo.

9 Da queſta nouità è nato, che tutti gli Prelati, non ſolamente gli Arciueſcoui, e li Veſcoui, e li Prelati di riga grande, mà anche quelli dell'infima claſſe, generalmente ſi hanno aſſunto il titolo d'Illuſtriſſimo,e Reuerendiſſimo; Il che cagiona

na

na l'isteſſo diſordine, quando l'vſauano i Cardinali, Atteſoche laſciando da parte la ragion della conuenienza, alla quale ripugna, che per eſempio gl'isteſſi trattamenti debbano auere i Patriarchi, e gli Arciueſcoui, di Toleto, di Parigi, di Salisburgh, di Milano, di Napoli, di Rauenna e ſimili, di quelche abbiano per eſempio, li Veſcoui di Capri, di Monte Marano, di Rauello, di Lauello, e ſimili, li quali potrebbono contentarſi, che la loro condizione foſſe vguale ad vno de più poueri, e piccoli parrochi de i molti che vi ſono nell'accennate dioceſi, & altre; Mà parlando anche giuridicamente, è totalmente incongruo, che l'isteſſo trattamento debba auere il ſuddito ſuffraganeo, che il ſuo Metropolitano; Ouero che l'isteſſo trattamento nella Corte Romana debba auere l'Auditor della Camera, di quelche abbiano i ſuoi Luogotenenti, che in ſoſtanza ſono ſuoi Vicarij, con caſi ſimili; Ouero che l'isteſſo trattamento debbano auere gli Arciueſcoui, ò Veſcoui grandi di Germania, li quali, ſecondo l'vſo di quella Prouincia, per lo più poſſiedono dominio temporale, in qualità di principato, di quel ch'abbiano li Veſcoui, & Arciueſcoui titolari, volgarmente iui detti ſuffraganei, che ſeruono loro per Vicarij, ò per aiutanti, e miniſtri per le funzioni pontificali, ſiche in ſoſtanza fanno figura di ſeruitori ſalariati.

An-

Anzi paſſa alla giornata tanto auanti queſto abuſo, che hanno cominciato ad aſſumerſi queſto titolo d'Illuſtriſſimo, e Reuerendiſſimo, anche alcuni Vicarij generali, in maniera che quando il Veſcouo, ò Arciueſcouo ſia anche Prelato, non ſi ſcorge differenza alcuna trà il Padrone, & il miniſtro, coſa veramente incòngrua, e degna di qualche riforma.

Il titolo di Monſignore, col quale vẽgono chiamati li Prelati in effetto nõ è titolo, mà vn'cert'vſo

10 di parlare onorifico de'Franceſi, appreſſo i quali queſta parola vuol dire l'iſteſſo, che in Italia mio ſignore da loro vſata egualmente con i Cardinali, e con i Prelati, & anche con ſecolari; Che però ciò fù introdotto nel tempo, che la Sede Apoſtolica riſedeua in Auignone, e per vna certa vſanza è ſtato continuato, doppò il ritorno in Italia della Corte del Papa, anche con li ſuoi Camerieri, e con altri familiari, li quali non ſono Prelati, e parimente ſi anno aſſunto il ſuddetto titolo prelatizio.

Come ancora in alcune Chieſe Metropolitane ò Cattedrali, alcune Dignità, e Canonici, anno

11 cominciato ad aſſumerſi il titolo di Reuerendiſſimo; E quelle prime dignità di Collegiate, le quali abbiano anneſſa qualche giuriſdizione ordinaria, e quaſi Epiſcopale, con li chierici, e con li beneficiati & altri ſeruenti dell'iſteſſa Chieſa, e

mol-

molto più quelli che abbiano qualche giurifdi-
zione col clero, e popolo fecolare col territorio
feparato, e con la qualità di nullius, ancorche
in foftanza non fiano altro che Arcipreti, e Pre-
uofti d'vna Chiefa collegiata, fi hanno affunto
quell'ifteffo titolo, e trattamento, che habbia il
proprio Metropolitano, e fuperiore, ouero
l'Auditore della Camera, (Abufi veramente
troppo irragioneuoli).

All'ifteffa proporzione ancora è crefciuto que-
fto luffo de titoli nel clero regolare, e trà li Re-
12 ligiofi, anche li più ftretti, e profeffori d'vna
fomma pouertà & vmiltà, li quali ne fono forfe
più tenaci profeffori, e rigorofi efattori degli altri,
& anco con l'ifteffo inconueniente, cioè che
auendofi li Generali ò capi degl' ordini affunto il
titolo prelatizio di Reuerendiffimo, fe l'anno
cominciato ad affumere ancora gli Abbati, &
altri fuperiori locali, ouero li diffinitori, & altri
officiali; Cofa veramente incongrua, e parimen-
te degna di riforma, mentre fi deue fcorgere
qualche differenza trà li capi, e li membri, oue-
ro trà il fuperiore, e li fudditi, trattandofi anco
di ciò nella fua materia particolare de' Regali.

In queft' ordine eccelefiaftico, trà li chierici,
ò beneficiati d'alcune Chiefe, e particolarmente
in Spagna, la pratica hà infegnato grandiffime
queftioni di fito cioè di man dritta, e man finiftra
e qua-

e quale di queste sia la più degna, volendo alcuni che anticamente fosse più degna la sinistra, del 13 che sogliono trattare gli antiquarij, e li cerimonisti, in occasione che in alcune imagini antiche di S. Pietro e di S. Paolo, si ritroua questo collocato alla mano destra, e S. Pietro alla sinistra. A

A *Queste dispute sono state nel caso del quale si trat-ta in questo tit. nel disc. 3. e seguenti.*

Per quelche poi appartiene all' altro ordine, ò gerarchia secolare (conforme di sopra si è accennato) il maggior titolo che fosse nel mondo, era quello dell' Illustrissimo, il quale conueniua sola- 14 mente al Papa, & all'Imperatore, siche si negaua anche alli Rè, & ad altri Principi grandi, à i quali solamente conueniua il titolo d' Illustre, ouero quando cosi richiedesse la loro grandezza, quello del Molt' Illustre; Mà in progresso di tempo fù anche da loro cominciato ad vsare l'Illustrissimo, è successiuamente l' altro di Eccellentissimo; E perche questi furono anche assunti dalli Principi inferiori, li quali non abbiano titolo Regio, e che se bene hanno ragione di principato, tuttauia riconoscono la souranità d' vn' altro infeudante; Come per esempio sono quei Signori feudatarij di feudi regali, e di dignità vera, che diciamo in Italia Potentati.

Quindì cominciarono li Rè à prender il titolo d' Altezza, ò di Serenità, ritenendo questi Principi d' ordine inferiore il sudetto titolo d' Illustrissi-

mo, & anche quello d'Eccellentiſſimo, li quali anche ne tempi antichi, e quando queſti ſi vſauano dalli ſudetti Principi,erano ſtimati conuenienti ad alcuni titolati grandi, ancorche fuſſero ſudditi,mà che faceano vna gran figura; Come per eſempio in Spagna quelli che ſonoGrandi;Et inFrãcia& in Italia alcuni Baroni titolati di grã potẽza,ſiche gli vni e gli altti faceano ãche guerra col proprioPrĩcipe,ò con l'iſteſſo reſpettiuamente s' imparentauano, già cogniti nelle croniche, e diarij, non eſſendo douere nominarli,acciò non ſe n'offendano coloro, li quali non fuſſero nominati, mentre oggidì il mondo è arriuato à tanta corruttela, che non curandoſi di quelche portino l'iſtorie & i diarij, & eſſendoſi perduto affatto l'vſo delle miſure, che volgarmente diciamo della mezza canna, ogni moderno Barone, e titolato, pretende eguaglianza à quelli, alli quali i loro maggiori, anche con la memoria recente, abbiano attualmente ſeruito, e da quali per premio dè ſeruizij abbiano ottenuto il principio di qualche ſignoria.

E quelche più importa, in alcuni paeſi, ogni priuato gentiluomo, il quale non abbia in capitale quelche vn Signore antico, ò per altro molto qualificato habbia d' entrada in vn anno, e forſe 15 in vn meſe, e ſenza che faccia figura imaginabile coſpicua, in arme, ò in lettere, ſi fà lecito con vn tal ſignore del quale, ò de ſuoi maggiori, ſuo pa-

dre,

dre, ò altri antenati siano stati seruitori attuali, di trattarui di pari, senza titolo; Cosa veramente degna delle scene, e de teatri, più che del trattar ciuile, e ragioneuole, mentre conforme si è già detto, così nella Chiesa trionfante, come nella militante, & in tutte le cose create, Iddio hà ordinato le sue gerarchie, e gl' ordini distinti; Et anco le leggi insegnano, che; Altro sono li magnati; Altro li nobili priuati; Et altro li popolari; Caminando bene questa eguaglianza in quelle congreghe, ò parlamenti comunitatiui, ne quali, li signori, & i titolati, ancorche grãdi, nõ interuẽgono come tali, mà come priuati cittadini, à somiglianza del Vescouo, quãdo interuiene in Capitolo, come Canonico; Mà fuori di queste funzioni si deue stimar pazziadegna, ò del riso, ouero della catena.

Hauendo dunque (come si è detto) li suddetti Principi assoluti assunto li suddetti titoli regij di Altezza, e di Serenità, anzi participatili anche à secondogeniti, li quali in sostanza fanno figura di priuati caualieri, restò per qualche tempo il titolo d' Eccellenza solamente, nelli suddetti antichi titoli, e signori di qualche potenza; Come ancora in alcuni Magistrati grandi, cioè Gouernatori di Regni, & Ambasciadori Regij, e simili, restando il titolo d' Illustrissimo, in potere degli altri titolati e Baroni più moderni, e di minor stima e potenza; Mà anche da questi da tempo moder-

no si è assunto l' istesso titolo d'Eccellenza, e comunicato fino à secondogeniti, in maniera, che comincia à rendersi tanto comune, che pian piano se l' assumeranno anche i gentiluomini priuati di qualche riga maggiore, che volgarmente son detti caualieri, li quali da tempo moderno si anno assunto il titolo d' Illustrissimo, mà non è riuscito che restasse appresso di loro solamente, poiche parimente, con riso dè sauij, se lo sono assunto comunemente tutti coloro, i quali arriuino à tener' il seruitore, dal quale con gran franchezza esigono questo bel titolo; Anzi in occasione di disputa giudiziale, accennata nella materia beneficiale, mi è occorso vedere in pratica vna certa deputazione di cappellano fatta dalli deputati dell'Vniuersità dè cochi, che nelle scritture se gli dà dell' Illustrissimo à tutto pasto.

B
Nel lib. 12. dè benefizij nel disc. 80.

Queste sono veramente pazzie degne della catena, mentre l' Illustre, e l' Illustrissimo, significa l' auere qualità tali cospicue, che quella persona sia nel Mondo, & in paesi stranieri illustre, cioè cognita daper tutto, ilche nasce, ò da vna gran dignità, siche l' istorie, e le croniche l' abbiano reso illustre all' altre nazioni e paesi; O' pure da vna grand' eminenza in armi, ò in lettere, che illustrano la sua persona, e la rendono gloriosa; E per conseguenza non si sà vedere, con qual fondamento si assumano questo titolo quelle persone

16

di

di qualche priuata nobiltà, ò ciuiltà, che non si sà, se siano nel Mondo, e che appena sono conosciute nel loro paese, ouero nel proprio vicinato.

In alcuni paesi, nelli quali, ò per legge, ò per consuetudine, almeno negli atti publici, e nelli giudiziali, vi sono stabilite le regole dè titoli; quello dell'Illustre, si dà alli titolati, come sono, Principi, Duchi, e Marchesi, e Conti; Quel- 17lo dello spettabile ad alcuni Magistrati maggiori; E quello del Magnifico, ad altri Magistrati di minor riga, ouero à nobili, ò caualieri priuati, ouero ad Auocati; E circa gli altri titoli di nobile, ò di messere, in occasione di casi seguiti, si discorrre nel teatro, non potendosi in ciò dare regola alcuna, mentre il tutto dipende dalle vsanze dè paesi. C

C *Di tutta questa materia dè titoli secolari si parla in qualche parte in questo tit. nel discorso 30.*

CA-

CAPITOLO DVODECIMO.

Della cittadinanza, e delle ſue diuerſe ſpecie; Et anche degli effetti, che da eſſa riſultano.

SOMMARIO.

1 SI diſtinguono più ſorti di Cittadinanza.
2 La naſcita accidentale, ouero occaſionale non toglie, nè dà cittadinanza, e quale ſia.
3 Si può eſſer cittadino di più luoghi.
4 Se la naſcita occaſionale dia cittadinanza.
5 Se gioui per la cittadinanza la naſcita affettata.
6 Della cittadinanza domiciliaria, e quando s' intenda contratto il domicilio.
7 Se quella contratta, ſi perda per non abitarui più.
8 Se, e quando baſti la cittadinanza per priuilegio.
9 Della naturalezza, ò nazionalità.
10 Doue ſi parli anche di preminenze, e precedenze.

CAP. XII.

I più ſorti, ò ſpecie ſi dice la cittadinanza in qualche Città,ò luogo; L'vna è quella, che ſi dice naturale, la quale per alcuni ſi dice originaria; E l'altra è accidentale, la quale ſi diſtingue in quella, che ſi dice domiciliaria, e nell'altra che ſi dice priuilegiatiua, e totalmente finta, perche non vi concorra, nè l'origine, nè il domicilio, mà ſia ſolamente per priuilegio, e finzione, ſenza niun fondamento di verità.

I

La prima ſpecie di cittadinanza naturale, ouero originaria, ſi diſtingue parimente in più ſorti, Atteſoche; Vna è quella,la quale naturalmente, e di fatto ſia tale, perche la perſona abbia auuto in quel luogo i natali, in maniera che, circoſcritte le finzioni, e le ſottigliezze legali, quella ſia la ſua patria naturale; E l'altra è quella, la quale ſi dice originaria per diſpoſizione, ò finzione di legge, per l'origine di ſuo padre, il quale poi abbia trasferito il domicilio in altro luogo; Ouero per la naſcita caſuale, che altri dicono occaſionale, la quale ſia ſeguita fuori del luogo dell'ordinario

do-

domicilio del padre, accidentalmente per causa di passaggio, in occasione di qualche viaggio, ouero perche iui il padre facesse dimora in occasione di gouerno, ò per esser padrone del feudo, ò per causa d'esercitarui la mercanzia, ouero la professione di Auuocato, e di Procuratore, ouero di medico, ò per altra simil' occasione.

Attesoche in questo caso, la legge finge, che quello sia veramente nato nella propria patria originaria, ò domiciliaria del Padre; Anzi quando anche questa nascita accidentale, ouero occasionale auesse lungo tratto successiuo, nel padre, e nell'auo, & in altri ascendenti, li quali per lungo spazio per tal occasione facessero dimora fuori della patria propria originaria; Tuttauia la cittadinanza originaria si ritiene, ogni volta che non vi sia proua espressa, ò congetturale, di volontà diuersa, cioè d'abbandonare la patria antica originaria, e di contrarre il nuouo domicilio nel luogo dell' abitazione.

Si ricerca però l' vno e l'altro copulatiuamente; Atteso che per disposizione di ragione, vna medesima persona può esser cittadina di più luoghi, non auendo implicanza alcuna il concorso di più cittadinanze per diuerse cause, cioè vna d'origine, l' altra di domicilio, & anche l'altra di priuilegio; Che però dal contrarre il domicilio in vn luogo, non risulta la perdita della cittadinanza

nanza originaria,ſe non vi concorra la ſudetta volontà di abbandonare la patria prima, & originaria,

Come ancora, ſe bene la naſcita occaſionale in vn luogo, non pregiudica alla vera, e naturale cittadinanza della patria di ſuo padre, in maniera che ſi ſtima come ſe foſſe iui veramente nato (quando per legge particolare non venga eſcluſa queſta finzione legale, perche ſi ricerchi la naſcita effettiua e naturale in quel luogo);Nondimeno, particolarmente per gli effetti fauoreuoli, e priuilegiatiui, coloro, ì quali naſcono in vn luogo coſi accidentalmente, ſi dicono anche cittadini ,e naturali, ancorche abbiano l'altra ſuddetta cittadinanza originaria, per l'accẽnata ragione del compatibil concorſo di più cittadinanze.

4

Che però ſecondo vn'opinione (la quale hà dè contradittori, e però ne caſi particolari conuiene deferire all' oſſeruanza, & alli coſtumi dè paeſi) ſi rende lecito, che le donne grauide d' vn paeſe, ſtudioſamente vadano à partorire in vn'altra Città, ò luogo, la cittadinanza del quale per Collegij, ò per franchizie, ò per altri riſpetti, porti prerogatiue conſiderabili, ancorche ſi vada con animo di ritornare allà patria propria, e de fatto vi ſi ritorni.

5

Quanto poi à quella cittadinanza artificiale, la quale per finzione della legge, riſulta dal domi-

6

lio; Nõsi dubita che, presupposto il domicilio legitimamente contratto, ne risultano tutti quei medesimi effetti, li quali porta seco la cittadinanza originaria, e naturale, quando per legge particolare, ò per consuetudine non sia precisamente richiesta la cittadinanza naturale, e vera; Che però le difficoltà, e le questioni sogliono cadere sopra la verificazione di tal qualità, cioè se, e quando debba dirsi legitimamente contratto il domicilio, e che veramente quella persona possa dirsi domiciliaria, e cittadina.

Et in ciò si scorge gran varietà d' opinioni; Mà la più vera, e più riceuuta opinione pare che sia quella, che ciò dipenda dalla volontà, e dall' animo della persona, la quale abbia contratto il domicilio; E che quando questo sia chiaro & espressamente dichiarato, basti senz' altro requisito; Ogni volta però che sia vna dichiarazione d' animo verisimile, e non affettata, per fraude, ouero per ottenere qualche intento, conforme alle volte occorre.

Quando poi non vi sia tal proua chiara & espressa, siche bisogni cauarla da presunzioni, e congetture; In tal caso li Giuristi vi s' intricano molto; Attesoche alcuni desiderano la deccennale abitazione; Altri l' acquisto dè beni stabili, e di tenerui casa formalmente aperta, con la fameglia; Et altri considerano, se vi abbia preso mo-

glie,

glie, con altre circoſtanze ſimili; La verità però è che nõ può daruiſi vna regola certa, e generale mẽtre queſti & altri argomenti ſono equiuoci, come verificabili anche in perſone che facciano dimora in vn luogo occaſionalmẽte; Che però viene ſtimata queſtione più di fatto che di legge, la quale debba eſſer regolata dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, dalle quali ſi deſuma la veriſimile volontà dell' abitante, e ſe l' abitazione ſia ſtata realmente con animo di contrarre il domicilio.

Come anche, dalle circoſtanze del fatto, dipende il vedere, ſe per le cariche, ò per gli effetti, dè quali ſi tratta, baſti queſta ciuiltà accidentale, e finta dalla legge, ò pure ſi ricerchi la vera, e naturale d' eſſer nato nel luogo, ouero di auerſi per nato per la naſcita accidentale che ſia ſeguita in vn' altro luogo. A

A — *Di tutte le ſuddette queſtioni ò concluſioni ſi parla in queſto tit. nelli diſcorſi 32. e ſeguenti e nel lib. 2. de Regali nel diſc. 83. & anche nel lib. 12. de Canonici, e del Capitolo nel diſc. 62. e nel ſupplemento.*

Parimente di fatto, più che di legge, è l'altra queſtione, ſe doppò contratto il domicilio, & acquiſtata la cittadinanza, queſta ſi perda, per la partenza & abitazione in altro luogo, quando particolarmente queſta foſſe occaſionale, ò accidentale, ritenendo ui tuttauia la caſa aperta, con parte della ſua fameglia, e conſeguentemente non può daruiſi vna regola certa. B

7

B — *Nel diſc. 37. di queſto tit.*

8 Maggiori ſogliono eſſer le queſtioni ſopra l' altra ſpecie di cittadinanza più finta, com' è la priuilegiata, e ſe queſta baſti ſenza l' abitazione nel

luogo, e ſenza la ſupportazione dè peſi ad vſo degli altri cittadini;E di ciò ſi ſuole diſputare, nõ ſolamẽte all'effetto delle onoreuolezze, e delle preminenze, e per la capacità delle cariche, e di altri officij, ò vtili; Mà ſopra tutto per la capacità di ſuccedere nè beni che foſſero in quel luogo, ò di ritenerli, per l' vſo che ſi hà in molte parti d'Italia, degli ſtatuti, e leggi particolari, le quali proibiſcono à foraſtieri l'acquiſtare, ò poſſedere beni; Et in ciò parimente non può darſi regola,dipendendo la deciſione dalle circoſtanze del fatto, cioè dal tenore delle leggi, ò ſtatuti, che richiedano la cittadinanza, quando tali leggi ſiano chiare; E quando le leggi ſiano dubbie, in tal caſo, ſi deue attendere l' oſſeruanza come interprete. C

C *Ne luoghi ſudetti, & anco nel lib.6. della dote nel diſc. 149. e nel lib.11. nel tit. delle ſucceſſioni nel diſc.25 & 41.*

Dipende anche ciò in gran parte dalla podeſtà di chì dà il priuilegio; Atteſoche quando ſia Principe ſourano dentro il ſuo principato, in tal caſo, ſi attende ſolamente la volontà,non potendoſi dubitare della podeſtà, conforme ſi è accennato nel libro precedente dè Regali doue ſi tratta ſpecialmente di queſta regalia di cõcedere il priuilegio di cittadinanza, ò di nobiltà; Mà quando ſia di perſone inferiori, e particolarmente di Città, e Comunità ſuddite, in tal caſo, il priuilegio ſarà operatiuo in quello, à che arriui la podeſtà di chi lo concede, & in coſe à lui pregiudiziali, non già per quegli altri effetti, per li quali ripugni la legge co-

mune,

mune, ò particolare, ſenza che quello, il quale dà il priuilegio, vi poſſa derogare, ò diſpenſare. D

D Nel diſc. 13. di queſto tit. e nel diſc. 46. nel tit. della giuriſd. in queſto medeſimo lib.

E queſte ſono le queſtioni, le quali per lo più occorrono in tal materia; Cadendouene molte altre men frequenti, che ſi rende impoſſibile poterle moralizare per la capacità di tutti, mentre in gran parte dipendono dalle circoſtanze particolari dè caſi, e ſopra tutto dalle diuerſità delle leggi, e degli ſtili dè paeſi.

Ancorche queſta parola di cittadinanza, ò ciuiltà ſia generale & atta comprendere, non ſolamente la cittadinanza particolare di vna Città, ò terrà, mà quella ancora di vn Regno, ò prouincia ò nazione; Nondimeno ſecondo il più comune, è più proprio vſo di parlare conuiene ſolamente alla detta cittadinanza particolare, ò locale, atteſoche l' altra cittadinanza più generale, è ſolita eſplicarſi con la parola ò termine di naturalezza, Conforme inſegna la pratica particolarmente della Spagna, mentre non eſſendo capaci per quelle leggi, e priuilegij, ſe non li nazionali, delle cariche, e beneficij, ſi concede dal Rè à foraſtieri per grazia, e per priuilegio, la naturalezza, per tal capacità con caſi ſimili. E

9

E Nel detto diſc. 36. di queſto titolo.

Appreſſo li Canoniſti ſi dà vna ſpecie di cittadinanza diocesana domiciliaria, ouero accidentale ſenza detti requiſiti, cioè quando eſſendo vna dioceſi

F Nel tit. della giurisdi. in questo istesso lib. nel disc. 52.

cesi occupata da eretici, ouero dà infedeli, li chierici di quella se ne passano ad' vn' altra cattolica, attesoche diuentano diocesani di questa. F

Di alcun' altre preminenze, e prerogatiue,
10 ò precedenze, si tratta nel libro decimo quarto in occasione di trattare delli Regolari, e delle funzioni ecclesiastiche.

*